

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 <sup>a</sup> Senato) .....	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 <sup>a</sup> Senato) .....	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	21
GIUSTIZIA (II) .....	»	28
DIFESA (IV) .....	»	34
FINANZE (VI) .....	»	39
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	55
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	57
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	81
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	108

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	140
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	150
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	158
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	162
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	188

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Esame C. 1248 – Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni</i> ) .....	3
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Esame C. 1260 – Governo (Parere alle Commissioni riunite V e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i> ) .....	15

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Salvatore CICU. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.*

#### La seduta comincia alle 9.20.

**Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.**

**Esame C. 1248 – Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIORGIS, *relatore*, dopo aver brevemente illustrato i contenuti, estremamente ampi e complessi, del decreto-legge all'esame, fa presente come tale complessità non possa non riverberarsi sulla proposta di parere che ha predisposto, la

quale risulta di conseguenza particolarmente articolata.

Venendo ai profili che più interessano le competenze del Comitato, fa presente, in primo luogo, che il decreto-legge interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte Costituzionale – da ultimo, con la sentenza n. 22 del 2012 – affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. Pur comprendendo le ragioni economiche, politiche e sociali che inducono il Governo ad intervenire con un solo provvedimento su molteplici settori, anche allo scopo di fornire ai cittadini risposte da tempo attese, non può non sottolineare come tali esigenze confliggano con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza.

Quanto all'impatto delle disposizioni sull'ordinamento, osserva come, per quanto non sia sempre agevole individuare a priori e in astratto la minore o maggiore efficacia o la effettiva idoneità delle norme ad incidere concretamente su quelle già vigenti, sia comunque possibile rinvenire nel testo nu-

merose disposizioni meramente descrittive, ricognitive, a vario titolo prive di portata prescrittiva e che possono quindi ragionevolmente considerarsi a priori inidonee ad innovare l'ordinamento. In altri casi, invece, il contenuto normativo delle disposizioni del decreto-legge, per un verso, non è adeguatamente coordinato con l'ordinamento vigente, e, per altro verso, non è agevolmente inquadrabile nell'ambito del sistema delle fonti del diritto.

Sempre in relazione al coordinamento delle norme contenute nel decreto con l'ordinamento vigente, dà conto della presenza di clausole abrogative generiche che dovrebbero essere opportunamente specificate nonché di disposizioni che intervengono sul tessuto normativo previgente mediante modifiche non testuali, che dovrebbero essere riformulate in termini di novella.

Si sofferma quindi sul tema dell'immediata applicazione delle norme contenute nel decreto. In relazione a questo aspetto, dà conto della presenza nel testo di norme ad efficacia differita in quanto richiedono l'adozione di numerosi adempimenti ai fini della relativa applicazione oppure prevedono fasi sperimentali prima che entrino a regime, nonché di norme che, espressamente, acquisteranno efficacia solo in un momento distanziato rispetto all'entrata in vigore del decreto legge. Si tratta dunque di verificare la rispondenza delle disposizioni in questione al requisito, previsto da una fonte di rango primario, quale l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure contenute nel decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento. A tale ultimo proposito, segnala peraltro che la ricorrenza dei presupposti di necessità e di urgenza non è in radice esclusa dall'assenza di disposizioni prescrittive, poiché, in alcune circostanze, il solo fatto che il legislatore disciplini una fattispecie è sufficiente a considerare l'intervento sorretto dai presupposti di necessità e di urgenza.

Da ultimo, dà conto della presenza nel testo di autorizzazioni alla delegificazione

che non risultano formulate in conformità al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nonché di disposizioni che sembrerebbero consentire a fonti secondarie di integrare le disposizioni contenute fonti di rango primario.

Renato BALDUZZI, nel ringraziare il collega Giorgis per la puntuale ed articolata relazione, ritiene cionondimeno che alcune considerazioni vadano svolte al riguardo, a partire dagli aspetti concernenti l'asserita non omogeneità del decreto-legge. A tale proposito, non andrebbe a suo avviso pretermesso che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione esordisce ricordando che il provvedimento trova la propria cornice di riferimento nelle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo 2013, presentate dalla Commissione europea il 29 maggio 2013. Nello specifico, si tratta della Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017.

È questo il contesto da cui origina il decreto-legge e da cui lo stesso, con asserita consapevolezza ed adeguata motivazione, deriva le proprie ragioni di omogeneità. Quindi, pur prospettandosi come un atto complesso, formato da varie misure, alcune di maggiore e altre di minore portata, non può dirsi che il provvedimento sia nell'insieme privo di una sua evidente omogeneità, che sussiste invece sul piano teleologico, essendo i singoli interventi puntuali accomunati dalla finalità di rimuovere, attraverso azioni di stimolo alle imprese e di semplificazione amministrativa, numerosi ostacoli alla crescita economica del Paese. Quanto detto in merito alla omogeneità complessiva del decreto-legge, che — lo ribadisce — gli appare indubitabile, non esclude poi che ci si possa anche interrogare in merito alla rispondenza finalistica di talune sue marginali disposizioni. Anzi vi è sicuramente un caso, quello concernente la composizione della commissione per l'esame di

Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, disciplinata dall'articolo 83, in cui l'estraneità appare evidente *ictu oculi* o, per dirlo in maniera più incisiva, quasi per stessa ammissione della norma.

Suggerisce poi di sfumare il richiamo, prima operato dal relatore, in relazione al profilo della specificità ed omogeneità di contenuto, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012. Infatti, nella forma stringata in cui verrebbe formulato, esso potrebbe prestarsi anche a indebite strumentalizzazioni, che omettono di considerare sia il complesso delle argomentazioni dispiegate nel caso specifico sia il quadro giurisprudenziale più generale in cui la pronuncia della Corte si colloca. Inoltre, neppure può essere sottaciuto che il nucleo essenziale della citata decisione, quello per il quale essa è nota, investe l'estraneità di disposizioni inserite nel corso del procedimento di conversione e non l'estraneità originaria.

Un'ultima notazione intende svolgerla in merito alla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), riguardo alla quale in maniera ricorrente il Comitato osserva che la sua non allegazione alla relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione è stata disposta in base alla dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla proveniente da un organo burocratico. A suo parere, l'omissione di tale relazione, che in taluni casi può effettivamente essere giustificata a causa dell'urgenza del provvedere, non implica necessariamente che il Parlamento debba privarsi di un utile documento istruttorio, ove ne ravvisi l'utilità. Nulla vieta infatti che la Camere non possano chiedere al Governo di predisporla *in itinere*. Anzi, sarebbe buona pratica se una prassi in tal senso si sviluppasse, anche al fine di responsabilizzare maggiormente gli uffici legislativi riguardo all'utilità di predisporla e al fine di supportare adeguatamente le decisioni degli organi politici.

Andrea GIORGIS, *relatore*, in relazione alle osservazioni del collega Balduzzi, ritiene certamente che il richiamo alla sen-

tenza n. 22 della Corte Costituzionale – la quale ha peraltro assunto una portata che va ben al di là di quanto da essa espressamente stabilito – possa essere sfumato mediante un più generale richiamo alla giurisprudenza della Consulta in tema di omogeneità. Nel contempo, invita tuttavia a tener distinte le questioni attinenti l'opportunità politica da quelle che afferiscono alla tecnica legislativa: risultano infatti certamente evidenti le ragioni per le quali le riforme costituzionali in tema di forma di Governo e le riforme regolamentari volte a razionalizzare il procedimento legislativo siano divenute oramai indifferibili, così come appaiono di tutta evidenza le ragioni per le quali, nel tempo, il decreto-legge da strumento straordinario è divenuto strumento ordinario di produzione normativa. Tali considerazioni, tuttavia, non possono superare una valutazione di carattere tecnico-giuridico che induce a ritenere il provvedimento eterogeneo. Né a suo avviso si può ritenere che un decreto-legge sia omogeneo ove esso sia stato adottato per il perseguimento di una determinata finalità: ciascun provvedimento è infatti sempre preordinato al conseguimento di un risultato e, ove si ritenesse l'unificazione teleologica delle disposizioni sufficiente ai fini dell'omogeneità del contenuto, ogni provvedimento d'urgenza potrebbe di fatto essere considerato omogeneo. Né può affermarsi che il decreto-legge all'esame, pur intervenendo su più ambiti materiali, rechi interventi effettivamente connessi tra loro in quanto l'uno presupposto dall'altro.

Alla luce delle considerazioni svolte e del dibattito tenutosi in seno al Comitato, illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1248 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto ed eterogeneo, in

quanto i suoi 86 articoli incidono su un ampio spettro di settori normativi e — come indicato nello scarno preambolo — recano un complesso di misure, spesso di natura ordinamentale, teleologicamente orientate a favorire il rilancio dell'economia mediante:

a) interventi per la crescita economica (Titolo I), da conseguire grazie a misure di sostegno alle imprese (articoli 1-12); al potenziamento dell'Agenda digitale italiana (articoli 13-17) e al rilancio delle infrastrutture (articoli 18-27);

b) interventi di semplificazione (Titolo II) amministrativa (articoli 28-49); in ambito fiscale (articoli 50-56) e nell'ambito dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articoli 57-60);

c) interventi finalizzati a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile (Titolo III), da realizzare attraverso l'introduzione dell'ufficio del giudice ausiliario (articoli 62-72); la previsione del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (articolo 73); l'introduzione della figura dei magistrati assistenti di studio presso la Corte di cassazione (articolo 74); la definizione di interventi in materia di svolgimento dei processi civili (articoli 75-80); modifiche all'ordinamento giudiziario (articolo 81), al concordato preventivo (articolo 82), al funzionamento dei servizi di giustizia (articolo 83) e attraverso la reintroduzione dell'istituto della mediazione civile e commerciale (articolo 84);

a tali ambiti, alle complessive finalità perseguite dal provvedimento nonché alle partizioni del testo nelle quali sono inserite, non appaiono peraltro riconducibili le disposizioni contenute all'articolo 36, comma 1, che reca una disciplina transitoria da applicare nelle more del completamento del riordino di INPS e INAIL; ai commi 1 e 2 dell'articolo 44 in materia di riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di Stati dell'Unione Europea; all'articolo 46, che interviene ad esonerare dal

conto annuale le spese sostenute dagli enti locali per l'organizzazione di Expo Milano 2015 e all'articolo 83, che reca modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita», nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il decreto-legge, come già rilevato in altre occasioni analoghe, non appare nel suo complesso coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione: esso interviene infatti su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa. A titolo esemplificativo, gli articoli 13, 14, 16 e 17, intervengono sulla disciplina dell'Agenda digitale italiana, sulla quale sono in precedenza intervenuti già i decreti-legge n. 70 del 2011 e nn. 5, 83 e 179 del 2012; l'articolo 21 interviene invece sul regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che, a due anni dalla sua entrata in vigore (8 giugno 2011), è stato modificato da 6 decreti-legge, incluso quello in titolo (si tratta dei decreti-legge n. 70 del 2011 e nn. 1, 5, 52 e 73 del 2012), e del quale sono state modificate complessivamente ventidue disposizioni, cui si aggiungono le due disposizioni modificate in via testuale, le due modificate in via non testuale e le tre aggiunte ad opera del decreto-legge

all'esame; l'articolo 46 interviene a disciplinare aspetti connessi alla manifestazione « Expo 2015 », che ha formato oggetto di numerosi decreti-legge, l'ultimo dei quali, il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, è stato convertito il 21 giugno scorso; infine, l'articolo 53 novella il comma 2-ter dell'articolo 10 del recentissimo decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, intervenendo ancora una volta sulla disciplina della gestione delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate da parte di Equitalia S.p.a.;

il decreto-legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, generalmente ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente; difetti di coordinamento si riscontrano invece all'articolo 41, comma 6, che, nell'attribuire al Ministro dell'ambiente la possibilità di nominare commissari *ad acta* per provvedere alla realizzazione e all'avvio della gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, si sovrappone a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che attribuisce al Presidente della Regione un'analoga facoltà di nomina di commissari straordinari, la durata del cui incarico è stata di recente prorogata (da 24 a 36 mesi) dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

ulteriori difetti di coordinamento con l'ordinamento (in ragione del fatto che il decreto-legge incide su di esso mediante modifiche non testuali, in assenza delle opportune clausole di coordinamento con le discipline previgenti, oppure introducendo disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, senza, tuttavia, collocarle al loro interno) si riscontrano: all'articolo 23, comma 2, che sopprime la tassa sulle imbarcazioni con lunghezza compresa tra 10,01 e 14 metri, in assenza del necessario coordinamento con la prima parte del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011; all'articolo 25,

comma 1, che, operando in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, a seguito della mancata adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, mantiene l'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza tuttavia procedere ad abrogare le stesse disposizioni riguardanti l'istituzione dell'Agenzia, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; all'articolo 31, che, ai commi da 3 a 8, integra la disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC) senza inserirla in un idoneo contesto normativo, rappresentato dal decreto legislativo n. 81 del 2008, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; all'articolo 37, che, intervenendo in materia di zone a burocrazia zero, fa sistema con l'articolo 12 del decreto-legge n. 5 del 2012, in particolare fissando un termine per la sottoscrizione delle convenzioni ivi previste al fine di « *attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio* » e, infine, all'articolo 54, che integra in maniera non testuale l'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010, definendo le forme di pubblicità cui sono sottoposti i questionari previsti dal suddetto decreto;

il decreto-legge contiene numerose disposizioni che appaiono meramente descrittive in quanto prive di portata innovativa dell'ordinamento poiché confermano l'applicazione della normativa vigente, che viene richiamata in modo generico o puntuale (ad esempio, all'articolo 34, comma 1, capoverso 2-*quater*, si prevede che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, si applichi quella già vigente, mentre, all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, si stabilisce che « *I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8* »), oppure in

quanto confermano la vigenza di norme secondarie del diritto (v. articolo 5, comma 4), di norme introdotte dallo stesso decreto-legge all'esame (v. articolo 32, comma 1, lettera *b*), n. 1), oppure di obblighi o istituti senza che ne sia indicata la fonte istitutiva (v. art. 10, comma 1);

il provvedimento contiene altresì disposizioni meramente descrittive in quanto volte ad indicare le finalità perseguite oppure a descrivere il contesto nel quale si collocano le norme introdotte (si vedano, a mero titolo esemplificativo, gli articoli 3, comma 4; 4, comma 7; 24, commi 2 e 3 e 25, comma 6, che indicano le finalità perseguite; gli articoli 36, comma 1, e 41, comma 6, che indicano sia il contesto sia le finalità);

da ultimo, il provvedimento, all'articolo 29, recependo una misura già esistente nell'ordinamento francese, introduce anche in Italia, come peraltro auspicato dal Comitato per la legislazione nella passata legislatura, la previsione in base alla quale gli atti normativi del Governo ed i regolamenti ministeriali debbano fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, introducendo così uno scadenziario chiaro e prevedibile per i destinatari delle norme;

*sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; nell'ottica del rilancio dell'economia, il provvedimento contiene infatti numerose disposizioni di carattere ordinamentale o che prevedono l'avvio di una fase sperimentale o transitoria (per esempio, l'articolo 28, al combinato disposto dei commi 10 e 12, prevede l'applicazione in via sperimentale dell'istituto dell'indennizzo per ritardo nella conclusione dei

procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa per un periodo di diciotto mesi, decorsi quali e alla luce del monitoraggio relativo alla sua applicazione, il Governo potrà emanare un regolamento di delegificazione che confermi, rimoduli o disponga la cessazione delle disposizioni del medesimo articolo 28) o che, ai fini della relativa attuazione richiedono molteplici adempimenti, talora plurimi e/o complessi (si vedano, per tutti, l'articolo 5, comma 3, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e gli articoli 32 e 35, dove è prevista l'adozione di 5 decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare in 4 casi sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-regioni ed in un caso previa intesa con la Conferenza stessa);

inoltre, numerose disposizioni contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo; in particolare, diverse disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 2014, tra le quali, si segnalano, ad esempio, l'articolo 5, comma 4, in materia di costi di approvvigionamento di gas naturale; l'articolo 11, comma 1, in materia di credito di imposta cinematografico; l'articolo 17, comma 1, lettera *d*), capoverso 15-*quinquies*, recante l'autorizzazione di spesa per la realizzazione dell'infrastruttura centrale del Fascicolo sanitario elettronico; l'articolo 18, comma 8, concernente la destinazione da parte dell'INAIL di fondi per la elaborazione di un piano di edilizia scolastica e comma 9, in materia di autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma «6000 Campanili»; si segnala infine l'articolo 23, comma 2, che introduce esenzioni e riduzioni della tassa sulle imbarcazioni sempre a decorrere dall'anno 2014; talune disposizioni ordinamentali in materia di giustizia prevedono inoltre la loro applicazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del de-



creto (articoli 73, comma 20, 75, comma 2, 80, comma 5 e 84, comma 2);

disposizioni ad applicazione differita sono infine presenti all'articolo 32, che, al comma 6, lettera *a*), in relazione all'abrogazione dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 e al comma 7, con riguardo all'applicazione di talune disposizioni in materia di comunicazioni tra varie autorità e l'INAIL, prevede che le suddette disposizioni si applichino a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che avrebbe dovuto essere stato adottato entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 81; differita risulta altresì l'applicazione della nuova disciplina in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza di cui all'articolo 34, comma 1 (sei mesi per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dal capoverso 1-*bis* ed ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto); infine, l'articolo 49, comma 1, lettera *b*), proroga dal 1° gennaio al 1° luglio 2014 il termine in materia di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche fissato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012; in relazione a tutte le succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento;

il decreto-legge, all'articolo 55, reca una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica di una previgente disciplina normativa ma, nel fare salve le attività compiute sulla base della stessa, sembrerebbe in realtà produrre effetti *ex nunc* ed avere dunque la sostanza di una novella;

infine, il provvedimento, all'articolo 49, comma 2, nel differire in maniera non

testuale il termine (scaduto il 7 aprile) entro il quale – a norma dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 – le regioni, le province e i comuni avrebbero dovuto sopprimere o accorpate enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica o, in ogni caso, assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, interviene a sanare gli «atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine»;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

il provvedimento, in più punti, incide mediante novelle oppure modifiche non testuali su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano, al riguardo, l'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, che interviene in via non testuale sull'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226; l'articolo 21, che differisce al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di sistema di garanzia globale, già prorogato in via non testuale da una fonte primaria, il decreto-legge n. 373 del 2012; l'articolo 38, che modifica in maniera non testuale l'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi; l'articolo 41, comma 2, che delimita l'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, sulle terre e rocce da scavo, sul quale, peraltro, è intervenuto – sempre in via non testuale – anche l'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013); tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare fun-

zionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano « un diverso grado di « resistenza » ad interventi modificativi successivi » [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];

il decreto-legge, all'articolo 28, comma 12, introduce l'istituto dell'indennizzo dovuto al ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, contenendo un'autorizzazione alla delegificazione che si discosta dal modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto non risultano indicate né le norme generali regolatrici della materia né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti. Tale comma si limita infatti a disporre che il regolamento di delegificazione sia emanato decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo e intervenga sulla base del monitoraggio relativo alla applicazione dell'istituto dell'indennizzo; inoltre, il comma 9 del medesimo articolo – con una disposizione di cui andrebbe verificato il coordinamento con le altre contenute nell'articolo – nel novellare l'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, aggiungendovi il comma 2, richiama tale regolamento, ancora molto dilata da venire, disponendo che, « in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »; in relazione alle succitate disposizioni, si ricorda altresì che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, ha lasciato impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla « correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge », nonché « ogni valutazione sulle procedure

di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina « le norme generali regolatrici della materia », né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione »;

inoltre, il provvedimento, all'articolo 32, comma 1, lettera b), n. 2), introduce, nell'ambito dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i commi 6-ter e 6-quater, il cui combinato disposto stabilisce che le disposizioni (di rango legislativo) di cui ai commi 5, 6 e 6-bis del citato articolo 29 trovino applicazione fino alla data di entrata in vigore di un « decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano », attribuendo così a una fonte di rango subordinato il compito di integrare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

sempre in relazione ai rapporti con le fonti subordinate del diritto, il decreto-legge, all'articolo 25, comma 1, e all'articolo 29, comma 4, prevede l'adozione di un atto atipico, quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo, nel primo caso, di un decreto interministeriale (volto alla individuazione del personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e, nel secondo caso, di un regolamento di attuazione (l'articolo 29, comma 4, prevede infatti l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo cui si affida la definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 29 in materia di data unica di efficacia degli obblighi amministrativi); tale ultima cir-

costanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

il provvedimento prevede inoltre l'adozione di adempimenti indefiniti (si vedano l'articolo 5, comma 4, che, configurando peraltro una sorta di delegificazione secondo una procedura che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, dispone l'aggiornamento trimestrale del valore del volume di ricavi indicato dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, senza indicare quale sia il soggetto competente all'adeguamento né lo strumento previsto, e l'articolo 11, comma 1, secondo periodo, che prevede genericamente l'adozione di un « provvedimento dell'Agenzia delle entrate », senza individuare il soggetto tenuto alla relativa adozione);

infine, il decreto-legge, all'articolo 18, modifica in via non testuale la delibera CIPE n. 88 del 2010, concernente alcuni collegamenti autostradali di interesse strategico, e, al comma 6, con norma della quale andrebbe verificata la portata applicativa, definisce la condizione affinché il progetto definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma possa essere sottoposta al CIPE;

*sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:*

il provvedimento si rapporta alla normativa vigente procedendo in più occasioni mediante richiami effettuati in forma generica, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio. A titolo esemplificativo, l'articolo 16, comma 1,

richiama genericamente la legislazione vigente in materia di contratti pubblici; l'articolo 19, comma 1, lettera a), n. 1, richiama genericamente « *altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente* »; l'articolo 25, comma 1, dispone l'applicazione al personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, « *per quanto non espressamente previsto* », delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5 del decreto-legge n. 98 del 2011; numerose disposizioni richiamano infine determinate normative « *in quanto compatibili* » (per esempio, l'articolo 19, comma 1, lettera c), capoverso 21-bis, lettera d), capoverso 4-bis, lettera e), capoverso 5-bis e l'articolo 76, comma 1, capoverso Art. 791-bis, terzo comma);

il decreto-legge contiene altresì rinvii normativi effettuati in maniera imprecisa, in relazione ai quali si segnala la necessità di indicare precisamente la normativa oggetto del rinvio (si veda, ad esempio, l'articolo 25, comma 10, che novella l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge n. 95 del 2012, citandolo come articolo 19, comma 6, della legge di conversione n. 135 del 2012);

il provvedimento contiene inoltre clausole abrogative formulate in modo generico o inappropriato; ad esempio, l'articolo 5, comma 6, abroga « *le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, incompatibili con le norme del presente articolo* », mentre l'articolo 42, al comma 1, provvede alla soppressione delle varie tipologie di certificati esistenti nell'ordinamento attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, senza tuttavia disporre anche la puntuale abrogazione delle disposizioni che li concernono (per esempio, si sopprime il certificato di sana e robusta costituzione fisica previsto, tra le altre norme, dall'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, senza che si provveda ad abrogare i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo, che riguardano tale certificato);

sul piano del coordinamento interno al testo, il decreto-legge, al comma 10

dell'articolo 25 novella l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge n. 95 del 2012, prevedendo che le modifiche ed integrazioni a convenzioni in materia di trasporto marittimo con la Sicilia siano approvate con decreto del Presidente della Regione, a differenza delle convenzioni stesse, approvate con decreto ministeriale, laddove il successivo comma 11 demanda ad un decreto ministeriale (che non sembrerebbe peraltro conseguente a procedure convenzionali) le modifiche del testo convenzionale necessarie all'adeguamento alle disposizioni in esame; al già menzionato articolo 28, invece, ai commi da 1 a 8, introduce la disciplina dell'istituto dell'indennizzo per ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi, ai commi da 10 a 12 ne precisa la natura sperimentale, ne limita la portata applicativa ai soli procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa e prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione a conclusione della fase sperimentale, non risultando conseguentemente chiara la portata applicativa del comma 9 che, sempre in relazione al medesimo istituto, opera una novella alla legge n. 241 del 1990 introducendovi una disposizione che riprende – in maniera pressoché letterale – la prima parte del disposto del comma 1;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:*

tenuto conto della giurisprudenza della Corte Costituzionale richiamata in

premessa, sia valutata la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1; all'articolo 44, commi 1 e 2; all'articolo 46 e all'articolo 83;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

sia valutata la soppressione, nella parte in cui incidono su norme contenute in fonti secondarie del diritto, delle disposizioni contenute agli articoli 4, commi 2, 3, 4 e 5; 21, comma 1; 38, comma 1 e 41, comma 2, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerle – si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atti aventi la medesima forza;

all'articolo 5, comma 4 – nella parte in cui prevede che il volume dei ricavi indicati al comma 1 sia aggiornato trimestralmente, senza precisare quale sia lo strumento normativo mediante il quale tale aggiornamento sarà effettuato – si precisi, al fine di scongiurare il rischio che il contenuto di disposizioni di rango primario sia integrato da fonti subordinate, che l'aggiornamento in questione avverrà con legge;

previa valutazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 2012, richiamata in premessa, si provveda alla riformulazione della disposizione di cui all'articolo 28, comma 12, al fine di renderla conforme al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 29, comma 4 – che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo – sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 32, comma 1, lettera b), n. 2) – laddove prevede che un decreto ministeriale possa integrare il contenuto di disposizioni di rango legislativo – sia verificata l'appropriatezza dell'impiego dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

per quanto detto in premessa, all'articolo 41, comma 6, si provveda a coordinare la disposizione da esso recata con quella contenuta all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, da ultimo modificata dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, sia verificato il coordinamento interno all'articolo 25, commi 10 e 11;

per quanto detto in premessa, all'articolo 28, in relazione alla disciplina dell'istituto dell'indennizzo per ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi, sia verificato il coordinamento tra le disposizioni recate ai commi da 1 a 8 e da 10 a 12, che introducono una disciplina sperimentale da concludersi con l'adozione di un regolamento di delegificazione, con quella contenuta al comma 9 che, sempre in relazione al medesimo istituto, opera invece una novella alla legge n. 241 del 1990, introducendovi una disposizione che riprende – in maniera pressoché letterale – la prima parte del disposto del comma 1.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tes-

suto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe specificare il soggetto competente all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo;

all'articolo 19, comma 3, lettera d), che novella l'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che le facilitazioni da esso previste al fine di promuovere la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica « sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 », si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire entrambe le disposizioni in un unico contesto normativo, al fine di agevolare l'individuazione della disciplina in concreto applicabile;

per quanto detto in premessa, all'articolo 25, comma 1, al fine di individuare il personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si dovrebbe prevedere l'adozione di un decreto interministeriale in luogo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui fa invece riferimento la disposizione in oggetto;

al fine di conferire loro maggiore forza e conoscibilità, si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire i commi 1 e 2 dell'articolo 29 (che introduce anche in Italia la buona pratica di far decorrere l'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti mediante atti normativi del Governo e regolamenti ministeriali a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore) in un idoneo contesto normativo, che potrebbe essere rappresentato, per esempio, dalla legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo, o dalla legge n. 400 del 1988, sull'attività normativa del Governo;

per quanto detto in premessa, all'articolo 55, si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare la disposizione di interpretazione autentica ivi contenuta in termini di novella;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici o imprecisi, si dovrebbe specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio;

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono clausole abrogative formulate in termini generici, si dovrebbe specificare la normativa oggetto di abrogazione. »

Il Comitato formula, altresì, le seguenti raccomandazioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

ribadendo il rilievo già più volte formulato dal Comitato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, abbia cura il legislatore di individuare le modalità attraverso cui assicurare la appropriatezza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza, ed in particolare del requisito di immediata applicabilità delle norme recate nei decreti legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

abbia altresì cura il legislatore di verificare la portata precettiva delle norme che si introducono nei provvedimenti, specie ove questi, come nel caso all'esame, che si compone di ben 86 articoli e 302 commi, risultino assai lunghi e complessi, evitando in particolare il ricorso a disposizioni che appaiono prive di portata innovativa dell'ordinamento, in quanto generiche, meramente descrittive, di principio, oppure ricognitive della normativa vigente, poiché tutte le anzidette disposizioni, oltre ad accrescere le dimensioni dei

testi, non sempre risultano effettivamente funzionali all'esegesi dei testi nei quali sono inserite. »

Sesa AMICI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*, rappresenta il proposito del Governo di avviare un dialogo con il Comitato per la legislazione che sia il più possibile continuativo, instaurando così un rapporto sinergico che possa favorire un miglioramento nella qualità delle norme soprattutto a beneficio dei loro destinatari. Entrando nel merito delle questioni che si pongono in relazione al decreto-legge oggi all'esame, osserva come esso sia molto complesso e chiamato a fornire risposte anche di carattere politico: proprio questo elevato tasso di politicità del decreto ha fatto forse passare in secondo piano, in sede di istruttoria governativa, l'attenzione per alcuni aspetti che coinvolgono la tecnica di redazione del testo i quali, però, anche grazie all'apporto del Comitato per la legislazione, auspica possano essere migliorati.

Salvatore CICU, *presidente*, oltre a ringraziare i colleghi per l'approfondita e costruttiva discussione, rileva come l'auspicio espresso dalla rappresentante del Governo circa la possibilità di definire un percorso volto a dispiegare una reciproca ed effettiva collaborazione che possa portare a risultati apprezzabili sul piano del miglioramento della qualità della regolazione si connetta anche al tema della riforma del Regolamento della Camera. In tale contesto, siccome le linee guida tracciate dalla Presidente della Camera investono anche il ruolo del Comitato per la legislazione, ritiene auspicabile che il Comitato stesso possa offrire un contributo al relativo dibattito. A tal fine, osserva come la base di partenza di ogni futura discussione stia nel capire se e fino a che punto si intenda intervenire al fine di consentire al Comitato di incidere con maggiore efficacia sui provvedimenti legislativi.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Esame C. 1260 – Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e XII).

*(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatore*, fa presente che il provvedimento all'esame appare molto meno problematico del precedente, essendo il suo contenuto normativo racchiuso in un solo articolo. Esso fa seguito al recente decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e, in particolare, si collega all'articolo 3 del suddetto decreto-legge, il quale ha previsto un'anticipazione di liquidità in favore delle Regioni per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012 per l'importo complessivo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014.

Al riparto delle risorse stanziare per il 2013, hanno partecipato le Regioni che hanno presentato la relativa istanza entro il termine del 31 maggio, fissato dal comma 4 del citato articolo 3. Siccome alcune Regioni nonché le due province autonome di Trento e di Bolzano non hanno presentato istanza di accesso per il primo riparto, il provvedimento in esame prevede ora un secondo riparto delle somme residue dal primo (280 milioni di euro), al quale possono accedere le Regioni che ne facciano richiesta entro il termine del 30 giugno 2013, fermo restando che, a norma dell'articolo 1, comma 1, sarà data priorità alle Regioni che sono sottoposte agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, conseguenti alla situazione di squilibrio economico-finanziario della spesa sanita-

ria. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, sposta dal 30 giugno al 15 luglio – con riferimento all'anno 2013 – il termine entro il quale il commissario *ad acta* deve adottare i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione.

In ragione dei sopra descritti contenuti, il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda la specificità ed omogeneità delle sue disposizioni. Neppure sono evidenziabili criticità per quanto riguarda gli aspetti riferibili alla tecnica normativa.

Dopo aver ricordato che il disegno di legge presentato alla Camera non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa, né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, passa ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1260 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il provvedimento – composto di un solo articolo – reca un contenuto omogeneo, essendo volto unicamente a rendere immediatamente disponibili, per le Regioni che, entro il termine del 30 giugno 2013 lo richiedano, le risorse non attinte da altre Regioni in sede di primo riparto degli stanziamenti erogabili a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013. A tal fine, accedono in via prioritaria alla riassegnazione di tali risorse, le Regioni richiedenti che siano sottoposte alla procedura di diffida di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, conseguente alla situazione di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria;

il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e

96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.55.**



## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Audizione del Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, Giuseppe Salmè .....	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.*

#### La seduta comincia alle 15.15.

#### Audizione del Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, Giuseppe Salmè.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, dottor Giuseppe Salmè.

Ringrazia il Presidente Salmè – che è accompagnato dal dottor Raffaele Botta, componente dell'Ufficio elettorale, e dalla dottoressa Donatella Dominici, segretario dell'Ufficio medesimo – per aver voluto accogliere l'invito della Giunta ad intervenire ad una audizione che costituisce una tradizionale ed importante occasione di confronto con l'organo che, in particolare con l'attuale legge elettorale, riveste un ruolo determinante nel procedimento di calcolo e assegnazione dei seggi a livello nazionale.

Ricorda che la Giunta, autorizzata dal Presidente della Camera, procederà all'odierna audizione sulla base della facoltà ad essa riconosciuta dall'articolo 7 del proprio regolamento, che le consente di avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo di cui al capo XXXIII

del Regolamento della Camera. In base alla prassi le audizioni si svolgono nel rispetto dei criteri più volte enunciati dalla Presidenza della Camera, volti ad evitare che le audizioni facciano riferimento a singoli casi o procedimenti inerenti all'attività di verifica dei poteri.

Invita il presidente Salmè a svolgere la sua relazione introduttiva.

Giuseppe SALMÈ, *presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Luigi LACQUANITI (SEL), Nicola STUMPO (PD) a più riprese, ed Enzo LATTUCA (PD), ai quali replica, a più riprese, il dottor Giuseppe SALMÈ, *presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale*.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, ringrazia il presidente Salmè per l'utile contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.55.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.55 alle 16.

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata, Leonardo Gallitelli (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione*) .. 18

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica Nicola LATORRE.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata, Leonardo Gallitelli.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).*

Nicola LATORRE, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Introduce quindi l'audizione.

Leonardo GALLITELLI, *Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore Luigi ZANDA (PD), i deputati Massimo ARTINI (M5S), Salvatore CICU (PdL), Domenico ROSSI (SCpI), i senatori Sergio DIVINA (LN-Aut), Maurizio GASPARRI (PdL), il deputato Paolo BOLOGNESI (PD), ed i senatori Bruno MARTON (M5S), Gabriele ALBERTINI (SCpI), Luciano ROSSI (PdL) e Marino Gennaro MASTRANGELI (Misto).

Leonardo GALLITELLI, *Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Nicola LATORRE, *presidente*, nel ringraziare tutti gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	19
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	19

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 3 luglio 2013 — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Fabrizio Saccomanni.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, sulle linee programmatiche del suo dicastero.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Francesco BOCCIA, *presidente*, introduce quindi l'audizione.

Il ministro Fabrizio SACCOMANNI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Maino MARCHI (PD), Rocco PALESE (PdL), Federico D'INCÀ (M5S), Giulio MARCON (SEL), Gianfranco LIBRANDI (SCpI), Bruno TABACCI (Misto-CD), Guido GUIDESI (LNA), Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) e Francesco BOCCIA, *presidente*, e i senatori Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), Andrea MANDELLI (PdL), Silvana COMAROLI (LN-Aut), nonché i senatori Antonio AZZOLINI, *presidente della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica* ed Elisa BULGARELLI (M5S).

Il ministro Fabrizio SACCOMANNI fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 3 luglio 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9 alle 10.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del ministro dell'interno, Angelino Alfano, sulle linee programmatiche (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) ..... 21

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Nuovo testo C. 67 Realacci ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni*) ..... 22

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 25

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il ministro dell'interno Angelino Alfano.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Audizione del ministro dell'interno, Angelino Alfano, sulle linee programmatiche.**

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Angelino ALFANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno – considerati i ristretti tempi a disposizione della Commissione per la giornata odierna e l'esigenza di approfondire i contenuti della relazione svolta dal ministro Alfano – che la formulazione delle osservazioni e dei quesiti da parte dei deputati avvenga in una prossima seduta, da convocare non appena possibile.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni da parte della Commissione sulla proposta formulata dal collega Fiano ed acquisita la disponibilità del ministro Alfano ad essere presente ad una successiva riunione della Commissione, da convocare non appena possibile, ringrazia il ministro per il suo intervento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 15.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.**

**Nuovo testo C. 67 Realacci ed abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Nazzareno PILOZZI (SEL), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 67 Realacci, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali ».

Rileva preliminarmente che, sotto il profilo costituzionale, la proposta di legge trova fondamento nell'articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Fa quindi presente che l'articolo 1, comma 1, alinea, individua come oggetto dell'inchiesta — oltre alle « attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti » — anche « altri illeciti ambientali » non meglio precisati, laddove nell'elencazione dei compiti specifici della Commissione si fa poi riferimento prevalentemente ad attività connesse al ciclo dei rifiuti.

Ritiene pertanto necessario chiarire se con l'espressione « altri illeciti ambientali » si intenda fare riferimento agli illeciti ambientali « correlati » a quelli connessi al ciclo di rifiuti ovvero si voglia estendere l'ambito di inchiesta della Commissione istituenda anche ad illeciti ambientali non strettamente connessi al ciclo dei rifiuti.

Rileva inoltre che l'articolo 1, comma 1, lettera *bb*), attribuisce alla Commissione di inchiesta, tra l'altro, il compito di « svolgere indagini di concerto con le autorità di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, affinché i beni e i prodotti realizzati a valle di processi di riciclo di materie prime seconde ottenute dai rifiuti, allorché esportati e immessi sul nostro mercato, rispondano effettivamente alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla legge italiana ». Tale compito — che, anche se la formulazione della lettera non è del tutto chiara, pare configurarsi come compito di sorveglianza e di monitoraggio — non sembrerebbe a suo avviso del tutto riconducibile all'ambito di inchiesta della Commissione, atteso che la verifica della conformità dei prodotti realizzati con materie ricavate dal riciclo di rifiuti ai requisiti merceologici e sanitari imposti dalla legge italiana pare riguardare più le materie del commercio e della tutela della salute che la materia ambientale.

Rileva poi che l'articolo 1, comma 2-*bis*, primo periodo, prevede « idonee forme di pubblicità » per le relazioni e gli atti della Commissione, anche tramite « specifiche forme di pubblicazione su internet »: tale previsione, oltre a incidere direttamente su ambiti rimessi all'autonomia decisionale della Commissione istituenda in ordine alla pubblicità dei propri lavori, corrisponde alla prassi abitualmente in uso presso le Commissioni d'inchiesta e non sembra pertanto necessaria.

Evidenzia che l'articolo 1, comma 2-*bis*, secondo periodo, prevede che « La Commissione, nel corso del proprio lavoro, può organizzare e promuovere conferenze stampa, seminari e altri momenti di informazione e approfondimenti su eventuali carenze normative in tema di gestione dei rifiuti o in relazione al mancato o parziale recepimento di normative previste in direttive comunitarie ».

Inoltre l'articolo 1, comma 3-*bis*, prevede che « La Commissione promuove forme di condivisione, partecipazione e diffusione delle informazioni raccolte, nei limiti di cui all'articolo 4 della presente

legge, al fine di coinvolgere e informare costantemente la cittadinanza sull'entità e criticità del fenomeno indagato».

Rileva come tali due ultime previsioni appaiano incongrue rispetto alle funzioni proprie degli organi parlamentari di inchiesta, che hanno come referenti le sole Camere, senza contare che la Commissione di inchiesta può in ogni caso deliberare di svolgere, in piena autonomia, ogni tipo di attività di comunicazione esterna. Peraltro, l'accertamento di eventuali carenze normative in tema di gestione dei rifiuti o in relazione al mancato o parziale recepimento di normative previste in direttive comunitarie potrebbe essere incluso tra i compiti della Commissione.

Fa presente che all'articolo 2, comma 1, si fa riferimento alla « proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277 », mentre appare più corretto fare riferimento alla più recente proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

Inoltre, al medesimo articolo 2, comma 1, appare a suo avviso opportuno precisare che « Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza », in analogia con quanto previsto dalla proposta di legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (atto C. 482-887-1001-A).

Quanto alla disciplina del segreto di Stato, ritiene preferibile che questa sia contenuta in un distinto comma dell'articolo 4, anziché come periodo incidentale

all'interno del comma 1 del citato articolo, che sembra trattare degli atti e dei documenti coperti dal segreto nell'ambito di procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria ovvero nell'ambito di indagini e inchieste parlamentari.

Infine, all'articolo 6, comma 4, dove si prevede che « La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria » rileva l'opportunità di sostituire le parole « si avvale » con le seguenti: « può avvalersi ».

Presenta, in conclusione, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Fa presente che nella proposta di parere si chiede, all'articolo 1, comma 1, alinea, che la Commissione di merito chiarisca se con l'espressione « altri illeciti ambientali » si intenda fare riferimento agli illeciti ambientali « correlati » a quelli connessi al ciclo di rifiuti ovvero si voglia estendere l'ambito di inchiesta della Commissione istituenda anche ad illeciti ambientali non strettamente connessi al ciclo dei rifiuti.

In secondo luogo, all'articolo 1, si evidenzia la necessità, per le ragioni richiamate nelle premesse, di sopprimere i commi 2-*bis* e 3-*bis*, eventualmente inserendo nell'elenco dei compiti della Commissione quello di « accertare eventuali carenze normative in tema di gestione dei rifiuti o in relazione al mancato o parziale recepimento di normative previste in direttive comunitarie ».

Inoltre, all'articolo 2, comma 1, si segnala l'esigenza di fare riferimento alla proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

Nella proposta di parere sono formulate poi alcune osservazioni in cui si chiede alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di chiarire il contenuto del compito attribuito alla Commissione di inchiesta con la seconda parte dell'articolo 1, comma 1, lettera *bb*), veri-

ficando nel contempo se tale compito rientri nell'ambito di una inchiesta su attività illecite in campo « ambientale », anche se connesse al ciclo dei rifiuti, ovvero si estenda a campi diversi, come quello degli illeciti nel commercio o a danno della salute e della sicurezza dei consumatori.

Al medesimo articolo 2, comma 1, si evidenzia l'opportunità di precisare, alla fine, che « Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza ».

Quanto alla disciplina del segreto di Stato, si segnala nella proposta di parere come appaia preferibile, per le ragioni esposte nelle premesse, che questa sia contenuta in un distinto comma dell'articolo 4, anziché come periodo incidentale all'interno del comma 1 del citato articolo.

All'articolo 6, comma 4, si fa presente come appaia opportuno sostituire le parole « La Commissione si avvale » con le seguenti: « La Commissione può avvalersi ».

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) chiede al relatore se l'intento della prima condizione formulata nella proposta di parere, sia quella di escludere la possibilità che l'istituenda Commissione possa indagare anche su altri illeciti ambientali.

Nazzareno PILOZZI (SEL), *relatore*, fa presente che la *ratio* della prima condizione contenuta nella sua proposta di parere è quella di chiedere alla Commissione di merito di chiarire se con l'espressione « altri illeciti ambientali » si intenda fare riferimento agli illeciti ambientali « correlati » a quelli connessi al ciclo di rifiuti ovvero se si voglia estendere l'ambito di inchiesta della Commissione istituenda anche ad illeciti ambientali non strettamente connessi al ciclo dei rifiuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.50.**



ALLEGATO

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (Nuovo testo C. 67 Realacci ed abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 67 Realacci, come risultante dall'esame degli emendamenti, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali »;

considerato che, sotto il profilo costituzionale, la proposta di legge trova fondamento nell'articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, alinea, individua come oggetto dell'inchiesta – oltre alle « attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti » – anche « altri illeciti ambientali » non meglio precisati, laddove nell'elencazione dei compiti specifici della Commissione si fa poi riferimento prevalentemente ad attività connesse al ciclo dei rifiuti;

appare pertanto necessario chiarire se con l'espressione « altri illeciti ambientali » si intenda fare riferimento agli illeciti ambientali « correlati » a quelli connessi al ciclo di rifiuti ovvero si voglia estendere l'ambito di inchiesta della Commissione istituenda anche ad illeciti ambientali non strettamente connessi al ciclo dei rifiuti;

l'articolo 1, comma 1, lettera *bb*), attribuisce alla Commissione di inchiesta, tra l'altro, il compito di « svolgere indagini di concerto con le autorità di inchiesta dei

Paesi destinatari dei rifiuti, affinché i beni e i prodotti realizzati a valle di processi di riciclo di materie prime seconde ottenute dai rifiuti, allorché esportati e immessi sul nostro mercato, rispondano effettivamente alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla legge italiana »;

tale compito – che, anche se la formulazione della lettera non è del tutto chiara, pare configurarsi come compito di sorveglianza e di monitoraggio – non sembrerebbe del tutto riconducibile all'ambito di inchiesta della Commissione, atteso che la verifica della conformità dei prodotti realizzati con materie ricavate dal riciclo di rifiuti ai requisiti merceologici e sanitari imposti dalla legge italiana pare riguardare più le materie del commercio e della tutela della salute che la materia ambientale;

l'articolo 1, comma *2-bis*, primo periodo, prevede « idonee forme di pubblicità » per le relazioni e gli atti della Commissione, anche tramite « specifiche forme di pubblicazione su internet »: tale previsione, oltre a incidere direttamente su ambiti rimessi all'autonomia decisionale della Commissione istituenda in ordine alla pubblicità dei propri lavori, corrisponde alla prassi abitualmente in uso presso le Commissioni d'inchiesta e non sembra pertanto necessaria;

l'articolo 1, comma *2-bis*, secondo periodo, prevede che « La Commissione, nel corso del proprio lavoro, può organizzare e promuovere conferenze stampa, seminari e altri momenti di informazione e approfondimenti su eventuali carenze

normative in tema di gestione dei rifiuti o in relazione al mancato o parziale recepimento di normative previste in direttive comunitarie »;

l'articolo 1, comma 3-*bis*, prevede che « La Commissione promuove forme di condivisione, partecipazione e diffusione delle informazioni raccolte, nei limiti di cui all'articolo 4 della presente legge, al fine di coinvolgere e informare costantemente la cittadinanza sull'entità e criticità del fenomeno indagato »;

tali due ultime previsioni appaiono incongrue rispetto alle funzioni proprie degli organi parlamentari di inchiesta, che hanno come referenti le sole Camere, senza contare che la Commissione di inchiesta può in ogni caso deliberare di svolgere, in piena autonomia, ogni tipo di attività di comunicazione esterna;

peraltro l'accertamento di eventuali carenze normative in tema di gestione dei rifiuti o in relazione al mancato o parziale recepimento di normative previste in direttive comunitarie potrebbe essere incluso tra i compiti della Commissione;

all'articolo 2, comma 1, si fa riferimento alla « proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277 », mentre appare più corretto fare riferimento alla più recente proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132;

al medesimo articolo 2, comma 1, appare opportuno precisare che « Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente

la Presidenza della Camera di appartenenza », in analogia con quanto previsto dalla proposta di legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (atto C. 482-887-1001-A);

quanto alla disciplina del segreto di Stato, appare preferibile che questa sia contenuta in un distinto comma dell'articolo 4, anziché come periodo incidentale all'interno del comma 1 del citato articolo, che sembra trattare degli atti e dei documenti coperti dal segreto nell'ambito di procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria ovvero nell'ambito di indagini e inchieste parlamentari;

all'articolo 6, comma 4, dove si prevede che « La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria » appare opportuno sostituire le parole « si avvale » con le seguenti: « può avvalersi »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 1, alinea, chiarisca la Commissione di merito se con l'espressione « altri illeciti ambientali » si intenda fare riferimento agli illeciti ambientali « correlati » a quelli connessi al ciclo di rifiuti ovvero si voglia estendere l'ambito di inchiesta della Commissione istituenda anche ad illeciti ambientali non strettamente connessi al ciclo dei rifiuti;

2) all'articolo 1, appare necessario, per le ragioni richiamate nelle premesse, sopprimere i commi 2-*bis* e 3-*bis*, eventualmente inserendo nell'elenco dei compiti della Commissione quello di « accertare eventuali carenze normative in tema di gestione dei rifiuti o in relazione al mancato o parziale recepimento di normative previste in direttive comunitarie »;

3) all'articolo 2, comma 1, si faccia riferimento alla proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione ap-

provata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il contenuto del compito attribuito alla Commissione di inchiesta con la seconda parte dell'articolo 1, comma 1, lettera *bb)*, verificando nel contempo se tale compito rientri nell'ambito di una inchiesta su attività illecite in campo « ambientale », anche se connesse al ciclo dei rifiuti, ovvero si estenda a campi diversi, come quello degli illeciti nel commercio o a danno della salute e della sicurezza dei consumatori;

*b)* al medesimo articolo 2, comma 1, appare opportuno precisare, alla fine, che « Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza »;

*c)* quanto alla disciplina del segreto di Stato, appare preferibile, per le ragioni esposte nelle premesse, che questa sia contenuta in un distinto comma dell'articolo 4, anziché come periodo incidentale all'interno del comma 1 del citato articolo;

*d)* all'articolo 6, comma 4, appare opportuno sostituire le parole « La Commissione si avvale » con le seguenti: « La Commissione può avvalersi ».

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- DL 61/13: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 28
- ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 32
- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali. Nuovo testo C. 67 Realacci ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 29

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final).
- Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12).
- Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole*) ..... 31

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario in relazione all'esame del disegno di legge C. 1248 di conversione in legge del DL 69/13, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
- Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati; della professoressa Paola Lucarelli, Ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Firenze; del Primo presidente della Corte di cassazione, Giorgio Santacroce e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (*Svolgimento e rinvio*) ..... 31

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

**La seduta comincia alle 12.40.**

**DL 61/13: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.**

**C. 1139 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013.

Alfredo BAZOLI (PD), relatore, presenta ed illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Precisa che la proposta tiene conto dei rilievi emersi nella seduta di ieri e che si riferisce al testo come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) preannuncia il voto di astensione sulla proposta di parere, ribadendo le proprie forti perplessità sull'applicazione al commissario dei parametri di valutazione della responsabilità previsti dall'articolo 2236 del codice civile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato*).

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali.**

**Nuovo testo C. 67 Realacci ed abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pina PICIERNO (PD), *relatore*, osserva come il nuovo testo in esame sia diretto ad istituire, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali, composta di quindici senatori e di quindici deputati.

Preliminarmente sottolinea l'importanza che il nuovo Parlamento approvi tra i primi suoi atti e comunque prima della pausa estiva il provvedimento istitutivo della Commissione d'inchiesta in esame. A tutti è noto come la gestione dei rifiuti

rappresenti una delle prime attività di lucro delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Per quanto attiene al contenuto del provvedimento, compito della Commissione è in primo luogo quello di svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale. Inoltre, deve individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni. Di notevole rilevanza è il compito di individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento alle indagini tese all'individuazione dei rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai nostri porti marittimi con destinazioni estere e, contestualmente, svolgere indagini di concerto con le autorità di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, affinché i beni e i prodotti realizzati a valle di processi di riciclo di materie prime seconde ottenute dai rifiuti, allorché esportati e immessi sul nostro mercato, rispondano effettivamente alle caratteristiche merceologiche e sanitari previste dalla legge italiana.

La Commissione dovrà anche verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento.

Oltre a verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, la Commissione dovrà verificare la sussistenza di attività illecite relative alla gestione degli impianti

di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione Giustizia, si prevede che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Come previsto per altre Commissioni d'inchiesta, la Commissione sul ciclo dei rifiuti non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Per quanto attiene alle testimonianze rese innanzi alla Commissione, si prevede che, ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

In merito all'acquisizione di atti e documenti, si prevede che la Commissione possa ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n.124. Si prevede, come in altri casi, che l'autorità giudiziaria provveda tempestivamente e possa ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Si stabilisce nel testo che la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre

istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta. In relazione alla composizione interna della Commissione la Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole senza osservazioni o condizioni.

Salvatore MICILLO (M5S) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere, pur evidenziando la necessità di estendere le attività dell'istituenda Commissione, secondo quanto previsto dagli emendamenti presentati dal suo gruppo presso la Commissione di merito. Illustra quindi i predetti emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in titolo, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire sui documenti in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario in relazione all'esame del disegno di legge C. 1248 di conversione in legge del DL 69/13, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati; della professoressa Paola Lucarelli, Ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Firenze; del Primo presidente della Corte di cassazione, Giorgio Santacroce e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense.

*(Svolgimento e rinvio).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Rodolfo SABELLI, *presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, Paola LUCARELLI, *Ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Firenze*, Giorgio SANTACROCE, *Primo presidente della Corte di cassazione*, e Guido ALPA, *presidente del Consiglio nazionale forense*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Michela MARZANO (PD), Ivan SCALFAROTTO (PD), Alfonso BONAFEDE (M5S) e Matteo BIFFONI (PD).

Rispondono ai quesiti posti Guido ALPA, *presidente del Consiglio nazionale forense* e Paola LUCARELLI, *Ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Firenze*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**DL 61/13: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il provvedimento in oggetto,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, richiama in modo improprio l'articolo 1339 c.c., che si riferisce all'inserzione automatica di clausole, in un contesto nel quale si disciplina la continuità dei rapporti contrattuali *ex* articolo 2558 c.c.;

l'articolo 1, comma 10, prevede che il commissario « non risponde di eventuali diseconomie di gestione ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave »;

l'articolo 2236 c.c. prevede che « Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave », con esclusione, quindi della responsabilità per colpa lieve;

appare quindi più corretto riformulare il citato comma 10 nel senso di limitarsi a prevedere che il commissario risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi dell'articolo 2236 cc, giacché il richiamo a tale ultima norma di per sé esclude la responsabilità per colpa lieve;

all'articolo 2, comma 3, potrebbe essere opportuna un'ulteriore riflessione sull'aumento della misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 (fissata dal provvedimento

in esame in 50.000 euro), per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A, in considerazione della gravità delle conseguenze dannose che possono derivarne;

all'articolo 2, comma 3, ai fini dell'efficacia ed efficienza del sistema sanzionatorio, desta perplessità la previsione secondo la quale l'ISPRA debba svolgere le attività di accertamento, contestazione e notificazione relative a sanzioni amministrative anche molto afflittive (che possono giungere sino al 10 per cento del fatturato), senza il contestuale adeguamento del numero degli ispettori, la formalizzazione delle relative competenze né l'esplicita attribuzione agli stessi di poteri, garanzie e tutele analoghi a quelli attribuiti agli ispettori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che sono dotati anche della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;

un intervento di potenziamento dell'ISPRA sembrerebbe ancora più opportuno per attribuire coerenza al comma 13-bis, dell'articolo 1, aggiunto nel corso dell'esame dalle Commissioni di merito, che determina un'intensificazione dei controlli e del monitoraggio sull'adeguatezza delle attività dell'istituto in questione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il richiamo all'articolo 1339 c.c.;



b) all'articolo 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare il comma 10, nel senso di prevedere che il commissario risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi dell'articolo 2236 cc, giacché il richiamo a tale ultima norma di per sé esclude la responsabilità per colpa lieve;

c) all'articolo 2, comma 3, valutino le Commissioni di merito se la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 (fissata dal provvedimento in esame in 50.000 euro),

per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A, sia adeguata in considerazione della gravità delle conseguenze dannose che possono derivarne;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di dotare l'ISPRA degli strumenti necessari per il migliore svolgimento dei compiti assegnati dall'articolo 2, comma 3, in particolare prevedendo l'attribuzione agli ispettori di poteri, garanzie e tutele analoghi a quelli degli ufficiali di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	34
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	37
Sui lavori della Commissione .....	36

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Roberta Pinotti.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### **DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.**

##### **C. 1248 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013.

Federica MOGHERINI (PD), *relatore*, considerato che sul merito del provvedimento alcuni gruppi non si sono ancora espressi, si riserva di presentare nel prosieguo dell'esame una proposta di parere al fine di acquisire ulteriori utili contributi che potranno emergere anche dal dibattito odierno.

Domenico ROSSI (SCpI) segnala che le perplessità di ordine finanziario segnalate nella precedente seduta sono da ritenersi superate.

Massimo ARTINI (M5S) ribadisce che la posizione del Movimento Cinque Stelle è favorevole alla soppressione dell'articolo 48 dal provvedimento in esame. Tuttavia, chiede al relatore di poter conoscere la proposta di parere che intende presentare, anche al fine di riservarsi ulteriori valutazioni.

Federica MOGHERINI (PD), *relatore*, ricorda di avere manifestato, anche dopo i chiarimenti portati dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, la propria disponibilità a svolgere ulteriori specifici approfondimenti sulla norma di competenza di questa Commissione. In considerazione del clima di collaborazione che si è instaurato tra i gruppi, presenta quindi una proposta di parere favorevole con tre condizioni, che illustra, rappresentando di farsi carico fin da ora della presentazione presso le Commissioni di merito di emendamenti che riproducano le citate condizioni (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Roberta PINOTTI esprime condivisione sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore, preannunciando il consenso dell'Esecutivo su eventuali proposte emendative di recepimento delle tre condizioni che siano presentate presso le Commissioni di merito.

Gian Piero SCANU (PD), nel ringraziare l'onorevole Mogherini per il lavoro svolto, richiama l'attenzione della presidenza sull'orientamento, emerso nella precedente seduta, di giungere alla votazione del parere solo dopo aver approfondito tutti gli aspetti del provvedimento.

Elio VITO, *presidente*, fa presente che le Commissioni di merito hanno fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per la giornata di lunedì 8 luglio e che anche per dare rilievo al lavoro svolto dalla Commissione appare, dunque, opportuno concludere l'esame nella giornata odierna.

Gian Piero SCANU (PD) osserva che nella precedente seduta era stato prospettata la possibilità che l'esame del provvedimento potesse concludersi anche all'inizio della prossima settimana.

Elio VITO, *presidente*, richiama l'orientamento favorevole del rappresentante del Governo sulla proposta di parere formulata dal relatore e la necessità di non disperdere il contributo costruttivo che la Commissione potrebbe assicurare alle successive fasi di esame del provvedimento.

Massimo ARTINI (M5S) ribadisce che per il sul gruppo sarebbe auspicabile che la Commissione disponesse di un tempo maggiore per approfondire le questioni connesse alla proposta di parere presentata dal relatore.

Elio Massimo PALMIZIO (PdL) dichiara che per il gruppo del Popolo della Libertà non vi sono ragioni per procrastinare la deliberazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Michele PIRAS (SEL) preannuncia il voto contrario del gruppo di SEL sulla proposta di parere formulata dal relatore in quanto tale contrarietà include lo svolgimento da parte dello Stato di attività di natura tecnico-amministrativa finalizzata a transazioni commerciali aventi ad oggetto armamenti. Preannuncia pertanto la presentazione da parte del suo gruppo presso le Commissioni di merito di emendamenti finalizzati alla soppressione dell'articolo 48 del decreto-legge in titolo.

Massimo ARTINI (M5S) dichiara il voto contrario del MoVimento Cinque Stelle.

Domenico ROSSI (SCpI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI ribadisce la non congruità del termine « proventi », precisando che esso si riferisce a entrate compensative delle spese derivanti dalle attività di supporto tecnico-amministrativo che, se dovessero rimanere a carico della Difesa, costituirebbero dei costi impropri.

Federica MOGHERINI (PD), *relatore*, nella convinzione che si debba valorizzare il ruolo della Commissione, rivolgendosi ai colleghi del MoVimento Cinque Stelle e del gruppo di SEL, ribadisce di essersi assunta l'impegno alla presentazione di tre emendamenti che recepiscono le condizioni apposte al parere favorevole, su cui è già acquisito l'assenso preventivo del rappresentante del Governo.

Giuseppe FIORONI (PD) ritiene che l'acquisizione dell'assenso sugli emendamenti debba provenire dal Dicastero chiamato a esprimere il parere sugli emendamenti in sede referente. A suo avviso, dunque, è più opportuno che sia lo stesso rappresentante del Governo a farsi carico di presentare presso le Commissioni di merito gli emendamenti volti a recepire le condizioni apposte al parere.

Gian Piero SCANU (PD) si associa, anche a nome del suo gruppo, a quanto

affermato dall'onorevole Fioroni, evidenziando come ciò non rappresenti in alcun modo una mancanza di riguardi nei confronti del sottosegretario Pinotti.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI ritiene che il Governo non abbia alcuna difficoltà a presentare tali emendamenti presso le Commissioni I e V.

Massimo ARTINI (M5S) chiede al relatore se sia possibile inserire nel parere altre condizioni da trasformare in emendamenti, anche al fine di incrementare la trasparenza di una norma che sarebbe comunque preferibile espungere.

Federica MOGHERINI (PD), *relatore*, ritiene che la deliberazione sulla proposta di parere già in occasione della seduta odierna sia maggior risalto al lavoro della Commissione, manifestando piena disponibilità a collaborare con i gruppi di opposizione per elaborare ulteriori proposte emendative utili ad incrementare il grado di trasparenza della norma in esame.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che la Giunta per il regolamento ha di recente espresso un parere sui criteri di ammissibilità degli emendamenti, formulando un indirizzo ulteriormente restrittivo sul profilo dell'estraneità di materia.

Massimo ARTINI (M5S), in ragione della disponibilità manifestata dalla collega Mogherini alla collaborazione sul provvedimento in titolo, preannuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo sulla proposta di parere da lei presentata.

Donatella DURANTI (SEL) ribadisce l'orientamento contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Elio VITO, *presidente*, coglie l'occasione per esprimere apprezzamento per gli esiti della riunione odierna del Consiglio Supremo di Difesa, da cui è emerso che solo il rispetto dei ruoli tra organi dello Stato consente al Parlamento il pieno esercizio delle sue prerogative.

Gian Piero SCANU (PD) si dichiara sorpreso e dispiaciuto per le considerazioni testé svolte dal presidente Vito, riguardanti notizie riferite dagli organi di informazione e che non ritiene congrue a questa sede istituzionale. Tanto più tali considerazioni destano sconcerto se riportate al dibattito svoltosi di recente in Assemblea e a cui lo stesso presidente Vito ha contribuito attivamente.

Elio VITO, *presidente*, ritiene che sia nelle sue prerogative in qualità di presidente di questa Commissione, oltre che come parlamentare e cittadino, esprimersi in merito ai contenuti emersi da una riunione del Consiglio Supremo di Difesa.

**La seduta termina alle 14.30.**

ALLEGATO

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia  
(C. 1248 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato l'articolo 48 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

sottolineata la finalità complessiva del provvedimento inerente il rilancio della crescita economica anche in adempimento alle raccomandazioni formulate nei confronti dell'Italia dalle istituzioni europee;

richiamata la necessità che l'attività svolta dal Dicastero della difesa in attuazione della norma si svolga nel pieno ed assoluto rispetto dei principi, delle norme e delle procedure vigenti in materia di esportazione di materiale d'armamento, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che è una delle più rigorose leggi vigenti in materia a livello internazionale;

richiamati i numerosi limiti e veti indicati da tale normativa e connessi alla necessità che le transazioni di materiale di armamento siano consentite solo se effettuate in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e con i principi fondamentali della Costituzione, con particolare riferimento all'articolo 11; con gli impegni assunti in sede internazionale dall'Italia a partire dai trattati concernenti la non proliferazione; con la priorità di tutelare i diritti umani a livello internazionale, con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e, in generale,

solo a condizione che ci siano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali d'armamento;

auspicando la sollecita ratifica del Trattato sul commercio internazionale delle armi (ATT – *Arms Trade Treaty*), aperto alla firma dalle Nazioni Unite il 3 giugno 2013 e già siglato dal nostro Paese, dalla cui entrata in vigore potrà derivare un'ulteriore quadro di regolazione nella materia, oltre a quello già insito nei singoli accordi bilaterali di cooperazione vigenti;

valorizzata la *ratio* della norma, con particolare riferimento alla prioritaria esigenza portare piena trasparenza nel settore delle transazioni internazionali aventi ad oggetto materiali d'armamento, all'impegno nella lotta contro il fenomeno della corruzione sia a livello nazionale che internazionale, peraltro in linea con le finalità della richiamata legge n. 185 del 1990;

richiamata la direttiva 2009/81/CE in materia di appalti pubblici nel settore della difesa e della sicurezza, recepita con decreto legislativo n. 208 del 2011, che delinea un modello di cooperazione tra Stati nell'ambito della difesa del tutto conforme a quello prospettato dalla norma in esame;

sottolineati gli effetti di recupero di competitività e di riduzione dei costi, che potrebbero derivare dall'attuazione dell'articolo 48;

evidenziata, tuttavia, la necessità di scongiurare equivoci interpretativi derivanti dal riferimento, operato al comma 1, dell'articolo in esame, ad attività di tipo

contrattuale facente capo al Ministero della difesa, oltre a quelle di supporto tecnico-amministrativo, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, dovendosi in ogni modo evitare che possa essere attribuito allo Stato un ruolo di intermediario per conto di soggetti privati;

non essendo, inoltre, del tutto chiarita la natura dei proventi, cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 48, che in alcun modo possono rappresentare il frutto di un'attività diversa da quella di natura tecnico-amministrativa eventualmente prestata per conto dei Paesi terzi e secondo gli accordi bilaterali vigenti;

ritenendo essenziale che il regolamento attuativo, richiamato al comma 3 dell'articolo 48, sia preventivamente sottoposto al parere delle Commissioni competenti alla luce della rilevanza e delicatezza

delle questioni che esso è destinato a regolare,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) con riferimento all'articolo 48, comma 1, lettera a), comma 1, sopprimere le parole « ovvero contrattuale »;

b) con riferimento all'articolo 48, comma 1, lettera a), comma 2, dopo le parole « Ministro dell'economia e delle finanze » inserire le seguenti « e con il previo parere delle Commissioni competenti »;

c) con riferimento all'articolo 48, comma 1, lettera a), comma 3, sostituire le parole « I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1 » con le seguenti: « Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1, ».

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00488 Pagano: Elenco degli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica che possono continuare a svolgere attività di raccolta e di risparmio e di concessione di finanziamenti in regime cooperativistico nei confronti dei loro soci .....	40
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	47
5-00489 Busin: Potenziamento degli strumenti per il monitoraggio per l'accatastamento dei fabbricati, ai fini della riduzione della tassazione sugli immobili .....	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	49
5-00490 Causi: Uniformazione della disciplina IVA sulle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese da cooperative o da loro consorzi .....	41
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	50
5-00491 Zanetti: Analisi circa l'ammontare dei ruoli tributari ancora non riscossi, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme ancora esigibili .....	42
5-00493 Pisano: Informazioni relative al funzionamento del sistema informatico dell'Agenzia delle entrate « Ser.P.I.Co. » .....	42
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	53
5-00494 Maietta: Modifica della disciplina in materia di rimborsi fiscali in favore dei contribuenti inoccupati e che non godono di trattamenti pensionistici o di disoccupazione .....	43
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	54

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	44
--	----

##### RISOLUZIONI:

7-00004 De Maria: Revisione dei meccanismi di determinazione dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative relativamente alle pertinenze destinate ad attività commerciali.	
7-00057 Paglia: Aggiornamento dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, con particolare riferimento alle pertinenze ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su proposta del Governo, e con il consenso del presentatore, l'interrogazione Paglia n. 5-00492, concernente il raffronto tra le risorse pubbliche destinate al sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi e finanziamenti effettivamente erogati, è rinviata ad altra seduta.

**5-00488 Pagano: Elenco degli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica che possono continuare a svolgere attività di raccolta e di risparmio e di concessione di finanziamenti in regime cooperativistico nei confronti dei loro soci.**

Alessandro PAGANO (PdL) illustra la propria interrogazione, evidenziando come la recente revisione della disciplina sul credito al consumo abbia costituito l'occasione per evidenziare il positivo, storico ruolo svolto dai circa 26 enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, i quali svolgono attività di concessione di finanziamenti nei confronti dei propri soci e che già disponevano dei requisiti richiesti dalla disciplina in materia.

In tale contesto rileva come l'elenco, pubblicato dalla Banca d'Italia il 10 maggio 2013, dei predetti enti e società cooperative, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo unico ban-

cario, che possono continuare ad operare alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di settore senza l'obbligo di iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla stessa Banca d'Italia, contenga solo 11 dei suddetti 26 enti aventi diritto.

A tale proposito sottolinea come l'articolo 112, comma 7, secondo periodo, del TUB, preveda unicamente tre condizioni per l'iscrizione nel predetto elenco: che gli enti e le società cooperative siano costituiti entro il 10 gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica; che essi fossero già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010; che si verificano le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.

Sulla scorta di tali considerazioni l'atto di sindacato ispettivo chiede di conoscere le ragioni che hanno indotto la Banca d'Italia a compiere tale scelta restrittiva e quali siano le iniziative che il Governo intende assumere per ripristinare la corretta interpretazione della normativa in materia, rilevando la funzione sociale svolta da tali enti, i quali perseguono finalità particolarmente meritevoli.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro PAGANO (PdL), si dichiara soddisfatto della risposta, sottolineando come essa rispetti perfettamente la filosofia dell'intervento normativo disposto con il decreto legislativo n. 169 del 2012, il quale ha previsto l'abolizione dell'obbligo di iscrizione in albi o elenchi per gli enti e le società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica.

Esprime, tuttavia, qualche perplessità in ordine al supplemento di istruttoria relativo alla verifica dei requisiti di tali organismi, ritenuto necessario dalla Banca d'Italia ai fini dell'inserimento nell'elenco di tutti gli enti già operanti in tale settore, sottolineando l'opportunità che il Governo vigili sull'effettiva integrazione nel mede-



simo elenco, una volta che saranno svolti gli approfondimenti richiamati nella risposta.

**5-00489 Busin: Potenziamento degli strumenti per il monitoraggio per l'accatastamento dei fabbricati, ai fini della riduzione della tassazione sugli immobili.**

Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, ricordando che il decreto-legge n. 201 del 2011, nell'anticipare al 2012 l'entrata in vigore dell'imposta municipale propria (IMU), ha modificato numerosi aspetti dell'originale configurazione dell'imposta, come inizialmente concepita dal decreto legislativo sul federalismo municipale.

In tale contesto evidenzia come il fenomeno dell'abusivismo edilizio sia molto diffuso in alcune aree del Paese, e particolarmente nel Meridione, dove l'intero patrimonio immobiliare di alcuni Paesi risulta sconosciute all'Agenzia del territorio, ora incorporata nell'Agenzia delle entrate, cui spetta il compito di monitoraggio e il raffronto delle dichiarazioni catastali. Sottolinea quindi come l'ultima edizione del rapporto annuale « Mare Monstrum » di Lega Ambiente, recante una speciale classifica di tutte le irregolarità e gli illeciti commessi ogni anno lungo le coste italiane, certifichi che ai primi posti degli « ecomostri » vi sia anche il villaggio di Torre Mileto situato a Lesina, in provincia di Foggia, le cui vicende sono state evidenziate anche da un recente servizio televisivo.

In tale contesto, che considera paradigmatico di una problematica diffusa, l'interrogazione chiede al Governo se non ritenga necessario adottare gli opportuni provvedimenti per sanare, sotto il profilo tributario, l'attuale situazione relativa al predetto villaggio di Torre Mileto, potenziando altresì, più in generale, i mezzi e gli strumenti a disposizione dell'Agenzia delle entrate per incentivare il monitoraggio dell'iscrizione in catasto dei fabbricati, allo scopo di assicurare un maggior gettito e favorire in tal modo un conseguente abbassamento del livello di tassazione generale sugli immobili.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Evidenzia inoltre, a parziale integrazione della risposta, come l'esenzione dell'IMU sulla prima casa costituisca un impegno assunto dal Presidente del Consiglio già nel dibattito sulle linee programmatiche del Governo, sottolineando inoltre come sia attualmente allo studio dell'Esecutivo anche una misura relativa alla modifica della disciplina dell'IMU sui beni strumentali. Ritiene quindi che sui temi sollevati dall'interrogazione, e su quelli relativi all'imposizione immobiliare, vi saranno sicuramente ulteriori occasioni di confronto e di discussione in Commissione.

Filippo BUSIN (LNA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, cogliendo l'occasione per evidenziare come sul tema di monitoraggio dei fabbricati non dichiarati sussista, da una parte, l'interesse dello Stato ad assicurare il maggiore gettito possibile e, dall'altra, la competenza comunale per quanto riguarda i profili di governo del territorio e di contrasto dell'abusivismo edilizio. Rilevando inoltre come, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia, sussista una certa confusione in merito all'attribuzione allo Stato ed alle amministrazioni comunali di quote dell'IMU, in quanto, mentre spetta ai comuni il gettito relativo alla generalità degli immobili, è attribuito allo Stato il gettito derivante dai fabbricati ad uso produttivo.

Auspica quindi che il Governo tenga conto di tali aspetti nel quadro della prossima rivisitazione del quadro normativo sulla tassazione immobiliare.

**5-00490 Causi: Uniformazione della disciplina IVA sulle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese da cooperative o da loro consorzi.**

Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto, evidenziando come la lettura della risposta renda evidente che nel settore delle cooperative sociali e dei loro consorzi, le quali svolgono un ruolo relevantissimo nell'ambito della prestazione dei servizi sociali di base, si registri purtroppo una confusione enorme, in quanto, alla luce della disciplina IVA vigente, sussiste un doppio regime di aliquote, in ragione delle caratteristiche soggettive degli operatori e della natura dei contratti in essere.

In tale contesto l'interrogazione chiede al Governo se ravveda l'opportunità di svolgere una riflessione al riguardo, chiedendo un approfondimento sul versante della normativa comunitaria in materia. Solleva, a tale proposito, forti dubbi sulla circostanza che negli altri Paesi europei i servizi di assistenza e sicurezza sociale resi dalle cooperative siano assoggettati all'aliquota IVA ordinaria, chiedendo all'Esecutivo di fornire, ove in suo possesso, i dati relativi alla Germania e alla Francia, al fine di poter realizzare uno studio comparato in materia.

Auspica quindi che possa essere avviato, in un rapporto di collaborazione con il Governo, un confronto sui temi oggetto dell'interrogazione, proponendo di applicare l'aliquota ridotta per tutti gli operatori, almeno per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013, al fine di assicurare parità di trattamento a tutti i soggetti coinvolti, e dichiarandosi disponibile a sostenere, anche attraverso uno specifico atto di indirizzo, l'azione che l'Esecutivo deve svolgere per evitare gli ostacoli che potrebbero essere frapposti a livello comunitario rispetto a tale azione di omogeneizzazione del regime IVA.

**5-00491 Zanetti: Analisi circa l'ammontare dei ruoli tributari ancora non riscossi, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme ancora esigibili.**

Il Viceministro Luigi CASERO chiede ai presentatori dell'interrogazione di rinviarne lo svolgimento alla prossima setti-

mana, al fine di consentire al Governo di poter meglio specificare gli elementi di informazione relativi ai 545 miliardi di euro di ruoli tributari non ancora riscossi, fornendo anche i dati, oggi non disponibili, circa la dinamica in base alla quale i predetti ruoli si sono formati nel corso gli anni.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Viceministro, al fine di ottenere dal Governo una risposta più completa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte quindi che l'interrogazione n. 5-00491 sarà svolta in altra seduta.

**5-00493 Pisano: Informazioni relative al funzionamento del sistema informatico dell'Agenzia delle entrate « Ser.P.I.Co. ».**

Girolamo PISANO (M5S) illustra la propria interrogazione, evidenziando come, in base alla normativa vigente, il servizio informatico utilizzato dall'Agenzia delle entrate, noto come « Ser.P.I.Co. », acronimo di « servizi per i contribuenti », provvederà ad incrociare ed analizzare i dati inseriti nelle banche dati dell'erario, del catasto, del demanio, della motorizzazione civile, dell'INPS, dell'INAIL, delle dogane, nonché dei conti correnti bancari intestati a persone fisiche e giuridiche.

In tale contesto evidenzia come in diversi articoli giornalistici sia stata condotta un'analisi delle possibilità e del ruolo che questi dati hanno per l'Agenzia dell'entrate e per la Guardia di finanza, rilevando come, secondo « *L'Espresso* », il sistema Ser.P.I.Co., con la sola imputazione del codice fiscale, sarebbe in grado di riportare informazioni dettagliate contenenti il reddito dichiarato, il patrimonio immobiliare, le bollette delle utenze domestiche, le autovetture e i motocicli custoditi in garage, le polizze assicurative, le eventuali iscrizioni a palestre e centri sportivi e le spese sopra i 3.000 euro.

Evidenzia, inoltre, come la medesima testata giornalista abbia attribuito a tale

sistema la capacità di fare segnalazioni automatiche, basandosi su alcuni parametri, tra i quali il discostamento tra il reddito dichiarato e quello desumibile dai comportamenti di spesa per analizzare presuntivamente i consumi, rilevando a tale proposito come, lo scorso novembre, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, Belfera, abbia segnalato l'incompatibilità tra il tenore di vita e quanto viene dichiarato da 4,3 milioni di famiglie.

Nel sottolineare quindi come il sistema Ser.P.I.Co. possa costituire uno strumento molto utile per analizzare e contrastare, attraverso adeguate strategie legislative, il fenomeno dell'evasione fiscale, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo in cosa consista, in dettaglio, tale sistema, quali parametri recepisca come *input* per l'elaborazione e la segnalazione dei casi di incongruenza, e quali siano i dati che produce, nella sua attuale configurazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Girolamo PISANO (M5S), prendendo atto della risposta, stigmatizza una certa discrasia tra quanto affermato dal Viceministro e le dichiarazioni pubbliche del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale ha fatto riferimento alla possibilità di utilizzare meccanismi di analisi automatica per far emergere, anche attraverso lo strumento della presunzione, fenomeni di evasione ed incongruenze tra il tenore di vita dei contribuenti ed i redditi dichiarati.

Ritiene quindi opportuno approfondire tale tema.

**5-00494 Maietta: Modifica della disciplina in materia di rimborsi fiscali in favore dei contribuenti inoccupati e che non godono di trattamenti pensionistici o di disoccupazione.**

Pasquale MAIETTA (Fdi) illustra la propria interrogazione, rilevando come, in base ai dati diffusi dalla Consulta nazio-

nale dei centri d'assistenza fiscale, siano oltre 400.000 i contribuenti che, avendo perso il lavoro, e non godendo né di trattamento pensionistico, né dell'indennità di disoccupazione, dovranno presentare il modello Unico e, quindi, saranno costretti ad attendere almeno due anni per ricevere i rimborsi fiscali loro spettanti.

In tale contesto considera ingiusto e mortificante che persone, le quali già versano in una situazione di evidente difficoltà economica, siano ulteriormente penalizzate, in quanto esse, anziché ricevere il rimborso dei propri crediti tributari a luglio, come accade per qualsiasi contribuente che possa presentare il modello 730, dovranno attendere oltre due anni per ottenere tali rimborsi, derivanti, ad esempio, dagli interessi passivi sui mutui o dalle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia o, ancora, dalle spese per l'istruzione dei figli o per cure mediche.

L'interrogazione chiede quindi se il Governo non ritenga di assumere un'iniziativa urgente per modificare la vigente normativa in tema di rimborsi fiscali, onde tutelare tali tipologie di contribuenti.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Evidenza inoltre, ad integrazione della risposta, come l'esigenza di un intervento legislativo sia ulteriormente rafforzato dalla circostanza che il problema evidenziato dall'atto di sindacato ispettivo risulta aggravato dall'attuale crisi economica, la quale ha determinato la chiusura di molte aziende, che pertanto non potranno più svolgere la funzione di sostituto di imposta nei confronti dei loro ex dipendenti. Sottolinea, peraltro, come sia in corso di predisposizione una soluzione tecnica, la quale potrà essere realizzata sia attraverso iniziative di origine parlamentare, sia attraverso interventi del Governo, che comunque si impegna ad affrontare tale tematica.

Pasquale MAIETTA (FdI) si dichiara soddisfatto della risposta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.**

**C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, anche alla luce di quanto emerso dalle precedenti sedute di esame dei provvedimenti, propone di costituire un Comitato ristretto, ai fini della definizione del testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Daniele CAPEZZONE *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Avverte, quindi, che la prima riunione del Comitato ristretto avrà luogo nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**7-00004 De Maria: Revisione dei meccanismi di determinazione dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative relativamente alle pertinenze destinate ad attività commerciali.**

**7-00057 Paglia: Aggiornamento dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, con particolare riferimento alle pertinenze.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che le risoluzioni in oggetto saranno discusse congiuntamente, in quanto vertenti sulla medesima materia.

Andrea DE MARIA (PD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la problematica relativa ai criteri di calcolo dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, evidenziando come l'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, abbia modificando parzialmente la precedente normativa in materia.

In tale contesto evidenzia come l'attuazione della predetta disposizione abbia determinato l'insorgere di talune problematiche, connesse, tra l'altro, all'esatta individuazione delle cosiddette «pertinenze commerciali», ai sensi della citata legge n. 296 del 2006, in quanto i criteri introdotti prevedono l'applicazione dei valori medi indicati dall'Osservatorio del

mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio per la zona di riferimento, commisurati alla superficie complessiva delle pertinenze demaniali marittime, qualora adibite ad attività commerciali, terziario-direzionali o di produzione di beni e di servizi.

Sottolinea, in particolare, come l'applicazione del nuovo meccanismo di calcolo abbia creato numerosi contenziosi, abbia fatto emergere differenze di trattamento, e generato una situazione di incertezza degli operatori del settore, lamentata dalle associazioni di categoria, rilevando a tale riguardo come siano circa 250 le imprese familiari operanti nel settore balneare che versano in una situazione drammatica, legata agli aumenti dei predetti canoni.

In questo contesto la risoluzione impegna il Governo ad individuare opportune misure che consentano di giungere alla revisione dell'imposizione a carico delle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, superando l'attuale riferimento ai coefficienti dell'Osservatorio del mercato immobiliare, azzerando il contenzioso scaturito dall'applicazione della richiamata normativa e valutando la possibilità di consentire alle imprese interessate di recuperare le somme già versate all'erario, qualora esse eccedano gli importi che saranno determinati in base ai nuovi criteri che saranno eventualmente adottati.

Auspica quindi che l'atto di indirizzo possa costituire un utile contributo alla soluzione della questione, anche con il contributo di tutti i gruppi presenti in Commissione, richiamando la positiva scelta del Governo di costituire un gruppo di lavoro in materia.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria risoluzione, la quale è stata presentata successivamente alla presentazione della risoluzione n. 7-00004 De Maria, non condividendo i contenuti di tale atto di indirizzo e nella prospettiva di dare una soluzione equilibrata alle problematiche in materia di canoni di concessione dei beni

del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

A tale riguardo, sottolinea come tali beni appartengano al patrimonio dello Stato e come non sia giustificabile che lo Stato stesso rilasci concessioni per l'utilizzo di tali beni in base a criteri diversi da quelli che verrebbero seguiti da un imprenditore privato, atteso che su di essi vengono svolte attività commerciali, ad esempio di carattere alberghiero, spesso molto remunerative. In tale contesto, le previsioni della legge n. 296 del 2006, che ha modificato i criteri di determinazione dei predetti canoni, risultano pienamente condivisibili, così come appare congruente il riferimento ai valori definiti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ricordando, a tale ultimo proposito, come i predetti valori siano stati considerati utili ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta municipale propria.

In tale contesto la risoluzione a sua firma propone due soluzioni: da un lato, si propone di aggiornare i canoni di concessione che siano già stati stabiliti nel 2007 in base ai valori del predetto Osservatorio, sulla base degli attuali valori di mercato che, peraltro, potrebbero in alcuni casi risultare anche inferiori rispetto a quelli inizialmente considerati.

Da un altro lato, la risoluzione contempla la possibilità di prevedere, per i soggetti concessionari che ritenessero le condizioni di concessione non più profittevoli, di recedere da tale rapporto, riconoscendo loro un equo indennizzo a carico dello Stato.

Si dichiara comunque disponibile a ritirare l'atto di indirizzo, qualora i presentatori della risoluzione n. 7-00004 ritenessero a loro volta di ritirare il loro atto di indirizzo.

Daniele PESCO (M5S) rileva come il Movimento 5 Stelle avesse inizialmente valutato l'ipotesi di presentare, a sua volta, una propria risoluzione sulla materia dei canoni di concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, rinunciando successivamente a tale

ipotesi, in vista di un complessivo intervento legislativo in merito.

A tale proposito il suo gruppo ritiene che il demanio marittimo costituisca un bene comune della collettività, da gestire secondo principi di correttezza che assicurino la piena fruibilità di tale patrimonio. In questo contesto auspica quindi il ritiro di entrambe le risoluzioni, rilevando, in particolare, come la risoluzione n. 7-00004 non sia, a suo giudizio, condivisibile, in quanto appare volta a tutelare prioritariamente solo una parte dei concessionari, alcuni dei quali corrispondono canoni troppo bassi.

Considera invece necessario avviare un dibattito approfondito in Commissione, che consenta di definire, secondo un approccio il più possibile condiviso, una normativa quadro sulla gestione del demanio marittimo. Ricorda, infatti, che la normativa attualmente vigente in materia costituisce il risultato di interventi normativi spesso frammentari, legati anche al fatto che sulla disciplina nazionale sono state avviate due procedure di infrazione comunitarie, che il precedente Governo ha tentato di risolvere prorogando la durata delle concessioni in essere, dapprima al 2015 e, successivamente, al 2020, in un'ottica che non appare del tutto condivisibile.

Tale disciplina quadro dovrà innanzitutto garantire il diritto di fruire dei beni demaniali, stabilendo inoltre un meccanismo equo e condiviso per la determinazione dei relativi canoni, previo censi-

mento dei beni e delle concessioni in essere, coinvolgendo inoltre in tale processo tutti gli enti interessati.

Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia come la tematica oggetto degli atti di indirizzo in discussione sia all'attenzione del Sottosegretario Baretta, il quale sta costituendo un tavolo di lavoro con le categorie interessate, al fine di individuare una soluzione a tale problematica.

In questo contesto considera opportuno rinviare il seguito della discussione, al fine di poter acquisire il frutto del lavoro che il Governo sta compiendo in questo campo.

Andrea DE MARIA (PD) condivide l'opportunità di approfondire la tematica, mantenendo tuttavia all'ordine del giorno della Commissione entrambe le risoluzioni, ed avviando in merito un confronto collaborativo con il Governo che consenta di giungere a soluzioni il più possibile condivise.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

## ALLEGATO 1

**5-00488 Pagano: Elenco degli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica che possono continuare a svolgere attività di raccolta e di risparmio e di concessione di finanziamenti in regime cooperativistico nei confronti dei loro soci.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta in Commissione l'onorevole Pagano, nel far riferimento all'abolizione dell'obbligo di iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia degli enti e delle società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, disposta dal decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169, chiede iniziative per ripristinare, secondo la corretta interpretazione, l'iscrizione dei soggetti non inseriti nell'elenco pubblicato il 10 maggio 2013.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2012, nel dettare la nuova disciplina dell'intermediazione finanziaria non bancaria, di cui al Titolo V del Testo Unico Bancario, ha riservato lo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico a intermediari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Nell'ambito del complessivo riordino del settore, la legge preserva inalterata l'operatività di alcune categorie di soggetti, comunque attivi nella concessione di finanziamenti, in considerazione del carattere marginale degli stessi e delle finalità essenzialmente mutualistiche dell'attività svolta.

Tra questi, vi sono gli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima Amministrazione pubblica

entro il 1 gennaio 1993 e iscritti nell'elenco generale *ex* articolo 106 Testo Unico Bancario, che ai sensi del novellato articolo 112, comma 7, del Testo Unico Bancario possono proseguire la propria attività senza obblighi di iscrizione nel costituendo albo degli intermediari finanziari, «ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995».

Le principali condizioni dettate dal decreto ministeriale attengono al vincolo di operare solo nei confronti dei soci, a loro volta circoscritti a dipendenti e pensionati delle relative Pubbliche Amministrazioni, con l'obbligo per queste ultime di nominare un proprio rappresentante negli organi di amministrazione e di controllo. Tali condizioni devono risultare dallo statuto di ciascun ente.

Le modalità e i termini per la presentazione all'allora Ufficio Italiano dei Cambi dell'istanza di iscrizione nell'elenco generale sono state previste con successivo decreto ministeriale 11 dicembre 1995.

Ferma restando l'impossibilità di costituire nuovi intermediari della specie, l'operatività di tali soggetti deve comunque continuare a svolgersi nel rispetto dei limiti individuati nelle normative di riferimento, che prevedono tra l'altro un regime specifico derogatorio dell'articolo 11 del Testo Unico Bancario in materia di raccolta del risparmio, circoscritta in sostanza all'ambito del sodalizio.

In proposito, occorre precisare che non era richiesto di dare un'evidenza pubblica

del novero di tali soggetti, indistintamente inclusi nell'elenco generale, in assenza di una sezione separata o altra forma di individuazione rispetto agli altri intermediari iscritti.

All'epoca della confluenza dell'Ufficio Italiano Cambi nella Banca d'Italia si contavano nell'elenco generale n. 23 Organismi che avevano a suo tempo espresso la volontà di vedersi riconosciuto il descritto *status* giuridico.

Dopo l'emanazione del decreto legislativo 169 del 2012, n. 3 intermediari iscritti nell'elenco generale hanno chiesto di essere inseriti nella lista degli Organismi delle pubbliche amministrazioni, pur non avendolo richiesto all'epoca dell'emanazione delle norme del 1995, sostenendo di disporre *ab origine* i requisiti che tali norme stabilivano. In particolare, in base alla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 169 del 2012 « sono ricompresi [tra i soggetti che non dovranno iscriversi nel nuovo albo degli intermediari finanziari] anche gli enti e le società cooperative che, pur rispondendo ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale 29 marzo 1995, si sono iscritte all'articolo 106, TUB vigente alla data del 4 settembre 2010 non con le modalità e i termini previsti dal decreto ministeriale 11 dicembre 1995 e, dunque, non hanno richiesto in sede d'iscrizione di essere inquadrate tra quelle appartenenti a tale fattispecie ».

Dovendo procedere alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti che rispondono alle

condizioni del citato articolo 112, comma 7, del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia ha avviato nei mesi scorsi le dovute verifiche relativamente alla formulazione vigente dello statuto di ciascuno dei soggetti in questione. Peraltro, è risultato che gli statuti esaminati dall'UIC in fase di iscrizione nell'elenco generale sono stati successivamente modificati, a volte senza comunicarlo, in mancanza di obblighi espressi in tal senso, all'Autorità di controllo.

A seguito di tali accertamenti preliminari, la Banca d'Italia ha riscontrato per 11 enti la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, pertanto, sono stati inseriti nella lista degli Organismi delle pubbliche amministrazioni pubblicata dalla Banca d'Italia il 10 maggio 2013 sulla base delle informazioni disponibili.

Nel caso dei rimanenti intermediari, avendo i medesimi avanzato istanza di inclusione tra gli Organismi delle pubbliche amministrazioni solo di recente e presentando taluni disallineamenti delle clausole statutarie rispetto al dettato del citato decreto ministeriale 29 marzo 1995, la Banca d'Italia ha ritenuto di proseguire gli approfondimenti, interessando gli uffici competenti al fine di acquisirne il parere.

Non appena conclusi tali approfondimenti, la lista degli Organismi delle pubbliche amministrazioni verrà integrata direttamente ovvero si procederà a interessare i soggetti che non dovessero risultare in possesso delle condizioni richieste.



## ALLEGATO 2

**5-00489 Busin: Potenziamento degli strumenti per il monitoraggio per l'accatastamento dei fabbricati, ai fini della riduzione della tassazione sugli immobili.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere se non si ritenga necessario adottare gli opportuni provvedimenti per sanare, sotto il profilo tributario, l'attuale situazione relativa al villaggio di Torre Mileto a Lesina (Foggia), potenziando altresì i mezzi e gli strumenti in gestione all'Agenzia delle entrate per incentivare il monitoraggio dei fabbricati catastali, allo scopo di assicurare un maggior gettito e di favorire in tal modo un conseguente abbassamento del livello di tassazione generale sugli immobili.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si evidenzia quanto segue. Preliminarmente va posto in risalto che, come è noto, le fattispecie della regolarizzazione ai fini urbanistici e di quella ai fini catastali, seppur correlate, sono disciplinate da distinte ed autonome disposizioni normative.

Per quanto concerne la regolarizzazione di situazioni di mancato aggiornamento catastale, la normativa vigente prevede, in particolare, due possibilità:

a) quella di cui al comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'intervento degli Uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate nei casi di mancata ottemperanza dei soggetti alla richiesta di aggiornamento avanzata dai comuni;

b) in alternativa, l'iniziativa *ex officio* dei medesimi Uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 277 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quanto al potenziamento dei mezzi e strumenti dell'Agenzia ai fini del monitoraggio dei fabbricati non dichiarati, si rileva come l'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in particolare al comma 12, preveda già in capo all'Agenzia delle entrate un monitoraggio costante del territorio finalizzato all'individuazione, in collaborazione con i Comuni, di ulteriori fabbricati che non risultino dichiarati al catasto.

Vale la pena rammentare, altresì, la disciplina di riforma della materia catastale contenuta nei disegni di legge relativi alla riforma del sistema fiscale, il cui esame è iniziato presso la Camera dei deputati.

Si evidenzia, altresì, che, più in generale, gli auspici dell'onorevole interrogante circa un abbassamento del livello di tassazione generale sugli immobili formeranno oggetto della massima attenzione nel contesto della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare correlata alla sospensione del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica, così come disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54.

## ALLEGATO 3

**5-00490 Causi: Uniformazione della disciplina IVA sulle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese da cooperative o da loro consorzi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo un'iniziativa normativa volta ad uniformare la disciplina fiscale ai fini IVA, cui sono assoggettabili le prestazioni sociali rese da cooperative e loro consorzi a soggetti svantaggiati, recentemente modificata dall'articolo 1, commi 488-490, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) ».

In particolare, l'Onorevole interrogante chiede che venga mantenuta l'aliquota IVA ridotta per tutti gli operatori con riferimento alle prestazioni oggetto di contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

Il citato articolo 1, comma 488, della legge n. 228 del 2012 ha disposto l'abrogazione del n. 41-*bis*, della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento alle « prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale ».

Il medesimo comma ha disposto, altresì, l'introduzione del n. 127-*undecies* nella parte III della medesima Tabella, ai sensi del quale sono ora soggette all'aliquota del 10 per cento « le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale ».

Il comma n. 489 ha previsto, poi, la soppressione del primo e del secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che in via interpretativa estendeva l'aliquota agevolata del 4 per cento, contenuta nel citato numero 41-*bis*) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. 41-*bis*), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni. Il medesimo articolo consentiva, altresì, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (ONLUS di diritto), di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ossia di beneficiare del regime fiscale più favorevole.

Il comma 490 ha stabilito, infine, che le disposizioni dei commi 488 e 489 « si applicano alle operazioni effettuate stilla

base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 ». L'Agenzia delle entrate ha espressamente precisato nella Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E, (cap. IV, § 4) che, in base alle nuove disposizioni, il regime IVA delle prestazioni socio assistenziali rese dalle cooperative deve così declinarsi:

regime di esenzione dall'imposta, se rese da cooperative che abbiano la qualifica di ONLUS e cooperative sociali (ONLUS di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale;

aliquota IVA del dieci per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

aliquota ordinaria del ventuno per cento, se rese da cooperative non ONLUS (sia ordinarie che di diritto) e sempreché non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni.

La questione sollevata con il documento di sindacato ispettivo riguarda la decorrenza del nuovo regime.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che, come chiarito nella predetta circolare occorre distinguere le prestazioni rese sulla base di contratti di appalto dalle prestazioni rese direttamente nei confronti dei beneficiari. Infatti, il citato comma 490 dispone che le modifiche all'attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013: pertanto, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4 per cento.

Con riguardo ai rinnovi – espressi o taciti – nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti, successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013, troverà applicazione il nuovo regime. L'abrogazione del n. 41-*bis*) della Tab. A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, invece, ha effetto già dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013, pertanto le prestazioni rese diretta-

mente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali – ONLUS e per le cooperative – ONLUS, mentre per le altre cooperative l'aliquota IVA sarà quella ordinaria del ventuno per cento ».

A parere dell'Amministrazione finanziaria, tale disposizione non contrasta con quanto stabilito dal successivo comma 490 del medesimo articolo 1, laddove si prevede che « le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 ».

In particolare, considerato che l'abrogato articolo 41-*bis*) della Tabella A, parte II, prevedeva espressamente sia le operazioni rese direttamente che quelle rese sulla base di contratti di appalto e convenzione, il richiamo contenuto nel corpo del comma 490 solo alle prestazioni rese in esecuzione dei contratti di appalto e convenzione esplicita la volontà del legislatore di rinviare la decorrenza delle nuove disposizioni solo per queste ultime prestazioni.

E tale puntuale rinvio è stato ritenuto funzionale al fine di non incidere sui bilanci degli enti locali che, per l'anno in corso, avevano già affidato alle cooperative le prestazioni socio assistenziali stipulando contratti di appalto (o, comunque, preventivamente di stipularli) sulla base della previgente normativa.

Giova in questa sede ricordare che la modifica normativa si è resa necessaria al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione, in quanto era stato emesso nei confronti dell'Italia un progetto pilota (progetto pilota 3328/12/TAXU) con cui la Commissione europea chiedeva informazioni in merito all'IVA super ridotta prevista per i servizi socio assistenziali prestati dalle cooperative.

L'Agenzia, alla luce delle osservazioni formulate dall'onorevole interrogante, riferisce di aver, comunque, avviato ulteriori approfondimenti tecnici volti a verificare la possibilità di una diversa soluzione interpretativa della disposizione in esame

che sia, comunque, compatibile con i rilievi mossi dagli Organi comunitari.

In relazione alla novella normativa in argomento il Dipartimento delle Finanze ha stimato effettivi positivi di gettito pari a circa 153 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Pertanto, la previsione di una decorrenza diversa dal 1° gennaio 2013, per l'applicazione delle nuove disposizioni alle prestazioni rese dalle cooperative sociali direttamente a privati dovrebbe tener conto dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

## ALLEGATO 4

**5-00493 Pisano: Informazioni relative al funzionamento del sistema informatico dell'Agenzia delle entrate «Ser.P.I.Co.».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere in base a quali modalità il servizio «Ser.P.I.Co» provvederà ad incrociare i dati dei contribuenti interessati dall'applicazione nonché della eventuale segnalazione automatica delle incongruenze.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate evidenzia quanto segue.

Il sistema Ser.P.I.Co indicato dagli Onorevoli interroganti è una applicazione di sola lettura, che non effettua incroci di dati né prevede funzioni di analisi degli stessi.

Il servizio informatico in parola, infatti, permette la visualizzazione, con riferimento al singolo contribuente, delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria e non dispone di alcuna funzionalità relativa a segnalazioni automatiche.

L'Agenzia rappresenta, inoltre, che, tra i dati consultabili tramite l'applicativo Ser.P.I.Co, non vi sono i dati dell'archivio dei rapporti finanziari; più precisamente, non rientrano nel servizio di consultazione i dati su tipologia e durata del rapporto finanziario ma soprattutto non è prevista

alcuna visibilità delle informazioni relative ai saldi e ai movimenti dei conti correnti o rapporti similari.

Come più volte illustrato dal Direttore dell'Agenzia nel corso di diverse audizioni parlamentari, tra cui si può annoverare l'audizione del 31 ottobre 2012 presso la Commissione di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria, i dati che confluiscono nell'Anagrafe tributaria in forza di legge vengono altresì utilizzati per la costruzione di applicativi *ad hoc* che consentono l'analisi e la selezione di posizioni a rischio di evasione.

In particolare il nuovo strumento di Accertamento sintetico, cosiddetto «reddiometro», introdotto con il decreto ministeriale 24 dicembre 2012 valorizza adeguatamente il vasto patrimonio informativo già a disposizione dell'Agenzia ed in corso di ulteriore implementazione con i dati provenienti dallo «spesometro».

Ciò permetterà di ancorare il contraddittorio in ordine all'accertamento del reddito imponibile su dati certi e situazioni di fatto oggettive, quantificate direttamente, ovvero attraverso le valorizzazioni ISTAT, riducendo al minimo la valenza delle presunzioni.

## ALLEGATO 5

**5-00494 Maietta: Modifica della disciplina in materia di rimborsi fiscali in favore dei contribuenti inoccupati e che non godono di trattamenti pensionistici o di disoccupazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo un'iniziativa normativa urgente per consentire, a quei cittadini che sono maggiormente colpiti dalla crisi economica e si trovano ad affrontare le difficoltà legate alla perdita del posto di lavoro o del beneficio dell'ammortizzatore sociale, di ottenere i rimborsi fiscali loro spettanti in tempi brevi.

La problematica segnalata dagli Onorevoli Interroganti è già stata oggetto del *question time* presentato dagli Onorevoli Causi e Lavagno, svolti nella seduta del 26 giugno 2013.

Al riguardo, come evidenziato in quella sede, l'Agenzia delle entrate evidenzia che per evitare ulteriori difficoltà ai soggetti che, nell'attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, si potrebbe prevedere per i soli contribuenti il cui esito della liquidazione risulta a credito, che i CAF e i professionisti abilitati trasmettano all'Agenzia delle entrate,

secondo le attuali procedure, l'importo da rimborsare e le coordinate bancarie su cui accreditare le somme.

In questo modo sarebbe possibile procedere alla restituzione delle somme spettanti in tempi brevi, agevolando quei soggetti che già versano in situazioni di evidente difficoltà economica, tenuto conto che gli intermediari citati sono tenuti ad apporre sui modelli 730 il visto di asseverazione.

Considerato che per l'anno d'imposta 2012 la campagna dichiarativa dei modelli 730 è già terminata (il termine di scadenza era, infatti, previsto per lo scorso 31 maggio e prorogato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2013, al 10 giugno 2013) ed è attualmente in corso la presentazione del modello Unico Persone Fisiche, nel caso in cui si concretizzasse l'ipotesi auspicata dall'Onorevole interrogante, bisognerebbe prevedere la proroga del termine di presentazione dei modelli 730, limitatamente ai soggetti con esito di liquidazione a credito.

Tutto ciò, ovviamente, necessita di una apposita modifica normativa.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del Consiglio Superiore dei beni culturali e paesaggistici, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Madia, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali ..... 55

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) ..... 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 56

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 3 luglio 2013.*

**Audizione informale di rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del Consiglio Superiore dei beni culturali e paesaggistici, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Madia, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.20.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi-Doria.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2013.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente e relatore*, ritiene che le audizioni informali svolte abbiano fornito utili spunti di riflessione che dovrebbero essere adeguatamente approfonditi. Per giungere all'approvazione del provvedimento in tempi brevi, ritiene che sarebbe utile costituire un Comitato ristretto per definire un nuovo testo che tenga conto delle riflessioni emerse. Auspica che in quella sede vi possa essere la più ampia condivisione di tutte le forze politiche sulle proposte di modifica.

Il sottosegretario Marco ROSSI-DORIA, preso atto della proposta del relatore, che

condivide, si rimette alla Commissione per le decisioni conseguenti.

Giorgio LAINATI (PdL) concorda, anche a nome del suo gruppo, con la proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame.

Bruno MOLEA (SCpI) concorda anch'egli con la proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.



## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Oliviero Olivieri nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini (nomina n. 5) ..... 57

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Oliviero Olivieri a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini. Atto n. 5 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 57

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. (COM(2012)629 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. (17426/12).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 59

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere*) ..... 68

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere dei deputati Busto ed altri*) ..... 72

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 76

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) ..... 61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 67

ERRATA CORRIGE ..... 67

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 3 luglio 2013.*

**Audizione del professor Oliviero Olivieri nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini (nomina n. 5).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.45.

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 3 luglio 2013. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Proposta di nomina del professor Oliviero Olivieri a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini.**

Atto n. 5.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'11 giugno scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolta l'audizione informale del professor Olivieri. Al riguardo, fa presente che si è trattato della prima audizione parlamentare di soggetti designati a nomine governative, essendo intervenuta, solo di recente e su espressa sollecitazione della VIII Commissione, la deliberazione della Giunta per il Regolamento circa la possibilità per le Commissioni di procedere alle audizioni informali di tali soggetti. Evidenza che la Giunta ha precisato che tali audizioni informali sono consentite esclusivamente al fine di procedere all'accertamento dei requisiti posseduti, senza possibilità di incidere sugli indirizzi generali degli organismi interessati. Conclude, osservando come la pronuncia della Giunta doti le Commissioni parlamentari di uno strumento che certamente rafforza il ruolo e le prerogative del Parlamento, con particolare riferimento ai poteri di controllo sull'operato del Governo.

Ricorda, infine, che il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Patrizia TERZONI (M5S), a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, anche in ragione dell'esito positivo dell'audizione svolta nella seduta antimeridiana che ha messo bene in luce la ricchezza del *curriculum* e delle competenze professionali del professor Olivieri. Quanto alla pronuncia della Giunta del Regolamento, nel ribadire il proprio apprezzamento per l'iniziativa assunta dal presidente della Commissione e per la possibilità riconosciuta alle Commissioni parlamentari di procedere all'audizione

dei soggetti designati alle nomine governative, conferma che per il gruppo Movimento 5 Stelle questo rappresenta solo un primo passo, essendo importante raggiungere l'obiettivo di vedere riconosciuta alle Commissioni la possibilità di esprimersi, non su un unico soggetto designato alla nomina governativa, ma su una rosa di candidati.

Filiberto ZARATTI (SEL) esprime, anzitutto, l'apprezzamento del gruppo di Sinistra e Libertà per l'iniziativa della presidenza della Commissione e per il contenuto della conseguente pronuncia della Giunta del Regolamento. Giudica, peraltro, non condivisibile l'ulteriore obiettivo enunciato dalla collega Terzoni, dato che, a suo avviso, sarebbe un errore implementare le funzioni del Parlamento in una materia nella quale sarebbe preferibile lasciare spazio anche ai soggetti rappresentativi delle comunità che vivono sul territorio. Conclude, quindi, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che la votazione della proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere.

Precisa, infine, che porrà in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, la quale risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui invece tale maggioranza non venga conseguita e la proposta di parere venga dunque respinta, si intenderà espresso parere contrario.

La Commissione procede quindi, alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del professor

Oliviero Olivieri a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini.

Presenti: ..... 33  
 Votanti: ..... 33  
 Maggioranza: ..... 17  
 Hanno votato sì: ..... 33  
 Hanno votato no: ..... 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Busto, Carrescia, Cassano, Causin, Cominelli, Daga, D'Agostino, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Grimoldi, Iannuzzi, Manfredi, Mannino, Mariani, Matarrese, Mazzoli, Morassut, Moretto, Pellegrino, Realacci, Sanna, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zan, Zaratti, Zardini e Zolezzi.

Ermete REALACCI, *presidente*, esprimendo soddisfazione per il parere favorevole espresso all'unanimità, avverte che comunicherà tale parere alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati.**  
 (COM(2012)629 final).

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014.**  
 (17426/12).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.**  
 Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta del 27 giugno scorso.

Ermete REALACCI, presidente, ricorda che la Commissione concluderà l'esame dei tre provvedimenti in titolo con un unico parere. Avverte, inoltre, che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*) e che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, illustra sinteticamente la propria proposta di parere favorevole con osservazioni.

Mirko BUSTO (M5S), pur riconoscendo il lavoro positivo svolto dal relatore, invita a prendere in considerazione le indicazioni contenute nella proposta di parere alternativo presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

Paolo GRIMOLDI (LNA) esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dal relatore, al quale chiede di valutare l'opportunità di integrare l'osservazione di cui al punto e.5) con un'espressa indicazione dell'esigenza di proseguire nel percorso di sostegno della filiera nazionale delle aziende produttrici di materiali ecosostenibili.

Filiberto ZARATTI (SEL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto. Nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo

sulla proposta di parere del relatore, chiede allo stesso di valutare l'opportunità di rendere più chiara nel testo dell'osservazione di cui al punto *d.3*) l'opzione per una gestione pubblica del servizio idrico integrato, in coerenza con il risultato del *referendum* popolare del 2011.

Mariastella BIANCHI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro approfondito ed equilibrato svolto dal relatore che ha portato alla predisposizione di una ottima proposta di parere, anche per quel che concerne il punto relativo alla questione della definizione di un nuovo quadro giuridico europeo e nazionale per dare piena attuazione all'esito della consultazione referendaria del 2011. A tale proposito, evidenzia come la richiesta avanzata dal collega Zaratti, di cui comprende comunque le ragioni, non possa trovare posto in un documento come quello in esame che è rivolto, non a dettare gli indirizzi della disciplina nazionale in materia di gestione del servizio idrico integrato, ma a garantire che la disciplina europea sugli appalti e sulle concessioni non sia incompatibile con la volontà politica di definire al più presto una nuova normativa nazionale coerente con i risultati del referendum del 2011.

Invita infine il relatore a integrare la proposta di parere specificando al punto *e7*) che l'impegno dell'Unione europea per la piena attuazione del « pacchetto clima-energia » e per il consolidamento della leadership europea in ambito internazionale deve mantenersi alto anche in vista del raggiungimento entro il 2015 di un accordo globale vincolante per il contrasto al cambiamento climatico nell'ambito dei negoziati promossi dalle Nazioni Unite come previsto a Durban nel 2011.

Enrico BORGHI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo, esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dal relatore. Dichiarò, inoltre, di condividere appieno le considerazioni svolte dalla collega Mariastella Bianchi e in tal senso invita tutti i rappresentanti di gruppo a valutare l'opportunità di esprimersi a favore della

proposta di parere così come formulata dal relatore, che rappresenta un punto di equilibrio positivo fra tutte le diverse sensibilità e opzioni politiche rappresentate in Commissione.

Alessandro ZAN (SEL) sottolinea il fatto che, a distanza di oltre 2 anni dal suo svolgimento, il chiaro significato del referendum del 2011 non è stato ancora tradotto in una coerente disciplina legislativa. Proprio per questo, ritiene che la richiesta avanzata dal collega Zaratti sia condivisibile e che vi siano tutte le condizioni per integrare in tal senso la proposta di parere predisposta dal relatore.

Claudia MANNINO (M5S) sottolinea che la gestione pubblica del servizio idrico integrato è un giusto obiettivo, anche in considerazione del fatto che l'uso e l'abuso del bene pubblico acqua, fin dalla sua emunzione incontrollata dalle sorgenti, produce costi che ricadono interamente a carico della collettività.

Federica DAGA (M5S) ritiene il riferimento alla gestione del servizio idrico integrato nei termini indicati nella proposta di parere del relatore non sfugga al rischio inaccettabile di una mercificazione del bene pubblico acqua che, al contrario, va salvaguardato, garantendone l'uso sostenibile e tutelando il diritto fondamentale di tutti i cittadini e delle generazioni future all'accesso al bene pubblico acqua.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa dei deputati Busto ed altri si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Busto ed altri.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.**

**C. 1248 Governo.**

(Alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica di aver inviato — come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una lettera alla Presidente della Camera per rappresentarLe come potrebbe essere garantita la piena valorizzazione del ruolo di ciascuna Commissione permanente nell'esame di un provvedimento così complesso per l'incidenza delle disposizioni sugli ambiti di propria competenza, quale il decreto legge in titolo. In particolare fa presente di avere evidenziato alla Presidente della Camera l'opportunità di una riflessione — peraltro sollecitata da diversi presidenti anche nella recente Conferenza dei presidenti delle Commissioni — su nuove procedure regolamentari che possano garantire alle Commissioni competenti in sede consultiva la possibilità di pronunciarsi, non solo con un parere per le parti di competenza (come accade oggi), ma anche attraverso emendamenti, ai quali dovrebbe essere riconosciuta una

natura anch'essa in qualche modo rinforzata.

La Commissione prende atto.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva del decreto legge n. 69 del 2013, un provvedimento importante che reca una serie di disposizioni che incidono in maniera sostanziale su materie di competenza della VIII Commissione. Il decreto, infatti, reca disposizioni in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori pubblici, infrastrutture strategiche, manutenzione del territorio, concessioni autostradali, edilizia, nonché in materia ambientale. Per tale ragione, auspica che la Commissione svolga un'istruttoria approfondita sul provvedimento anche se è chiamata ad esprimere solo un parere alle Commissioni I e V.

In proposito, desidera svolgere alcune considerazioni introduttive prima di soffermarmi sul contenuto del provvedimento. Il decreto legge in esame, infatti, rappresenta l'ennesimo provvedimento sul quale — pur in presenza di norme di competenza della Commissione — la Commissione medesima è chiamata a svolgere un esame in sede consultiva; ciò si verifica in quanto si tratta di un provvedimento molto eterogeneo in cui sono comprese disposizioni che coinvolgono anche gli ambiti di competenza delle altre Commissioni di merito. La tendenza a emanare decreti omnibus giustificati dalla necessità di legiferare in risposta alle contingenze economiche si è particolarmente accentuata nella scorsa legislatura e ha portato alla confluenza talvolta di intere riforme settoriali in provvedimenti d'urgenza. Ciò si è verificato, a titolo esemplificativo per quanto di competenza della Commissione, nella materia dei contratti pubblici, ma anche con riguardo all'edilizia e all'ambiente. Questa situazione ha certamente pregiudicato la possibilità di discutere di norme importanti in modo approfondito nella sede di merito.

Pur comprendendo le ragioni di necessità e urgenza legate alla crisi economica

che giustificano l'emanazione del decreto, come si evince dal titolo disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e dal preambolo, si augura, come già sottolineato dal presidente della Commissione, che in futuro si possa discutere di disposizioni così importanti nell'ambito di provvedimenti organici di competenza della Commissione. Alla necessità di valorizzare il lavoro di merito nell'ambito delle Commissioni competenti, peraltro in linea con l'obiettivo delle riforme regolamentari in discussione, aggiunge anche la necessità di legiferare in modo organico sugli ambiti normativi di riferimento. Negli ultimi due anni le modifiche normative contenute nei vari decreti legge si sono susseguite in modo continuo e frammentario, talvolta sulle stesse disposizioni, producendo un'elevata instabilità normativa. Trattandosi di modifiche che intervengono su testi unici – penso all'ambiente, all'edilizia e ai contratti pubblici – sarebbe opportuno che venissero definite una volta per tutte nell'ambito di provvedimenti organici anche per valutare in maniera approfondita le possibili implicazioni. A titolo di esempio, rileva che nel provvedimento al nostro esame è contenuta una modifica che interviene a distanza di alcuni giorni sulla materia delle terre e rocce da scavo sulla quale era intervenuto l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 43 approvato definitivamente dalla Camera il 21 giugno 2013.

Passa, quindi, a dare conto sinteticamente del contenuto del provvedimento, rinviando per una dettagliata descrizione alla documentazione predisposta dagli uffici.

Al riguardo, rileva, anzitutto, che il provvedimento reca numerose norme in materia di infrastrutture. In particolare, l'articolo 18, comma 1, al fine di consentire nel 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, ripartita per cinque anni, che verrà destinato ad alcuni interventi riconducibili

a finalità generiche (potenziamento dei nodi, standard di interoperabilità dei corridoi europei) e a una serie di interventi specifici sulla base di due procedure che prevedono l'assegnazione delle risorse, per un verso, con decreti del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per l'altro, tramite delibere del CIPE. Il Fondo finanzia sia infrastrutture strategiche che interventi di manutenzione del territorio e per la sua messa in sicurezza, nonché interventi di piccola dimensione purché siano opere in corso o cantierabili; in proposito, si introduce un criterio di selezione delle opere, ai fini della finanziabilità del Fondo, che nel caso delle infrastrutture strategiche deroga alla selezione delle priorità sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. Sulla procedura di finanziamento del Fondo rileva, comunque, l'opportunità che le Commissioni parlamentari siano informate circa la destinazione delle risorse in quanto, per alcuni interventi, la norma definisce finalità generiche. In proposito, sarebbe anche opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione già nel corso dell'esame del decreto-legge in VIII Commissione. Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, specifiche infrastrutture a valere sulle risorse del Fondo, e segnatamente la società concessionaria per gli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e alla gestione delle tratte autostradali A 24 e A 25 « Strade dei Parchi » (comma 5 dell'articolo 18), la tratta Colosseo Piazza Venezia della Metro C (comma 6 dell'articolo 18). Sempre sulle risorse del Fondo saranno finanziati, da un lato, il primo programma « 6000 Campanili » (comma 9 dell'articolo 18), concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, e, dall'altro, un programma d'interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d'interesse nazionale in gestione ad Anas S.p.A. (comma 10 del-

l'articolo 18). Relativamente agli interventi destinati ai piccoli comuni, pur apprezzando le finalità delle risorse da destinare alla messa in sicurezza del territorio, in linea con quanto la Commissione ha affermato più volte anche in atti di indirizzo, rileva l'opportunità di far sì che le risorse siano escluse dal Patto di stabilità proprio allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità che la norma si prefigge. Sottolinea, inoltre, la necessità di destinare specifiche risorse per il contrasto al rischio idrogeologico in considerazione della riduzione delle risorse destinate a questa finalità nel corso degli anni e dell'importanza di definire una politica di prevenzione nel territorio; ricordo che la Commissione ha posto una costante attenzione su tale tematica e che al riguardo sono stati approvati atti di indirizzo sui quali si è registrata una convergenza di tutte le forze politiche presenti in Commissione. Relativamente invece agli interventi finanziabili nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria delle strade in gestione ad ANAS appare opportuno acquisire elementi di informazione da parte del Governo atteso che dovrebbe trattarsi di interventi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel contratto di programma; su tale programma potrebbe, altresì, essere opportuno prevedere forme di controllo parlamentare ovvero taluni criteri specifici per l'individuazione degli interventi medesimi. Il comma 11 definisce le procedure per la revoca delle risorse del Fondo, mentre il comma 13 provvede alla copertura finanziaria attraverso, tra l'altro, la riduzione degli stanziamenti e delle assegnazioni ad alcune opere tra le quali il Terzo Valico dei Giovi, la nuova linea Torino Lione, nonché per la definizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina.

Ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 18 riguardano, al comma 4, l'utilizzazione indistinta delle risorse, già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010, per i lotti in cui è articolata l'opera « Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone » e, al comma 8, la destinazione da parte

dell'INAIL fino a 100 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, per la definizione di un piano di edilizia scolastica, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici. Al riguardo, ricorda che, sul fronte dell'edilizia scolastica, si sono susseguite varie disposizioni nel corso degli ultimi anni e che, per tale ragione, sembra opportuno chiarire il rapporto fra il piano di edilizia scolastica previsto dalla disposizione e i piani previsti dall'articolo 53 del decreto-legge n. 5 del 2012.

Sul fronte del finanziamento delle infrastrutture, con specifico riferimento agli incentivi fiscali, segnala che l'articolo 19, comma 1, riduce da 500 a 200 milioni di euro il valore dell'opera infrastrutturale al di sopra del quale viene concesso il credito d'imposta in caso di realizzazione di nuove infrastrutture mediante contratti di partenariato-pubblico-privato. È introdotto un nuovo requisito, consistente nella rilevanza strategica nazionale dell'opera, mentre viene prorogato di un anno il limite temporale per l'approvazione della progettazione definitiva (dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016). Analogamente, viene abbassata la soglia del valore delle opere per l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, misura cumulabile con quella del credito di imposta. Si precisa, inoltre, che le misure del credito di imposta e dell'esenzione dal pagamento del canone di concessione sono alternative alla « defiscalizzazione » di cui all'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 rispetto alla quale, peraltro, l'articolo 19, comma 4, demanda ad una delibera CIPE la definizione di tutte le disposizioni attuative. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 5, è volta a rendere strutturali le agevolazioni fiscali in materia di *project bond*, vale a dire la deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e catastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di *project bond*. Continua invece ad applicarsi alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l'agevolazione

relativa al regime fiscale sugli interessi consistente nell'equiparazione a quello sui titoli di Stato (12,5 per cento).

Il decreto-legge contiene inoltre una serie di norme che vanno ad incidere sul Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 19 reca una serie di novelle al Codice degli appalti finalizzate a incidere sulla disciplina dei contratti di partenariato-pubblico-privato (PPP), e segnatamente delle concessioni di lavori pubblici, relativamente alla previsione di una dichiarazione del soggetto concedente e alle condizioni che determinano la revisione del piano economico e finanziario degli investimenti del concessionario (comma 1, lettera a, che modifica l'articolo 143 del Codice degli appalti), nonché allo svolgimento di una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al coinvolgimento degli istituti finanziari in termini di manifestazione di interesse fin dalla fase di gara, alla previsione di clausole di risoluzione del contratto di concessione in caso di mancato reperimento del finanziamento privato (comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 143 del Codice degli appalti). Si tratta di una serie di norme, applicabili, in quanto compatibili, anche alle concessioni in finanza di progetto relative ai lavori « ordinari » e all'affidamento di opere strategiche, che dovrebbero agevolare il finanziamento delle operazioni di PPP e la loro bancabilità. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 19, le predette innovazioni non si applicheranno, comunque, alle operazioni con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto legge.

L'articolo 27, comma 2, reca modifiche alla procedura per l'approvazione unica del progetto preliminare di cui all'articolo 169-bis del Codice degli appalti disponendo, per un verso, che il decreto di approvazione del progetto possa essere approvato anche nel caso in cui sia decorso il termine per la pronuncia del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio e, per l'al-

tro, che il Ministro delle infrastrutture dei trasporti possa riferire al Consiglio dei ministri nel caso di criticità procedurali che non consentano il rispetto del termine previsto dalla norma.

Il decreto-legge reca inoltre una serie di proroghe: in primo luogo, l'articolo 21 differisce al 30 giugno 2014 il termine di entrata in operatività delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione. L'articolo 26, per un verso, proroga, al 31 gennaio 2014 e al 30 aprile 2014 i termini di pubblicazione dei dati relativi all'esercizio 2012 relativi ai procedimenti di scelta del contraente ai sensi della legge n. 190 del 2012 (legge anticorruzione) e, per l'altro, proroga di 2 anni, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, i termini fissati da alcune disposizioni recate dall'articolo 253 del Codice degli appalti, relative alle modalità di dimostrazione di requisiti a fini di qualificazione delle imprese, alle modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in relazione alle procedure di affidamento, all'esclusione automatica delle offerte anomale nei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

L'articolo 31 reca disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) tra le quali segnalo, per la loro importanza, l'estensione della procedura compensativa in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia, l'estensione della validità del DURC a 180 giorni nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; inoltre, la richiesta del DURC viene limitata unicamente alle fasi dell'affidamento e della gestione del contratto.

Segnala, inoltre, che viene meno (articolo 50, che modifica l'articolo 35, comma 28 del decreto-legge n. 223 del 2006) la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto,



mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Il decreto-legge reca inoltre una serie di misure nell'ambito delle concessioni autostradali. In particolare, i commi da 1 a 4 dell'articolo 25 dettano misure per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e di concedente esercitata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) sui concessionari della rete autostradale in conseguenza della soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e del conseguente assetto istituzionale determinatosi e relativo al trasferimento di funzioni dall'ANAS al Ministero. I commi 7 e 8 dell'articolo 25 prevedono, invece, rispettivamente una modifica dei termini per la predisposizione dello statuto e per la ricostituzione del consiglio di amministrazione di ANAS S.p.A. L'articolo 27, comma 1, attraverso la riscrittura del comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 355 del 2003, modifica, inoltre, la procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, al fine di armonizzarla al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle funzioni di concedente della rete autostradale.

Un corposo numero di disposizioni riguarda la materia dell'edilizia. Ai sensi del comma 1, lettera *a*), dell'articolo 30, infatti, vengono esclusi dal novero degli « interventi di ristrutturazione edilizia » (elencati dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 del Testo unico per l'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) quelli di demolizione e ricostruzione che comportano variazioni nella sagoma. A suo avviso, si tratta di una modifica rilevante, ma che può presentare profili di criticità e per tale ragione rileva la necessità di un approfondimento. Viene inoltre introdotto, all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del Testo unico per l'edilizia un periodo che mira a ricomprendere nella ristrutturazione edilizia anche il ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti. La successiva

lettera *c*) dell'articolo 30 reca una modifica consequenziale, volta a far sì che gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifiche della sagoma non siano più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Un'ulteriore modifica consequenziale è apportata dalla successiva lettera *e*), che novella l'articolo 22, comma 2, del Testo unico per l'edilizia relativo alla possibilità di operare alcune tipologie di varianti al permesso di costruire semplicemente tramite la DIA. La novella in questione, coordinandosi con quelle recate dalle lettere *a*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 30, chiarisce che il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Ulteriori disposizioni attengono all'abrogazione (comma 1, lettera *b*), dell'articolo 30) della dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente prevista, limitatamente ad alcune tipologie di interventi di edilizia libera.

La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 30 introduce, inoltre, nel Testo unico per l'edilizia un nuovo articolo 23-*bis* in materia di autorizzazioni preliminari alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e alla comunicazione dell'inizio dei lavori. Le predette disposizioni si applicano anche alla comunicazione di inizio lavori (CIL) prevista per gli interventi di edilizia libera, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

Relativamente alla realizzazione di interventi o di varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la SCIA e comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito, se tali interventi o varianti riguardano immobili collocati all'interno delle zone territoriali omogenee A di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 (ad esempio parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi) e in quelle

equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, allora i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima di 20 giorni dalla presentazione della SCIA.

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 30 novella l'articolo 20 del Testo unico per l'edilizia che disciplina il procedimento da seguire per il rilascio del permesso di costruire, nella parte relativa all'atto di assenso per immobili su cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La principale innovazione apportata dalla lettera *d*), contemplata dal nuovo testo del comma 9, è che, in caso di immobili vincolati, il procedimento si deve concludere con l'adozione di un provvedimento espresso.

La lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 30 integra il disposto dell'articolo 24 del Testo unico per l'edilizia attraverso la disciplina del rilascio del certificato di agibilità parziale e la sua durata. La lettera *h*), inoltre, integra la disciplina del procedimento di rilascio del certificato di agibilità, prevedendo, tra l'altro, una modalità alternativa a quella prevista già dalla normativa vigente per il rilascio del certificato di agibilità.

Il comma 3 dell'articolo 30 prevede la proroga di 2 anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati per il permesso di costruire dall'articolo 15 del Testo unico per l'edilizia. Lo stesso comma chiarisce che la proroga riguarda i termini come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 2 dell'articolo 30 amplia l'ambito di applicazione della disposizione (introdotta dall'articolo 10 del decreto-legge n. 5 del 2012) che consente il trasferimento dei parcheggi pertinenziali, specificando che il trasferimento può riguardare anche il solo vincolo pertinenziale; al riguardo, osserva che la disposizione non è di immediata interpretazione in quanto sarebbe opportuno precisare cosa si intenda per «trasferimento del solo vincolo pertinenziale». L'articolo 41, comma 4, incide sulla definizione di interventi di nuova costruzione recata dal-

l'articolo 3 del Testo unico per l'edilizia, relativamente alle installazioni che siano posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

L'articolo 39, comma 1, lettera *b*), incide sulla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), allo scopo di ridurre i tempi amministrativi riguardanti la validità e l'acquisizione del parere rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali, in merito ad interventi urbanistici-edilizi.

Un ulteriore gruppo di norme riguarda gli interventi in materia ambientale. In proposito, l'articolo 41, comma 1, è volto a semplificare la disciplina recata dall'articolo 243 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) delle acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica chiarendo il regime applicabile, ossia l'assimilazione alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico. L'articolo 41, comma 2, già anticipato all'inizio della mia relazione, limita l'applicazione del decreto ministeriale n. 161 del 2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA (valutazione d'impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale). Viene altresì disposto che il decreto ministeriale n. 161 del 2012 non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del Codice ambientale (materiali di escavo di fondali marini, inerti, materiali geologici inorganici e manufatti, ecc.). L'articolo 41, comma 3, modifica la disciplina delle matrici materiali di riporto introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012 (recante misure in materia ambientale), per un verso, incidendo sulla definizione direttamente nella norma (e non facendo più rinvio all'applicazione del citato decreto ministeriale n. 161 del 2012), e, per l'altro, prevedendo gli interventi da applicare nel

caso di conformità o meno ai limiti dei test di cessione. L'articolo 41, comma 5, è volto a chiarire i poteri attribuiti al Commissario nominato per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma. L'articolo 41, comma 6, prevede la nomina di uno o più commissari *ad acta* per provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, all'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania; tra l'altro, in proposito, ricorda i recenti sviluppi riguardanti la procedura di infrazione comunitaria n. 2195/2007 e anche che la normativa vigente ha previsto l'istituzione di commissari straordinari con specifiche funzioni concernenti, tra l'altro, la realizzazione di impianti.

Ulteriori disposizioni riguardano infine: le modalità per l'accreditamento delle risorse economiche del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (articolo 9, comma 5); la modifica della disciplina dei dragaggi nelle aree portuali (articolo 22, comma 1, lettere da *a*) a *d*); l'adeguamento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe (articolo 25, comma 6); la semplificazione degli adempimenti in materia di prevenzione incendi (articolo 38); la deroga

straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, ai limiti di spesa vigenti, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e missioni, effettuate dagli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 (articolo 46).

In conclusione, nel ribadire la necessità di un esame approfondito sul provvedimento al nostro esame, attesa la rilevanza delle questioni trattate, mi riservo di presentare una proposta di parere che terrà conto degli elementi che emergeranno dal dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 luglio 2013*, a pagina 151, prima colonna, alla settima riga, deve leggersi « 20.40 » in luogo di « 8.40 ».

## ALLEGATO 1

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. (COM(2012)629 final).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. (17426/12).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La VIII Commissione Ambiente,

esaminati il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).;

rilevato che:

la crisi economica vissuta negli ultimi anni dall'Europa ha evidenziato la necessità di rafforzare l'Europa e le sue Istituzioni;

l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni relativi al consolidamento del proprio bilancio nazionale;

la prosecuzione di una politica di bilancio basata esclusivamente sull'austerità non è in grado di assicurare lo sviluppo e aggraverebbe l'attuale recessione: ad essa vanno immediatamente associate politiche volte a creare crescita sostenibile e occupazione;

preso atto positivamente dei significativi risultati ottenuti dall'Italia nel Consiglio europeo di Bruxelles, che, da un lato, ha proceduto all'abrogazione della procedura di disavanzo eccessivo per l'Italia e,

dall'altro, nell'ambito di un più ampio accordo per il rilancio dell'economia europea, ha avviato un percorso concreto in direzione dell'Unione bancaria e, soprattutto, ha sbloccato i fondi Ue per l'occupazione giovanile, triplicando quasi i soldi che spetteranno all'Italia;

giudicato essenziale che il Governo prosegua, sotto l'impulso e l'indirizzo del Parlamento, nel proprio impegno diretto a sostenere e a promuovere iniziative europee per lo sviluppo, la crescita e l'occupazione, nonché a favorire un processo riformatore, attraverso opportune modifiche dei Trattati europei, al fine di perseguire coerentemente l'obiettivo strategico della costruzione degli Stati uniti d'Europa;

giudicato parimenti essenziale che il Governo prosegua, sotto l'impulso e l'indirizzo del Parlamento, nel proprio impegno diretto a sostenere, sul piano della legittimità democratica dei processi decisionali dell'UEM, un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nelle decisioni a livello europeo, nonché una piena attuazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona sul ruolo dei Parlamenti nazionali, nella consapevolezza che importanti progressi in questo ambito sono già stati conseguiti con l'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012;

sottolineata l'importanza delle proposte della Commissione europea, attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio, dirette a modificare la normativa europea sugli appalti pubblici, che comprendono una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti « settori speciali », cioè acqua, energia, trasporti e servizi postali, una proposta di direttiva sugli appalti pubblici e una proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

ricordato che su tali proposte di direttive europee l'VIII Commissione si è pronunciata con due documenti, approvati il 28 novembre e il 12 dicembre 2012, che sono capaci di incidere in maniera rilevante sulla disciplina in materia di appalti e di concessioni; rilevato, peraltro, che ai fini predisposizione della nuova normativa europea in materia è attualmente in corso – come sopra accennato – un negoziato tra le istituzioni europee nell'ambito dei cosiddetti « triloghi », vale a dire in una sede informale che non garantisce una necessaria e completa trasparenza in merito alla definizione, in sede di negoziato, dei punti specifici dell'accordo complessivo;

valutato molto positivamente, infine, il fatto che fra gli obiettivi strategici e i filoni principali d'intervento della politica europea, come evidenziati sia nel programma di lavoro della Commissione europea che in quello del Consiglio, figurano la prosecuzione dell'impegno a lungo termine per la lotta ai cambiamenti climatici e la progressiva costruzione di un'economia europea a basse emissioni di carbonio, nella quale l'uso migliore delle risorse rappresenti la base fondamentale, non solo per ridurre i danni ambientali, ma, anche, per aumentare la competitività dell'economia (promuovendo crescita e nuova occupazione), riducendo i costi per le imprese, determinando una diminuzione delle emissioni di gas serra e delle bollette energetiche e promuovendo la creazione di nuove possibilità di innovazione e di investimento;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* mantenga il Governo l'impegno preannunciato a sostegno del completamento del sistema di governance economica europea con particolare riferimento alla costruzione di un'autentica Unione economica e monetaria e alla definizione di politiche volte a creare crescita sostenibile e occupazione;

*b)* si adoperi il Governo a sostegno del pieno dispiegamento di un processo riformatore che, attraverso opportune modifiche dei Trattati europei, conduca alla realizzazione di una vera unione politica del continente in senso federale, sostenendo, in pari tempo, un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nelle decisioni a livello europeo, nonché una piena attuazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona sul ruolo dei Parlamenti nazionali;

*c)* operi il Governo, in un rapporto stretto con le due Camere, per una rapida approvazione definitiva della legge di delegazione europea e della legge europea per il 2013, anche al fine di dare avvio ad una rinnovata fase di impegno dell'Italia per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi europei e la conseguente riduzione delle infrazioni a carico dell'Italia, fra le quali l'ambiente (e, in misura minore, anche gli appalti) tradizionalmente vanta un poco invidiabile primato;

*d)* persegua il Governo l'obiettivo di giungere rapidamente all'approvazione definitiva delle proposte della Commissione europea in materia di appalti pubblici, attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio, facendosi carico di informare in modo completo e tempestivo il Parlamento, prima della loro approvazione definitiva, in ordine ai contenuti e all'evoluzione del negoziato in corso sulle

tali proposte di direttive; in tale ambito, il Governo operi in particolare affinché:

*d.1)* tutte le proposte in discussione (sugli appalti e sulle concessioni) siano varate contestualmente, anche al fine di evitare uno sfasamento temporale nella loro entrata in vigore che potrebbe vanificare l'obiettivo perseguito dalla Commissione europea di creare un mercato europeo nel settore degli appalti e delle concessioni;

*d.2)* il recepimento delle nuove direttive europee sia tradotto in ambito nazionale, in un rapporto stretto di collaborazione fra Governo e Commissioni competenti per materia, in un'iniziativa diretta a consolidare e a semplificare il corpus normativo della materia, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, in modo da garantire maggiore chiarezza e certezza del diritto, anche al fine di prevenire e ridurre il contenzioso in materia;

*d.3)* la nuova normativa europea nei cosiddetti « settori speciali », fra i quali rientra anche quella relativa alla gestione del servizio idrico integrato, garantisca pienamente la possibilità di un intervento normativo urgente e organico in ambito nazionale capace di tradurre le risultanze del referendum popolare del 2011 in un coerente quadro normativo e in una rinnovata azione politica volta a rafforzare gli strumenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio idrico, per una gestione efficiente, efficace ed economicamente sostenibile della risorsa acqua, per la tutela del fondamentale diritto di accesso al bene pubblico acqua;

*d.4)* l'approvazione definitiva della nuova disciplina europea in materia di appalti sia pienamente compatibile con il mantenimento in ambito nazionale delle recenti normative in tema di partenariato-pubblico-pubblico, anche al fine di conseguire una maggiore uniformità applicativa fra tutti gli Stati membri, nonché un maggior livello di certezza per le amministrazioni che intendono utilizzare tali forme di cooperazione.

*d.5)* le concessioni d'uso di beni demaniali, a partire da quelle demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e da quelle relative alla gestione delle risorse idriche, siano espressamente ritenute escluse dal campo di applicazione della futura direttiva europea in materia di concessioni;

*d.6)* nell'ambito della nuova disciplina europea in materia e delle decisioni assunte e da assumere in sede europea sul nuovo assetto delle reti di trasporto trans-europee (reti TEN-T): sia possibile fare ricorso alla cosiddetta alla golden rule, sia consentita, cioè, la possibilità di non far gravare sugli investimenti infrastrutturali di rilievo comunitario i vincoli di Maastricht, in particolare evitando che i fondi per la realizzazione di tali opere incidano sulla determinazione dell'ammontare del debito pubblico; sia sostenuta e implementata l'iniziativa pilota assunta dalla Commissione europea per quanto riguarda l'utilizzazione dei cosiddetti project bonds, vale a dire di obbligazioni emesse da soggetti privati per il finanziamento a debito di infrastrutture di trasporto di particolare rilevanza strategica rientranti nelle reti TEN-T;

*e)* operi il Governo, anche cogliendo l'occasione della accelerazione della competizione a livello globale, per promuovere e sostenere un impegno forte dell'Unione europea, da tradursi nell'adozione di politiche coerenti ed organiche per procedere più intensamente alla conversione delle economie europee in termini Green economy, fattore che può rivelarsi decisivo anche ai fini della ripresa economica e dell'aumento dell'occupazione; in tale ambito, operi il Governo affinché:

*e.1)* siano varati, il più presto possibile, da un lato, il programma Life 2014-2020, vale a dire lo specifico strumento finanziario della UE in materia di politica ambientale che prevede la destinazione di 3 miliardi di euro alla politica ambientale ed incoraggia gli investimenti nell'economia verde e, dall'altro, il Settimo programma di azione per l'ambiente, sul

quale il Consiglio, la Commissione europea e il Parlamento hanno raggiunto un accordo lo scorso 20 giugno 2013;

e.2) nella definizione del Quadro Finanziario Poliennale (QFP) per il periodo 2014-2020, siano stabilite quote di fondi specificamente destinate al finanziamento delle politiche ambientali, ivi compresa l'individuazione di adeguate risorse da destinare alla realizzazione di interventi per la difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio.

e.3) sia elaborata una nuova disciplina europea finalizzata al contenimento del consumo del suolo, anche non agricolo, verificando in questo ambito la possibilità di introdurre disincentivi e incentivi che tendano, da un lato, a scoraggiare il cambio di destinazione d'uso dei suoli agricoli finalizzato ad una indiscriminata produzione di biocarburanti e di bioliquidi e, dall'altro, a ridurre il consumo di nuovo suolo su aree esterne a quelle già urbanizzate ed a premiare la riqualificazione statica e energetica del patrimonio edilizio esistente;

e.4) siano implementate le azioni e le iniziative, anche in ambito normativo, a partire da una revisione della disciplina europea sui rifiuti capace di rafforzare la filiera industriale del riciclo e la costruzione di nuovi mercati delle materie prime seconde, che costituiscano anche la base per perseguire in modo graduale l'obiettivo strategico dell'eliminazione del concetto di « rifiuto » e degli sprechi nella produzione e nel consumo;

e.5) si promuovano interventi che favoriscano la sostenibilità energetico-ambientale e la sicurezza sismica dei programmi edilizi, che incentivino la costruzione di immobili sicuri e improntati a

criteri di risparmio energetico e l'utilizzo di materiali di costruzione ecologici con ridotto impatto ambientale (c.d. bioedilizia), sostenendo altresì interventi orientati all'efficienza e al risparmio energetico in tutti gli usi civili e abitativi, nonché alla messa in sicurezza degli edifici dal rischio di catastrofi naturali;

e.6) sia mantenuto alto l'impegno dell'Unione europea per la piena attuazione del « pacchetto clima-energia » e per il consolidamento della leadership europea in ambito internazionale, nonché per la definizione, per il periodo oltre il 2020, di obiettivi stringenti delle politiche europee in materia di energia e clima, capaci di tenere insieme, in un quadro di reciproco sostegno e rafforzamento, le finalità strategiche della riduzione delle emissioni di gas serra, dell'aumento della quota delle fonti di energia rinnovabili e del risparmio energetico;

e.7) siano definiti, al più presto, strumenti normativi di contabilizzazione dei cosiddetti servizi ecosistemici, anche al fine della emanazione di specifici programmi di finanziamento delle iniziative a favore dei soggetti che tutelano i servizi ecosistemici utili per la società;

e.8) sia progressivamente implementata un'azione di revisione della fiscalità generale, che sposti l'attenzione dal lavoro all'internalizzazione dei costi ambientali, attenuando la pressione o defiscalizzando le attività strategiche per la *green economy*;

e.9) siano implementate le iniziative e gli strumenti, anche normativi, per il rafforzamento dei cosiddetti « appalti verdi » della pubblica amministrazione, da intendere anche come volano per lo sviluppo delle tecnologie e dei prodotti verdi.

## ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. (COM(2012)629 final).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. (17426/12).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEI DEPUTATI BUSTO ED ALTRI**

L'VIII Commissione,

esaminati, per le parti di propria competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea del 2013 nonché il programma di lavoro della Commissione europea per il medesimo anno e il programma del Consiglio dell'UE per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 elaborato dalle future presidenze irlandese, lituana e greca;

ricordato, preliminarmente, che la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea » prevede, all'articolo 12, che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione che indichi: *a)* gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa; *b)* gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro

formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; *c)* le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea;

osservato che:

lo scrutinio parlamentare sulle linee programmatiche del Governo in ambito Europeo è atto assolutamente centrale nella definizione delle iniziative e delle politiche realizzate dal Governo in sede europea ed è la garanzia che le stesse politiche siano saldamente radicate nelle istituzioni rappresentative della democrazia e rispondano a quei principi di pubblica informazione, trasparenza e sussidiarietà ai quali il Trattato di Lisbona dà esplicito spazio e rilevanza;

le procedure di trattazione degli atti, nonostante la sostanziale tempestività di trasmissione al Parlamento da parte del Governo Monti (18 gennaio 2013), sono state interrotte dallo scioglimento delle Camere, ragion per cui l'*iter* di discussione e approvazione è stato rinnovato dal nuovo Governo;

la Relazione programmatica del Governo relativa all'anno 2013, trasmessa il 5 giugno alla Presidenza della Camera è a firma del ministro degli Affari Europei,



Enzo Moavero Milanese, che senza soluzioni di continuità ha retto il dicastero anche nel governo Monti;

il testo trasmesso dal Governo è il medesimo, nella sua letteralità, a quello della scorsa Legislatura;

il Governo Letta ha quindi ritenuto di trasmettere nuovamente il medesimo documento senza apporvi alcuna modifica e integrazione, nonostante la limitata portata e la capacità di esprimere un incisivo indirizzo politico del documento trasmesso al Parlamento fosse stata riconosciuta esplicitamente. Il limitato orizzonte politico, il carattere « essenzialmente informativo ed orientativo » della Relazione programmatica è denunciato dallo stesso ministro Moavero Milanese, che in qualità di Ministro del Governo Monti, nell'introduzione avvertiva: « (...) La presentazione della Relazione programmatica – giunta alla sua terza edizione – coincide quest'anno con la fine della legislatura, una circostanza che, inevitabilmente condiziona la natura e la portata di questo esercizio. Il Governo che sarà formato dopo le elezioni dovrà, infatti, valutare le scelte da compiere e le posizioni da assumere sulle principali questioni di rilievo per l'Unione e renderne conto al Parlamento. Per questa ragione la presente Relazione riveste un carattere essenzialmente informativo e di orientamento. Dunque, si astiene – per quanto possibile – dall'assumere impegno come soltanto un Governo e un Parlamento nel pieno esercizio delle loro funzioni potrebbero fare. (...) » [Estratto pag. 8, neretto aggiunto];

all'esame dei documenti in questione – acclarata la mancanza di volontà del Governo di evidenziare, nell'ambito della Relazione Programmatica, l'indirizzo politico che ne caratterizzerà l'attività in ambito Europeo – si procede sul finire del primo semestre dell'anno in corso, quando il Programma di lavoro della Commissione europea risulta ormai attuato in misura significativa, o superato da successive decisioni politiche o normative delle istituzioni europee;

considerato che:

una Relazione programmatica in stile « notarile » se era legittima ed anzi auspicabile da parte di un governo di fine legislatura senza legittimazione popolare quale quello Monti, svilisce il ruolo del Parlamento e tradisce le finalità della legge del 24 dicembre 2012, n. 234, se riproposta, burocraticamente, dal Governo in carica ad inizio legislatura;

il Ministro degli Affari Europei, benché sia lo stesso del Governo Monti, ha l'onere di aggiornare la relazione programmatica sulla base dell'indirizzo politico del nuovo Governo, così come egli stesso, in veste di Ministro di fine legislatura, riteneva doveroso;

la relazione programmatica, per la sua rilevanza politica, per l'ampiezza dei temi trattati e l'intima connessione esistente tra le prospettive di prosperità del Paese e la realizzazione delle politiche fatte dall'Unione europea, non è ammissibile che non sia la più completa ed aggiornata rappresentazione degli intendimenti del Governo in carica;

considerato altresì che:

a contraltare delle criticità osservate, rispetto ad una Relazione programmatica anodina, si riconosce al Governo, per quanto realizzato fino ad oggi, la fattiva disponibilità a fornire al Parlamento le indicazioni in merito alle priorità e agli obiettivi della sua azione in Europa, come da ultimo fatto con l'informativa del 25 giugno u.s. del Presidente del Consiglio Enrico Letta e dallo stesso Ministro Moavero Milanese in occasione dell'audizione delle Commissioni riunite per le Politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera dei deputati del 28 maggio 2013;

nelle politiche ambientali il metodo della programmazione è imprescindibile, posto che il perseguimento di risultati apprezzabili richiede un impegno coerente e continuativo nel medio e lungo termine che non può esaurirsi nella mera sommatoria di singole iniziative non coordinate;

a tal fine il documento in discussione, per quanto riguarda la tematica ambientale, compie una sistematica ed utile ricognizione delle scadenze europee, dei dossier aperti relativi alla applicazione dei grandi trattati sull'ambiente, delle proposte di aggiornamento e formulazione di nuovi regolamenti e direttive comunitarie;

in particolare si pone doverosamente in rilievo la circostanza che nel 2013 vi sarà la negoziazione del Settimo programma quadro di azioni per l'ambiente, documento strategico per la politica ambientale dei prossimi otto anni;

dovrà esser data attenzione prioritaria alle questioni connesse ai cambiamenti climatici alla luce dei risultati della Conferenza di Doha;

tra i temi di particolare rilievo non va dimenticata l'esigenza di riformare la legislazione dell'Unione europea in modo da imporre ai governi di garantire e fornire a tutti i cittadini, in misura sufficiente, acqua potabile e servizi igienico-sanitari, così come affermato nella « Risoluzione sul Libro verde sui servizi di interesse generale (COM (2003) 270 – 2003/2152(INI)) » del 14 gennaio 2004, con la quale il Parlamento europeo ha espresso, tra l'altro, l'esigenza che, in ossequio al principio di sussidiarietà, venga riconosciuto il diritto degli enti locali e regionali di « autoprodurre » in modo autonomo servizi di interesse generale a condizione che l'operatore addetto alla gestione diretta non eserciti una concorrenza al di fuori del territorio interessato;

il ricorso, nella lotta ai cambiamenti climatici, al meccanismo di scambio dei diritti di emissione di gas serra (ETS, *emission trade system*), presenta alcune evidenti criticità e, secondo alcuni studi l'efficacia teorica del sistema non è suffragata dalla bontà dei risultati, presumibilmente a causa di operazioni speculativi nel mercato dei diritti di emissione;

vista;

la dichiarata disponibilità, rinvenibile nella lettera di trasmissione del 5 giugno

2013, del Ministro per gli Affari Europei, a fornire ogni ulteriore elemento di valutazione agli organi parlamentari nel corso dell'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) il Governo si impegni a coordinare un generale aggiornamento, anche in forma di addenda, della Relazione programmatica da inviare tempestivamente all'attenzione del Parlamento in grado di delineare con chiarezza le priorità di azione e le discontinuità, ove esistenti, dall'indirizzo politico del Governo Monti;

2) siano precisate le attività e l'indirizzo in tema ambientale che caratterizzeranno l'attività del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, con particolare riguardo al reperimento delle risorse, strettamente connesse alle politiche comunitarie, per far fronte alle emergenze relative al dissesto idrogeologico, al ciclo dei rifiuti, le opere di bonifica dei siti inquinati;

3) il Governo si impegni a promuovere e sostenere in tutte le sedi UE l'intervento finanziario diretto dell'Unione per concorrere alle operazioni di bonifica dei siti maggiormente inquinati;

4) il Governo si impegni a sostenere e incentivare l'adozione delle migliori pratiche a livello dell'Unione europea per la gestione integrata dei rifiuti in grado di aumentarne progressivamente il riutilizzo e il riciclaggio in modo da ridurre significativamente la quota parte destinata a discarica e incenerimento;

5) il Governo si impegni a sostenere ogni azione di politica in ambito europeo volta ad una significativa riduzione dei rifiuti prodotti, intervenendo per incentivare la progettazione sostenibile dei prodotti di consumo (eco-progettazione) capace di considerarne l'intero ciclo di vita;

6) il Governo si impegni a sostenere l'adozione di schemi di etichettatura ambientale dei prodotti di consumo, nell'ambito della politica integrata dei prodotti, capaci di misurarne oggettivamente la sostenibilità, e ad adottare politiche di incentivazione e detrazione fiscale e di acquisto pubblico basate sulle linee guida già adottata in sede di elaborazione europea del *Green Public Procurement* (GPP);

7) il Governo si impegni a promuovere interventi dell'Unione che favoriscano la sostenibilità energetico-ambientali dei programmi di trasformazione urbanistico-edilizia, che incentivino prioritariamente il riuso e la ristrutturazione degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi immobili secondo criteri di risparmio energetico e l'utilizzo di materiali di costruzione ecologico con ridotto impatto ambientale (cd. bioedilizia, costruzioni passive), avendo cura di valutare detto impatto con riferimento all'intero ciclo di vita dei materiali impiegati;

8) il Governo si impegni rinnovare gli sforzi affinché l'Unione europea solleciti gli altri Stati aventi maggiore responsabilità delle emissioni di gas serra ad assumere precisi impegni, comparabili a quelli di cui si è fatta carico l'Unione europea, per la riduzione delle emissioni stesse;

9) il Governo si impegni a sostenere che le risorse significative nell'ambito del Fondo europeo per lo sviluppo regionale e del Fondo di coesione, nonché degli stanziamenti relativi ad interventi nel settore dei trasporti e dell'energia, siano finalizzate alla realizzazione di interventi di opere a tutela dell'ecosistema e per l'efficienza energetica;

10) il Governo si impegni a sostenere, in ambito comunitario, l'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) Right2Water, sulla quale si è espresso favorevolmente lo stesso Commissario Europeo, Michel Barnier, e con cui si promuove l'adozione di una normativa che sancisca il diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, come riconosciuto dalle Nazioni Unite, e per garantire l'ero-

gazione di servizi idrici e igienico-sanitari in quanto servizi pubblici fondamentali per tutti;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti il Governo la possibilità di sostenere in sede europea politiche di tassazione ambientale, che, in particolare, prevedano una componente aggiuntiva delle accise sui prodotti energetici che valorizzi l'impatto in termini di emissioni-serra del consumo di combustibili non rinnovabili e non già gravati dall'*Emission trading system*, assicurando l'utilizzo del maggior gettito della misura per finanziare l'alleggerimento degli oneri fiscali sui redditi da lavoro, in modo da implicare, almeno per consumatori di reddito basso e medio, la possibilità di aumentare il proprio reddito disponibile attraverso una rimodulazione dei consumi energetici;

b) valuti il Governo la possibilità di intraprendere ogni iniziativa utile per realizzare l'obiettivo che, in riferimento alla « scarsità di risorse » necessarie a far fronte al dissesto idrogeologico, al rischio sismico ed alle emergenze ambientali in corso in Italia, sia possibile un allentamento del Patto di Stabilità per quegli interventi, a carattere ambientale, relativi alla prevenzione, mitigazione e ristoro del rischio idrogeologico e sismico e alla bonifica di aree inquinate;

c) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la strategia per la lotta ai cambiamenti climatici, puntando in modo preferenziale all'efficienza energetica ed alla riduzione della domanda dei beni e servizi più energivori e riducendo il ricorso alla leva del mercato, come nel caso dell'*Emission trading system*, che ha denotato evidenti limiti nonché il rischio paradossale di aumentare la dipendenza dai combustibili fossili.

« Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi ».

## ALLEGATO 3

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. (COM(2012)629 final).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. (17426/12).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione Ambiente,

esaminati il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).;

rilevato che:

la crisi economica vissuta negli ultimi anni dall'Europa ha evidenziato la necessità di rafforzare l'Europa e le sue Istituzioni;

l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni relativi al consolidamento del proprio bilancio nazionale;

la prosecuzione di una politica di bilancio basata esclusivamente sull'austerità non è in grado di assicurare lo sviluppo e aggraverebbe l'attuale recessione: ad essa vanno immediatamente associate politiche volte a creare crescita sostenibile e occupazione;

preso atto positivamente dei significativi risultati ottenuti dall'Italia nel Consiglio europeo di Bruxelles, che, da un lato, ha proceduto all'abrogazione della procedura di disavanzo eccessivo per l'Italia e, dall'altro, nell'ambito di un più ampio accordo per il rilancio dell'economia eu-

ropea, ha avviato un percorso concreto in direzione dell'Unione bancaria e, soprattutto, ha sbloccato i fondi Ue per l'occupazione giovanile, triplicando quasi i soldi che spetteranno all'Italia;

giudicato essenziale che il Governo prosegua, sotto l'impulso e l'indirizzo del Parlamento, nel proprio impegno diretto a sostenere e a promuovere iniziative europee per lo sviluppo, la crescita e l'occupazione, nonché a favorire un processo riformatore, attraverso opportune modifiche dei Trattati europei, al fine di perseguire coerentemente l'obiettivo strategico della costruzione degli Stati uniti d'Europa;

giudicato parimenti essenziale che il Governo prosegua, sotto l'impulso e l'indirizzo del Parlamento, nel proprio impegno diretto a sostenere, sul piano della legittimità democratica dei processi decisionali dell'UEM, un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nelle decisioni a livello europeo, nonché una piena attuazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona sul ruolo dei Parlamenti nazionali, nella consapevolezza che importanti progressi in questo ambito sono già stati conseguiti con l'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012;

sottolineata l'importanza delle proposte della Commissione europea, attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio, dirette a modificare la nor-

mativa europea sugli appalti pubblici, che comprendono una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti « settori speciali », cioè acqua, energia, trasporti e servizi postali, una proposta di direttiva sugli appalti pubblici e una proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

ricordato che su tali proposte di direttive europee l'VIII Commissione si è pronunciata con due documenti, approvati il 28 novembre e il 12 dicembre 2012, che sono capaci di incidere in maniera rilevante sulla disciplina in materia di appalti e di concessioni; rilevato, peraltro, che ai fini predisposizione della nuova normativa europea in materia è attualmente in corso – come sopra accennato – un negoziato tra le istituzioni europee nell'ambito dei cosiddetti « triloghi », vale a dire in una sede informale che non garantisce una necessaria e completa trasparenza in merito alla definizione, in sede di negoziato, dei punti specifici dell'accordo complessivo;

valutato molto positivamente, infine, il fatto che fra gli obiettivi strategici e i filoni principali d'intervento della politica europea, come evidenziati sia nel programma di lavoro della Commissione europea che in quello del Consiglio, figurano la prosecuzione dell'impegno a lungo termine per la lotta ai cambiamenti climatici e la progressiva costruzione di un'economia europea a basse emissioni di carbonio, nella quale l'uso migliore delle risorse rappresenti la base fondamentale, non solo per ridurre i danni ambientali, ma, anche, per aumentare la competitività dell'economia (promuovendo crescita e nuova occupazione), riducendo i costi per le imprese, determinando una diminuzione delle emissioni di gas serra e delle bollette energetiche e promuovendo la creazione di nuove possibilità di innovazione e di investimento;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

a) mantenga il Governo l'impegno preannunciato a sostegno del completamento del sistema di governance economica europea con particolare riferimento alla costruzione di un'autentica Unione economica e monetaria e alla definizione di politiche volte a creare crescita sostenibile e occupazione;

b) si adoperi il Governo a sostegno del pieno dispiegamento di un processo riformatore che, attraverso opportune modifiche dei Trattati europei, conduca alla realizzazione di una vera unione politica del continente in senso federale, sostenendo, in pari tempo, un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nelle decisioni a livello europeo, nonché una piena attuazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona sul ruolo dei Parlamenti nazionali;

c) operi il Governo, in un rapporto stretto con le due Camere, per una rapida approvazione definitiva della legge di delegazione europea e della legge europea per il 2013, anche al fine di dare avvio ad una rinnovata fase di impegno dell'Italia per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi europei e la conseguente riduzione delle infrazioni a carico dell'Italia, fra le quali l'ambiente (e, in misura minore, anche gli appalti) tradizionalmente vanta un poco invidiabile primato;

d) persegua il Governo l'obiettivo di giungere rapidamente all'approvazione definitiva delle proposte della Commissione europea in materia di appalti pubblici, attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio, facendosi carico di informare in modo completo e tempestivo il Parlamento, prima della loro approvazione definitiva, in ordine ai contenuti e all'evoluzione del negoziato in corso sulle tali proposte di direttive; in tale ambito, il Governo operi in particolare affinché:

d.1) tutte le proposte in discussione (sugli appalti e sulle concessioni) siano varate contestualmente, anche al fine di evitare uno sfasamento temporale nella

loro entrata in vigore che potrebbe vanificare l'obiettivo perseguito dalla Commissione europea di creare un mercato europeo nel settore degli appalti e delle concessioni;

d.2) il recepimento delle nuove direttive europee sia tradotto in ambito nazionale, in un rapporto stretto di collaborazione fra Governo e Commissioni competenti per materia, in un'iniziativa diretta a consolidare e a semplificare il corpus normativo della materia, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, in modo da garantire maggiore chiarezza e certezza del diritto, anche al fine di prevenire e ridurre il contenzioso in materia;

d.3) la nuova normativa europea nei cosiddetti « settori speciali », fra i quali rientra anche quella relativo alla gestione del servizio idrico integrato, garantisca pienamente la possibilità di un intervento normativo urgente e organico in ambito nazionale capace di tradurre le risultanze del referendum popolare del 2011 in un coerente quadro normativo e in una rinnovata azione politica volta a rafforzare, anche a seguito delle recenti affermazioni del Commissario europeo competente (Michel Barnier) in merito all'aggiudicazione dei contratti di concessione, gli strumenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio idrico, per una gestione efficiente, efficace ed economicamente sostenibile della risorsa acqua, per la tutela del fondamentale diritto di accesso al bene pubblico acqua;

d.4) l'approvazione definitiva della nuova disciplina europea in materia di appalti sia pienamente compatibile con il mantenimento in ambito nazionale delle recenti normative in tema di partenariato-pubblico-pubblico, anche al fine di conseguire una maggiore uniformità applicativa fra tutti gli Stati membri, nonché un maggior livello di certezza per le amministrazioni che intendono utilizzare tali forme di cooperazione.

d.5) le concessioni d'uso di beni demaniali, a partire da quelle demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e da

quelle relative alla gestione delle risorse idriche, siano espressamente ritenute escluse dal campo di applicazione della futura direttiva europea in materia di concessioni;

d.6) nell'ambito della nuova disciplina europea in materia e delle decisioni assunte e da assumere in sede europea sul nuovo assetto delle reti di trasporto trans-europee (reti TEN-T): sia possibile fare ricorso alla cosiddetta *golden rule*, sia consentita, cioè, la possibilità di non far gravare sugli investimenti infrastrutturali di rilievo comunitario i vincoli di Maastricht, in particolare evitando che i fondi per la realizzazione di tali opere incidano sulla determinazione dell'ammontare del debito pubblico; sia sostenuta e implementata l'iniziativa pilota assunta dalla Commissione europea per quanto riguarda l'utilizzazione dei cosiddetti *project bonds*, vale a dire di obbligazioni emesse da soggetti privati per il finanziamento a debito di infrastrutture di trasporto di particolare rilevanza strategica rientranti nelle reti TEN-T;

e) operi il Governo, anche cogliendo l'occasione della accelerazione della competizione a livello globale, per promuovere e sostenere un impegno forte dell'Unione europea, da tradursi nell'adozione di politiche coerenti ed organiche per procedere più intensamente alla conversione delle economie europee in termini Green economy, fattore che può rivelarsi decisivo anche ai fini della ripresa economica e dell'aumento dell'occupazione; in tale ambito, operi il Governo affinché:

e.1) siano varati, il più presto possibile, da un lato, il programma Life 2014-2020, vale a dire lo specifico strumento finanziario della UE in materia di politica ambientale che prevede la destinazione di 3 miliardi di euro alla politica ambientale ed incoraggia gli investimenti nell'economia verde e, dall'altro, il Settimo programma di azione per l'ambiente, sul quale il Consiglio, la Commissione europea e il Parlamento hanno raggiunto un accordo lo scorso 20 giugno 2013;

e.2) nella definizione del Quadro Finanziario Poliennale (QFP) per il periodo 2014-2020, siano stabilite quote di fondi specificamente destinate al finanziamento delle politiche ambientali, ivi compresa l'individuazione di adeguate risorse da destinare alla realizzazione di interventi per la difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio.

e.3) sia elaborata una nuova disciplina europea finalizzata al contenimento del consumo del suolo, anche non agricolo, verificando in questo ambito la possibilità di introdurre disincentivi e incentivi che tendano, da un lato, a scoraggiare il cambio di destinazione d'uso dei suoli agricoli finalizzato ad una indiscriminata produzione di biocarburanti e di bioliquidi e, dall'altro, a ridurre il consumo di nuovo suolo su aree esterne a quelle già urbanizzate ed a premiare la riqualificazione statica e energetica del patrimonio edilizio esistente;

e.4) sia sostenuta ogni azione politica in ambito europeo volta ad una significativa riduzione dei rifiuti prodotti, intervenendo per incentivare la progettazione sostenibile dei prodotti di consumo (eco-progettazione) capace di considerarne l'intero ciclo di vita;

e.5) siano implementate le azioni e le iniziative, anche in ambito normativo, a partire da una revisione della disciplina europea sui rifiuti capace di rafforzare la filiera industriale del riciclo e la costruzione di nuovi mercati delle materie prime seconde, che costituiscano anche la base per perseguire in modo graduale, ma temporalmente cadenzato, l'obiettivo strategico dell'eliminazione del concetto di « rifiuto » e degli sprechi nella produzione e nel consumo;

e.6) si promuovano interventi che favoriscano la sostenibilità energetico-ambientale e la sicurezza sismica dei programmi edilizi, che incentivino la costruzione di immobili sicuri e improntati a criteri di risparmio energetico e l'utilizzo

di materiali di costruzione ecologici con ridotto impatto ambientale (es. bioedilizia), favorendo la strada appena intrapresa di sostenere la produzione di materiali ecosostenibili e sostenendo altresì interventi orientati all'efficienza e al risparmio energetico in tutti gli usi civili e abitativi, nonché alla messa in sicurezza degli edifici dal rischio di catastrofi naturali;

e.7) sia mantenuto alto l'impegno dell'Unione europea per la piena attuazione del « pacchetto clima-energia » e per il consolidamento della leadership europea in ambito internazionale, anche in vista del raggiungimento entro il 2015 di un accordo globale vincolante per il contrasto al cambiamento climatico nell'ambito dei negoziati promossi dalle Nazioni Unite come previsto a Durban nel 2011, nonché per la definizione, per il periodo oltre il 2020, di obiettivi stringenti delle politiche europee in materia di energia e clima, capaci di tenere insieme, in un quadro di reciproco sostegno e rafforzamento, le finalità strategiche della riduzione delle emissioni di gas serra, dell'aumento della quota delle fonti di energia rinnovabili e del risparmio energetico;

e.8) siano definiti, al più presto, strumenti normativi di contabilizzazione dei cosiddetti servizi ecosistemici, anche al fine della emanazione di specifici programmi di finanziamento delle iniziative a favore dei soggetti che tutelano i servizi ecosistemici utili per la società;

e.9) sia progressivamente implementata un'azione di revisione della fiscalità generale, che sposti l'attenzione dal lavoro all'internalizzazione dei costi ambientali, attenuando la pressione o defiscalizzando le attività strategiche per la *green economy*;

e.10) siano sostenute le iniziative dirette a promuovere l'adozione di schemi di etichettatura ambientale dei prodotti di consumo, nell'ambito della politica inte-

grata dei prodotti, capaci di misurarne oggettivamente la sostenibilità, e ad adottare politiche di incentivazione e detrazione fiscale e di acquisto pubblico basate sulle linee guida già adottate in sede di elaborazione europea del *Green Public Procurement (GPP)*;

e.11) siano implementate le iniziative e gli strumenti, anche normativi, per il rafforzamento dei cosiddetti « appalti verdi » della pubblica amministrazione, da intendere anche come volano per lo sviluppo delle tecnologie e dei prodotti verdi.



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-00081 Gribaudo: Ipotesi di chiusura della linea ferroviaria Cuneo-Limone-Ventimiglia ..	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	90
5-00113 Garofalo: Necessità di un generale potenziamento del trasporto ferroviario in Sicilia, anche alla luce dei gravi e ripetuti disservizi sulla tratta ferroviaria Messina-Catania-Siracusa .....	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	93
5-00147 Culotta: Necessità di un potenziamento infrastrutturale e di un rilancio del servizio ferroviario in Sicilia .....	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	96
5-00397 Bruno Bossio: Possibilità di utilizzo, da parte delle regioni, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini del rilancio del trasporto pubblico locale .....	83
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	100

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.	
Audizione di rappresentanti di ASSTRA (Associazione Trasporti) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	83

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. COM(2012)629 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. 17426/12.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	84
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	105

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	84
---	----

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### **5-00081 Gribaudo: Ipotesi di chiusura della linea ferroviaria Cuneo-Limone-Ventimiglia.**

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara GRIBAUDO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la

risposta, della quale si dichiara parzialmente soddisfatta, pur condividendo l'analisi di merito svolta rispetto ai costi e alla riorganizzazione del servizio ritiene che sia importante rilanciare la linea oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, sia per lo sviluppo del trasporto in quella zona sia anche per ragioni di interscambio con la Francia. Prende atto con soddisfazione dell'intenzione del Governo di ridefinire la convenzione del 1970 e giudica importante rafforzare il tavolo di confronto tra le regioni interessate prevedendo una forte presenza dei Governi centrali, per la realizzazione delle infrastrutture e lo sviluppo del turismo e della mobilità nelle tre regioni servite da quella tratta. Auspica infine che ci sia una costante informazione di tutti gli enti istituzionali coinvolti.

**5-00113 Garofalo: Necessità di un generale potenziamento del trasporto ferroviario in Sicilia, anche alla luce dei gravi e ripetuti disservizi sulla tratta ferroviaria Messina-Catania-Siracusa.**

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenzo GAROFALO (PdL), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta assai dettagliata, sottolinea il proprio interesse alla questione oggetto dell'interrogazione, che a suo giudizio necessita di un costante e continuo monitoraggio e, nel prendere atto con favore dell'interesse del Ministro al riguardo, auspica che si possano mettere in campo iniziative che portino a risultati migliori di quelli ottenuti nel passato. Nel ricordare che i servizi di trasporto offerti da Trenitalia sono regolati da un contratto di servizio, che prevede dei finanziamenti per l'esercizio delle tratte, osserva che a suo giudizio l'offerta di servizi prospettata nel contratto non coincide con quella realmente prestata dalla società e sottolinea l'esigenza che vengano garantite puntualmente le prestazioni dovute, anche a fronte dell'avvenuto aumento delle tariffe. Nel segnalare l'opportunità che il Governo

possa superare le criticità derivanti dalle diverse competenze dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e trasporti sulla società che presta il servizio ferroviario, auspica che venga intensificata l'attività di vigilanza al fine di avere un quadro preciso delle prestazioni realmente effettuate e prevedere un sistema di penalità, che contempli anche la riduzione dei finanziamenti in caso di inosservanza del contratto di servizio. Riguardo alla realizzazione delle infrastrutture, invita il Governo a prestare la massima attenzione affinché vengano realizzate adeguate infrastrutture anche nel Mezzogiorno, rispettando la tempistica prevista, dal momento che i tempi medi di progettazione e di successiva realizzazione di un'infrastruttura nel Paese sono a suo giudizio troppo lunghi.

**5-00147 Culotta: Necessità di un potenziamento infrastrutturale e di un rilancio del servizio ferroviario in Sicilia.**

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Magda CULOTTA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta, della quale si dichiara soddisfatta, dal momento che non si è verificata la paventata riduzione dei servizi ferroviari prevista per il mese di giugno. Esprime in ogni caso preoccupazione per la possibilità che tale riduzione sia stata solo differita di qualche mese e sollecita pertanto il Governo a porre in atto le opportune iniziative per evitare che ciò si verifichi, al fine di garantire un servizio necessario per i pendolari siciliani, che sarebbero altrimenti costretti ad utilizzare mezzi propri. Auspica, infine, che ci sia un maggiore coinvolgimento della regione siciliana nella stipula del contratto di servizio, nelle more del conferimento del processo di attribuzione delle competenze in materia di trasporto ferroviario regionale.

**5-00397 Bruno Bossio: Possibilità di utilizzo, da parte delle regioni, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini del rilancio del trasporto pubblico locale.**

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per l'accurata analisi della situazione del trasporto pubblico locale, di cui la Commissione si sta occupando attraverso un'indagine conoscitiva, esprime soddisfazione in particolare per l'ultima parte della risposta in cui viene data una valutazione sostanzialmente positiva alla questione oggetto dell'interrogazione. Prende atto con favore dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che potrebbe consentire già a partire dal prossimo anno una migliore riorganizzazione del servizio basata su criteri di efficienza. Fa presente che il proprio interesse sulla questione del trasporto pubblico locale è sia di carattere generale, sia, in particolare, relativo alla regione Calabria, e al riguardo prende atto favorevolmente dell'ammontare delle risorse da riprogrammare del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 355 milioni di euro per la regione Calabria, che possono contribuire al rilancio e allo sviluppo del trasporto pubblico locale nella regione. Auspicando che la ripartizione delle risorse avvenga attraverso il calcolo dei costi *standard*, piuttosto che dei costi storici, nel giudicare positivamente le modalità attraverso le quali il Governo intende affrontare il tema del trasporto pubblico locale, ritiene che si possa intervenire al riguardo già nel corso dell'esame del decreto-legge n. 69, tenendo conto della specificità del trasporto ferroviario rispetto a quello su gomma.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO, indi del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.**

**Audizione di rappresentanti di ASSTRA  
(Associazione Trasporti).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marcello PANETTONI, *Presidente di ASSTRA (Associazione Trasporti)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, il presidente Michele Pompeo META e i deputati Andrea VECCHIO (SCpI), Michele MOGNATO (PD), Giorgio BRANDOLIN (PD) e Diego DE LORENZIS (M5S).

Marcello PANETTONI, *Presidente di ASSTRA (Associazione Trasporti)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di ASSTRA per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Deborah BERGAMINI.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati.**  
COM(2012)629 final.

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014.**  
17426/12.

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.**  
Doc. LXXXVII-bis, n. 1.  
(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2013.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 giugno scorso, l'onorevole Nardi, in qualità di relatore, ha svolto la relazione introduttiva e sono intervenuti i deputati Biasotti, Catalano, Garofalo e Tullo.

Martina NARDI (SEL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*) che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ringrazia il relatore per aver recepito le osservazioni emerse nel dibattito e preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del re-

latore (*vedi allegato 5*). Delibera, quindi, di nominare il deputato Martina Nardi come relatore presso la XIV Commissione.

**La seduta termina alle 15.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.**

**C. 1248 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario TULLO (PD), *relatore*, fa presente che il decreto-legge n. 69 del 2013 contiene numerose disposizioni di interesse della IX Commissione trasporti, tra cui segnala in particolare: l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, il sistema portuale, la nautica da diporto e il sistema ferroviario.

Con riferimento all'Agenda digitale sottolinea in primo luogo l'articolo 10 del provvedimento, che prevede l'esonero per chiunque offra l'accesso ad Internet al pubblico dall'identificazione personale degli utilizzatori, fermo restando l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso il MAC *address* (un codice che identifica il terminale). Fa presente che il provvedimento specifica, inoltre, che la registrazione della traccia, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici; il provvedimento precisa poi che se l'offerta di accesso ad Internet non costituisce l'attività commerciale prevalente non è richiesta l'autorizzazione generale prevista dall'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche e la licenza

rilasciata dalla questura prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 144 del 2005. Vengono infine introdotte misure di semplificazione per l'installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica (viene meno l'obbligo di affidare tali lavori unicamente alle imprese abilitate secondo le procedure del decreto legislativo n. 198 del 2010). Al riguardo, rileva che la disposizione presenta alcuni profili problematici sui quali risulta opportuno acquisire l'avviso del governo. In particolare: non appaiono chiare le modalità con le quali si procederà al controllo del *MAC address*, soprattutto nel caso in cui si tratti di computer portatili che si connettano ad un'area WiFi in un esercizio commerciale o in una struttura pubblica, non essendo esplicitato se permane per i gestori o i responsabili di tali strutture l'obbligo di richiedere e registrare il *MAC address* dei computer dei clienti od utenti; quanto all'obbligo di monitoraggio ed identificazione degli utenti era disciplinato dal decreto del Ministro dell'interno del 16 agosto 2005 emanato in attuazione dell'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 144 del 2005 (cosiddetto «decreto Pisanu»), essendo tali commi stati soppressi dal decreto-legge n. 225 del 2010, osserva che si dovrebbe intendere come soppresso anche il decreto ministeriale attuativo e conseguentemente già precedentemente all'emanazione del decreto gli obblighi di monitoraggio ed identificazione sarebbero venuti meno. Al tempo stesso, fa presente che nella pratica continua ad essere frequente la richiesta da parte dei gestori dell'identificazione degli utenti; nel ritenere che tale richiesta potrebbe derivare da un'incertezza normativa o, più in generale, come accennato anche dalla relazione illustrativa, dal timore circa l'eventuale responsabilità del gestore in caso di illecito commesso attraverso il terminale connesso all'area *WiFi*, giudica però opportuno chiarire se sia necessario procedere con l'emanazione di un'ulteriore norma oppure se non sarebbe risultato più efficace chiarire le norme già esistenti in via interpretativa, senza appesantire ulteriormente la già complessa stratificazione

normativa. Quanto agli obblighi di conservazione dei dati personali previsti in particolare dall'articolo 132 del codice in materia di trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) osserva che essi sembrano essere già rivolti unicamente a coloro che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica (quali gli *Internet service provider*) quindi con esclusione dei soggetti che mettano a disposizione del pubblico punti di accesso ad Internet, come previsto dalla deliberazione del Garante per la *Privacy* del gennaio 2008, recante «Misure e accorgimenti a garanzia degli interessati in tema di dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei dati». Quanto all'obbligo di licenza previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 144 del 2005, rileva che esso è già venuto meno, anche per l'apertura degli esercizi pubblici che svolgano la prestazione dell'accesso ad Internet come attività prevalente il 31 dicembre 2011 e che andrebbe pertanto chiarita la portata della disposizione.

Evidenzia che in materia di Agenda digitale interviene, con riferimento al coordinamento delle attività governative in materia, anche l'articolo 13, che, tra le altre cose, prevede: l'attribuzione della presidenza della cabina di regia per l'agenda digitale istituita dal decreto-legge n. 5 del 2012 per il coordinamento delle attività dei diversi ministeri interessati al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un suo delegato; la creazione della figura del Commissario per l'attuazione dell'Agenda per l'Italia digitale – individuato, in base al comunicato stampa del Consiglio dei ministri, in Francesco Caio – posto a capo di una struttura di missione della Presidenza del Consiglio; la costituzione di un tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana presieduto dal Commissario per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana (in base a notizie di stampa, dovrebbero farne parte Luca De Biase e Benedetta Rizzo); la concentrazione della vigilanza sull'Agenda per l'Italia digitale nella Presidenza del Con-

siglio, che acquista anche la piena competenza sia per la nomina del direttore della stessa Agenzia, in quanto sono soppressi le già previste concertazioni e l'obbligo del previo avviso pubblico ai fini della nomina, sia per l'approvazione dello statuto dell'Agenzia, in quanto sono soppressi i poteri ministeriali di proposta e di concertazione, sia, ancora, per la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia, diminuita nel massimo da 150 a 130 unità, in quanto di tutte le concertazioni previste è mantenuta solo quella con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, se, da un lato, giudica condivisibile il ruolo di coordinamento forte assunto dalla Presidenza del Consiglio nell'attuazione dell'Agenda digitale italiana, dall'altro lato appare opportuno che il governo chiarisca: le modalità con le quali saranno disciplinate le rispettive competenze di cabina di regia, Commissario/tavolo e Agenzia per l'Italia digitale, al fine di evitare che si vada incontro ad una controproducente moltiplicazione degli organismi; gli effetti delle nuove procedure di nomina del direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale sul direttore in carica, individuato lo scorso 30 ottobre nell'ingegnere Ragosa, che, nelle more della piena operatività dell'Agenzia opera come commissario della stessa; gli effetti delle nuove procedure di approvazione dello statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale sull'iter dello statuto in corso la cui approvazione, in base a quanto dichiarato dal Ministro dello sviluppo economico nella seduta dell'Assemblea della Camera del 15 maggio 2013, in risposta ad alcune interrogazioni a risposta immediata, dovrebbe essere prossima.

Segnala le ulteriori disposizioni in materia di Agenda digitale di interesse della IX Commissione trasporti ossia: l'articolo 14, che prevede la facoltà dei cittadini di richiedere, in sede di istanza di rilascio del documento in cui sono unificate la carta di identità elettronica (CIE) e la tessera sanitaria elettronica, una casella di posta elettronica certificata e di indicarla come domicilio digitale; l'articolo 15, il quale prevede che il presidente della Commis-

sione per il coordinamento del Sistema pubblico di connettività sia individuato, a seguito della soppressione di Digit-PA intervenuta con il decreto-legge n. 83 del 2012 nel Commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale o, su sua delega, nel direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale (in precedenza presidente della Commissione era il responsabile di DigitPa); l'articolo 16 prevede che nell'ambito del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati (CED) delle pubbliche amministrazioni siano individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico; l'articolo 17 che stabilisce termini temporali certi per l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico su tutto il territorio nazionale

In materia portuale segnala l'articolo 22, che reca diversi interventi: in primo luogo la modifica della disciplina in materia di dragaggi, prevedendo, tra le altre cose, la sottomissione del progetto sui dragaggi alla commissione per la valutazione di impatto ambientale solo nel caso in cui il progetto preveda anche il progetto di infrastrutture di contenimento che non siano già comprese nei provvedimenti di rilascio della valutazione di impatto ambientale o nei piani regolatori portuali di riferimento. Viene inoltre consentita la reimmissione nei siti idrici di provenienza ovvero l'utilizzazione per il rifacimento degli arenili anche dei materiali dei dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo, mantenendo l'unico requisito della idoneità al sito di destinazione. Si consente infine: l'utilizzo dei materiali non pericolosi per il refluito all'interno di casse di colmata a determinate condizioni, senza considerare tuttavia le specifiche norme tecniche adottate dal Ministero dell'ambiente; l'adozione del decreto sulle norme tecniche applicabili ai dragaggi senza il parere della Conferenza Stato-Regioni. Segnala che un secondo intervento è rappresentato dalla possibilità per le autorità portuali di diminuire fino all'azzeramento ovvero di aumentare fino a un

tetto massimo pari al doppio le tasse di ancoraggio. Rileva che il provvedimento interviene, infine, sulle misure in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo: l'innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale dell'uno per cento dell'IVA riscossa nei porti; la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

In materia di nautica da diporto, segnala l'articolo 23, comma 1, che modifica l'articolo 49-*bis*, comma 5, del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, per quanto concerne l'attività di noleggio occasionale di unità da diporto, consentendo l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 40 giorni, indipendentemente quindi dall'ammontare dei proventi derivanti dal noleggio. Ricorda che la norma novellata prevedeva invece la possibilità di assoggettamento ad imposta sostitutiva solo nel limite di proventi inferiori a 30.000 euro. Sottolinea che rimane ferma l'esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. Il comma 2 esenta dal pagamento della tassa annuale istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011 le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e ne riduce l'ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri, ammontare che viene rideterminato in 870 euro annui (in luogo di 1.740 euro) per le unità tra i 14 e i 17 metri, e in 1.300 euro (in luogo di 2.600 euro) per le unità tra i 17 e i 20 metri di lunghezza.

Rileva che in materia ferroviaria intervengono due disposizioni: in primo luogo l'articolo 18, comma 7, che consente la contrattualizzazione degli interventi in materia di sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili nelle more dell'appro-

vazione del contratto di programma parte investimenti 2012-2016, per l'importo già disponibile di 300 milioni di euro; in secondo luogo l'articolo 24 che interviene, invece, in materia di regolamentazione del trasporto ferroviario, prevedendo che: il canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria sia stabilito con il parere e non con l'intesa con la Conferenza unificata e che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non determini autonomamente il canone bensì approvi la proposta del gestore dell'infrastruttura (cioè RFI Spa) al riguardo; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano determinati anche i corrispettivi per i servizi non compresi nel canone di accesso all'infrastruttura; la separazione contabile tra gestore dell'infrastruttura ferroviaria e impresa di trasporto ferroviario (vale a dire tra le attività di Rfi Spa e quelle di Trenitalia Spa, entrambe componenti dell' Holding Ferrovie dello Stato Spa) debba fornire trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e fondi pubblici percepiti per ogni attività; il riconoscimento per operatori diversi dall'impresa titolare del contratto di servizio pubblico (cioè Trenitalia Spa) del diritto di effettuare il servizio passeggeri, anche tra stazioni nazionali comprese in tratti internazionali, riconosciuto dall'articolo 59 della legge n. 99 del 2009, possa essere soggetto a limitazioni, in caso di compromissione dell'equilibrio economico generale del contratto di servizio pubblico, non nel « diritto di far salire e scendere passeggeri », come attualmente previsto, ma nel « diritto di far salire o scendere passeggeri ». Fa presente che l'articolo 24 prevede altresì che: in caso di compromissione dell'equilibrio economico generale del contratto di servizio pubblico, sia prevista la possibilità per il Ministero di stabilire, in alternativa alle limitazioni sopra richiamate, anche diritti di compensazione a favore di Trenitalia e a carico degli altri operatori, comunque non superiori a quanto necessario all'impresa titolare del contratto di servizio pubblico per coprire i costi del servizio; non si può dare luogo a limita-

zioni o all'imposizione di diritti di compensazione se le fermate intermedie degli altri operatori siano a distanza superiore a 100 Km e i livelli tariffari risultino superiori di almeno il 20 per cento a quelli dei servizi a committenza pubblica.

Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la *ratio* della disposizione. Osserva infatti, che da un lato, la previsione di misure compensative a carico delle imprese concorrenti e a favore di Trenitalia in luogo della semplice imposizione di limitazioni al servizio, potrebbe rappresentare un'apertura ad una maggiore concorrenza. Ricorda che in tal senso la misura era auspicata anche dall'Autorità Antitrust nella sua segnalazione al Parlamento ai fini della legge annuale di concorrenza dell'ottobre 2012. Dall'altro lato però rileva che la concreta disciplina introdotta potrebbe risultare sproporzionata, in particolare con il requisito richiesto di fermate intermedie a più di 100 Km di distanza e di tariffe superiori di almeno il 20 per cento per evitare di incorrere in limitazioni del servizio o nel pagamento di diritti di compensazione.

Segnala infine ulteriori disposizioni presenti nel decreto di interesse della IX Commissione. In materia di sicurezza stradale evidenzia l'articolo 20, che prevede la revoca delle risorse destinate a finanziare gli interventi del primo e secondo programma annuale di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale (relativi rispettivamente agli anni 2002 e 2003) che risultino non ancora avviati. Fa presente che le risorse revocate saranno destinate a tre finalità: il cofinanziamento, in concorso con le regioni, di un programma di interventi per la sicurezza stradale, sulla base delle proposte formulate dalle regioni; la prosecuzione del monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; il potenziamento del sistema di raccolta dati sull'incidentalità stradale.

Sottolinea che l'articolo 25, comma 5, consente l'utilizzo delle risorse residue destinate al contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ENAV agli interventi per garantire

la sicurezza degli impianti ed operativa, mentre i commi da 9 a 11, prevedono l'affidamento alla Regione siciliana della vigilanza sull'attuazione delle convenzioni per il servizio pubblico per il trasporto passeggeri con le isole minori della Sicilia. Al riguardo segnala che le disposizioni appaiono incidere *ex lege* sui rapporti stabiliti dalla Convenzione vigente tra il Ministero delle infrastrutture e la Compagnia delle Isole S.p.A, società privata peraltro partecipata dalla stessa Regione siciliana tramite la società Mediterranea Holding, apportando anche modifiche implicite (relativamente alla vigilanza sull'attuazione) alla Convenzione medesima, in deroga alle procedure previste. Sulla questione giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala ancora l'articolo 45 che prevede che l'accertamento della conformità delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche previste dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole.

Fa presente che l'articolo 61 prevede, a fini di copertura, la riduzione di 19 milioni di euro per l'anno 2013 e di 7,4 milioni di euro per l'anno 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488 del 1999, che reca misure di sostegno all'emittenza televisiva locale, pari a 82 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 (circa 42,3 milioni di euro annui). Al riguardo giudica opportuno che il governo chiarisca se le risorse residue risultino congrue per gli interventi previsti a valere sull'autorizzazione di spesa.

Segnala, infine, il meccanismo delineato dall'articolo 18 che costituisce un fondo di 335 milioni per il 2013, 405 milioni per il 2014, 652 milioni per il 2015, 535 milioni per il 2016 e 142 milioni per l'anno 2017 per il finanziamento di infrastrutture cantierabili, alimentato con la revoca di risorse stanziato per opere più



lontane dalla realizzazione. Tra le opere finanziate figurano il collegamento ferroviario funzionale tra il Piemonte e la Valle d'Aosta e la tratta Canello-Frasso Telsino della linea alta velocità Napoli-Bari. Tra le opere oggetto di revoca delle risorse ricorda il secondo lotto del terzo valico dei Giovi (per 50 milioni di euro per il 2013, 189 milioni di euro per il 2014, 274 milioni di euro per il 2015 e 250 milioni di euro per il 2016) e l'alta velocità Lione-Torino (50 milioni per il 2013, 189 milioni per il 2014, 274 milioni per il 2015 e 250 milioni per il 2016).

Martina NARDI (SEL) segnala l'opportunità che i termini di presentazione degli emendamenti presso le Commissioni I e V, competenti in sede referente, tengano conto anche dell'attività conoscitiva che le Commissioni possono deliberare di svolgere.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, in ragione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO 1

**5-00081 Gribaudo: Ipotesi di chiusura della linea ferroviaria Cuneo-Limone-Ventimiglia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La linea Cuneo-Breil-Ventimiglia, ricostruita negli anni '70, ha una lunghezza pari a 96 km totali di cui 49 in territorio italiano (Piemonte e Liguria) e 47 in territorio francese (Provence-Alpes-Côte d'Azur-« Paca »). Il relativo esercizio è attualmente regolato dai seguenti atti:

convenzione intergovernativa Italia – Francia del 24 giugno 1970 che disciplina la ricostruzione e l'esercizio del solo tratto di linea in territorio francese;

accordo di attuazione fra l'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e la SNCF – Société Nationale des Chemins de Fer del 6 ottobre 1979.

Ad oggi la gestione dell'intera linea Cuneo-Breil-Ventimiglia è affidata, per il tratto ricadente in territorio italiano, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e, per il tratto in territorio francese, da Réseau Ferré de France (RFF) (originariamente SNCF). In virtù della citata Convenzione del '70, tuttavia, gli oneri connessi con l'esercizio e la manutenzione della tratta francese sono praticamente interamente a carico della parte italiana, che ha l'obbligo di ripianare il conto economico di linea, benché il servizio ferroviario sia offerto anche in territorio francese. Tale conto infatti, presentato annualmente da SNCF, ha mostrato un deficit che negli ultimi 10 anni è passato da circa 1 milione di euro/anno a 3.2 milioni di euro/anno, considerando anche che i costi unitari della manutenzione svolta da RFF sono significativa-

mente più alti dei costi unitari medi sulla rete italiana. Inoltre, sono previsti nel breve-medio periodo ulteriori costi di manutenzione straordinaria e *upgrading* della tratta francese valutati in oltre 100 M. di euro.

Gli oneri imposti all'Italia dalla predetta Convenzione diventano ancor più insostenibili nell'attuale contesto di limitata disponibilità di risorse pubbliche, che rende necessaria la concentrazione dei costi di investimento e manutenzione sulle linee di più elevato interesse nazionale o regionale, dove si hanno le più forti richieste di mobilità e dove viene assicurata da parte delle regioni nell'ambito dei Contratti di Servizio la disponibilità di fondi per l'effettuazione di servizi locali.

Preciso, inoltre, che la linea, non elettrificata, ha una valenza esclusivamente regionale. Le regioni coinvolte sono interessate a mantenere la linea in esercizio, benché ancora nessuna abbia inserito la tratta nel proprio Contratto di servizio con le imprese ferroviarie.

I livelli di traffico, stante l'attuale tipologia di linea e di servizio, sono tali da non consentire all'attuale impresa (Trenitalia) la copertura dei costi di gestione, avendo per lo più una valenza stagionale, con punte nei soli mesi estivi di luglio ed agosto ed invernali da metà dicembre a fine febbraio. Peraltro, in riferimento alle reti TEN nessuno dei due Paesi ha, ad oggi, inserito la linea Cuneo-Breil-Ventimiglia nella rete TEN di rispettivo interesse.

Va evidenziato, inoltre, che le profonde modifiche apportate al settore ferroviario dalla normativa europea in materia, connesse all'introduzione delle misure volte alla liberalizzazione dell'accesso all'infrastruttura, realizzate a partire dalla direttiva 91/440/CEE e proseguite, principalmente, con le direttive 2001/14/CE, 2004/49/CE, 2008/57/CE e, da ultimo, con la 2012/34/EU, hanno reso, di fatto, la Convenzione e l'Accordo non conformi al diritto comunitario come confermato dai servizi della Commissione europea che, nell'aprile 2012, precisava che « anche se forme di monopoli *de iure* relativi a servizi regionali e nazionali possono essere ancora compatibili con il diritto dell'UE, la Convenzione contiene diverse norme discriminatorie (...) ».

Ciò premesso, il MIT ha da tempo avviato un confronto con l'omologo ministero francese sul delicato tema della revisione della Convenzione (mirando ad una ripartizione dei costi sulla base di territorialità), con il coinvolgimento delle regioni interessate, Piemonte e Liguria, e del Gruppo FS, nell'ambito della Commissione Intergovernativa Alpi del Sud (CIG). Le negoziazioni proseguiranno, con la partecipazione anche delle regioni interessate, proprio in questo mese.

In attesa di una definizione della problematica, RFI ha sospeso i pagamenti degli oneri connessi al ripianamento del deficit a partire dal 2012, che restano attualmente in carico al gestore Francese, concentrando le risorse sulle tratte di linea ricadenti in territorio italiano, che continuano ad essere mantenute secondo i massimi *standard* di sicurezza previsti.

Pertanto, l'esito del confronto con la parte francese sul rinnovo della Convenzione, nonché l'eventuale contributo da parte degli Enti locali interessati rivestono un ruolo determinante circa il mantenimento in esercizio della linea.

In alternativa, potrebbe essere valutata la possibilità, anche per ragioni di sicurezza, di una sospensione dell'esercizio alle sole tratte in territorio italiano.

I servizi presenti sulla linea sono rappresentati da:

5 coppie (6 nei festivi) Trenitalia REG Ventimiglia-Cuneo,

3 coppie (2 nei festivi) Trenitalia REG Taggia Arma-Cuneo.

I treni che ho appena menzionato fanno parte del Programma di esercizio di trasporto definito dalla regione Piemonte nell'ambito del Contratto di Servizio in essere con Trenitalia.

Sono presenti anche 3 coppie (2 nei festivi) RFF Tende – Breil sul Roja che proseguono su territorio francese fino a Nizza. Questo servizio è effettuato da SNCF.

Informo, infine, che la società RFF ha comunicato ad RFI che, a partire dal 15 dicembre prossimo, per motivi di carattere manutentivo, essendosi ulteriormente accentuato il degrado dell'infrastruttura nel territorio francese, reputa necessario stabilire una limitazione permanente di velocità a 40 km/h su tutta la parte francese della linea Cuneo/Ventimiglia; di tale provvedimento RFF ha già informato il Ministero dei trasporti francese.

Per completezza di informazione, ricordo che il 29 ottobre 2012, secondo quanto riferito dal Ministero degli affari esteri, si era tenuta a Nizza, una riunione tra i rappresentanti di alcuni enti locali italiani, tra cui la provincia di Cuneo, il comune di Torino, di Cuneo e Limone Piemonte, la Comunità montana delle Alpi del Mare (Alpi cuneesi), e francesi, il Conseil General des Alpes Maritimes, i comuni di Tenda e Breil-sur-Roya, la Camera Regionale di Commercio industria della regione PACA (Provenza Alpi Costa Azzurra), la Camera di Commercio e industria di Nizza, nonché Unioncamere Piemonte e Camera di Commercio italiana a Nizza. L'incontro si è concluso con la firma di un documento – cui è annessa una Dichiarazione della regione Piemonte – finalizzata, tra l'altro, al rilancio della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Breil-Niz-

za-Ventimiglia e alla realizzazione di un collegamento diretto Nizza-Torino.

Assicuro che il MIT continuerà comunque a proseguire il dialogo avviato con l'omologo francese al fine di pervenire alla conclusione di una nuova Convenzione che

consenta, come detto, il superamento dell'incompatibilità di quella attualmente vigente con la normativa comunitaria, una ripartizione dei costi su base territoriale nonché il potenziamento del servizio di trasporto.

## ALLEGATO 2

**5-00113 Garofalo: Necessità di un generale potenziamento del trasporto ferroviario in Sicilia, anche alla luce dei gravi e ripetuti disservizi sulla tratta ferroviaria Messina-Catania-Siracusa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante ha posto all'attenzione del Governo le problematiche afferenti i collegamenti ferroviari lungo la tratta Messina-Catania-Siracusa.

Più in generale, per quanto riguarda il potenziamento delle opere ferroviarie nel Sud del Paese, evidenzio che l'Allegato X Infrastrutture ha previsto tra le opere strategiche di Legge Obiettivo (legge n. 443/2001) la realizzazione dell'infrastruttura «asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo» nel cui ambito si prevedono diversi interventi infrastrutturali (sia ferroviari che stradali) nella regione Sicilia. In particolare, è programmata la costruzione della tratta ferroviaria «Palermo-Catania-Siracusa» la cui progettazione preliminare della seconda tratta funzionale è stata approvata con delibera CIPE n. 147 del 2005.

Allo stato, si è in attesa del reiterno del vincolo preordinato all'esproprio da parte dello stesso CIPE per proseguire con l'approvazione della progettazione definitiva.

Inoltre, è in *iter* istruttorio la progettazione preliminare della I tratta funzionale «Catenanuova Bicocca». La realizzazione della tratta «Palermo-Catania», rientrando nel sistema «corridoio plurimodale padano», è stata da ultimo confermata nell'Allegato XI infrastrutture per un costo complessivo di 2.851,00 milioni di euro.

Devo tra l'altro evidenziare che il Contratto di Programma tra lo Stato e

Rete ferroviaria italiana (RFI) prevede la realizzazione e il finanziamento di alcuni importanti interventi strategici che riguardano il Sud d'Italia.

La pianificazione degli investimenti di RFI nel Mezzogiorno è coerente con il nuovo assetto della rete trans europea di trasporto in corso di definizione, anche nella prospettiva di sviluppo indicata a livello europeo sugli assi individuati come prioritari e che costituiranno la cosiddetta «*Core network*».

Al momento, in Sicilia RFI è impegnata a dare attuazione ad una serie di interventi previsti nel vigente Contratto di Programma – che si trovano a diversi stadi di avanzamento – da realizzare in un orizzonte di medio/lungo periodo, in relazione allo sviluppo delle esigenze di mobilità ed in funzione delle disponibilità finanziarie e degli *iter* autorizzativi, che sono destinati ad aumentare e migliorare la capacità e la funzionalità della rete siciliana.

Tra l'altro, lo scorso 28 febbraio Ferrovie dello Stato italiane e RFI hanno sottoscritto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Siciliana il Contratto istituzionale di sviluppo (istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011) per la realizzazione della direttrice ferroviaria «Messina-Catania-Palermo».

Il Gruppo FS e RFI, sentiti al riguardo, hanno assicurato che gli *standard*

di progettazione della direttrice Messina-Catania-Palermo saranno quelli dell'interoperabilità europea. Il Contratto definisce un progetto che ha le caratteristiche europee della rete TEN-T che collega le grandi città della Sicilia: Palermo, Catania e Messina, a cui si collegheranno anche Siracusa, Agrigento, Gela e Trapani, dal lato di Palermo.

Premesso ciò, per quanto riguarda più in particolare la tratta Messina-Catania-Siracusa, citata dall'interrogante, comunico che il Contratto prevede, lungo la linea Messina-Catania, la progettazione del raddoppio della tratta Giampileri-Fiumefreddo (che resta ancora da coprire finanziariamente). Per il nodo di Catania è in via di completamento il raddoppio dei binari nella tratta che va da Catania Ognina a Catania Centrale, mentre verrà progettato l'interramento della Stazione Centrale e realizzato il raddoppio della tratta Zurria-Catania-Acquicella. Sono altresì in corso di realizzazione interventi di potenziamento tecnologico per l'adeguamento della linea a più moderni *standard* (valore complessivo di tutti gli interventi 383,8 milioni di euro).

Detto Contratto prevede, tra l'altro interventi tecnologici lungo le linee Messina-Catania e Catania-Palermo e il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del nodo di Palermo, in corso di realizzazione (il valore degli interventi è pari a 1.218,8 milioni di euro).

Inoltre, per quanto concerne il collegamento Messina-Catania (senza fermate intermedie), parte rilevante della tratta Messina-Catania-Siracusa, il Gruppo FS ha comunicato che, dopo la realizzazione del raddoppio Giampileri-Fiumefreddo, il tempo di percorrenza si ridurrà di mezz'ora, passando da un'ora e quindici minuti a quarantacinque minuti.

Per quanto concerne, invece, le problematiche attinenti al Servizio ferroviario svolto nella regione Sicilia, cui fa riferimento l'interrogante, preciso che i servizi ferroviari regionali della Sicilia sono regolati dal Contratto di Servizio

con il MIT e il Ministero dell'economia e finanze, che disciplina i servizi delle regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta), per le quali non è stato ancora completato il processo di attribuzione delle competenze in materia di trasporto locale. Peraltro, tra MIT, MEF e regione Siciliana è in corso di svolgimento la procedura per l'attuazione del trasferimento alla regione dei compiti di programmazione e amministrazione relativamente ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997; l'*iter* di attribuzione delle competenze – che consentirà la stipula di un Contratto da parte della regione Siciliana – sarà completato con l'emanazione di un decreto di ripartizione delle risorse finanziarie da parte del MEF.

Ad oggi, il numero di collegamenti effettuati in Sicilia (come in ogni altra regione) è strettamente legato alle risorse disponibili nell'ambito del Contratto di Servizio le quali, come è noto, non possono non tener conto dell'attuale quadro economico. Al riguardo, Ferrovie dello Stato ha comunicato che i treni regionali «feriali» che servono il territorio siciliano sono oggi, complessivamente, 414 al giorno (erano 388 nel 2011 e 412 nel 2012); con il cambio orario del 9 giugno scorso, peraltro, non sono state effettuate riduzioni dei volumi complessivi di servizi regionali della Sicilia.

Per quanto concerne lo specifico episodio citato dall'interrogante, preciso che i disservizi si sono verificati lo scorso 3 maggio (non il 5); in tale giornata, sulla linea Messina-Siracusa, a seguito di un incendio riguardante aree adiacenti alla sede ferroviaria, i Vigili del Fuoco hanno richiesto immediata sospensione della circolazione, sia per consentire l'intervento di spegnimento, sia per ragioni di sicurezza: ciò ha comportato la soppressione di quattro treni, nonché ripercussioni sulla regolarità del traffico ferroviario.

In ogni caso, il miglioramento complessivo del servizio ferroviario regionale auspicato dall'interrogante costituisce una

delle priorità del Governo; come il Ministro Lupi ha avuto modo di affermare di recente, l'Italia ha bisogno di un sistema di trasporto pubblico locale efficiente soprattutto in momenti di crisi come questo, in cui è più evidente la

necessità di poter usufruire di un trasporto pubblico locale efficiente.

Assicuro che è proprio in quest'ottica che il Ministro intende dialogare con le regioni come anche con le Ferrovie dello Stato.

## ALLEGATO 3

**5-00147 Culotta: Necessità di un potenziamento infrastrutturale e di un rilancio del servizio ferroviario in Sicilia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo sviluppo della rete infrastrutturale e il potenziamento del servizio ferroviario nel Sud d'Italia costituiscono senza dubbio una delle priorità del Governo, ben consapevole dei rilevanti aspetti strategici che ne derivano sia per l'intero sistema Paese sia a livello europeo.

Per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture del Sud del Paese, come ho avuto modo poc'anzi di riferire, l'Allegato X Infrastrutture ha previsto tra le opere strategiche di Legge Obiettivo (legge n. 443/2001) la realizzazione dell'infrastruttura « asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo » nel cui ambito si prevedono diversi interventi infrastrutturali (sia ferroviari che stradali) nella regione Sicilia.

In particolare, è programmata la costruzione della tratta ferroviaria « Palermo-Catania-Siracusa » la quale allo stato ha la progettazione preliminare della seconda tratta funzionale approvata con delibera CIPE n. 147 del 2005. Si è in attesa del reiterno del vincolo preordinato all'esproprio da parte dello stesso CIPE per proseguire con l'approvazione della progettazione definitiva.

Inoltre è in *iter* istruttorio la progettazione preliminare della I tratta funzionale « Catenanuova Bicocca ». La realizzazione della tratta « Palermo-Catania », rientrante nel sistema « corridoio plurimodale padano », è stata da ultimo confermata nell'Allegato XI Infrastrutture per un costo complessivo di 2.851,00 milioni di euro.

Tra l'altro il Contratto di Programma tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana (RFI) prevede la realizzazione e il finan-

ziamento di alcuni importanti interventi strategici che riguardano il Sud d'Italia.

La pianificazione degli investimenti di RFI nel Mezzogiorno è coerente con il nuovo assetto della rete trans-europea di trasporto in corso di definizione, anche nella prospettiva di sviluppo prospettata a livello europeo sugli assi individuati come prioritari e che costituiranno la cosiddetta « *Core network* ».

RFI è impegnata a dare attuazione ad una serie di interventi in Sicilia previsti nel vigente Contratto di Programma – che si trovano a diversi stadi di avanzamento – da realizzare in un orizzonte di medio/lungo periodo, in relazione allo sviluppo delle esigenze di mobilità ed in funzione delle disponibilità finanziarie e degli *iter* autorizzativi, che sono destinati ad aumentare e migliorare la capacità e la funzionalità della rete siciliana.

Ricordo che lo scorso 28 febbraio Ferrovie dello Stato italiane e RFI hanno sottoscritto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Siciliana, il Contratto istituzionale di sviluppo (istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011) per la realizzazione della direttrice ferroviaria « Messina-Catania-Palermo ».

Il Gruppo FS ed RFI, sentiti al riguardo hanno assicurato che gli *standard* di progettazione della direttrice Messina-Catania-Palermo saranno quelli dell'interoperabilità europea. Il Contratto definisce un progetto che ha le caratteristiche europee della rete TEN-T che collega le grandi città della Sicilia: Palermo, Catania e Messina, a



cui si collegheranno anche Siracusa, Agrigento, Gela e Trapani, dal lato di Palermo. Tale opera costituirà la colonna vertebrale del sistema ferroviario siciliano.

Diversi sono gli interventi inseriti nel Contratto.

Lungo la linea Messina-Catania è prevista la progettazione del raddoppio della tratta Giampileri-Fiumefreddo (che resta ancora da coprire finanziariamente). Per il nodo di Catania è in via di completamento il raddoppio dei binari nella tratta che va da Catania Ognina a Catania Centrale; verrà progettato l'interramento della Stazione Centrale e realizzato il raddoppio della tratta Zurria-Catania Acquicella. Sono altresì in corso di realizzazione interventi di potenziamento tecnologico per l'adeguamento della linea a più moderni *standard* (valore complessivo di tutti gli interventi 383,8 milioni di euro).

Sulla linea Catania-Palermo verranno raddoppiati, altresì, i binari nelle tratte Bicocca-Motta-Catenanuova e Catenanuova Raddusa-Agira, al fine di raggiungere una velocità di 200 chilometri all'ora e di consentire una crescita nella frequenza dei collegamenti. Per quanto riguarda la tratta Raddusa-Enna-Fiumetorto è prevista la tempestiva realizzazione di uno studio di fattibilità, d'intesa con la regione Siciliana, per valutare tre possibili soluzioni alternative: la prima prevede una riqualificazione della linea ferroviaria esistente, la seconda una variante di tracciato Enna-Pollina-Castelbuono, mentre la terza una variante di tracciato contigua all'asse autostradale Catania-Palermo. È prevista, tra l'altro, la velocizzazione tra Roccapalumba e Marianopoli, nonché interventi di potenziamento e velocizzazione della linea (valore complessivo di tutti gli interventi: 823,4 milioni di euro).

Inoltre, il Contratto medesimo prevede interventi tecnologici lungo le linee Messina-Catania e Catania-Palermo e il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del nodo di Palermo (in corso di realizzazione) (valore degli interventi: 1.218,8 milioni di euro).

Grazie a tali interventi, come RFI ha evidenziato, la Catania-Palermo si percorrerà in 2 ore e 25 minuti contro le 2 ore e 45 minuti di oggi.

In più, il completamento del raddoppio Raddusa-Enna-Fiumetorto, di cui è attualmente finanziato lo studio di fattibilità, e del raddoppio Giampileri-Fiumefreddo, allo stato finanziato per la progettazione, consentiranno ulteriori significativi miglioramenti dei tempi di percorrenza rispettivamente sulla relazione Catania-Palermo e sulla relazione Messina-Catania. La nuova direttrice ferroviaria favorirà il collegamento tra i principali poli del territorio, concorrendo al raggiungimento di benefici percepibili dall'utenza.

Migliorerà anche l'efficienza del servizio trasportistico nell'ambito dei nodi di Palermo e Catania.

Sulla direttrice Palermo-Messina, poi, sono in corso di realizzazione le opere per il raddoppio fra Fiumetorto e Ogliastrillo. Il 28 novembre 2012 è stata attivata la variante di Himera a semplice binario. L'affidamento dei lavori della tratta Ogliastrillo-Castelbuono è avvenuto nel mese di maggio 2012 ed è in via di completamento la progettazione esecutiva a cura dell'appaltatore.

Quanto poi al miglioramento del servizio ferroviario devo ricordare che per quanto riguarda la media e lunga percorrenza, l'offerta ferroviaria che riguarda la Sicilia è, a tutt'oggi, interamente sovvenzionata dallo Stato attraverso il Contratto di Servizio 2009-2014 stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze e Trenitalia, che disciplina il complesso delle obbligazioni intercorrenti tra i Ministeri e la società Trenitalia relativamente ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri della media e lunga percorrenza nazionale di utilità sociale per l'arco temporale 2009/2014.

Tali servizi sono conformi alle risorse disponibili attraverso modifiche che contemperano prioritariamente la necessità di assicurare la continuità territoriale di aree situate al Sud del Paese con il resto del territorio nazionale con l'aumento del dif-

ferenziale costi-ricavi originato da una domanda debole e in costante diminuzione.

In particolare per la Sicilia, anche in conseguenza dell'insularità che genera maggiori costi in ragione della tipicità che caratterizza tali collegamenti, l'onere del ripianamento delle perdite, assunto dallo Stato, è particolarmente elevato.

I servizi oggetto di corrispettivo sono individuati dettagliatamente in uno specifico allegato al Contratto stesso che viene confermato o modificato in occasione del cambio di orario, tenendo conto anche del livello di frequentazione e dello sbilancio economico dei singoli treni.

Pertanto, l'offerta ferroviaria proveniente dal Sud è stata rimodulata, dal 2012, organizzando un sistema di *hub* a Roma e Bologna per la direttrice adriatica, con proseguimento del viaggio in Alta velocità ad una speciale tariffa riservata agli utenti provenienti dalle regioni meridionali.

Le numerose segnalazioni degli enti territoriali interessati hanno però evidenziato le criticità che la rottura di carico comportava.

Il MIT, pertanto, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ha individuato alcuni correttivi per il ripristino di collegamenti diretti tra il Nord ed il Sud della Penisola.

Sotto il profilo tecnico, le variazioni apportate hanno previsto per la Sicilia un prolungamento del servizio verso il Nord: il nuovo collegamento, operativo da giugno 2012, diretto su Milano (via Genova) dalla Sicilia, anticipa la partenza del precedente espresso notte attestato su Roma.

Restano invece attestati su Roma le restanti due coppie notturne provenienti dalla Sicilia, fermo restando l'opportunità per l'utenza di proseguire il viaggio con i treni Alta Velocità senza aggravii tariffari.

I servizi ferroviari regionali della Sicilia sono invece regolati dal Contratto di Servizio con il MIT e il MEF, che disciplina i servizi delle regioni a Statuto Speciale (Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta) per le quali non è stato ancora completato il processo di attribuzione delle competenze in materia di trasporto locale. Peraltro, tra

detti Ministeri e la regione Siciliana, è in corso di svolgimento la procedura per l'attuazione del trasferimento alla regione dei compiti di programmazione e amministrazione relativamente ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui al decreto legislativo n 422 del 1997; l'iter di attribuzione delle competenze, che consentirà la stipula di un Contratto da parte della regione Siciliana, sarà completato con l'emanazione di un decreto di ripartizione delle risorse finanziarie da parte del MEF.

Il definitivo conferimento di detti compiti alla regione siciliana non potrà che determinare un controllo più incisivo sulla qualità e quantità dei servizi erogati.

Allo stato, i Servizi ferroviari regionali risultano svolti in aderenza agli obblighi contrattuali e rispondono a caratteristiche qualitative conformi agli *standard* dichiarati nella Carta dei Servizi. Inoltre, RFI ha fatto presente, per quanto riguarda il materiale rotabile impiegato per il servizio regionale dell'isola, che le locomotive E464 e i Minuetto sono rotabili di ultima generazione, specificatamente progettati e utilizzati su tutta la rete nazionale per i servizi a carattere regionale; tutto il materiale rotabile impiegato da Trenitalia nel servizio ferroviario regionale siciliano, al pari di quello utilizzato sull'intera rete nazionale, viene regolarmente sottoposto ad operazioni di manutenzione programmata secondo piani manutentivi che ciclicamente si ripetono, in base alla percorrenza chilometrica e/o alla scadenza temporale prevista, con varie fasi di controllo, verifiche ed interventi, come Trenitalia stessa ha dichiarato.

Evidenzio, infine, che il numero di collegamenti effettuati in Sicilia (come in ogni altra regione) è strettamente legato alle risorse disponibili nell'ambito del Contratto di Servizio le quali, come è noto, non possono non tener conto dell'attuale quadro economico. Al riguardo, Ferrovie dello Stato ha comunicato che i treni regionali «feriali» che servono il territorio siciliano sono oggi, complessivamente, 414 al giorno (erano 388 nel 2011 e 412 nel 2012); con il cambio orario del 9 giugno

scorso, peraltro, non sono state effettuate riduzioni dei volumi complessivi di servizi regionali della Sicilia.

In ogni caso, il miglioramento complessivo del servizio ferroviario regionale auspicato dall'interrogante costituisce una delle priorità del Governo; come il Ministro Lupi ha avuto modo di affermare di recente, l'Italia ha bisogno di un sistema di

trasporto pubblico locale efficiente soprattutto in momenti di crisi come questo, in cui è più evidente la necessità di poter usufruire di un trasporto pubblico locale efficiente.

Assicuro che è proprio in quest'ottica che il Ministro intende dialogare con le regioni come anche con le Ferrovie dello Stato.

## ALLEGATO 4

**5-00397 Bruno Bossio: Possibilità di utilizzo, da parte delle regioni, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini del rilancio del trasporto pubblico locale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il settore del trasporto pubblico locale riveste fondamentale importanza per la vita economica, sociale e produttiva del paese.

In Italia, il comparto del TPL conta approssimativamente 1.150 aziende pubbliche e private (delle quali circa il 26 per cento svolge servizio urbano, circa il 55 per cento solo servizio extraurbano e circa il 19 per cento entrambi i tipi di servizio); la media annuale dei passeggeri trasportati è stimata in circa 7 miliardi.

I compiti istituzionali (di amministrazione e programmazione) in materia di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali sono stati attribuiti, come è noto, alle regioni dal decreto legislativo n. 422 del 1997, ancor prima, quindi, della riforma del Titolo V della Costituzione, in base alla quale la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali delle regioni, di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Storicamente il settore ha un costo annuale per la finanza pubblica di circa 7,2 MLD di euro di cui circa 6,4 MLD di euro relativi ai servizi di TPL e ferroviari eserciti nelle regioni a Statuto ordinario.

In merito alla programmazione dei servizi da parte delle regioni, devo ricordare che con l'emanazione del citato decreto legislativo n. 422 del 1997 il settore è stato oggetto di una riforma che, ad oggi, non ha ancora prodotto gli effetti previsti.

Di fatto, l'applicazione di tale decreto legislativo, anziché rendere più efficaci, efficienti ed economici i servizi pubblici

erogati ha prodotto servizi qualitativamente e quantitativamente insufficienti a fronte di costi peraltro incrementati negli ultimi anni.

In particolare le regioni avrebbero dovuto individuare, secondo criteri di efficienza e razionalità, i cosiddetti « servizi minimi » da garantire alla stregua di quelli essenziali.

Tale individuazione, si è limitata per lo più a garantire i molteplici interessi locali diretti alla conservazione dei servizi storici e conseguentemente della spesa storica indicizzata.

Una programmazione sostanzialmente statica dei servizi non ha consentito l'adeguamento dinamico, sia quantitativo che modale, dell'offerta di servizi al mutare della domanda conseguente all'evolversi socio economico del paese; mi riferisco, ad esempio alle numerose linee ferroviarie nate agli inizi del secolo scorso, in assenza di una rete viaria e di trasporto automobilistico, che continuano ad essere in esercizio a fronte di una domanda ormai limitata, che non giustifica più il costo pubblico di una modalità ferroviaria. Tale mancato adeguamento ha distratto le poche risorse finanziarie disponibili, dai servizi che, proprio in funzione dell'evoluzione economico sociale del paese, andavano incrementati qualitativamente e quantitativamente (mi riferisco ad esempio ai servizi per pendolari in prossimità dei medi e grandi centri urbani).

Per ovviare a tale anomalia, nell'ambito del più complessivo processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, è stato

avviato un percorso normativo finalizzato all'efficientamento e alla razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale che ha portato al varo della disciplina volta al riordino del settore inserita all'interno della legge di stabilità per l'anno 2013.

L'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2012 n. 228, quindi, nel sostituire l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, ha previsto, a decorrere dal 2013, l'istituzione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

Lo stanziamento di tale Fondo, per l'anno 2013, ammonta a 4.929 milioni di euro, corrispondente a circa il 75 per cento delle risorse pubbliche di parte corrente destinate al settore.

La norma in argomento ha lo scopo di incentivare le regioni a riprogrammare i servizi secondo criteri oggettivi, ed uniformi a livello nazionale, di efficientamento e razionalizzazione. L'applicazione di tali criteri, superando la cristallizzazione dei servizi storici e della spesa storica, dovrebbe consentire la progressiva riduzione delle diseconomie con la conseguente maggiore e più efficiente rispondenza tra domanda e offerta di trasporto.

In sostanza la riprogrammazione dovrebbe essere mirata:

a) ad un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) al progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) alla progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) alla definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) alla previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

Informo, altresì, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 3 del citato articolo 16-*bis*, che definisce i criteri di efficientamento e razionalizzazione del settore, nonché le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del predetto Fondo, acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno scorso (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013).

Dalla data di pubblicazione di tale decreto le regioni avranno 120 giorni per procedere alla corretta riprogrammazione dei servizi di TPL e ferroviari regionali e ulteriori 60 giorni per rendere operativa la riprogrammazione in parola.

Nelle more dell'attuazione delle procedure descritte è stato comunque previsto il riparto tra le regioni dell'acconto pari al 60 per cento del predetto Fondo di cui al già citato articolo 16-*bis*.

Pertanto, si è proceduto alla relativa erogazione nei seguenti termini:

pagamento I *tranche* 1225,272 milioni di euro;

pagamento II *tranche* (14/4/2013) 422,507 milioni di euro;

pagamento III *tranche* (12/5/2013) 422,507 milioni di euro;

pagamento IV *tranche* (12/6/2013) 422.507 milioni di euro;

Detti importi vengono trasferiti alle regioni nelle more della verifica degli effetti dell'efficientamento e razionalizzazione della riprogrammazione dei servizi effettuata dalle regioni medesime, in applicazione dei criteri indicati nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrà cura di verificare gli effetti prodotti dalla corretta programmazione dei servizi.

A tal fine sono stati individuati alcuni « indicatori » significativi, tra cui i più rilevanti sono:

a) il progressivo miglioramento del rapporto ricavi/costi dei servizi;

b) l'incremento del *load factor* (incremento progressivo dell'occupazione dei posti/Km prodotti).

La verifica in argomento, propedeutica per la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dei 4.929 milioni di euro stanziati per l'anno 2013 sul Fondo Nazionale per il TPL, verrà effettuata avvalendosi anche dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, e attivato solo nel 2011 a causa della carenza di risorse necessarie per il suo funzionamento.

In particolare l'Osservatorio si doterà di una banca dati informatica che acquisirà per via telematica direttamente dalle aziende, dalle regioni e dagli Enti locali dati certificati, economici e trasportistici del settore.

In definitiva, le regioni in attuazione della normativa vigente, sono incentivate a riprogrammare i propri servizi secondo criteri di efficienza e razionalità.

La corretta riprogrammazione risolverà parzialmente la lamentata carenze di risorse di parte corrente, in quanto le « sacche » di inefficienza dovrebbero essere eliminate o quanto meno ridotte, consentendo l'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

Inoltre, la riprogrammazione in argomento consentirà finalmente di procedere in modo corretto alla liberalizzazione del settore, mediante procedure ad evidenza pubblica, evitando l'affidamento di servizi ormai non più adeguati all'attuale domanda di trasporto.

Lo Stato, nel rispetto delle autonomie regionali, vigilerà sugli effetti prodotti dalla riprogrammazioni, avvalendosi anche dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL.

Tramite l'attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione centrale potrà disporre

di dati trasportistici ed economici certificati tali da consentire di ridefinire il perimetro « dei servizi ferroviari universali » (servizi nazionali di utilità sociale sovvenzionati dallo Stato) in modo da ridurli in relazione alle duplicazioni e sovrapposizioni con i servizi ferroviari regionali.

Nell'ambito del processo di razionalizzazione e di efficientamento del settore potrebbe ravvisarsi la necessità di consentire alle regioni, ove necessario, di ripianare i disavanzi sino ad oggi prodotti da una programmazione statica e non più rispondente alle moderne esigenze di mobilità e di garantire un flusso di finanziamenti diretto ad investimenti nel settore coerenti con i criteri, uniformi a livello nazionale, di efficientamento e razionalizzazione che le regioni adotteranno dal 2013 per la programmazione dei servizi.

Tali necessità sono già state in parte risolte ricorrendo alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In merito è opportuno ricordare non solo l'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 35 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, noto all'interrogante e relativo ai servizi di TPL e Ferroviari regionali della regione Piemonte, ma anche l'articolo 16, commi 4 e seguenti, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che consentono alla regione Puglia, alla regione Calabria e alla regione Campania di utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione per regolare i debiti nei confronti di alcune aziende del settore. Peraltro, le predette disposizioni prevedono, altresì, a seguito dell'approvazione del Piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania, misure rivolte alla razionalizzazione e al riassetto delle società partecipate, tra cui quelle del polo trasporti. Ciò, con lo scopo di raggiungere l'efficientamento, la razionalizzazione, la riduzione degli oneri di esercizio, nonché l'equilibrio finanziario nel comparto del trasporto ferroviario regionale campano. Le disposizioni in tema di piano di rientro dei disavanzi accertati, per quanto riguarda la regione Campania,

sono state oggetto di un ulteriore intervento del legislatore, mediante l'inserimento dei commi 13, 14, 15 e 16 all'interno dell'articolo 11 del recentissimo decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

Infine, è necessario rammentare che il comma 8 del citato articolo 11, del decreto-legge n. 35 del 2012 ha previsto, nell'ambito dell'accordo che deve essere stipulato tra le autonomie speciali per il riparto dell'accantonamento del gettito derivante dalla compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, e relativa legge di conversione, la possibilità di effettuare il predetto accantonamento a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previo accordo tra la regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo della regione.

L'interrogante, al fine di permettere il rilancio del settore, chiede se, sulla scorta delle misure analoghe già adottate, possa essere valutata la possibilità per tutte le regioni interessate di utilizzare le risorse di detto Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il pagamento dei debiti pregressi del trasporto pubblico locale, per le spese correnti relative ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ovvero per una nuova programmazione del Fondo, nei limiti delle disponibilità residue, da destinare prioritariamente al finanziamento di investimenti in materiale rotabile.

Il Ministero dello sviluppo economico, sentito al riguardo, ha evidenziato che tra l'agosto del 2011 e il 31 dicembre 2012 si è sostanzialmente completata la programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 destinate alle regioni, per un ammontare pari a circa 24,5 miliardi di euro, essenzialmente per il finanziamento di interventi infrastrutturali. Detto finanziamento è finaliz-

zato soprattutto ai settori dei trasporti e della mobilità (circa il 39 per cento), ivi compreso l'acquisto di materiale rotabile (ad esempio, nelle regioni Campania, Lombardia ed Emilia Romagna), sia attraverso la presa d'atto da parte del CIPE dei corrispondenti programmi attuativi (PAR) delle regioni del Centro-Nord e, per il Mezzogiorno, delle regioni Abruzzo e Molise; sia attraverso l'approvazione, da parte del medesimo Comitato, di specifiche decisioni di spesa, per le restanti regioni del Sud.

Il Ministero dello sviluppo economico riferisce, altresì, che le recenti esigenze di contenimento della spesa complessiva hanno condotto a ipotizzare ancora una volta alcuni tagli sul Fondo per lo sviluppo e la coesione a carico delle regioni a statuto ordinario nel triennio 2013-2015; tagli che, alla luce delle più recenti disposizioni normative, sono confermati nella loro entità per il solo esercizio 2015 per il valore di 1.050 milioni di euro, prevedendo la facoltà, in accordo con le rispettive autonomie locali, di evitare le ulteriori riduzioni (pari a complessivi 2 miliardi di euro), ove siano comunque garantiti gli obiettivi di finanza pubblica prescritti.

Sull'ammontare totale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 a finalità regionale, residuano da programmare soli 1,5 milioni euro per la regione Campania e 355 milioni per la regione Calabria (la quale ha già anticipato il proprio intendimento a destinare tali risorse al parziale ripiano del proprio disavanzo sanitario, analogamente a quanto fatto da altre regioni, tra cui, la regione Lazio che ha destinato a tale finalità tutte le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad essa spettanti, giusta articolo 2, comma 90, della legge n. 191 del 2009, che prevedeva tale facoltà).

Recentemente, come prima accennato, su richiesta della regione Piemonte, il legislatore ha consentito alla stessa di rimodulare il proprio PAR FSC 2007/2013 per 150 milioni, al fine di far fronte a debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto

pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale (articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2012), così come già accaduto per la regione Campania nel limite di 200 milioni di euro, in base al decreto legge n. 83 del 2012.

È di tutta evidenza, come sostenuto anche dal Ministero dello sviluppo economico, che la prassi di utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per far fronte a debiti passati di parte corrente non può che essere di natura eccezionale, in quanto la finalità essenziale di tali risorse è quella « aggiuntiva » (rispetto alle risorse « ordinarie » di bilancio) di garantire il riequilibrio economico e sociale, assicurare l'effettivo esercizio dei diritti della persona e perseguire la coesione territoriale e la riduzione del divario infrastrutturale tra le diverse aree del Paese;

finalità, questa, che trova il suo fondamento nella Costituzione, articolo 119, comma 5, ed è stata ribadita dal legislatore ordinario nel decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88; dall'altro lato, resta coerente con tale quadro l'eventuale destinazione di risorse FSC, ove sia richiesto dalle regioni titolari, per il finanziamento di investimenti nel settore del materiale rotabile.

In definitiva, considerato che il ricorso alle risorse del fondo in argomento è già previsto da più norme, sostanzialmente per la medesima finalità ma con procedure difformi, potrebbe essere valutata la possibilità di un intervento, d'intesa con il MEF ed il MISE, applicabile a tutte le regioni, per l'intero settore, con procedure uniformi e semplificate, ove ne venisse rappresentata la necessità.



## ALLEGATO 5

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. COM(2012)629 final.**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. 17426/12.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione Trasporti,

esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2013 (COM(2012)629), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12);

ricordato che ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la citata relazione programmatica dovrebbe essere trasmessa entro il 31 dicembre di ciascun anno, in quanto reca l'indicazione degli obiettivi, delle priorità e degli orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nel corso dell'anno successivo;

rilevato che il documento è stato trasmesso alle Camere il 5 giugno scorso nel medesimo testo che era già stato inviato il 18 gennaio 2013 (nella XVI legislatura) e non esaminato in ragione dello scioglimento delle Camere;

valutato il contenuto specifico dei tre documenti nelle materie di competenza della IX Commissione;

preso atto favorevolmente dell'impegno del Governo a vigilare e partecipare attivamente alla vasta opera di revisione della normativa europea in corso nel settore dei trasporti (strade, ferrovie, trasporto marittimo e aereo, gestione aeroportuale e controllo dello spazio aereo);

premessi che:

per ciò che riguarda il trasporto ferroviario, il Governo conferma di seguire con grande attenzione la definizione del cosiddetto « quarto pacchetto ferroviario », volto a favorire la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo;

nel settore del trasporto stradale il Governo sottolinea tra i principali *dossier* di interesse per il paese il cosiddetto « pacchetto revisioni », come anche le proposte di regolamento (COM (2012)393), (COM(2012)394) e (COM(2011)856), sulle emissioni medie di CO<sub>2</sub> da parte delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri e sul livello sonoro dei veicoli a motore;

per quanto attiene al settore del trasporto marittimo, la relazione indica quale interesse preminente del Paese la promozione del Mediterraneo e, in parti-

colare, delle relazioni con i paesi rivieraschi del Nord Africa, il Medio Oriente e la Turchia;

in materia di trasporto aereo, con riferimento ai tre pilastri della politica europea nel settore, il Governo segue con attenzione: i nuovi accordi di aviazione con i Paesi vicini e i *partner* internazionali, le misure volte a rafforzare la concorrenza leale, il nodo delle restrizioni in materia di proprietà sostanziale e controllo;

per quanto attiene al programma cosiddetto « cielo unico europeo », l'obiettivo prioritario del Governo continua ad essere lo sviluppo dell'unificazione del controllo dello spazio aereo europeo;

per quanto concerne il settore delle comunicazioni, il Programma di lavoro della Commissione prevede l'emanazione di proposte normative volte allo sviluppo della banda larga e il Programma di 18 mesi prevede l'impegno delle presidenze all'attuazione dell'agenda digitale europea;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) nel sottolineare l'assenza nella relazione programmatica di iniziative nel settore del trasporto pubblico locale, in particolare sui nodi urbani – che, pur avendo un carattere prevalentemente locale, possono trovare una opportuna collocazione nella programmazione europea –, si ribadisce l'esigenza che il Governo promuova l'adozione in ambito europeo, anche in vista del semestre italiano di presidenza dell'Unione, di iniziative che, anche sotto il profilo finanziario, garantiscano l'adeguatezza e l'efficienza nello svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale e la riduzione dei livelli di congestione del traffico, in particolare in ambito urbano;

2) con riferimento alla proposta di regolamento in materia di accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti (COM(2013)296), nel

condividere il giudizio del Governo per cui obiettivi condivisi si associano a elementi di criticità – come è dettagliatamente illustrato nella relazione elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 –, si impegna il Governo a promuovere l'adozione di una normativa che tenga conto delle specificità nazionali, per quanto concerne, in particolare:

a) la definizione dei servizi di movimentazione delle merci;

b) i casi in cui possono essere adottate limitazioni nel numero dei fornitori di servizi portuali, tenendo conto dell'interesse pubblico per la sicurezza della navigazione in ambito portuale;

c) le modalità con cui saranno qualificate e disciplinate, relativamente alla trasparenza delle relazioni finanziarie, le fonti di entrata delle Autorità portuali;

d) l'esigenza, per quanto attiene ai profili sociali e di disciplina dei rapporti di lavoro nei porti, di acquisire le valutazioni delle rappresentanze sindacali;

3) con riferimento alla proposta di revisione delle reti TEN-T (COM(2011)650), che entrerà in vigore nel prossimo periodo di programmazione finanziaria 2014-2020 e che il Governo nella relazione afferma di valutare positivamente, si ribadisce l'opportunità, come già evidenziato nel documento finale approvato dalla IX Commissione Trasporti della Camera l'11 luglio 2012, di promuovere, in sede di Unione europea, l'adozione delle seguenti misure:

a) aumentare le risorse disponibili anche attraverso un maggiore ricorso ai project bond e la realizzazione del previsto aumento di capitale della Banca europea degli investimenti;

b) valorizzare il ruolo dell'Italia come piattaforma naturale per le connessioni mediterranee e trasversali in Europa, con una particolare attenzione, nell'ambito

del Corridoio Mediterraneo, alle realtà portuali ed ai collegamenti con le isole;

*c)* considerare il ruolo strategico che potrebbero assumere la realizzazione di un asse multimodale in grado di raccordare i porti dell'Alto Tirreno con quelli dell'Adriatico, della direttrice plurimodale di collegamento Tirreno-Brennero, con particolare riguardo alle tratte ferroviarie, come asse prioritario per i traffici e la logistica nazionale e lo sviluppo delle opere collegate al corridoio Baltico-Adriatico, lungo la dorsale Adriatica;

4) si invita il Governo a porre attenzione in sede negoziale alla relazione che la Commissione europea intende redigere in vista della revisione del regolamento 1072/2009 sul mercato europeo del trasporto stradale, al fine di assicurare:

*a)* la parità di trattamento e di condizioni per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore in tutto il territorio dei Paesi membri dell'Unione europea;

*b)* l'adozione di strumenti efficaci per pervenire ad un sostanziale riequilibrio modale;

5) si invita il Governo ad intensificare l'impegno rivolto ad assicurare un maggiore sostegno finanziario per il progetto « Autostrade del mare » a partire dal prossimo quadro di programmazione finanziaria 2014-2020;

6) si impegna il Governo a promuovere in sede di Unione europea le iniziative appropriate per facilitare in tutti i Paesi dell'Unione l'attuazione secondo la tempistica programmata dell'Agenda digitale, per quanto concerne, in particolare, un'adeguata dotazione infrastrutturale, con specifico riferimento alla banda larga e ultra larga, lo sviluppo dei servizi e delle transazioni effettuati via Internet, in modo che si pervenga alla realizzazione del mercato unico digitale e la tutela degli utenti.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-00054 Benamati: Ristrutturazione dell'Agenzia Enea .....	109
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	127
5-00078 D'Arienzo: Questioni relative alla commessa di materiale rotabile a Officine ferroviarie veronesi da parte del gruppo AnsaldoBreda .....	109
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	128
5-00148 Boccuzzi: Strategie industriali del gruppo ThyssenKrupp in relazione alla controllata Berco Spa .....	109
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	129
5-00156 Prataviera: Fallimento della società Vinyls .....	109
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	131
5-00368 Ginefra: Interventi a favore del distretto del mobile imbottito .....	110
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	133
5-00370 Fregolent: Interventi per la soluzione del contenzioso tra i gruppi Selmato e Fiat .	110
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	135

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. COM(2012)629 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. 17426/12.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	111
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	137

#### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	111
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare e C. 1042 Benamati ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	112

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	126

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. —

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.*

**La seduta comincia alle 8.50.**

**5-00054 Benamati: Ristrutturazione dell'Agenzia Enea.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea che l'Enea è un'agenzia cruciale nei temi della ricerca in materia energetica e ambientale che si trova attualmente si trova in una situazione di difficoltà perché da lungo periodo non ha un indirizzo strategico e per mancanza di risorse economiche. Giudica opportuno l'impegno del Governo di procedere a un riordino entro la fine del 2013 in quanto la fase commissariale scade nel il prossimo mese di settembre. Esprime condivisione in merito all'indicazione delle attività sia nel breve che nel medio e lungo termine relativamente alla ricerca tecnologica connesse agli obiettivi 2020 e all'efficienza energetica, alla fusione e al trattamento delle scorie nucleari.

**5-00078 D'Arienzo: Questioni relative alla commessa di materiale rotabile a Officine ferroviarie veronesi da parte del gruppo AnsaldoBreda.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenzo D'ARIENZO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea che l'azienda Officine ferroviarie veronesi rappresenta un punto di eccellenza non solo a livello territoriale, ma nazionale, in un settore strategico come quello del materiale rotabile. L'azienda affronta questo momento di difficoltà insieme ai lavoratori che hanno accettato la riduzione salariale per favorire il risanamento delle attività produt-

tive. Da questo punto di vista risulta fondamentale la commessa di AnsaldoBreda, sollecita pertanto il Ministero dello sviluppo economico ad un percorso di accompagnamento nella ricapitalizzazione di questa importante azienda italiana.

**5-00148 Boccuzzi: Strategie industriali del gruppo ThyssenKrupp in relazione alla controllata Berco Spa.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio BOCCUZZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo che ha cercato di mediare tra le esigenze della produzione e quelle della tutela dei livelli occupazionali. Sottolinea, tuttavia, che il fatturato della Berco Spa è assolutamente positivo e sollecita la predisposizione di un approfondimento sul mercato dei cingolati per comprendere i motivi per cui un'azienda italiana copra solo in minima parte le esigenze del mercato nazionale. Auspica, infine, che l'incontro del prossimo 9 luglio possa evitare traumi ulteriori a territori già seriamente colpiti dalla crisi economica.

**5-00156 Pratavia: Fallimento della società Vinyls.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuele PRATAVIERA (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Sottolinea che anche l'assessore al lavoro della provincia di Venezia, Paolino D'Anna, sta profondendo notevoli energie nella difesa dei lavoratori della Vinyls. Evidenzia in particolare come sia necessario garantire una prospettiva di solidità all'unica azienda in Italia che produce

PVC. Lamenta che i commissari non hanno saputo garantire gli stipendi almeno agli operai che sovrintendono alla sicurezza degli impianti. Sottolinea la gravità della condizione dei lavoratori coinvolti che da oltre sei mesi non percepiscono lo stipendio e per tale ragione da dieci giorni hanno deciso di abbandonare gli impianti, purtroppo dovendo venire meno anche a quella funzione di sicurezza della laguna di Venezia. Ritiene quindi non più rinviabile una risposta ferma della magistratura e un ruolo attivo del Governo nella vicenda, al fine di salvaguardare una delle più importanti realtà produttive del nostro territorio, come la Vinyls Italia Spa.

**5-00368 Ginefra: Interventi a favore del distretto del mobile imbottito.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Dario GINEFRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea che, proprio in queste ore il sindaco di Santeramo in Colle ha convocato i sindaci dei comuni interessati nel distretto del mobile imbottito murciano.

Sottolinea che il gruppo Natuzzi ha ricevuto dallo Stato e dal territorio notevoli aiuti ed è chiamato ora quindi a rispettare gli impegni presi e ribaditi nell'accordo di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Puglia e la regione Basilicata. Ricorda che lo scorso 28 maggio il consiglio di amministrazione di Natuzzi Spa ha approvato i risultati consolidati relativi al primo trimestre del 2013 che registrano un aumento del 3,4 per cento (+5,1 per cento in volumi) delle vendite nette del salotto rispetto al primo trimestre 2012, un dato positivo seppure in un trend complessivo di perdita netta. Auspica, quindi, in particolare che si avviino tempestivamente i lavori del previsto Comitato responsabile dell'attuazione del citato ac-

cordo di programma. Come estrema *ratio* chiede al rappresentante del Governo che i comuni coinvolti da questa profonda crisi del distretto del mobile imbottito, possano essere dichiarati « zona franca urbana » al fine di poter usufruire dei previsti incentivi fiscali e previdenziali a favore delle piccole e medie imprese.

**5-00370 Fregolent: Interventi per la soluzione del contenzioso tra i gruppi Selmato e Fiat.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Silvia FREGOLENT (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Condivide le considerazioni svolte dal Governo circa la possibilità di poter svolgere solo un ruolo di *moral suasion* nell'attuale contenzioso fra la Fiat e la Selmato che sono due aziende private.

Ribadisce peraltro che la preoccupazione che ha sollecitato i presentatori dell'interrogazione è stata solo quella di tutelare i lavoratori che potrebbero subire forti ripercussioni in termini di garanzie dei livelli occupazionali e produttive delle due aziende, in una realtà produttiva già duramente colpita dalla crisi economica come è la provincia di Torino.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.50.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati.**  
**COM(2012)629 final.**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014.**  
**17426/12.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.**  
**Doc. LXXXVII-bis, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013.

Caterina BINI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 7*) che pone all'attenzione della Commissione per eventuali integrazioni o correzioni.

Marco DA VILLA (M5S) pur apprezzando lo sforzo profuso dal relatore non può non sottolineare come l'atto fondante che la Commissione sta esaminando, ovvero la Relazione programmatica, sia la riproposizione pedissequa della Relazione già presentata dal Governo Monti e nella quale, in relazione alla particolare condizione politica causata dalla crisi di Governo e dall'attesa dei risultati elettorali, erano assenti specifici impegni del Governo in carica. Sulle condizioni recate dalla proposta di parere non ritiene si possa essere in disaccordo, ma teme che esse non siano altro che buone intenzioni. Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea la sempre maggiore importanza della materia comunitaria sul concreto lavoro legislativo del Parlamento e la pervasività delle disposizioni di livello comunitario nel diritto dei Paesi membri. Osserva che il relatore ha svolto un lavoro molto approfondito individuando una serie non consueta di condizioni su molte delle materie

che rientrano nella competenza della X Commissione, indicando criticità condivisibili sulle quali è necessario che il Governo del nostro Paese si impegni fattivamente in sede europea. Preannuncia quindi il convinto voto favorevole del PD sulla proposta di parere.

Stefano ALLASIA (LNA), preannuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo, rilevando che il Governo Letta sembra incapace di indirizzare adeguatamente politiche di livello europeo che sarebbero nell'interesse del nostro Paese.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), apprezza e condivide in buona parte la proposta di parere presentata, segnalando che, a suo avviso, sarebbe stato opportuno anche un richiamo alle politiche del credito e alle funzioni della BCE. Auspica inoltre che il Governo, sulla scorta anche delle indicazioni che pervengono dal parere in esame, sia attivo e concreto nel porre le adeguate questioni a livello europeo.

La Commissione approva il parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico, Simona Vicari.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) propone di passare prima alla trattazione dei provvedimenti in sede referente per procedere successivamente alla trattazione in sede consultiva del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di rilancio dell'economia.

La Commissione concorda.

**Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.****C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare e C. 1042 Benamati.***(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2013.

Michele DELL'ORCO (M5S) osserva che la propria proposta di legge e quella di iniziativa popolare sono entrambe ispirate dalla medesima volontà di abrogare le liberalizzazioni degli orari degli esercizi commerciali attuate, da ultimo, con il decreto-legge n. 5 del 2012 del Governo Monti. Sottolinea che, anche prima delle liberalizzazioni, il sistema del commercio viveva un momento di forte crisi e che non vi può essere connessione tra maggiore apertura dei negozi e aumento delle vendite. È necessario intervenire sul meccanismo regolatorio e tornare al modello di organizzazione precedente senza penalizzare la possibilità di acquisto dei cittadini anche nei giorni festivi. A questo fine, si è pensato di introdurre un meccanismo di rotazione nelle aperture dei giorni festivi da concertare con il coinvolgimento degli enti locali e nel rispetto dei diritti dei lavoratori del commercio.

Con riferimento alla proposta C. 1042 Benamati, sottolinea che il piano triennale affidato agli enti locali potrebbe rivelarsi problematico soprattutto per le diverse regole che potrebbero essere adottate in comuni territorialmente contigui. Sollecita un ciclo di audizioni sui testi in esame con le associazioni di categoria, in particolare della piccola distribuzione, e con i comitati di cittadini per acquisire elementi ai fini dell'elaborazione di un testo che auspica possa essere condiviso, anche se soprattutto per la proposta C. 1042 intravede con difficoltà possibili elementi di convergenza.

Edoardo NESI (SCpI) dichiara che il proprio gruppo è contrario a tutte le proposte in discussione, non solo perché il

decreto-legge n. 5 del 2012 è stato adottato dal Governo Monti, ma soprattutto perché la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali ha avvicinato il nostro Paese agli standard europei e costituisce un elemento di modernizzazione e di sviluppo del sistema commerciale. Aggiunge che il prolungamento dell'apertura dei negozi favorisce l'occupazione, pur nella consapevolezza che il lavoro festivo possa costituire un aggravio per i lavoratori del settore del commercio.

Luigi TARANTO (PD) sottolinea che i provvedimenti in esame possono essere letti come aspetto rilevante delle trasformazioni del commercio italiano a partire dalla riforma del 1998 ad oggi. Con riferimento alla liberalizzazione degli orari, si può constatare che lo stock degli esercizi commerciali si è mantenuto sostanzialmente stabile, ma si è registrato un *turn over* all'interno del settore che è il risultato, in parte, della debolezza delle cosiddette politiche attive e, in parte, dell'impatto di una stagione di lentissimo andamento dei consumi, attualmente in fase recessiva. Dal 2010 ad oggi si è registrata la diminuzione di circa 75 mila esercizi commerciali, pari al 10 per cento dello stock storico della distribuzione commerciale italiana.

Sottolinea che non vi è una relazione meccanica tra scelte di liberalizzazione e crisi del settore.

Osserva che la proposta C. 750 mette al centro dell'intervento l'abrogazione dell'articolo 31 del cosiddetto decreto Monti. Tuttavia, in questo modo sono abrogati anche tutti i principi di liberalizzazione recati dall'articolo 31, che hanno portato la disciplina del commercio nella sfera della tutela statale della concorrenza. Ciò pone un rilevante problema giuridico e costituzionale. Con questa abrogazione cade infatti l'attrazione della disciplina del commercio nella sfera della tutela statale della concorrenza, restituendo per intero al sistema delle regioni la regolazione del settore: il legislatore statale non può dettare alcuna disciplina positiva in materia di liberalizzazione degli orari. Ritiene più



coerente la proposta di iniziativa popolare C. 947 che restituisce alle regioni la competenza in materia di orari di apertura dei negozi senza intervenire con nuove disposizioni.

Osserva altresì che la proposta C. 750 Dell'Orco crea all'interno del Paese un sistema binario per cui, da una parte, viene confermata la liberalizzazione totale degli orari nei comuni turistici o nelle città d'arte, dall'altra, si dettano principi di accentuata regolazione. Aggiunge che gli elenchi regionali dei comuni turistici e delle città d'arte sono a tutt'oggi parzialmente disponibili e vi è inoltre il problema della contiguità delle aree territoriali richiamato anche dall'onorevole Dell'Orco. Sottolinea altresì che si introduce una disciplina che ipotizza per le giornate domenicali e festive quote predeterminate per le aperture di esercizi commerciali differenziati per merceologia. Si tratta di un'operazione di una complessità organizzativa inaudita e sottolinea che dalla cosiddetta riforma Bersani il concetto di merceologia è sostanzialmente caduto, per cui attualmente si distingue tra il settore alimentare e l'insieme delle merceologie che non rientrano in questo settore.

Rileva che il sistema delle quote introdurrebbe un paradossale obbligo di apertura, obbligando gli esercenti ad una turnazione senza poter predeterminare quale sia la giornata di apertura per loro più conveniente. Concorda sull'esigenza di rendere sostenibile il regime di liberalizzazione degli orari, ma trova che principi stringenti quali quelli recati dalla proposta C. 750 rischiano di condurre ad esiti paradossali.

Osserva che la proposta C. 1042 Benamati non mette in discussione il principio della concorrenza che ha ispirato la riforma del 1998, il decreto-legge 223 del 2006 e, da ultimo, il decreto-legge n. 5 del 2012, lasciando inalterata la facoltà di ciascun esercente di restare aperto o meno, ma cerca di recuperare uno spirito di confronto e partecipazione alla vita cittadina, nel senso che vuole riconoscere in maniera positiva la facoltà degli enti locali di promuovere occasioni di con-

fronto tra i diversi soggetti interessati: titolari delle attività, dipendenti, cittadini. Si tratta di accordi per individuare condizioni e giornate in cui si possa scegliere su base volontaria l'apertura dei negozi in determinate fasce orarie. In base all'accordo raggiunto a livello locale dovranno essere conseguentemente organizzati i livelli dei servizi e di sicurezza della città.

Caterina BINI (PD), ricordato che è tra i firmatari della proposta C. 1042 Benamati, sottolinea che i processi di liberalizzazione in materia di esercizi commerciali hanno penalizzato soprattutto la parte più debole dei soggetti operanti nel settore del commercio. Il cittadino non ha più certezze degli orari di apertura, la piccola distribuzione non riesce a tenere il passo delle grandi catene commerciali nel prolungamento degli orari di lavoro. Osserva altresì che nella distinzione tra comuni turistici e non vi è una grande disomogeneità sul territorio e trattamenti diversificati su comuni limitrofi. Pertanto ritiene che debba essere lasciata ampia possibilità di concertazione agli enti locali e non solo a una particolare categoria di comuni. Osserva infine che il prolungamento dell'orario di apertura dei negozi non incide sull'andamento delle vendite.

Luciano CIMMINO (SCpI) ritiene che la crisi del commercio non si risolva cambiando gli orari di apertura dei negozi, ma con interventi strutturali che facilitino l'accesso al credito, favoriscano l'innovazione e l'inserimento in nuove forme di distribuzione, e consentano infine una riduzione degli affitti dei locali commerciali. Sottolinea che solo la ripartenza dei consumi consentirà al commercio di risollevarsi dalla crisi e che le liberalizzazioni sono funzionali all'aumento dell'occupazione. Paventa che una riduzione degli orari degli esercizi commerciali comporterà una diminuzione dei posti di lavoro e un'ulteriore diminuzione dei consumi.

Marco DONATI (PD), sottolineato che è tra i firmatari della proposta C. 1042 Benamati, rileva che la concertazione rap-

presenta un utile strumento per regolare su base volontaria gli orari di apertura degli esercizi commerciali. Ritiene che non vi sia connessione tra orario di apertura e andamento dei consumi, soprattutto in un momento di crisi in cui si assiste ad un aumento dei risparmi postali e a una preoccupante diminuzione dell'occupazione. Ritiene infine che debba essere dedicata la giusta attenzione ai diritti dei lavoratori del commercio che non possono usufruire di particolare servizi nei giorni festivi (apertura di scuole, nidi, ecc.) e che possono essere ulteriormente penalizzati nella gestione della propria vita familiare.

Michele DELL'ORCO (M5S) ribadisce che i dati dimostrano che non vi è connessione tra maggiore apertura dei negozi e incremento delle vendite. Ritiene che la proposta C. 1042 Benamati non cambi molto della situazione esistente, mentre appare più condivisibile la proposta C. 947 di iniziativa popolare. Manifesta la disponibilità del proprio gruppo a modificare il testo della proposta C. 750, in particolare nella parte che individua i criteri di quote e di turnazione; ribadisce infine la necessità di ascoltare gli operatori del settore e i comitati di cittadini.

Dario NARDELLA (PD), *relatore*, osserva che le proposte di legge in esame affrontano un tema di grande interesse per il settore del commercio, presentando al contempo profili di notevole complessità giuridica. Ricorda che sulla materia è più volte intervenuta la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza 299 del 2012, per dirimere la forte conflittualità sopravvenuta tra competenze statali e regionali. Si tratta di un tema che vede le diverse categorie economiche, nonché gli stessi consumatori, su posizioni differenziate e spesso contrapposte. Rileva che tutte le proposte di legge in esame sono mosse dal comune interesse di mitigare l'impatto della liberalizzazione nel settore del commercio, sia pure con diverse posizioni politiche. Rileva che il commercio è un comparto molto particolare che risente fortemente degli aspetti sociali e culturali

dei diversi territori. La preoccupazione di una programmazione dell'attività è trasversale ai progetti di legge in esame. Sottolineato che il principio della liberalizzazione è di livello comunitario, auspica che il Parlamento riesca ad elaborare una proposta originale, ma rispettosa della normativa comunitaria. Propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto al fine di elaborare un testo unificato verificando le possibili convergenze delle proposte, operazione complessa ma, a suo avviso, non impossibile.

Il sottosegretario Simona VICARI ritiene condivisibile la proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto. Sottolinea che il settore commerciale si confronta quotidianamente con le dinamiche della concorrenza che è di competenza statale. Ritiene che proposte di piani territoriali, richiamati dalla proposta C. 1042 Benamati, siano possibili se non hanno il carattere di obbligatorietà.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente*, propone di deliberare la costituzione del comitato in altra seduta, in attesa dell'assegnazione alla Commissione di una proposta di legge su analoga materia da parte del gruppo del PdL.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.**

**C. 1248 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, fa presente che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato alle commissioni riunite I affari costituzionali e V Bilancio, ai sensi dell'articolo 73 comma 1-bis del regolamento, sul decreto-legge n. 69 del 2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Il provvedimento che reca un insieme assai articolato di disposizioni, si compone di 80 articoli, suddivisi in tre Titoli, recanti, rispettivamente, misure per la crescita; misure in materia di semplificazione e misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile.

La presente relazione verte essenzialmente sulle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive, contenute prevalentemente nel Titolo I che prevede interventi per il sostegno alle imprese (Capo I) nonché nel Titolo II che prevede misure per la semplificazione amministrativa (Capo I).

In particolare l'articolo 1, al fine dichiarato di potenziare gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, contiene disposizioni non immediatamente applicative, esplicitando le finalità, nonché i principi e criteri cui deve attenersi il Governo – tramite l'emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – per la definizione di misure volte: ad ampliare le possibilità di accesso al credito da parte delle PMI (lettera *a*); a limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione (lettera *b*).

Il decreto ministeriale cui è demandata la definizione delle disposizioni operative deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

La prima finalità, ossia quella di ampliare la platea di imprese potenziali beneficiarie del Fondo, individuata dall'arti-

colo 1, comma 1, lettera *a*), viene specificata, con l'esplicitazione di alcuni criteri direttivi.

Il primo criterio indicato per l'ampliamento dell'accesso al credito è l'aggiornamento delle regole d'accesso, con riferimento alla valutazione delle imprese ammesse e alla misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio. Tale aggiornamento è effettuato « in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio ».

Il secondo criterio individuato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) , numero 2) è più specifico ed è volto ad innalzare dall'attuale 70 per cento fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione, la misura massima di copertura del Fondo per due tipologie di operazioni: operazioni di anticipazione di credito verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni; operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi.

Il terzo criterio è volto a potenziare l'efficacia degli interventi del Fondo tramite la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste, in particolare attraverso lo sfruttamento delle tecnologie digitali. Il quarto e ultimo criterio consiste nella previsione che le misure operative individuate dal governo nella predisposizione del decreto attuativo dovranno garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle imprese destinatarie.

La lettera *b*) prevede che il Governo individui misure volte ad escludere l'accesso al Fondo per operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori, con l'intento evidente di circoscrivere la concessione della garanzia alle imprese che, effettivamente, abbiano bisogno di un sostegno pubblico per poter accedere al credito bancario.

Il comma 2, con riferimento all'approvazione delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al Fondo adottate dal Comitato di gestione dello stesso, ribadisce la competenza del Ministro dello sviluppo economico (aggiornandone la denomina-

zione). L'elemento innovativo consiste nella sostituzione del parere del Ministro dell'agricoltura, attualmente previsto, con quello del Ministro dell'Economia e delle finanze.

Il comma 3 abroga la disposizione (comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008) per la quale si riservava il 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del Fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

Il comma 4 sopprime l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 201/2011 che prevede che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

Il comma 5 prevede l'abrogazione dell'estensione della garanzia del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese anche alle grandi imprese, limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti. È dunque abrogato il comma 10-sexies dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179/2012 che integrava il comma 4 dell'articolo 39, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sopprimendosi contestualmente tale integrazione.

L'articolo 2 introduce un meccanismo incentivante per le piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo.

I soggetti destinatari della misura agevolativa sono le piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003.

Il meccanismo prevede innanzitutto l'intervento di Cassa depositi e prestiti presso la gestione separata nella quale viene costituito un plafond di provvista che sarà utilizzato, fino al 31 dicembre 2016, dalle banche per la concessione di

finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari.

Per l'intervento della Cassa depositi e prestiti sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 5 del 2009, che consentono l'utilizzo delle risorse rivenienti dal risparmio postale e attribuite a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per iniziative a favore delle piccole e medie imprese attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito (comma 2).

I finanziamenti sono erogati dalle banche che aderiscono alla convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ABI.

A tale convenzione (o convenzioni) è rimessa altresì la disciplina di dettaglio, per quanto attiene, in particolare, alle modalità operative per la concessione dei finanziamenti agevolati, dei contratti tipo di finanziamento e cessione del credito, incluse le attività di monitoraggio e di rendicontazione svolte dalle banche. (comma 7).

I finanziamenti bancari avranno durata non superiore a cinque anni e saranno erogati fino ad un massimo di 2 milioni di euro per impresa, anche frazionato in più iniziative. Si prevede, inoltre, la possibilità che il finanziamento copra l'intero costo dell'investimento (comma 3).

Come sottolineato altresì dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge, l'istituzione presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un plafond di 2,5 miliardi di euro – eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi di euro sulla base del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili o delle necessarie coperture – (comma 8) non ha impatto sul bilancio dello Stato, in quanto è effettuata da Cassa depositi e prestiti Spa a condizioni di mercato, in analogia con altre iniziative a favore delle PMI, già precedentemente intraprese o tuttora in corso.

La seconda parte dell'intervento consiste nell'erogazione di un contributo statale alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti bancari per coprire parte degli interessi (comma 4).

Il contributo è infatti calcolato in rapporto agli interessi sui finanziamenti bancari. È rimessa ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura massima del contributo nonché la definizione delle condizioni di accesso e le modalità di funzionamento (commi 4 e 5).

L'articolo 2, comma 4, terzo periodo con disposizione che appare priva di reale portata innovativa, specifica inoltre che « I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 ».

Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi è autorizzata (comma 8, secondo periodo) la spesa di: 7, 5 milioni di euro per il 2014; 21 milioni di euro per il 2015; 35 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019; 17 milioni di euro per l'anno 2020; 6 milioni di euro per l'anno 2021.

È inoltre prevista la possibilità che i finanziamenti, fino all'80 per cento del loro ammontare, siano assistiti dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili nel Fondo stesso. È demandata a decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità priorità di accesso e delle modalità di concessione della garanzia (comma 6).

L'articolo 3 attribuisce 150 milioni di euro una tantum – a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile – per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria.

In particolare, il comma 1 definisce l'ambito di applicazione della misura di agevolazione, specificando che lo stanziamento di 150 milioni di euro è destinato finanziare, nel quadro degli interventi di

cui all'articolo 43, del decreto-legge n. 112/2008, i programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tali programmi devono essere realizzati nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

Il comma 2 prevede che i detti programmi siano agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50 per cento dei costi ammissibili.

Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale del 24 settembre 2010, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.

Il comma 3 prevede che le risorse (150 milioni) volte a finanziare i tali programmi di sviluppo nel settore industriale e agricolo siano a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile (articolo 23, decreto-legge n. 83/2012 e decreto ministeriale 8 marzo 2013). Le somme che non risultino impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

Il comma 4 prevede che le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 siano definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico con riguardo a specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

Il comma 1 dell'articolo 4 limita ai soli clienti domestici l'applicazione transitoria del servizio di tutela gas, cioè il servizio per il quale per alcuni clienti c.d. « vul-

nerabili», i prezzi di riferimento sono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

A tal fine, la norma interviene sull'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 (cd. decreto Letta), come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, che ha inserito i piccoli clienti industriali tra i cd. «clienti vulnerabili».

I commi da 2 a 6 mirano a velocizzare e dare certezza all'avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, rafforzando i termini e le competenze delle Regioni, prevedendo una penalizzazione economica per i comuni che ritardano ad individuare la stazione appaltante e disponendo un potere sostitutivo statale. Il comma 2 qualifica come perentori i termini indicati dall'articolo 3 del DM 12 novembre 2011 per l'avvio delle gare d'ambito nel primo periodo di applicazione, decorsi i quali la Regione avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Il comma 3 proroga di quattro mesi le date limite entro cui convocare i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante per i primi due raggruppamenti di comuni di cui all'Allegato 1 del DM che sono scadute o scadrebbero entro il mese di ottobre 2013, con uno spostamento dei termini relativi alla mancata nomina della stazione appaltante a data non anteriore al 1° gennaio 2014.

Inoltre, viene indicata una procedura per designare la stazione appaltante per tutti gli ambiti dell'Allegato 1 in cui non è presente il capoluogo di provincia.

In tali casi la scelta della stazione appaltante avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il comma 4 dispone un potere sostitutivo statale in caso di inerzia della Regione nella nomina del commissario ad acta. Se infatti la Regione competente non procede

alla nomina del commissario ad acta, dopo quattro mesi dalla scadenza dei termini indicati dal comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione stessa, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.

Il comma 5 prevede una forma di penalizzazione economica per gli enti locali nei casi in cui gli stessi non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante.

In tali casi, il 20 per cento degli oneri che il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali come quota parte della remunerazione del capitale è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

Il comma 6 lascia al Ministero dello sviluppo economico la facoltà di emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, con lo scopo di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese.

Il comma 7 riguarda invece la rete di distribuzione dei carburanti, ed in particolare estende la destinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione.

L'articolo 5 reca una serie di interventi diversi che impattano sui prezzi dell'energia elettrica, con un'estensione della Robin Hood Tax in parte destinata a riduzione degli oneri generali di sistema, una riduzione delle tariffe incentivanti CIP 6 per le fonti rinnovabili e assimilate e il blocco di una maggiorazione degli incentivi all'elettricità prodotta da biocombustibili liquidi.

Il comma 1, con una modifica all'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, estende l'applicazione della c.d. Robin

Hood Tax (maggiorazione IRES) alle aziende con volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro (nella normativa previgente era prevista per volumi superiori a 10 milioni) e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro (nella normativa previgente era 1 milione di euro).

Il comma 2 destina le risorse derivanti dall'estensione della Robin Hood Tax alla riduzione della componente A2 della bolletta elettrica, una volta sottratte la quota da utilizzare per la copertura finanziaria disposta dall'articolo 61 del decreto. Le modalità attuative saranno individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I commi 3, 4 e 5 modificano le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip6, prevedendo una parziale deroga per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti nei primi otto anni di esercizio. È definito un regime di gradualità per l'anno 2013, in cui continua ad essere utilizzato il paniere di riferimento di prodotti gas-petrolio, ma con riduzione del peso dei prodotti petroliferi e, dunque, con una progressione verso il prezzo all'ingrosso del gas naturale cui si approderà a partire dal 1° gennaio 2014.

In particolare: per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile (CEC) da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre (80 per cento il primo trimestre, 70 per cento per il secondo trimestre, 60 per cento per il terzo e quarto trimestre). Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia

elettrica e del gas (comma 3); dal 2014, il valore del CEC è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012 (comma 4); per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio il valore del CEC è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento per cento (comma 5).

Riguardo all'attuazione, la norma precisa che il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del valore del CEC, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5.

Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al DM 20 novembre 2012, cui è stato definito l'aggiornamento del CEC negli anni dal 2010 in poi e il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2011 oltre che il valore di acconto del CEC per l'anno 2012.

Il comma 6 abroga le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, non indicandole specificamente, ma tramite un generico riferimento a quelle incompatibili con le norme del presente articolo.

Il comma 7 elimina la facoltà per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio prima del 2013, di modificare il sistema di incentivazione vigente, con effetto dal 2013. Tale facoltà

era stata prevista dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 364, della legge n. 228 del 2012), che aveva inserito all'interno del decreto legislativo n. 28 del 2011 i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25, al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE.

Il comma 8 precisa che l'attuazione dell'articolo 5 deve avvenire in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

Il comma 1 dell'articolo 6, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, fissa l'applicazione per il periodo 1° agosto 2013 – 31 dicembre 2015 dell'accisa nella misura di 25 euro per mille litri, nel caso che gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. La disposizione in esame pone per i beneficiari la condizione che essi si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

Trattandosi di una forma agevolativa, il comma 2 ribadisce che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere all'Unione non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo venga modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.

La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo è

comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

Il comma 3 reca la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra (25 euro per mille litri) disposta dal comma 1 e dalla relativa compensazione del livello minimo di imposizione del livello di accisa da corrispondere all'Unione europea (comma 2) indicandolo complessivamente in 14,4 milioni di euro per il 2013 (tale regime decorre dal 1° agosto 2013) e in 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.

Il comma 4 rinvia la disciplina dell'applicazione del presente articolo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Al fine di favorire la ripresa delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, favorendo l'internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso la creazione di joint ventures nei Paesi in via di sviluppo, l'articolo 7 novella il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 49 del 1987, che disciplina l'assetto della cooperazione italiana allo sviluppo.

Il nuovo testo prevede che attraverso il Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo, gestito dal Mediocredito centrale (originariamente previsto dalla legge n. 227 del 1977, cd. «Legge Ossola» e disciplinato dall'articolo 6 della richiamata legge n. 48 del 1987) possano essere



concessi, ad imprese italiane, crediti agevolati per assicurare il finanziamento integrale del capitale di rischio ai fini della costituzione di joint ventures nei Paesi in via di sviluppo (PVS), con corresponsione dei crediti agevolati, anche in forma anticipata.

Nella relazione tecnica si sottolinea come il ricorso al Fondo rotativo sia attualmente sottoutilizzato (tra il 2000 ed il 2011 sono stati erogati 4,4 milioni di euro per otto proposte di finanziamento), laddove le disponibilità finanziarie riferibili al Fondo ammontano a circa 108 milioni di euro.

I crediti potranno essere erogati a favore di investitori pubblici o privati o di organizzazioni internazionali, sempre al fine di favorire da parte loro la costituzione di imprese miste nei PVS, ovvero di promuovere lo sviluppo attraverso altre agevolazioni identificate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Una quota del Fondo rotativo, sempre secondo quanto previsto dal comma 1, potrà altresì essere destinata a dar vita ad un nuovo Fondo di garanzia a tutela dei prestiti concessi da istituti di credito a imprese italiane, oppure per facilitare gli apporti di capitale italiano nelle imprese miste.

La previgente disciplina non prevedeva l'eventualità di una previa corresponsione di tali crediti e precisava che essi potessero coprire solo parzialmente il finanziamento del capitale di rischio.

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, poiché le risorse disponibili sul Fondo continueranno ad essere impiegate con modalità a carattere di rotatività.

L'articolo 31 introduce disposizioni di semplificazione in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Più precisamente: estende la procedura compensativa (prevista dallo stesso articolo 13-bis) in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo pari ai versamenti contributivi do-

vuti, anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia, eliminando il riferimento all'articolo 1, comma 1175, della L. 296/2006 contenuto nell'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 52/2012 (comma 1); prevede che, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nei contratti di appalto, il DURC relativo all'affidatario e ai subappaltatori sia acquisito, d'ufficio, dalla stazione appaltante (commi 2 e 6) e che i titoli di pagamento siano corredati dal DURC, anche in formato elettronico (comma 7); dispone che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC sia estesa a 180 giorni e venga acquisito dalla stazione appaltante sempre attraverso strumenti informatici; inoltre, la richiesta del DURC viene limitata unicamente alle fasi dell'affidamento e della gestione del contratto (fermo restando l'obbligo di produzione del DURC per il pagamento delle prestazioni), riducendo da cinque a due le fasi procedurali in cui è richiesto; infine, nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene l'importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi creditori. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (commi 3, 4 e 5); prevede che le amministrazioni competenti trasmettano l'invito alla regolarizzazione (entro e non oltre quindici giorni) delle eventuali inadempienze mediante posta elettronica, all'interessato o per il tramite del consulente del lavoro (comma 8).

L'articolo 37 interviene nella materia della semplificazione degli oneri burocratici delle imprese. Tale materia è oggetto di una normazione che negli ultimi anni è stata particolarmente copiosa e ha prodotto una stratificazione di disposizioni la cui lettura coordinata risulta non sempre agevole.

L'articolo in esame non sembra appor- tare modifiche sostanziali al suddetto qua-

dro normativo, esplicitamente ribadendo che resta fermo «quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle imprese».

In particolare l'oggetto dell'intervento sono i percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese, attivati tramite lo strumento delle convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5.

La rubrica dell'articolo fa riferimento alla possibilità, prevista dall'articolo 37-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, di individuare, nell'ambito delle attività sperimentali, «zone a burocrazia zero», nelle quali provare forme di deregulation controllata ed utilizzare le risorse previste per le zone franche urbane disagiate.

Con riguardo alle convenzioni, il comma 1 prevede che i soggetti sottoscrittori possono stipularle entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il comma 2 attiene alle attività sperimentali di semplificazione attivate con le convenzioni sopra citate, per le quali si prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale. La finalità dell'estensione è quella di creare un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.

Il comma 3 prevede che i soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza sia sostituito da una comunicazione dell'interessato.

I commi 4 e 5 prevedono nuovi compiti per il Ministero dello sviluppo economico: promuovere l'accesso alle informazioni, comprese quelle in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza sia sostituito da una comunicazione dell'interessato, tramite il proprio sito istituzionale; predisporre, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione un Piano nazionale delle zone a

burocrazia zero e monitorarne costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.

Il comma 6 prevede che le attività di sperimentazione non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale.

Infine, si prevede una clausola di salvaguardia secondo la quale agli adempimenti di cui al presente articolo, presumibilmente i nuovi compiti assegnati al MISE, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 dell'articolo 38 semplifica gli adempimenti di prevenzione incendi per i soggetti responsabili delle c.d. nuove attività (attività assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi solo in seguito all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011) richiamate dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

La semplificazione consiste nell'esenzione dalla presentazione dell'istanza preliminare – prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 per le sole attività di categoria B e C – per i progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Tale esenzione opera qualora i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

Il comma 2 proroga di un ulteriore anno, vale a dire al 7 ottobre 2014, il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, da parte dei soggetti responsabili delle c.d. nuove attività, ferma restando l'esclusione disposta dal comma 1 dell'articolo in esame.

L'articolo 46 prevede in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, che i

limiti di spesa vigenti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e missioni non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.

La norma specifica che gli enti locali coinvolti nell'EXPO 2015 sono quelli indicati nel DPCM 6 maggio 2013 che, oltre ad intervenire sulla nomina del Commissario unico, ha disciplinato le funzioni del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, della Commissione di coordinamento, della società di gestione « EXPO 2015 S.p.A. » e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali.

In particolare, si prevede che, fino al 31 dicembre 2015, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 limitatamente alle spese connesse con l'organizzazione del grande evento.

L'articolo 57 elenca una serie di interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sostiene con un contributo alla spesa, utilizzando a tal fine una parte della quota del fondo FAR destinata alla contribuzione a fondo perduto, nel limite del cinquanta per cento di essa (comma 1).

Gli interventi elencati dalla norma mirano in particolare:

a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari;

c) alla valorizzazione dei progetti di social *innovation* per giovani al di sotto dei 30 anni;

d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e *crowdfunding* (ovvero al finanziamento dei progetti effettuato da una molteplicità di soggetti);

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favori-

scano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc;

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di Horizon 2020;

g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;

h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;

l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

Secondo il comma 2, le risorse disponibili nel fondo FAR da destinare agli interventi elencati sono individuate con decreto del MIUR, di concerto con il MEF.

In conclusione sottolinea che il filo unificante delle diverse ed eterogenee disposizioni del decreto-legge in esame sono le raccomandazioni della Commissione europea del 29 maggio 2013 rivolte all'Italia relativamente al programma nazionale di riforma per il 2013 ed al programma di stabilità 2012-2017. In particolare, il decreto intende positivamente rispondere alle raccomandazioni in ordine alla necessità di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, assicurare la corretta attuazione delle misure volte all'apertura del mercato nel settore dei servizi, semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese.

Ritiene infine che la proposta di parere debba concentrarsi su alcune rilevanti questioni quali ad esempio all'articolo 1, la soppressione del comma 4, confermando così una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo centrale di garanzia non inferiore all'80 per cento quale riserva per interventi non superiori a 500 mila euro d'importo massimo garantito per singola impresa; la previsione, all'articolo 2, che i decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, di cui ai commi 5 e 6, siano emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che, per la messa a punto delle convenzioni di cui al comma 7, siano sentite anche le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative; la soppressione, all'articolo 4, del comma 1, mantenendo così la possibilità per i soggetti tutelati di optare tra il prezzo di libero mercato del gas – teoricamente più basso – e quello applicato – amministrativamente, ma su regole di mercato – dalla AEEG; l'integrazione, all'articolo 38, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, prevedendo di delegare al Ministero dell'interno un aggiornamento della regola tecnica per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, finalizzata alla semplificazione dei requisiti per attività fino a 50 posti letto.

Inoltre ritiene necessario segnalare l'opportunità, all'articolo 5, di individuare coperture alternative a quelle previste dal comma 1, anche in considerazione del rischio di inosservanze del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES in argomento; di valutare la congruità della disposizione di cui all'articolo 37, comma 2; in relazione all'articolo 50, la possibilità di procedere al compiuto superamento del regime di responsabilità fiscale negli appalti, estendendo l'abrogazione, recata dall'attuale formulazione della norma, relativa all'IVA dovuta per le prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto, anche alle ritenute fiscali sui redditi da lavoro.

Raffaello VIGNALI (Pdl) esprime, nel complesso, un giudizio favorevole sul provvedimento in esame che contiene senza dubbio alcuni interventi normativi di rilievo. Innanzitutto sottolinea l'importanza delle norme contenute nell'articolo 1 volte a potenziare gli interventi del fondo di garanzia ed in particolare ad ampliare le possibilità di accesso al credito da parte delle PMI. Sottolinea inoltre anche le disposizioni contenute all'articolo 2 che prevedono una sorta di ritorno alla cosiddetta legge « Sabatini », introducendo un meccanismo incentivante per le piccole e medie imprese che acquistano macchinari ad uso produttivo. In proposito stigmatizza peraltro la mancata indicazione di un termine per l'emanazione dei decreti di attuazione di competenza del Ministro dello sviluppo economico che dovranno definire le modalità di concessione dei contributi. Esprime inoltre alcune perplessità sul tema della cosiddetta responsabilità solidale fiscale che rappresenta essenzialmente un ulteriore costo a carico delle imprese. Giudica con favore le norme relative al cosiddetto concordato in continuità ritenendo positivi i correttivi previsti alla normativa vigente.

Esprime infine alcune riserve sulle norme recate dall'articolo 5 concernenti il passaggio delle piccole imprese al mercato libero che a suo giudizio potrebbe determinare nuovi oneri a loro svantaggio.

Stefano ALLASIA (LNA) stigmatizza l'eccessiva ristrettezza dei tempi per l'esame di questo ennesimo decreto-legge del Governo ed in particolare lamenta la mancata possibilità di effettuare un'adeguata attività istruttoria e conoscitiva, nonché il termine ravvicinato stabilito per la presentazione degli emendamenti da parte delle commissioni di merito I e V.

Marco DA VILLA (M5S) esprime forti perplessità su decreto-legge in esame che appare fortemente eterogeneo e che interviene su numerosi settori economici. Condivide le considerazioni svolte dai colleghi che hanno sollecitato l'individuazione di termini certi per l'emanazione dei decreti

attuativi previsti dalle disposizioni del provvedimento in esame: in particolare si sofferma sul contenuto dell'articolo 2 esprimendo alcuni dubbi su l'efficacia delle agevolazioni previste per l'acquisto dei macchinari in assenza, all'interno del provvedimento, di adeguate misure che possano incrementare la domanda e i consumi. Inoltre non ritiene soddisfacente il contenuto normativo proposto all'articolo 37 sulle cosiddette zone a burocrazia 0 che non sembra apportare modifiche sostanziali al quadro normativo vigente. A tale riguardo si chiede se sia possibile estendere le sperimentazioni già attive a tutto il territorio nazionale. Esprime infine forti perplessità sulla clausola di salvaguardia finanzia prevista relativamente alla creazione del sistema integrato di dati telematici dalle Amministrazioni.

Andrea VALLASCAS (M5S) interviene solo per sottolineare l'inutilità degli incentivi previsti per la trasformazione degli impianti di distribuzione carburanti in impianti di distribuzioni di metano per la sua regione, la Sardegna, dove purtroppo il metano non è disponibile.

Dario NARDELLA (PD) desidera innanzitutto svolgere alcune considerazioni di metodo sul provvedimento in esame che senza dubbio non è privo dei presupposti di necessità e di urgenza così come previsto dalla Costituzione ai fini dell'emanazione dei decreti-legge. Si tratta peraltro di un provvedimento dal contenuto estremamente eterogeneo e ricorda in proposito come la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale abbia sempre stigmatizzato l'eterogeneità dei decreti-legge ammettendola solo nel caso in cui essa derivi da modifiche introdotte durante l'esame parlamentare. In questo caso invece l'eterogeneità è propria del decreto-legge: esso è stato presentato da 7 Ministri, con il concerto di altri 5, trattando materie di competenza di pressoché tutte le Commissioni parlamentari. Questo dato ha determinato l'assegnazione alle Commissioni I e V, ovvero le cosiddette Commissioni filtro.

La X Commissione, come altre Commissioni competenti nel merito delle disposizioni contenute nel provvedimento, è quindi costretta ad intervenire solo nella fase consultiva. Ritene questa circostanza un fatto negativo che va fortemente stigmatizzato e ritiene che la questione vada posta con forza nelle sedi adeguate.

Nel merito del contenuto del decreto esprime un giudizio favorevole sul contenuto dell'articolo 2 che contiene una sorta di riedizione della legge «Sabatini» a sostegno dell'innovazione di processo che, a suo giudizio, dovrebbe riguardare anche l'organizzazione del lavoro e le iniziative di internazionalizzazione delle imprese. Concorda altresì sulla necessità di richiamare l'attenzione sull'importanza dei termini di emanazione dei decreti attuativi: rappresenta certamente una contraddizione il fatto di ricorrere allo strumento della decretazione di urgenza e poi non prevedere tempi certi di attuazione delle norme ivi contenute.

Daniele MONTRONI (PD) intervenendo sulle disposizioni recate dall'articolo 2 dichiara di condividerne il contenuto che a suo giudizio è volto all'innovazione dei processi e ad incrementare la competitività delle PMI. Al riguardo senza dubbio, come già sottolineato dagli interventi che lo hanno preceduto, è necessaria l'indicazione di tempi certi per l'emanazione dei decreti di attuazione. Con particolare riferimento all'articolo 30 in materia di semplificazioni nel settore edilizio esprime alcune perplessità sull'opportunità di attribuire caratteri di temporaneità al regime delle agibilità parziali, che invece di semplificare rischia di complicare ulteriormente la materia; sul punto chiede anche al relatore di svolgere una riflessione.

Gianluca BENAMATI (PD) preliminarmente dichiara di condividere le considerazioni svolte dal collega Nardella circa l'eccessiva eterogeneità del provvedimento in esame e sulla necessità di una riflessione più approfondita sull'assegnazioni di tale provvedimento. Entrando nel merito

del decreto-legge in esame sottolinea il contenuto estremamente positivo delle disposizioni volte a potenziare il fondo di garanzia delle PMI che a suo giudizio rappresenta una fattiva risposta da parte del Governo nella direzione preannunciata dal Ministro Zanonato. Desidera peraltro sottoporre alla valutazione approfondita del relatore le disposizioni contenute al comma 4 del medesimo articolo 1 che prevedono la soppressione della riserva dell'80 per cento del fondo riservata ad interventi non superiori a 500 mila euro. L'ultima questione che ritiene di sottoporre all'attenzione della Commissione e in particolare del relatore riguarda gli interventi che impattano sui prezzi dell'energia elettrica ed in particolare quelli al comma 1 relativi alla copertura finanziaria, ottenuta tramite un ampliamento

della platea di soggetti che sarebbero colpiti dalla cosiddetta « robin hood tax » e che potrebbe in questo delicato momento colpire aziende già in grave difficoltà.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito e si riserva di approfondire le questioni emerse preannunciando la presentazione di una proposta di parere nella seduta già prevista nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-00054 Benamati: Ristrutturazione dell'Agenzia Enea.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come sottolineato dagli Onorevoli interroganti, l'ENEA possiede competenze molto importanti in materia di ricerca scientifica, di sviluppo tecnologico e di servizio a tutto il settore energetico e ambientale, che ne fanno uno dei più importanti enti di ricerca italiani e internazionali in tali ambiti.

La struttura attuale, sottoposta a commissariamento da diversi anni, richiede ormai un intervento.

Come previsto anche nel documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale, il Ministero dello sviluppo economico ha già in programma il riordino dell'ENEA, con l'obiettivo di focalizzarne le competenze e l'organizzazione sulle aree di ricerca scientifica rilevanti per l'attuazione della Strategia Energetica del Paese.

Saranno, di conseguenza, prioritarie le attività di lungo termine inerenti la fusione nucleare e quelle relative alla ricerca su tecnologie per la sostenibilità di medio termine (obiettivi 2020 e 2030) e di Agenzia nazionale sull'efficienza energetica.

In tale ottica, ci si propone di pervenire per la prima volta in Italia, ad un censimento delle competenze nazionali nel settore della ricerca energetica, premessa indispensabile per una definizione più accurata delle priorità e per una adeguata calibrazione degli incentivi sulle specifiche filiere tecnologiche.

Attraverso il coinvolgimento delle parti interessate e del Parlamento ed anche con un'audizione nelle competenti Commissioni, si procederà, entro l'anno, al riordino previsto dalle norme in vigore.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-00078 D'Arienzo: Questioni relative alla commessa di materiale rotabile a Officine ferroviarie veronesi da parte del gruppo AnsaldoBreda.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00078 gli On. D'Arienzo e Casellato pongono quesiti in ordine alle Officine Ferroviarie Veronesi SpA.

Al riguardo, la Società Finmeccanica ha comunicato che AnsaldoBreda, a causa della perdurante crisi finanziaria di Officine Ferroviarie Veronesi (OFV), ha subito pesanti contraccolpi nell'ambito di importanti commesse (di cui la principale « Vivalto » che riguarda la fornitura dei treni regionali per Trenitalia).

Infatti, Officine Ferroviarie Veronesi fa parte di un raggruppamento temporaneo di imprese e AnsaldoBreda, in qualità di responsabile in solido nei confronti dei clienti, ha dovuto far fronte agli impegni per sopperire alle difficoltà finanziarie, nonché alle gravi carenze produttive di Officine Ferroviarie Veronesi.

In particolare, la commessa di Trenitalia relativa a 350 carrozze a due piani (CDPTR Vivalto) ha subito consistenti ritardi a causa delle mancate produzioni di Officine Ferroviarie Veronesi per quanto concerne la fabbricazione delle carpenterie in acciaio, prima fase del processo produttivo, previsto esclusivamente dalla fornitura di Officine Ferroviarie Veronesi. Al fine di minimizzare i ritardi con il cliente, AnsaldoBreda è intervenuta prima assumendo la responsabilità diretta di approvvigionamento dei materiali produttivi e sopportandone i relativi oneri finanziari (e dovendo quindi modificare anche la struttura del rapporto in corso da raggruppamento a sub-fornitura); successivamente, allorché questa misura si è rivelata insufficiente di fronte ad un ulteriore importante ritardo con il cliente, Ansal-

doBreda ha dovuto sostenere costi extra ed investimenti per incrementare la produzione nei propri stabilimenti, al fine di garantire il rispetto contrattuale delle consegne e limitare le conseguenti penali.

La società Finmeccanica ha, infine, precisato che risulta del tutto infondata l'affermazione relativa a mancati pagamenti di AnsaldoBreda in favore di Officine Ferroviarie Veronesi SpA.

Sulla questione il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che sta seguendo con attenzione le prospettive industriali di Finmeccanica e la riorganizzazione del gruppo, non solo per quanto riguarda Ansaldo Breda, ma per tutti i settori strategici, connessi alle telecomunicazioni e all'elettronica.

Per quanto concerne Ansaldo Breda, in considerazione dell'importanza del settore del materiale per il trasporto ferroviario, settore in crescita a livello internazionale, nonché della elevata qualità dei prodotti italiani, occorre affrontare una riorganizzazione che consenta un aumento di produttività e una maggiore competitività di costo e di posizionamento sul mercato.

Le azioni del *management* di Finmeccanica sono orientate nell'individuazione di un partner forte e credibile, che dia un futuro ad AnsaldoBreda, nell'ottica che l'azienda mantenga capacità direzionale di ricerca, sviluppo e produttivo nel nostro Paese a salvaguardia dell'occupazione.

Per quanto riguarda specificamente « Officine Meccaniche Veronesi », il tavolo per affrontare le problematiche poste dall'azienda è stato fissato per il giorno 11 luglio 2013.



## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-00148 Boccuzzi: Strategie industriali del gruppo ThyssenKrupp in relazione alla controllata Berco Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo si rappresenta quanto segue.

La situazione produttiva e occupazionale della società menzionata dagli interroganti è stata motivo di impegno da parte del Governo.

La predetta società è operante nel settore delle macchine movimento terra e agricole, fa parte del Gruppo ThyssenKrupp con sede legale a Copparo (Ferrara) ed unità produttive dislocate in varie parti del territorio nazionale.

La Berco ha subito un deterioramento delle proprie condizioni economiche e finanziarie oltre ad una significativa contrazione della propria attività in conseguenza della grave crisi che ha coinvolto tutti i mercati di sbocco a livello globale.

Al Ministero dello Sviluppo Economico, proprio al fine di esaminare le questioni sollevate dagli interroganti, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro nel quale erano presenti i rappresentanti delle istituzioni centrali e territoriali, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali oltre a rappresentanti governativi del MiSE. Si è dato così avvio ad un confronto sulle prospettive economiche e occupazionali della società in questione, finalizzato alla ricerca di una intesa con tutte le parti interessate.

Sono, infatti, programmati incontri sia a livello istituzionale, con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro, sia a livello sindacale, per approfondire tutti gli aspetti del piano industriale che dovrà accompagnare il risanamento ed il rilancio di Berco Group. In questo quadro, la questione occupazionale sarà certamente fondamentale, ma ugualmente importanti

saranno gli aspetti organizzativi, finanziari e commerciali perché l'azienda possa continuare a competere sui mercati internazionali.

Il MiSE manterrà uno stretto rapporto, infine, anche con i massimi vertici della ThyssenKrupp per verificare le prospettive di Berco Group all'interno della multinazionale tedesca.

Il Ministero dello Sviluppo incontrerà nuovamente istituzioni e sindacati per una verifica dei confronti avviati con la Direzione aziendale e si prevede, che entro la prima decade del mese in corso, di convocare il tavolo generale di confronto con la presenza dei massimi dirigenti di Berco Group.

Il Ministero del Lavoro, per quanto di sua specifica competenza, ha comunicato che la società in questione – che in precedenza aveva già usufruito, per 12 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale – ha provveduto a presentare al Ministero un piano industriale di ristrutturazione volto a recuperare un adeguato livello di competitività su tutti i mercati di riferimento.

Conseguentemente – con decreto del 26 agosto 2010 – il medesimo Ministero ha provveduto ad approvare il piano di ristrutturazione, autorizzando nel contempo la corresponsione – a decorrere dal 1° maggio 2010 – del trattamento di CIGS, per 24 mesi, per un massimo di 2.609 unità lavorative in forza presso le unità di Copparo, Castelfranco Veneto (Treviso) e Bussano (Torino).

Successivamente, in considerazione della particolare complessità dei processi

produttivi attivati e della permanenza di una eccedenza di personale, ha concesso – con decreto del 30 ottobre 2012 – la proroga del programma di ristrutturazione per il periodo dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2013, autorizzando nel contempo la corresponsione del trattamento di CIGS per un massimo di 2.596 unità lavorative in forza presso i siti di Copparo, Castelfranco Veneto e Bussano.

Al termine di tale procedura – permanendo la situazione di crisi aziendale ed i

relativi esuberanti di personale – la Berco Group ha comunicato l'attivazione – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – della procedura di mobilità nei confronti di 611 unità lavorative in forza presso le unità di Copparo, Castelfranco Veneto, Bussano e Sasso Morelli.

In conclusione si possono rassicurare gli Onorevoli interroganti in ordine alla disponibilità da parte del Governo a valutare tutte le possibili soluzioni a tutela sia dell'occupazione che delle attività produttive.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-00156 Pratavia: Fallimento della società Vinyls.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo si rappresenta quanto segue.

Con decreto dell'8 giugno 2010 è stata autorizzata l'esecuzione del Programma di cessione dei complessi aziendali presentato dai commissari straordinari della Vinyls spa in amministrazione straordinaria, che prevedeva l'obiettivo di ricercare sul mercato soggetti interessati a riavviare nei tre stabilimenti di Porto Torres, Porto Marghera e Ravenna il ciclo integrato del cloro per la produzione di PVC e CVM.

La conseguente procedura di vendita svolta ha avuto esito positivo limitatamente al sito di Ravenna; i commissari, infatti, sono stati autorizzati ad accettare l'offerta presentata dalla S.p.A. Industrie Generali, che si è impegnata a riavviare e proseguire l'attività industriale per un biennio, garantendo altresì per il medesimo periodo il mantenimento di tutta la forza lavoro occupata nel sito di Ravenna (pari a n. 37 unità), oltre all'impegno ad aumentare l'occupazione fino a n. 54 unità, attingendo tra gli occupati Vinyls nei siti di Porto Torres e Porto Marghera.

Per quanto attiene agli stabilimenti di Porto Marghera e Porto Torres, non avendo avuto esito i tentativi svolti per perseguire l'obiettivo di reperire possibili soggetti interessati alla continuazione dell'attività caratteristica di Vinyls, con decreto del 25 luglio 2011, è stata autorizzata la modifica del Programma di cessione, nel senso di consentire la vendita degli assets aziendali dei due siti residui anche per attività industriali e produttive diverse da quelle esposte nel programma, ma pur sempre compatibili con le finalità, anche di riconversione, proprie della procedura di Amministrazione Straordinaria.

All'esito del nuovo bando pubblicato, con riferimento al sito di Porto Torres, è pervenuta un'offerta da parte della società Finambiente (la cui controllata BP Oil viene citata nell'interrogazione), che opera nel settore delle energie rinnovabili e delle bonifiche; l'offerta tuttavia è stata ritenuta non accettabile, in quanto sottoposta a condizioni inammissibili.

La stessa Finambiente, che avrebbe poi successivamente confermato l'interesse all'acquisto, non ha tuttavia presentato alcuna ulteriore offerta vincolante.

Con riferimento a Porto Marghera, i commissari sono stati autorizzati ad accettare l'offerta presentata dall'Oleificio Medio Piave, società che svolge attività di estrazione dell'olio vegetale da semi oleosi e che si è dichiarata interessata all'acquisto di alcuni terreni del sito di Porto Marghera – non comprensivi degli impianti PVC – al fine di dare corso ad una riconversione industriale.

L'acquisto era sottoposto ad alcune condizioni ritenute necessarie per svolgere l'attività aziendale, (acquisizione di un terreno dell'Eni e realizzazione della banchina per l'attracco delle navi) delle quali, la prima, risulterebbe avverata, mentre la seconda risulterebbe ad oggi non realizzata, non essendo stato raggiunto l'accordo con le autorità locali competenti.

Conseguentemente la vendita non è stata perfezionata, anche considerato che l'offerente, successivamente alla autorizzazione ministeriale, ha modificato le condizioni proposte in merito alle assunzioni dei dipendenti. L'offerta originaria, infatti, prevedeva l'impegno ad assumere subito tutti i dipendenti del sito di Porto Mar-

ghera, mentre successivamente l'impegno ad assumere è stato spostato al momento della ripresa dell'attività.

Nel frattempo, nell'ambito della procedura di vendita sopra citata, è pervenuta ai commissari una proposta d'acquisto per i soli impianti e macchinari presenti sui siti di Marghera e Porto Torres, ritenuta conveniente dai commissari nell'ottica di liquidazione del patrimonio; i commissari sono stati dunque autorizzati in data 7 giugno 2012 ad avviare una procedura competitiva per la raccolta di eventuali offerte migliorative. All'esito della procedura espletata, il Ministero ha autorizzato i commissari con provvedimento in data 14 gennaio 2013, a chiudere la procedura di vendita degli impianti e macchinari, aggiudicandola al miglior offerente.

L'incasso del prezzo per l'acquisto degli impianti è stato utilizzato anche per il pagamento degli stipendi ai lavoratori impegnati nei presidi degli impianti medesimi, necessari a scongiurare danni di natura ambientale.

Si precisa, infatti, che gli stabilimenti sono inattivi e sono in corso le attività di svuotamento degli stessi.

Infine, si segnala che, a seguito della scadenza del termine di esecuzione del Programma di cessione (settembre 2011), i commissari straordinari hanno intrapreso una interlocuzione con il Tribunale di Venezia, competente in merito alla eventuale conversione della Procedura in fallimento, con particolare riferimento alle iniziative in corso relativamente ai siti di Porto Torres e Porto Marghera.

Tenuto conto che il Programma di cessione non è stato integralmente eseguito, il Ministero dello Sviluppo Economico con parere del 23 gennaio 2013, si è rimesso, al riguardo, alle decisioni del competente Tribunale.

Nel frattempo, la società Mossi&Ghisolfi ha manifestato interesse all'acquisto di un terreno di Vinyls di proprietà sito nello stabilimento di Porto Marghera.

All'udienza del 15 marzo 2013, il Tribunale di Venezia ha rinviato ogni deci-

sione, assegnando un termine ultimativo di 60 giorni ai commissari per riferire in merito ad eventuali sviluppi delle iniziative in corso con particolare riferimento al sito di Porto Marghera. All'ultima camera di consiglio del 15 maggio 2013, lo stesso Tribunale, alla luce dell'incontro con le parti coinvolte tenutosi presso il Ministero l'11 giugno 2013, ha rinviato ogni decisione alla camera di consiglio del 27 giugno 2013.

Non si hanno, tuttavia notizie al momento in merito alle decisioni del Tribunale.

Con riferimento, infine, a quanto evidenziato nell'interrogazione in merito ad eventuali iniziative da assumere nei confronti dei commissari per la responsabilità del fallimento della Vynils, giova evidenziare che la mancata individuazione di operatori interessati a proseguire il ciclo del cloro, non si ritiene sia addebitabile alla gestione commissariale.

Come detto infatti, sono stati esperiti numerosi tentativi sul mercato per individuare soggetti affidabili in grado di garantire il riavvio degli impianti ed il mantenimento dell'attività; i commissari inoltre hanno debitamente preso in considerazione tutte le manifestazioni di interesse pervenute, senza che queste poi si siano tramutate in offerte ritenute accettabili nell'ottica del mantenimento dell'attività e dell'occupazione.

Giova, inoltre, evidenziare che la conversione della Procedura di amministrazione straordinaria in fallimento è una conseguenza automatica della incompleta esecuzione del Programma entro i termini di legge. Nulla esclude pertanto, che ogni ulteriore iniziativa volta ad individuare operatori interessati ad acquisire il personale di Vinyls nell'ottica della riconversione industriale nei due stabilimenti, possa essere utilmente proseguita o intrapresa dal curatore fallimentare, nominato dal Tribunale, tanto più considerato che i recenti interessamenti sopra richiamati, hanno avuto ad oggetto solo terreni di Vinyls nel sito di Porto Marghera.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-00368 Ginefra: Interventi a favore del distretto del mobile imbottito.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come riferisce l'interrogante, il distretto produttivo del mobile imbottito, vive attualmente un periodo di crisi industriale e occupazionale principalmente dovuto alla forte concorrenza sul mercato internazionale.

Per fronteggiare e contribuire a superare tale situazione di crisi il Ministero dello sviluppo economico, la regione Puglia e la regione Basilicata, hanno stanziato complessivamente 101 milioni di euro per il rilancio e lo sviluppo industriale del settore del mobile imbottito della Murgia. L'impegno è stato formalizzato con un accordo di programma siglato il 13 marzo 2013, che ha come obiettivi:

la salvaguardia e consolidamento delle imprese operanti nel settore del mobile imbottito;

l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali;

il reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva.

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, naturalmente, saranno attivati diversi strumenti.

Con particolare riferimento agli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si aggiunge che sono stati previsti:

incentivi per nuovi investimenti produttivi per sostenere le iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento delle attività industriali esistenti e/o alla creazione di nuove opportunità di sviluppo in grado di determinare un ritorno significativo in termini

di prospettive di mercato e di addetti e che risultino funzionali allo sviluppo dell'intera area (DGIAI – Invitalia – Contratti di Sviluppo) – dotazione finanziaria euro 20.000.000,00.

aiuti per progetti di riqualificazione produttiva e innovazione, incentivi all'innovazione per incrementare la competitività delle imprese del Distretto attraverso programmi di sviluppo sperimentale e non preponderante ricerca industriale (DGIAI – Legge n. 46/82) – dotazione finanziaria euro 20.000.000,00.

Inoltre, al fine di creare le migliori condizioni di contesto relativamente all'accesso al credito, all'ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro e della concessione delle autorizzazioni per l'insediamento delle imprese è previsto l'avvio di tavoli di concertazione con le rappresentanze nazionali e locali del sistema bancario, con le rappresentanze nazionali e locali dei sindacati e delle associazioni datoriali, con i comuni e le ASI del territorio di riferimento.

In particolare, invece, per la situazione al Gruppo NATUZZI che sta attraversando una fase particolarmente critica, il Ministero dello sviluppo economico ha convocato, per il prossimo 5 luglio, le OO.SS, i rappresentanti aziendali e le istituzioni locali, per avviare un « tavolo di confronto » per esaminare l'attuale situazione di crisi del citato Gruppo e valutare di conseguenza gli eventuali interventi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al medesimo Gruppo NATUZZI, comunica, che in data 22 settembre 2011, la suddetta società e le parti

sociali hanno siglato un verbale di accordo relativo alla richiesta di cassa integrazione per la riorganizzazione aziendale.

L'accordo prevede l'utilizzo degli ammortizzatori sociali nel corso del biennio che va dal dal 16 ottobre 2011 al 15

ottobre 2013, per un numero massimo di 2858 lavoratori in forza presso le unità organizzative e produttive che insistono nelle province di Bari, Matera, Taranto ed Udine, e a fronte di un piano di investimenti di 50 milioni di euro.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-00370 Fregolent: Interventi per la soluzione del contenzioso tra i gruppi Selmat e Fiat.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo si rappresenta quanto segue.

Nell'industria dell'auto i processi di globalizzazione dei mercati e di frammentazione internazionale stanno riconfigurando la geografia economica del settore. I principali motivi, oramai noti, di questa trasformazione sono stati la progressiva saturazione dei mercati dei Paesi avanzati, l'accelerazione del progresso tecnologico e lo sviluppo di nuovi mercati nelle aree emergenti del mondo.

Come per le altre grandi case automobilistiche mondiali, tali cause hanno rappresentato anche per il Gruppo Fiat fattori di cambiamento ineludibili. Tali cambiamenti hanno riguardato l'organizzazione complessiva della filiera e scelte di localizzazione di produzione auto anche all'estero.

Per il Gruppo Fiat è rimasto per lo più immutata la centralità della città di Torino e del suo hinterland come luogo privilegiato dello svolgimento della propria attività, anche per la presenza di altre imprese e di altri attori specializzati nelle stesse attività. In questo nuovo quadro economico, lo scambio di informazioni e conoscenze tra la casa auto e i suoi fornitori, nonché l'interazione con l'impresa della filiera, dovrebbero svolgere un ruolo più rilevante che nel passato, come elemento cruciale di competitività.

Da quanto ci viene rappresentato nell'interrogazione in questione, invece, sembra essersi innescata una conflittualità, peraltro già sorta nel passato, tra il Gruppo Fiat e la Selmat, gruppo indu-

striale che rifornisce al costruttore torinese componenti in plastica per gli interni di auto e mezzi industriali.

Attualmente, di tale vertenza si sono interessati gli enti locali (regione e provincia), anche se la conflittualità tra i due, che ha avuto il suo apice a fine aprile quando la società Selmat ha comunicato la messa in cassa integrazione per una settimana di circa 80 dipendenti, non deve ricadere sui lavoratori, né deve costituire una ulteriore fragilità sul sistema dell'indotto, a causa di scelte produttive della Fiat, né in egual modo, giustificazioni a esuberi o tagli di personale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che:

con decreto del 23 dicembre 2010 è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società SELMAT AUTOMOTIVE S.p.a appartenente al Gruppo Selmat, con sede in Torino ed Unità in Sant'Antonino di Susa (TO) per i quali è stato stipulato in data 16 giugno 2010 un contratto di solidarietà per un numero massimo di 44 unità su un organico complessivo di n. 188 unità;

con decreto del 9 novembre 2011, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della già citata società SELMAT AUTOMOTIVE Spa, per i quali è stato stipulato in data 20 giugno 2011 un contratto di solidarietà per un numero massimo di 41 unità su un organico complessivo di 187 unità;

per la società TOP PLASTIC RADICAR Srl, con sede in Leini (TO) appartenente sempre al Gruppo Selmato, è stato approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzato alla cessazione di attività, relativamente al periodo dal 14 gennaio 2013 al 13 gennaio 2014 per un massimo di 48 unità lavorative.

Al fine, di approfondire la vertenza, pertanto il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con le parti sociali, convocherà a breve un incontro, allo scopo di evitare il nascere di altri problemi al sistema produttivo ed occupazionale nazionale, già duramente colpito dalla recessione.



## ALLEGATO 7

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. COM(2012)629 final.**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. 17426/12.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo;

esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1);

apprezzate le finalità di inserire le diverse iniziative che l'Unione europea intende assumere in una logica organica e coerente; di consentire l'individuazione, da parte di ciascun Paese membro, delle priorità da perseguire; di organizzare il procedimento decisionale dell'Unione europea in termini tali da valorizzare il contributo delle Assemblee parlamentari, in modo da garantire la piena legittimazione delle scelte adottate;

premesso che:

l'esame dei documenti programmatici avviene con ritardo da parte del Parlamento, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere e che sarebbe stato

certamente più proficuo svolgere l'esame all'inizio dell'anno in corso in modo da fornire utili indicazioni al Governo ai fini dei negoziati in essere a livello europeo;

l'esame dei documenti coincide con un aggravamento delle condizioni economico-sociali per larga parte dei Paesi europei che rischia di innescare tendenze recessive di lungo termine, di cui la contrazione delle attività produttive e l'allargamento della disoccupazione rappresentano gli indicatori più preoccupanti;

una svolta appare indispensabile e urgente per evitare che il disagio economico e sociale alimenti la disaffezione nei confronti dell'Europa mettendo a repentaglio le prospettive di una ripresa del processo di integrazione che sul piano economico e finanziario risulta ormai indispensabile per la gravità delle crisi e la dimensione globale dei fenomeni da affrontare che superano largamente le capacità di risposta dei singoli Stati membri;

le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013 appaiono al riguardo parzialmente incoraggianti laddove attribuiscono particolare at-

tenzione agli obiettivi del contrasto alla disoccupazione, specie giovanile, e della promozione di una ripresa degli investimenti in Europa, con particolare riferimento alle attività manifatturiere;

tali conclusioni potrebbero tuttavia rivelarsi insufficienti a porre le premesse per una netta inversione di tendenza del ciclo economico in Europa, specie per quanto concerne le politiche a sostegno del sistema produttivo;

la dimensione europea costituisce un presupposto imprescindibile in particolare per il nostro Paese che dispone di margini di intervento estremamente ridotti rispetto ad altri partner per la necessità di proseguire il percorso di risanamento della finanza pubblica che impone limiti stringenti alla possibilità di ricorrere a politiche a sostegno della domanda sul versante pubblico;

particolare rilievo assumono, in questo ambito, le iniziative adottate e le risorse rese disponibili dai programmi dell'Unione europea per l'ammodernamento delle infrastrutture e delle reti, a partire da quelle dell'energia e dell'informazione; per la promozione della ricerca e lo sviluppo e l'adozione di misure volte a supportare le piccole e medie imprese, struttura portante del sistema produttivo europeo, e in particolare italiano,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. si traducano concretamente le indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo *Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica* (COM(2012) 582 final) che sottolinea il rilievo del comparto manifatturiero nelle economie europee, rilevando la necessità di interventi volti a preservarne le potenzialità di crescita che attualmente risultano penalizzate anche per l'aggressività di alcuni concorrenti; a questo riguardo, è indispen-

sabile dare seguito alle indicazioni contenute nella comunicazione in materia di strumenti di difesa commerciale, in modo che i negoziati già avviati o di prossima apertura per il superamento di barriere commerciali non esponano le industrie europee al rischio di una concorrenza sleale;

2. per quanto riguarda il grave problema della contraffazione delle merci prodotte nell'Unione e le relative gravi ripercussioni sull'economia e sulla fiducia di aziende e consumatori, la Commissione proceda a ripresentare la proposta di regolamento sul « *made in* » che prevedeva l'etichettatura obbligatoria per le merci provenienti dai Paesi extra Ue, ritirata dalla Commissione europea che ha ceduto alle pressioni dei Paesi più interessati al commercio che alla tutela delle produzioni europee; si richiama, in proposito, la Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'UE, in cui si deplora l'intenzione della Commissione di ritirare la proposta di regolamento sulla materia, approvata in prima lettura dal Parlamento, senza averlo debitamente informato in modo tempestivo e senza aver fornito ai colegislatori una spiegazione dettagliata delle sue intenzioni prima di prendere la decisione;

3. si intervenga affinché sia tempestivamente portato a compimento il mercato interno dell'energia, anche al fine di allineare i costi dell'energia, promuovendo la realizzazione delle reti infrastrutturali in grado di garantire la certezza degli approvvigionamenti e la diversificazione delle fonti e suscettibili di garantire all'Italia il ruolo strategico di *hub* del gas, allo stesso tempo sostenendo i programmi per l'efficienza energetica e la conversione del sistema produttivo in termini ecocompatibili;

4. si intervenga affinché si possa pervenire quanto prima alla definizione di un quadro normativo aggiornato in materia di aiuti di Stato in termini da non

determinare pregiudizi alle imprese nazionali; occorre, in particolare evitare di elevare l'ammontare degli aiuti cosiddetti *de minimis*, al fine di impedire agli Stati membri che dispongono di maggiori margini di intervento finanziario di avvantaggiare le proprie imprese erogando aiuti di ammontare superiore; di includere tra gli aiuti compatibili quelli concessi in presenza di gravi calamità naturali, particolarmente frequenti in Italia;

5. si raccomandi l'adozione, da parte delle istituzioni europee, di tutte le iniziative utili a promuovere la realizzazione e il più intenso utilizzo delle tecnologie informatiche, secondo le previsioni dell'Agenda digitale, anche valutando l'ipotesi dello scomputo, anche parziale, dai saldi di finanza pubblica degli oneri derivanti dalla loro messa in opera e, più in generale, dell'installazione delle reti infrastrutturali, specie se di rilevanza strategica;

6. si proceda affinché sia consentito impegnare già dal prossimo anno nella misura massima possibile tutte le risorse che possono essere attivate appena definito il nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, a partire da stanziamenti relativi alle politiche regionali per proseguire con quelli dei programmi Horizon 2020 e COSME a favore della ricerca e della competitività delle piccole e medie imprese, in modo da disporre di una massa critica in grado di promuovere un'inversione di tendenza del ciclo economico per contrastare efficacemente le tendenze recessive in atto;

7. per quanto concerne il progetto di istituire un brevetto unico europeo, preso atto delle iniziative adottate dagli altri Paesi membri (con la sola eccezione della Spagna e dell'Italia) e della recente pro-

nuncia di rigetto da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea del ricorso presentato dal Governo italiano, si aderisca alla cooperazione rafforzata al fine di non esporre il sistema produttivo nazionale al rischio di dover sopportare un enorme danno patrimoniale per la moltiplicazione dei costi da sostenere per la registrazione dei propri brevetti;

8. si intervenga affinché la Banca europea degli investimenti garantisca la tempestiva e puntuale attuazione del piano volto ad aumentare l'attività di erogazione di prestiti al sistema economico, per un importo complessivamente quantificato in 150 miliardi di euro;

9. si prosegua il programma di semplificazione normativa, con particolare riguardo alla comunicazione sulle dieci regolamentazioni più onerose per le piccole e medie imprese, in modo da ridurre il carico, che in Italia risulta tuttora particolarmente gravoso, costituito da adempimenti burocratici e amministrativi che non rispondono ad alcuna reale esigenza, ma che penalizzano le iniziative produttive;

10. si intervenga, previa verifica presso le istituzioni europee, per pervenire ad una soluzione soddisfacente ed equilibrata relativamente al regime giuridico o alla durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, tenendo conto delle peculiarità della conformazione delle coste italiane e delle attività turistiche nel nostro Paese, come prospettato dalla delega da ultimo conferita al Governo e non esercitata e, comunque, in termini tali da evitare di esporre le imprese del settore a condizioni di incertezza e precarietà.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori .....	140
DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	141
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	149
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141
SEDE REFERENTE:	
Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	145
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.	
Audizione di esperti della materia (Michele Raitano e Michele Tiraboschi) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	147

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 3 luglio 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO indi del vicepresidente Walter RIZZETTO indi del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere prima la seduta in sede consultiva, per poi passare alla prevista seduta in sede referente e, in fine, svolgere la programmata audizione di esperti della materia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

La Commissione conviene.

**DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.**

**C. 1139 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 giugno 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che è pervenuto il testo del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VIII e X.

Avverte, pertanto, che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.**

**C. 1248 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I e V sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Fa presente, innanzitutto, che il provvedimento – suddiviso in tre titoli recanti, rispettivamente, misure per la crescita, misure in materia di semplificazione e misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile – si colloca nell'ambito di un preciso

quadro di riferimento normativo europeo, identificabile con le raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo 2013, presentate dalla Commissione europea il 29 maggio 2013. Rileva, infatti, che tale decreto-legge, in armonia con il contesto di riferimento, prevede la semplificazione dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), per il finanziamento a tasso agevolato di nuovi macchinari ed impianti ad uso produttivo, nonché misure di sostegno a grandi progetti di ricerca e innovazione industriale, in linea con le tendenze europee di sostenere il flusso del credito alle attività produttive; il provvedimento, inoltre, sempre nell'ambito di tale collocazione giuridica di livello europeo, tendente a migliorare i rapporti tra il cittadino, le imprese e le pubbliche amministrazioni, nell'ottica di un rilancio dello sviluppo, reca misure in materia di liberalizzazioni, concessioni stradali e ferroviarie, maggiore efficienza delle amministrazioni, accelerazione nell'utilizzazione dei fondi comunitari, semplificazione delle procedure amministrative, semplificazioni nel settore dell'edilizia, in quello paesaggistico ambientale, nella gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia fiscale. Sottolinea poi che si prevedono misure volte al potenziamento del sistema educativo, che rivedono il finanziamento del sistema universitario, sostengono gli studenti meritevoli e facilitano il reclutamento del personale docente, incentivando la ristrutturazione degli edifici scolastici, con l'obiettivo di intensificare gli sforzi per scongiurare l'abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della scuola.

Soffermandosi, quindi, sulle parti di competenza della XI Commissione, rileva anzitutto che l'articolo 18, comma 8, dispone, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici e fermo restando quanto già previsto dalla normativa vigente, l'obbligo per l'INAIL di destinare fino a 100 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, per la definizione di un piano di edilizia scolastica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei

ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.

Segnala, poi, l'articolo 25, comma 1, che detta disposizioni in materia di individuazione e disciplina della posizione economica e assicurativa delle risorse umane che devono essere trasferite dall'A.N.A.S. S.p.A. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza esercitata sui concessionari della rete autostradale.

Fa, quindi, presente che gli articoli 31, 32, 34 e 35 recano varie semplificazioni in materia di lavoro, con una riduzione di oneri (al netto di quelli che potranno essere quantificati solo dopo l'adozione della normativa attuativa) pari mediamente a oltre 17 mila euro annui per ciascun'impresa (secondo quanto riportato nell'allegato al provvedimento).

In particolare osserva che, per quanto concerne il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), l'articolo 31: estende la procedura compensativa in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia (comma 1); prevede che ai fini del pagamento delle prestazioni rese nei contratti di appalto, il DURC relativo all'affidatario e ai subappaltatori sia acquisito, d'ufficio, dalla stazione appaltante (comma 2 e 6); dispone che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC sia estesa a 180 giorni e venga acquisito dalla stazione appaltante sempre attraverso strumenti informatici; stabilisce che la richiesta del DURC venga limitata unicamente alle fasi dell'affidamento e della gestione del contratto (fermo restando l'obbligo di produzione del DURC per il pagamento delle prestazioni), riducendo da cinque a due le fasi procedurali in cui il documento è richiesto; dispone che, nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene l'importo dovuto dal certificato di

pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi creditori (commi 3, 4 e 5); prevede che le amministrazioni competenti trasmettano l'invito alla regolarizzazione delle eventuali inadempienze mediante posta elettronica, all'interessato o per il tramite del consulente del lavoro (comma 8).

Rileva, quindi, che l'articolo 32 reca varie semplificazioni di adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e denunce di infortuni. Fa presente che la disposizione, in particolare, prevede: l'esonero dall'obbligo di redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in settori di attività con basso rischio infortunistico (definite con successivo decreto del Ministero della salute), nel caso in cui il committente proceda all'individuazione di un incaricato debitamente qualificato, indicato nel contratto d'opera o di appalto, ovvero per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 10 uomini-giorno; al fine di evitare duplicazioni di corsi di formazione o aggiornamento per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, la possibilità di fruire di crediti formativi in relazione a corsi già svolti; la previsione che le comunicazioni agli organi di vigilanza degli elementi informativi previsti dalla legge, relativi ai nuovi insediamenti produttivi, possano essere effettuate nell'ambito delle comunicazioni allo sportello unico per le attività produttive (il quale provvederà a trasmetterle, per via telematica, agli organi di vigilanza); semplificazioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, con possibilità per i datori di lavoro di avvalersi, in caso di impossibilità degli enti pubblici competenti di procedere in tempi rapidi, di soggetti pubblici o privati abilitati; semplificazioni di adempimenti connessi alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; l'invio telematico di specifiche comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche per mezzo di organismi paritetici o

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro; l'individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, fermi restando i relativi obblighi, secondo modalità da definire con successivo decreto interministeriale; semplificazioni delle procedure di comunicazione e notifica di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro.

Fa, quindi, notare che l'articolo 34 introduce la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità, mentre l'articolo 35 prevede procedure semplificate ai fini dell'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell'anno solare, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti da altri datori di lavoro nei confronti del medesimo lavoratore.

Rileva poi che l'articolo 36, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, prevede la proroga degli incarichi dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, operanti alla data del 30 aprile 2013, fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza, e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

Segnala, infine, il comma 5 dell'articolo 58, il quale riduce, di 25 milioni di euro nell'anno 2014 e di 49,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, la spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole, fissando, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP: si tratta di una disposizione che rischia di creare, a suo giudizio, ulteriori problemi a enti e istituzioni già gravemente penalizzati dagli ultimi interventi in

tema di contenimento delle spese pubbliche, oltre che ai lavoratori impiegati dalle società che erogano i predetti servizi.

Preso atto del contenuto del provvedimento per le parti di competenza e delle sue finalità politiche e programmatiche, ritiene, pertanto, utile svolgere un compito di analisi puntuale ed effettiva delle disposizioni richiamate: in tal senso, nel rilevare un'apprezzabile impostazione generale del decreto, osserva comunque che tale impostazione non consente di ignorare che, soprattutto per la parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, molte delle disposizioni introdotte rischiano di generare un contesto peggiorativo, considerato anche che diverse norme appaiono errate sotto un profilo scientifico e, per altri versi, assolutamente non innovative se non dannose e, in ogni caso, poco chiare.

Al riguardo, infatti, sebbene la questione connessa alla necessità di semplificare gli adempimenti in capo agli imprenditori, specie se di piccole dimensioni, sia stata posta in più occasioni presso la XI Commissione, da ultimo con l'interrogazione 5-00221, a prima firma Fedriga, rammenta anche che, proprio in risposta a quell'atto di sindacato ispettivo, il rappresentante del Governo ha ricordato che « un ritorno all'istituto dell'autocertificazione per le piccole imprese presenta forti criticità di ordine comunitario atteso che il nostro Paese è stato, sul punto, espressamente diffidato dall'Unione europea ». Rileva, peraltro, che il provvedimento in esame contiene diversi punti positivi, ma anche numerosi elementi di criticità, senza considerare che in esso mancano alcune norme importanti, anche per le aziende, come, ad esempio, quelle sulla formazione nelle scuole, con riduzioni di oneri per le aziende che assumono post-diplomati o laureati, ovvero quelle per rendere definitivo il libretto formativo. Segnala, altresì, che le stesse organizzazioni sindacali hanno lamentato come, con questo provvedimento, si siano introdotte modifiche pericolose, che intervengono su disposizioni fondamentali in materia di prevenzione, in particolare in quei settori e contesti lavorativi a più alta esposizione ai

rischi e già caratterizzati da un numero rilevante di infortuni gravi, mortali e di malattie professionali. In particolare, evidenza come, confermando la pratica invalsa nel confondere interventi di semplificazione burocratica con alleggerimento delle tutele in materia di prevenzione, il decreto-legge operi in ossequio a logiche che non pongono la riduzione degli eventi infortunistici e tecnopatici a priorità di intervento, come la garanzia di un'ideale organizzazione del lavoro.

Sotto questo profilo, ritiene che le maggiori criticità siano contenute nelle modifiche che vanno a vanificare strumenti di prevenzione fondamentali, quali: il DUVRI (articolo 32, comma 1, lettera *a*), nell'ambito degli appalti; le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (articolo 32, comma 1, lettera *b*), necessarie per le PMI e già oggetto di procedura di infrazione da parte delle istituzioni europee; il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS), nel settore dell'edilizia (articolo 32, comma 1, lettera *h*); le comunicazioni alle autorità giudiziarie in caso di infortuni gravi (con prognosi oltre i tre giorni) e mortali (articolo 32, comma 6) e l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria per le prestazioni lavorative di breve durata (articolo 35). Esprime, in particolare, una certa preoccupazione per l'eliminazione dell'obbligo del DUVRI, previsto dall'articolo 32, che non sarà più redatto per le attività « la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno », mentre per i settori a « basso rischio infortunistico » il Documento sarà « sostituito da una semplice autocertificazione ». In pratica, osserva come torni in vigore una norma tanto contestata dalla Commissione europea, che su questo ha aperto anche una procedura d'infrazione contro l'Italia. Inoltre, ritiene che un altro punto critico sia quello relativo alla formazione dei lavoratori a tempo determinato, laddove si stabilisce che per i lavoratori che non superano le cinquanta giornate lavorative nell'arco dell'anno solare è prevista la riduzione degli adempimenti relativi alla informazione, forma-

zione e sorveglianza sanitaria; il rischio di tale norma è, a suo avviso, quello che tanti giovani precari siano costretti a operare senza preparazione e prevenzione dei rischi che stanno affrontando, con evidente « sollevazione » delle aziende e con la conseguenza che nessuna di esse si vorrà assumere l'onere della formazione e della sorveglianza sanitaria, nei casi in cui un lavoratore che esegue lavorazioni di breve durata abbia già svolto, presso un altro datore di lavoro, formazione, anche se non specificamente mirata al settore in cui il lavoratore stesso è chiamato ad operare.

Segnala, peraltro, che anche l'allungamento dei tempi di validità del DURC presenta non pochi aspetti problematici, se è vero che una reale semplificazione su questa materia non può essere data da una norma che interviene su profili di natura meramente temporale, che rischiano soltanto di favorire le aziende meno virtuose, bensì da una disposizione che consenta a tutti gli operatori di disporre, in tempo reale e in via telematica, della situazione di regolarità contributiva delle singole imprese.

Prospetta inoltre l'opportunità, cogliendo l'occasione del decreto-legge in esame, di suggerire alle Commissioni di merito una nuova disposizione da inserire nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, volta a prevedere che, nella determinazione del prezzo più basso richiesto dalle amministrazioni pubbliche per l'assegnazione di una commessa di beni e di servizi, siano esclusi i costi relativi alle retribuzioni del personale, stimati sulla base dei livelli della contrattazione nazionale di riferimento, nonché i costi relativi agli adempimenti previsti per il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; si tratterebbe, a suo giudizio, di una misura di significativa importanza, atteso che attualmente le amministrazioni pubbliche, formulando richiesta di offerte economiche più competitive sul piano dei prezzi, rischiano di favorire e di premiare quelle imprese che



operano una concorrenza sleale, improntata sul mancato rispetto dei contratti e delle disposizioni di legge.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, giudica utile rivolgere esplicite e puntuali indicazioni alle Commissioni di merito, affinché riflettano sull'esigenza di apportare le necessarie modifiche al testo e, se opportuno, di provvedere anche alla soppressione di talune norme. Per tali ragioni, considerato il contenuto particolarmente complesso ed articolato del provvedimento e attesa l'esigenza che nella seduta di domani emergano anche eventuali punti di interesse dal dibattito, si riserva di presentare per la prossima settimana una proposta di parere, che potrebbe essere approvata prima che le Commissioni di merito concludano l'esame degli emendamenti, anche al fine di rappresentare gli elementi di criticità del testo.

Giorgio AIRAUDO (SEL), intervenendo per segnalare una questione di carattere preliminare, in coerenza con quanto appena proposto dal suo gruppo, nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, circa l'esigenza di avviare una indagine conoscitiva in materia di monitoraggio dello stato di attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, avanza la richiesta di proporre alle Commissioni di merito lo stralcio della parte del provvedimento in esame riguardante la modifica della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ritiene, infatti, opportuno che su tale delicato argomento venga svolta una riflessione organica, nell'ambito della quale, eventualmente, introdurre i miglioramenti normativi giudicati necessari, evitando di procedere per interventi segmentati e privi di una visione d'insieme.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto di talune criticità emerse, ritiene opportuno che sulla materia – secondo quanto concordato anche nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi – si svolga un dibattito approfondito, che ritiene possa utilmente proseguire a partire dalla seduta già fissata per la giornata di domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.**

**C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 giugno 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il Governo ha dato la propria disponibilità a fornire dati ed elementi conoscitivi certi circa la definizione della platea dei potenziali beneficiari degli interventi normativi in esame e la possibile quantificazione dei relativi oneri, anche in vista della definizione di un testo unificato dei progetti di legge abbinati.

Fa presente, in proposito, che i rappresentanti del competente dicastero hanno appena comunicato alla presidenza di non essere nelle condizioni di partecipare alla seduta odierna, prospettando la possibilità che i dati di carattere finanziario possano essere resi alla Commissione nella seduta già fissata per la giornata di domani.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, preso atto della necessità di attendere i dati di

carattere finanziario relativi agli oneri recati dal provvedimento in esame, che presumibilmente saranno comunicati da Governo nella seduta già fissata per la giornata di domani, fa presente che sarà sua cura, in ogni caso, predisporre per quella occasione – secondo le modalità di organizzazione dei lavori concordate nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – una proposta di testo unificato, in vista della sua adozione come testo base, da inviare subito alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere, chiedendo ai gruppi, per il momento, di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede alla presidenza che le medesime modalità di accelerazione dei lavori concordate per le proposte normative in titolo, sulle quali non ritiene di dover formulare obiezioni di metodo, siano comunque garantite anche per la prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in materia di salvaguardia dei lavoratori « esodati », attualmente all'esame in sede referente della Commissione. Fa notare, infatti, che non sarebbe accettabile configurare una sorta di « corsia preferenziale » esclusivamente per i provvedimenti in esame, prevedendo, al contrario, un iter più dilatato nel tempo per gli altri provvedimenti in materia di deroghe alla vigente disciplina previdenziale, dal momento che non sussiste alcuna differenziazione giuridica nella posizione dei soggetti coinvolti, tale da giustificare un diverso grado di salvaguardia. Fa osservare, quindi, che l'unico elemento che potrebbe distinguere i lavoratori della scuola dagli altri esodati riguarda, oltre al fatto che i primi (a differenza degli altri) possono continuare a percepire uno stipendio, la sola decorrenza dei trattamenti pensionistici – le cosiddette finestre di uscita, che per questo personale vanno effettivamente a coincidere con la durata dell'anno scolastico – e non anche la maturazione dei requisiti, per la quale ritiene, al contrario, che uno slittamento

delle relative scadenze temporali oltre il 31 dicembre 2011 possa creare una disparità tra differenti categorie di lavoratori. Precisa che il suo orientamento sui provvedimenti in esame è comunque tendenzialmente favorevole, dal momento che, a suo avviso, ogni proposta tesa alla demolizione della « riforma Fornero » a tutela dei lavoratori è da valutare positivamente, si augura che la presidenza possa garantire modalità di svolgimento dei lavori che assicurino un percorso parallelo e paritario per i diversi iter di esame, aventi ad oggetto i provvedimenti testé citati.

Annalisa PANNARALE (SEL) fa notare che l'obiettivo del provvedimento in esame è quello di riparare ad un errore palese della « riforma Fornero », che ha colpevolmente disconosciuto la specificità dei lavoratori del comparto scuola, in controtendenza rispetto agli orientamenti legislativi da sempre prevalsi in materia. Precisa che i lavoratori in questione, al contrario di quanto testé dichiarato dal deputato Fedriga, maturano i requisiti previdenziali in corrispondenza con la scadenza dell'anno scolastico, condivide il percorso procedurale prefigurato dal relatore, che contempla la predisposizione di un testo unificato, da adottare come testo base già nella giornata di domani, in modo da trasmetterlo alle Commissioni competenti in sede consultiva, senza la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti. Ritiene giusto, infatti, imprimere un'accelerazione all'iter, a fronte dell'urgenza di prevedere, prima dell'avvio dell'anno scolastico, interventi di salvaguardia in favore di tali lavoratori, sottolineando come un eventuale intervento di modifica, in particolare sulle modalità di copertura finanziaria, potrà essere definito anche successivamente, alla luce del parere che sarà espresso dalla V Commissione. Fatto presente, infatti, che, allo stato, non esiste una interpretazione univoca circa gli oneri recati dal provvedimento, a fronte di stime divergenti indicate rispettivamente dal MIUR e dall'INPS, ritiene che

si possa, nel frattempo, procedere rapidamente nell'esame, al fine di dare una risposta concreta ed efficace ai soggetti in questione.

Marialuisa GNECCHI (PD), premesso che il suo gruppo si è sempre battuto per la salvaguardia di tutte le categorie di lavoratori esodati e continuerà a farlo anche nella corrente legislatura, osserva che l'esistenza di talune differenze di disciplina tra lavoratori è da sempre esistita sul piano normativo, potendo riguardare sia i termini di decorrenza dei trattamenti previdenziali sia i termini di maturazione dei requisiti. Nel caso di specie, peraltro, sottolinea come la specificità del personale della scuola abbia da sempre indotto il legislatore a prefigurare per tali lavoratori, proprio in relazione alla maturazione dei requisiti, scadenze corrispondenti all'andamento dell'anno scolastico, in modo da consentire loro di andare in pensione nei termini ritenuti più opportuni e consoni al particolare modello organizzativo di tale comparto. Fatto notare, quindi, che per tali lavoratori il termine del 31 dicembre, valevole per l'uscita dal lavoro generalità dei lavoratori, dovrebbe essere prorogato al 31 agosto dell'anno successivo, ritiene che l'intervento normativo in esame, riparando ad uno degli errori della « manovra Fornero », non faccia altro che ripristinare una situazione di normalità in questo settore, non prefigurando in alcun modo una forma di privilegio.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda come il dibattito sui provvedimenti abbinati possa proseguire nella seduta già fissata per la giornata di domani, nella quale sarà importante valutare i dati che presumibilmente il Governo comunicherà in materia di copertura finanziaria e verificare la proposta di testo unificato preannunciata dal relatore.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.**

**Audizione di esperti della materia (Michele Raitano e Michele Tiraboschi).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, nonché la trasmissione diretta sulla web-TV della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, avvertendo che gli auditi hanno messo a disposizione della Commissione una documentazione, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Michele RAITANO, *ricercatore in politica economica presso l'Università di Roma « La Sapienza »*, e Michele TIRABOSCHI, *professore di diritto del lavoro presso l'Università di Modena e Reggio Emilia*, svolgono relazioni sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Walter RIZZETTO (M5S), Davide TRIPIEDI (M5S), Titti DI SALVO (SEL), Massimiliano FEDRIGA (LNA), Davide BARUFFI (PD) e Giorgio PICCOLO (PD).

Michele RAITANO, *ricercatore in politica economica presso l'Università di*

Roma « La Sapienza », e Michele TIRABOSCHI, professore di diritto del lavoro presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Interviene, quindi, il deputato Irene TINAGLI (SCpI), per formulare ulteriori quesiti rispetto ai quali replica brevemente Michele RAITANO, ricercatore in politica

economica presso l'Università di Roma « La Sapienza ».

Cesare DAMIANO, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (C. 1139 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013 (C. 1139), nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, che persegue l'obiettivo di salvaguardare la competitività di sistemi di imprese e la riqualificazione dei lavoratori, da coniugare con la piena sostenibilità ambientale;

preso atto che il decreto-legge in esame, al pari dei provvedimenti d'urgenza già assunti in materia, dettando un quadro normativo valevole per i casi di crisi aziendali in cui i rilevanti interessi produttivi e occupazionali si intrecciano strettamente con quelli ambientali e della sicurezza, consente di affrontare situazioni problematiche concrete, come quella dell'impianto dell'Ilva di Taranto, per il quale vengono previste specifiche misure, tra le quali quella del commissariamento straordinario, anche in funzione della salvaguardia dei livelli occupazionali;

verificate le disposizioni di più diretto interesse della Commissione e auspicato che il provvedimento venga interpretato e applicato in un quadro di leale collaborazione tra soggetti istituzionali, senza inutili e inopportuni contrasti tra

diversi poteri dello Stato, dal momento che esso persegue diversi obiettivi generali, tutti meritevoli di adeguata considerazione;

ritenuto, in particolare, che la tutela di esigenze di natura economica e occupazionale debba essere conciliata con la salvaguardia di interessi costituzionalmente rilevanti connessi alla salute dei cittadini, laddove sia proposto un equo contemperamento tra i diversi valori in gioco;

valutate in termini positivi le modifiche apportate dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente, che ha consentito di introdurre nel testo elementi migliorativi, anche con riferimento al rafforzato ruolo degli enti locali;

considerato, peraltro, che il testo risultante dagli emendamenti approvati, all'articolo 1, comma 1, circoscrive il commissariamento straordinario — previsto dal provvedimento — alle sole imprese che impieghino un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Nuovo testo C. 1139 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i> ) .....	150
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	154
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153
AVVERTENZA .....	153

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.**

**Nuovo testo C. 1139 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stato trasmesso dalle Commissioni di merito (VIII e X) il nuovo testo del decreto-legge in esame, quale risultante dagli emendamenti approvati. Invita, quindi, il

relatore, deputato Capone, a dare conto delle modifiche introdotte che incidono sulle competenze della Commissione affari sociali e ad illustrare la proposta di parere predisposta.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, rileva, innanzitutto, che alcuni degli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito al decreto-legge in esame vengono incontro, in parte, all'esigenza sollevata più volte nel corso del dibattito che si è svolto presso la Commissione affari sociali, di prevedere un significativo coinvolgimento del Ministro della salute, già ingiustificatamente escluso al momento dell'emanazione del decreto-legge stesso.

In questo senso, segnala, in particolare, le modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 1, volte a prevedere che la nomina del comitato dei tre esperti ai quali spetta la predisposizione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria venga effettuata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute, nonché che lo schema del predetto

piano sia reso pubblico anche attraverso la pubblicazione sui siti *web* dei Ministeri dell'ambiente e della salute.

Fa presente che, tuttavia, rimangono altri punti del decreto-legge suscettibili di miglioramento – come è emerso dal dibattito svolto – concernenti soprattutto la mancata determinazione di criteri da seguire ai fini della nomina del commissario e del sub commissario e il mancato coinvolgimento del Ministro della salute nella procedura di nomina del sub commissario, nonché nell'adozione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. A tal fine, ha provveduto ad inserire tre osservazioni nella proposta di parere, che procede a illustrare (*vedi allegato 1*).

Marisa NICCHI (SEL) rileva, in generale, la grande importanza del decreto-legge in oggetto, data soprattutto dal fatto che esso prende in considerazione i temi dello sviluppo industriale e dell'occupazione, trattandoli in connessione con le problematiche attinenti alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Fa presente, quindi, che, sotto questo profilo, il gruppo di Sinistra Ecologia Libertà non può che esprimere una valutazione favorevole del provvedimento nel suo complesso.

Precisa altresì che vi sono delle parti ritenute meno condivisibili, in relazione alle quali lo stesso gruppo parlamentare ha presentato emendamenti presso le Commissioni di merito. In quest'ambito evidenzia, innanzitutto, le lacune presenti nell'ambito della procedura di nomina del commissario e del sub commissario, non essendo determinati criteri certi sulla base dei quali procedere a tali nomine, ciò che rappresenta un pericolo rispetto all'autonomia e all'indipendenza che il commissario dovrebbe assicurare nello svolgimento del suo mandato.

Segnala, quindi, che l'altro punto critico è costituito dalla mancata valorizzazione del ruolo del Ministro della salute, solo in parte recuperato attraverso gli emendamenti approvati dalle Commissioni referenti nonché nella proposta di parere

che il relatore ha illustrato. Nonostante tali miglioramenti, a suo avviso permangono elementi di criticità sotto quest'aspetto, che emergono soprattutto se si confronta il mancato coinvolgimento del Ministro della salute con la legislazione avanzata che è stata approvata dalla regione Puglia in merito al cosiddetto danno sanitario. A questo proposito, richiama anche l'audizione svolta presso le Commissioni ambiente e attività produttive, nel corso della quale il direttore generale dell'ARPA della Puglia ha messo in luce la politica di controlli che è stata intrapresa in quella regione, soprattutto per quanto concerne le diossine.

Con specifico riferimento, poi, alle vicende che hanno riguardato gli stabilimenti dell'Ilva, evidenzia come fino ad oggi sia assolutamente mancata una politica industriale seria e moderna, capace di coniugare le esigenze connesse alla continuità della produzione con quelle attinenti alla tutela ambientale, nonché della salute e della sicurezza dei lavoratori e, più in generale, di coloro che vivono su quella parte di territorio.

Marco RONDINI (LNA), richiamando alcune delle considerazioni formulate dal deputato Nicchi nella seduta odierna e da altri colleghi intervenuti in precedenza nel dibattito, fa presente di condividere i rilievi critici emersi con riferimento all'assenza del Ministro della salute nel decreto-legge in titolo. Ciò premesso, ritiene che le modifiche introdotte dalle Commissioni di merito per cercare di porre rimedio a questa lacuna non siano sufficienti.

In tal senso, propone al relatore di apporre alla proposta di parere da lui predisposta una condizione con la quale si segnali alle Commissioni competenti la necessità di prevedere che la nomina del Comitato dei tre esperti al quale spetta la predisposizione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria sia effettuata dal Ministro dell'ambiente con il concerto del Ministro della salute anziché « sentito » quest'ultimo, come prevede invece il testo del decreto-legge risultante dalle modifiche apportate.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) si associa alle considerazioni svolte dai deputati già intervenuti nel dibattito con riferimento al drammatico intreccio venutosi a creare, nella vicenda concernente l'Ilva di Taranto, tra la situazione di tanti lavoratori e il diritto alla salute dei cittadini.

Esprime, pertanto, apprezzamento per il fatto che il decreto-legge in oggetto prende in considerazione espressamente l'emergenza sanitaria, pur tenendo conto, al tempo stesso, delle esigenze legate al mantenimento dell'attuale livello occupazionale.

Condividendo i rilievi critici emersi da più parti, manifesta rammarico per il mancato riconoscimento del ruolo del Ministro della salute. Concorda, quindi, con la proposta di parere formulata dal relatore, in particolare per quanto concerne l'osservazione di cui alla lettera c), che reputa particolarmente importante in quanto finalizzata a realizzare un maggior coinvolgimento del Ministro della salute rispetto all'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Andrea CECCONI (M5S), ringraziando il relatore per il lavoro svolto, avendo questi compiuto lo sforzo di predisporre una proposta di parere che tiene conto della gran parte dei rilievi formulati nel corso del dibattito, annuncia il voto favorevole da parte del proprio gruppo sulla predetta proposta.

Fa, tuttavia, presente che le perplessità del gruppo del MoVimento 5 Stelle rispetto al decreto-legge in oggetto non vengono meno, soprattutto con riferimento al fatto che si introduce un modello di commissariamento straordinario, che verrà utilizzato anche in occasioni future – l'articolo 1, infatti, prevede una disciplina che trova applicazione, in generale, nei confronti di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute – lacunoso sotto diversi aspetti, primo fra tutti per il mancato

coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti nell'ambito della procedura di nomina del commissario.

Donata LENZI (PD), richiamando le considerazioni svolte dal deputato Cecconi, fa presente che, pur condividendo la valutazione per cui attraverso il provvedimento in esame si introduce un modello di commissariamento straordinario applicabile alla generalità degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale che vengano a trovarsi in una determinata situazione e non solo, quindi, all'Ilva di Taranto, è pur vero che il ricorso a tale istituto è da considerarsi come l'*extrema ratio*, e che, comunque, in tali casi eccezionali il Parlamento è sempre coinvolto, se non ex ante, almeno in una fase successiva.

Ritiene, quindi, che la Commissione affari sociali abbia svolto un lavoro serio e approfondito, facendo emergere con forza la totale e ingiustificata assenza del ruolo del Ministro della salute nel decreto-legge, evidenziata nella proposta di parere del relatore, che tiene conto delle critiche avanzate da tutte le parti politiche su questo punto.

Per quanto concerne, poi, la richiesta formulata dal deputato Rondini, osserva che il ricorso all'istituto del concerto potrebbe rivelarsi controproducente in quanto rischia di comportare un eccessivo allungarsi dei tempi.

Suggerisce, infine, al relatore di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere, la cui importanza è stata evidenziata anche dal deputato Burtone, ritenendo che sia particolarmente rilevante prevedere un pieno coinvolgimento del Ministro della salute nella fase dell'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Roberto CAPELLI (Misto-CD), pur condividendo la proposta di parere presentata dal relatore, esprime tuttavia i propri dubbi in ordine all'attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo, sottolineando che tale disposizione non può restare



lettera morta. Esprime, quindi, la sua preoccupazione, legata al fatto che, se sull'Ilva di Taranto allo stato attuale si concentra l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica, non si può trascurare la realtà costituita dalla presenza di un numero particolarmente elevato di siti inquinati, dal nord al sud del Paese, tale da conferire all'Italia un triste primato.

A titolo di esempio, cita il caso della regione Sardegna, in cui si contano 445 mila ettari di siti inquinati – più della Campania – a causa dell'attività delle aziende, sia pubbliche che private, nonché della presenza di basi militari.

Ribadisce, pertanto, la necessità di assicurare che il Governo intervenga al fine di predisporre le misure idonee alla bonifica e alla messa in sicurezza dei numerosi siti inquinati presenti sull'intero territorio nazionale.

Daniela SBROLLINI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro compiuto, precisa di condividere il suggerimento avanzato dal deputato Lenzi, volto a trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere, al fine di rendere più cogente la richiesta, proveniente dalla Commissione affari sociali, di prevedere un maggiore coinvolgimento del Ministro della salute, che definisce il « grande assente ».

Richiamando, poi, le considerazioni svolte dal deputato Cappelli, si sofferma sul tema dei siti inquinati, che provocano gravi patologie se non, in casi estremi ma purtroppo ricorrenti, le cosiddette « morti invisibili ».

Ritiene, pertanto, che sia necessario portare avanti una seria politica di bonifica e di messa in sicurezza dei siti contaminati, rilevando come, a suo avviso, le situazioni drammatiche venutesi a creare siano imputabili anche alla mancanza di coordinamento a livello governativo, che

ha portato a interventi frammentati, specialmente con riferimento ai temi della salute e del lavoro.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che, a seguito delle proposte e dei suggerimenti e emersi nel corso del dibattito, il relatore ha riformulato in parte la proposta di parere originaria.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, ringraziando i colleghi intervenuti per gli spunti offerti, fa presente di avere apporato alcune modifiche alla proposta di parere, che procede ad illustrare (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.20.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### *SEDE REFERENTE*

*Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.*

*C. 262 Fucci.*

*Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.*

*C. 263 Fucci.*

## ALLEGATO 1

**DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1139 Governo: « Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale », quale risultante dagli emendamenti approvati;

premesso che il provvedimento in oggetto si è reso indispensabile « a causa dell'inosservanza, contestata dalle Autorità competenti, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute »;

considerato che il presente decreto si aggiunge ai precedenti interventi legislativi in materia di cui al decreto-legge n. 129 del 2012 e al successivo decreto-legge n. 207 del 2012, indicanti contenuti, azioni, e attività finalizzate a tutelare l'ambiente e la qualità della vita delle persone, sia nei contesti dell'attività produttiva così come nei luoghi e nei territori circostanti;

rilevato che il suddetto decreto-legge è stato emanato su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, senza il coinvolgimento del Ministro della salute, nonostante che nelle premesse al provvedimento in titolo si faccia esplicito riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni che assicurino la continuità produttiva e occupazionale, nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, nonché « alle risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell'ILVA s.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale »;

rilevato, inoltre, che il mancato coinvolgimento del Ministro della salute appare tanto più necessario e opportuno se si considera che la stessa Unione europea, nel delineare i principali indirizzi di politica sanitaria, ha evidenziato chiaramente come gli obiettivi di salute di qualità si debbano raggiungere sia attraverso politiche propriamente sanitarie sia attraverso l'integrazione con le altre politiche, in primo luogo la politica quella ambientale e quella agricola;

preso atto, tuttavia, del fatto che le Commissioni di merito, nella fase di esame degli emendamenti, hanno apportato alcuni, sia pur limitati, miglioramenti al testo del decreto-legge sotto il profilo del coinvolgimento del Ministro della salute, prevedendo, al comma 5 dell'articolo 1, che il Ministro dell'ambiente proceda alla nomina del comitato dei tre esperti ai quali spetta la predisposizione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nonché, allo stesso comma, che lo schema di piano

sia reso pubblico anche attraverso la pubblicazione sui siti *web* dei Ministeri dell'ambiente e della salute;

ravvisata, altresì, l'esigenza di determinare con precisione i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata la nomina del commissario straordinario e del sub commissario, in particolare per quanto riguarda i requisiti di professionalità e la presenza di eventuali incompatibilità;

ritenuto, infine, non condivisibile la totale assenza nel provvedimento di disposizioni volte a prevedere apposite ed organiche attività di indagine e monitoraggio sulla relazione tra l'inquinamento provocato dall'ILVA e l'incidenza di gravi patologie nell'area salentina e pugliese, così come la mancanza di norme volte al rafforzamento delle azioni relative alla valutazione del danno sanitario e del Piano sanitario straordinario, di cui al precedente decreto-legge n. 207 del 2012,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di determinare, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo, nell'ambito della procedura di nomina del commissario straordinario e del sub commissario, i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata tale nomina, in particolare per quanto riguarda i requisiti di professionalità e la presenza di eventuali incompatibilità;

*b)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 1, che il sub commissario sia nominato dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute;

*c)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 7, che il decreto che approva il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5, sia adottato dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute.

## ALLEGATO 2

**DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1139 Governo: « Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale », quale risultante dagli emendamenti approvati;

premesso che il provvedimento in oggetto si è reso indispensabile « a causa dell'inosservanza, contestata dalle Autorità competenti, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute »;

considerato che il presente decreto si aggiunge ai precedenti interventi legislativi in materia di cui al decreto-legge n. 129 del 2012 e al successivo decreto-legge n. 207 del 2012, indicanti contenuti, azioni, e attività finalizzate a tutelare l'ambiente e la qualità della vita delle persone, sia nei contesti dell'attività produttiva così come nei luoghi e nei territori circostanti;

rilevato che il suddetto decreto-legge è stato emanato su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, senza il coinvolgimento del Ministro della salute, nonostante che nelle premesse al provvedimento in titolo si faccia esplicito riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni che assicurino la continuità produttiva e occupazionale, nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, nonché « alle risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell'ILVA s.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale »;

rilevato, inoltre, che il mancato coinvolgimento del Ministro della salute appare tanto più necessario e opportuno se si considera che la stessa Unione europea, nel delineare i principali indirizzi di politica sanitaria, ha evidenziato chiaramente come gli obiettivi di salute di qualità si debbano raggiungere sia attraverso politiche propriamente sanitarie sia attraverso l'integrazione con le altre politiche, in primo luogo la politica quella ambientale e quella agricola;

preso atto, tuttavia, del fatto che le Commissioni di merito, nella fase di esame degli emendamenti, hanno apportato alcuni, sia pur limitati, miglioramenti al testo del decreto-legge sotto il profilo del coinvolgimento del Ministro della salute, prevedendo, al comma 5 dell'articolo 1, che il Ministro dell'ambiente proceda alla nomina del comitato dei tre esperti ai quali spetta la predisposizione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nonché, allo stesso comma, che lo schema di piano

sia reso pubblico anche attraverso la pubblicazione sui siti *web* dei Ministeri dell'ambiente e della salute;

ravvisata, altresì, l'esigenza di determinare con precisione i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata la nomina del commissario straordinario e del sub commissario, in particolare per quanto riguarda i requisiti di professionalità e la presenza di eventuali incompatibilità;

ritenuto, infine, non condivisibile la totale assenza nel provvedimento di disposizioni volte a prevedere apposite ed organiche attività di indagine e monitoraggio sulla relazione tra l'inquinamento provocato dall'ILVA e l'incidenza di gravi patologie nell'area salentina e pugliese, così come la mancanza di norme volte al rafforzamento delle azioni relative alla valutazione del danno sanitario e del Piano sanitario straordinario, di cui al precedente decreto-legge n. 207 del 2012, come invece ha fatto la regione Puglia con la legislazione in materia di danno sanitario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

*a)* all'articolo 1, comma 7, si preveda che il decreto che approva il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5, sia adottato dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di determinare, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo, nell'ambito della procedura di nomina del commissario straordinario e del sub commissario, i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata tale nomina, in particolare per quanto riguarda i requisiti di professionalità e la presenza di eventuali incompatibilità;

*b)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 1, che il sub commissario sia nominato dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recanti interventi per il settore ittico.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico: Alleanza delle cooperative italiane (Agci Agrital-Pesca, Federcoopescas, Lega Pesca), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione nazionale autonomi piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (API), Federpesca, Impresa pesca, Unci Pesca, Unicoop Pesca ..... 158

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 158

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian ..... 161

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon ..... 161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 161

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 3 luglio 2013.*

Nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recanti interventi per il settore ittico.

**Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico: Alleanza delle cooperative italiane (Agci Agrital-Pesca, Federcoopescas, Lega Pesca), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione nazionale autonomi piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (API), Federpesca, Impresa pesca, Unci Pesca, Unicoop Pesca.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.55.

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.**

**C. 1248 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Taricco ha svolto la relazione introduttiva e si è

aperto il dibattito di carattere generale, all'esito del quale è stato dato mandato al relatore di individuare, d'intesa con i gruppi, le eventuali proposte di modifica che potrebbero essere inserite nel parere.

Mino TARICCO (PD) *relatore*, fa presente che, ai fini della stesura del parere, ha già avviato con i gruppi un lavoro di verifica, che dovrà tuttavia essere ancora affinato. In particolare, premesso che sono state formulate numerose proposte, avrebbe già individuato alcune questioni prioritarie che potrebbero essere recepite nella sua proposta di parere e che già in parte sono emerse nel dibattito svoltosi nella seduta di ieri.

Tra le questioni prioritarie, segnala l'esigenza di estendere anche alle imprese agricole la possibilità di accedere al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 1, vista la necessità di favorire l'accesso al credito del settore.

Analogamente, sarebbe importante consentire anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali di accedere ai finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, previsti dall'articolo 2, che sembra riprendere gli utili strumenti già disposti dalla cosiddetta « legge Sabatini ».

Considera altresì essenziale sviluppare l'innovazione e la digitalizzazione nel comparto primario; in tal senso, ritiene che nella composizione della cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, di cui all'articolo 13, dovrebbe essere prevista la partecipazione anche del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; inoltre, appare necessario precisare gli obiettivi della medesima cabina di regia, comprendendovi il potenziamento dell'accesso alla rete internet anche nelle zone rurali, al fine di ridurre l'isolamento e sviluppare i servizi di comunicazione per gli agricoltori.

Nel campo delle semplificazioni, ritiene importante, considerate le criticità riscontrabili nel sistema nazionale dell'omologazione delle macchine agricole, rendere immediatamente applicabile l'articolo 45, estendendo ad altri soggetti qualificati la

competenza a svolgere gli accertamenti finalizzati all'omologazione, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto. Sarebbe altresì utile consentire anche ad altri soggetti rappresentativi del comparto agricolo l'attivazione dello sportello telematico dell'automobilista.

Indica quindi, tra le numerose proposte di semplificazione di procedure e adempimenti in materia ambientale a carico delle imprese agricole, avanzate dai gruppi, alcune che appaiono più coerenti con il provvedimento in esame. In particolare, ritiene che nel parere potrebbe essere evidenziata la necessità di intervenire sulle procedure in materia di terre e rocce da scavo, che risultano eccessivamente onerose sul piano economico e burocratico e inadeguate rispetto alle attività di movimentazione terra normalmente effettuate nell'ambito dell'attività agricola. Anche gli adempimenti richiesti alle imprese agricole in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera risultano sproporzionati rispetto alle reali esigenze ambientali, in considerazione dello scarsissimo apporto di emissioni legato ad alcune attività (quali, ad esempio, quelle di essiccazione e delle cantine); occorre, quindi, escludere dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti agricoli ad inquinamento scarsamente significativo (come, ad esempio, gli essiccatoi, le cantine ed i frantoi). Ulteriore questione meritevole di considerazione è il regime del digestato utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante.

Inoltre, ritiene opportuno introdurre anche talune norme di semplificazione degli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, in particolare per i datori di lavoro agricolo che assumono lavoratori a tempo determinato e con riferimento agli obblighi di sorveglianza sanitaria, informazione, formazione e valutazione dei rischi.

Infine, come già segnalato nella seduta di ieri, inviterebbe le Commissioni di merito, con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, relativo all'accisa agevolata sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle

coltivazioni sotto serra da parte degli imprenditori agricoli, a valutare la possibilità di prevedere la copertura finanziaria della relativa spesa con modalità diverse dalla riduzione di altra agevolazione destinata al comparto agricolo.

In conclusione, nel precisare di aver fornito indicazioni di massima, invita la Commissione a valutare l'ulteriore percorso di esame.

Filippo GALLINELLA (M5S) fa presente che il suo gruppo ha elaborato alcune proposte di modifica e sottolinea di ritenere condivisibili molte delle indicazioni illustrate dal relatore.

Luca SANI, *presidente*, premesso che resta ferma la facoltà di ciascun parlamentare di presentare emendamenti in sede di esame di merito, invita la Commissione a concentrarsi su misure puntuali di interesse generale dell'agricoltura, da sottoporre, attraverso il parere, all'attenzione delle Commissioni I e V, tenuto conto della disponibilità manifestata dai rispettivi presidenti relatori a prendere in particolare considerazione le proposte di modifica segnalate dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), condividendo le considerazioni del Presidente, ritiene opportuno che i gruppi proseguano nel lavoro congiunto di individuazione delle priorità e che la Commissione deliberi quindi il parere nella seduta del prossimo martedì. Nel merito, auspica e ritiene possibile che si pervenga ad una conclusione unitaria da parte della Commissione, che fornisca un contributo concreto alla soluzione dei problemi del settore.

Franco BORDO (SEL) chiede chiarimenti in merito al percorso delineato, che condivide in linea di massima, ma che comporta che ciascun gruppo lavori su due diversi canali.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che il termine per la presentazione degli

emendamenti presso le Commissioni di merito risulta fissato per lunedì prossimo, alle ore 10; entro tale termine i deputati potranno quindi presentare le loro proposte.

Per quanto riguarda il parere della Commissione, che potrebbe essere deliberato martedì prossimo, attraverso di esso si potrà esprimere una sottolineatura politica che rafforza le singole proposte di modifica, tenuto conto della già ricordata disponibilità delle Commissioni di merito a tenerle in particolare considerazione.

Paolo RUSSO (PdL) chiede che siano definiti i tempi nei quali i gruppi potranno lavorare all'elaborazione del parere e, in particolare, se ciò avverrà prima o dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti presso le Commissioni di merito.

Luca SANI, *presidente*, ritiene opportuno utilizzare anche il tempo disponibile fino a domani per verificare le possibili convergenze tra i gruppi, che potrebbero portare anche ad emendamenti condivisi. Ulteriori valutazioni potranno poi essere compiute ai fini della deliberazione del parere, nella seduta di martedì prossimo.

Mino TARICCO (PD) *relatore*, invita i gruppi a fargli pervenire sin d'ora le proposte ritenute prioritarie.

Filippo GALLINELLA (M5S) si riserva di comunicare le proposte del suo gruppo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, una prima valutazione congiunta delle proposte dei gruppi potrebbe aver luogo in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà a tal fine convocato domani, al termine delle votazioni anti-meridiane dell'Assemblea.

Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 15.30.**



**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 3 luglio 2013.*

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

**C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

**Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.**

**C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	162
SEDE CONSULTIVA:	
DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	162
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i> ) .....	181
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	183
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	165
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. COM(2012)629 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. 17426/12.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	172
Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte. JOIN(2013)4 final (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	178
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	185

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.**

**C. 1139 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013.

Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), *relatore*, avverte i colleghi che nella giornata di

ieri le Commissioni Ambiente e Attività produttive hanno approvato significative modifiche al testo del provvedimento, che illustra nel dettaglio. All'articolo 1, comma 1, la portata applicativa della disposizione che precisa le condizioni per la deliberazione del commissariamento straordinario dell'impresa viene ulteriormente circoscritta alle imprese che impieghino almeno 1000 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno.

Sempre all'articolo 1, con un emendamento dei relatori è stato introdotto un comma aggiuntivo che inserisce nella procedura di commissariamento l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari; specifica che il commissariamento può essere disposto non più solo nei confronti dell'impresa ma anche dello specifico ramo d'azienda o stabilimento che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 e che in quest'ultimo caso vadano offerte idonee garanzie patrimoniali e finanziarie per l'adempimento alle prescrizioni ambientali; specifica che l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. deve essere effettuata dall'ISPRA, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, e che tale accertamento deve essere effettuato in contraddittorio con l'impresa interessata.

Con un emendamento dei relatori al comma 4 dell'articolo 1 l'obbligo di informazione sull'andamento della gestione è stato esteso nei confronti non più solo del rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci, ma anche del titolare dell'impresa ovvero del socio di maggioranza. Nel senso di un ampliamento delle garanzie per la proprietà dell'impresa va anche l'introduzione da parte del citato emendamento dell'obbligo per il Presidente del Consiglio dei ministri di motivare il decreto con il quale può sostituire gli organi di controllo per la durata del commissariamento.

Per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 1, gli emendamenti approvati prevedono ulteriori condizioni per la no-

mina del comitato di esperti incaricato di predisporre il piano ambientale. Inoltre vengono limitati i contenuti del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, stabilendo che questo « preveda le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. ». Lo schema di piano, inoltre, è reso pubblico anche attraverso la pubblicazione sui siti *web* del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso *link* nei siti web della regione e degli enti locali interessati. Sono infine stati modificati i tempi per la valutazione da parte del comitato delle osservazioni ricevute ai fini della definitiva proposta del comitato.

In analogia con quanto disposto in relazione alle garanzie per l'impresa con un emendamento dei relatori al comma 6 è stato esteso l'obbligo di comunicazione del piano industriale non più al solo rappresentante legale dell'impresa, ma anche al titolare dell'impresa stessa ovvero al socio di maggioranza.

Con l'emendamento approvato al comma 7 è stata mitigata la portata dell'incidenza sull'a.i.a. del piano di cui al comma 5: la modifica introdotta prevede infatti che con l'approvazione del piano possano essere apportate modifiche all'a.i.a. limitatamente al solo cronoprogramma.

Con un emendamento dei relatori al comma 9 il possibile esonero della responsabilità del commissario e del subcommissario per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria è esteso agli esperti del comitato di cui al comma 5.

Con riferimento alla responsabilità del commissario un emendamento dei Relatori al comma 10 richiama esplicitamente l'articolo 2236 c.c. che disciplina la responsabilità del prestatore d'opera.

Con un emendamento al comma 11 si prevede che le somme svincolate già oggetto di sequestro, messe a disposizione del commissario ed utilizzate per gli adempimenti alle prescrizioni dell'a.i.a.,

non siano mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di pubblica salute.

All'articolo 1 è stato inoltre aggiunto un comma 13-*bis* che prevede che il Ministro dell'ambiente presenti semestralmente al Parlamento una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA.

Con l'articolo aggiuntivo 2-*bis* è soppressa la figura del Garante previsto dal DL 207/2012 e il commissario viene incaricato di promuovere iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine alle vicende di cui al presente decreto, in conformità ai principi della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Alla luce delle modifiche testé illustrate, e tenuto conto del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e, in particolare, delle osservazioni formulate dai colleghi Spessotto e Buttiglione, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*) che illustra nel dettaglio.

Arianna SPESSOTTO (M5S) condivide il contenuto dell'osservazione formulata, che riterrebbe tuttavia opportuno esprimere nella forma della condizione.

Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), *relatore*, osserva che le modifiche apportate al testo del provvedimento vanno già nella direzione auspicata e che rivolgere alle Commissioni di merito una condizione sarebbe ridondante.

Liliana VENTRICELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata, rilevando tuttavia che sarebbe stato opportuno fare riferimento alla necessità di prevedere spese finalizzate all'attuazione del protocollo di intesa in deroga al patto di stabilità.

Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), *relatore*, condivide pienamente il rilievo della collega Ventricelli, ricordando che tale esigenza era stata segnalata nel corso delle audizioni svoltesi presso le Commissioni di merito, e da lei stessa richiamata in sede di relazione.

Michele BORDO, *presidente*, invita la relatrice a valutare la possibilità di integrare la proposta di parere, inserendo tra le premesse un rilievo circa l'opportunità di prevedere una deroga ai vincoli del Patto di stabilità, al fine di consentire agli enti locali la realizzazione di interventi diretti a bonificare e risanare sotto il profilo ambientale il territorio interessato.

Ritiene inoltre che la trasformazione della osservazione formulata in condizione non determini particolari problemi, e che debba essere valutata tenendo conto della possibilità di pervenire ad una approvazione ampiamente condivisa della proposta di parere.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) valuta opportuno modificare l'osservazione formulata, prevedendo che le variazioni che dovessero intervenire sull'a.i.a. siano comunque preventivamente « comunicate » alle istituzioni dell'Unione europea, e non « concordate » con le istituzioni medesime. Ricorda infatti che inizialmente lo Stato membro comunica le misure adottate alla Commissione europea; seguono eventuali osservazioni di quest'ultima, e solo successivamente può esservi una fase nella quale gli interventi possono essere concordati.

Vega COLONNESE (M5S) ritiene a sua volta opportuno che il parere sia espresso nella forma della condizione; ciò anche al fine di dare maggiore peso e rilievo al lavoro e al ruolo che compete alla XIV Commissione.

Paolo TANCREDI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata. Rileva che al fine di rendere una condizione effettivamente recepitibile sarebbe opportuno espri-

merla nella forma di una norma di diretta applicazione; in ogni caso, ove si opti per la condizione, diviene essenziale l'accoglimento della correzione proposta dall'onorevole Buttiglione.

Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), *relatore*, sottolinea l'importanza di pervenire alla definizione di un documento il più possibile condiviso, accoglie le richieste formulate dai colleghi Spessotto, Ventricelli e Buttiglione e formula quindi una nuova proposta di parere con condizione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata.

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.**

**C. 1248 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge 69/2013, « del fare » si compone di 86 articoli, suddivisi in tre titoli: il titolo I (articoli 1-27) reca misure per la crescita economica; il titolo II (articoli 28-61) riguarda le semplificazioni; il titolo III (articoli 62-86) contiene misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, evidenzia, per quanto d'interesse della XIV Commissione, che il Governo inquadra immediatamente il DL del fare nel contesto degli indirizzi di politica economica delle Istituzioni europee, precisamente facendo riferimento alle Raccomandazioni rivolte all'Italia nell'ambito della procedura del semestre europeo 2013. La valutazione del DL in una prospettiva europea richiede, dunque, di leg-

gerlo nel contesto del ricco mosaico degli indirizzi economici e sociali dell'UE e di valutarne la conformità, tenuto conto delle altre misure adottate dall'Italia per uniformarsi alle raccomandazioni di politica economica comune. Il primo tassello di questo mosaico è dato dalla strategia Europa 2020, delineata dalla Commissione nella Comunicazione COM(2010)2020, Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, in seguito, adottata dal Consiglio Europeo nelle Conclusioni del 25/26-III-2010 e, in via definitiva, nelle Conclusioni del 17-VI-2010. La strategia si propone di rilanciare lo sviluppo dell'Unione, superando la crisi e i problemi strutturali della scarsa produttività, basso livello occupazionale e invecchiamento della popolazione, il tutto tenendo conto di una realtà mondiale in rapida evoluzione e sempre più competitiva.

In sintesi, Europa 2020 si compone di tre priorità, cinque obiettivi e sette iniziative faro. Le priorità sono lo sviluppo di un'economia (1) intelligente, cioè fondata su conoscenza e innovazione, (2) sostenibile, cioè più efficiente nell'uso delle risorse e più verde e competitiva, (3) inclusiva, cioè fondata su un altro livello di occupazione e tale da favorire la coesione sociale e territoriale. Gli obiettivi, ancora lontani da conseguire secondo gli ultimi dati Eurostat, prevedono il raggiungimento di un tasso di occupazione del 75 per cento nell'UE, una riduzione del 20 per cento dell'emissione di gas serra (o del 30 in presenza di condizioni favorevoli), un incremento del 20 per cento dell'impiego di energie rinnovabili e un miglioramento del 20 per cento dell'efficienza energetica (il cosiddetto pacchetto 20-20-20), un limite del 10 per cento al tasso di abbandono scolastico e un tasso minimo del 40 per cento di giovani laureati, la riduzione, infine, di 20 milioni del numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale; gli obiettivi europei sono declinati in obiettivi statali, a seconda delle varie situazioni nazionali. Le iniziative faro riguardano (1) l'innovazione, (2) l'istruzione e occupazione dei giovani, (3) lo

sviluppo digitale, (4) l'uso efficiente delle risorse e lo sviluppo di un'economia a basse emissioni di carbonio, (5) una nuova politica industriale, (6) un'agenda l'occupazione e (7) una piattaforma contro la povertà. L'Unione e gli Stati membri sono ugualmente chiamati a intraprendere tutte le azioni necessarie a implementare la strategia.

Europa 2020 è completata dai cosiddetti orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali degli Stati membri, che sono definiti dalla Raccomandazione del Consiglio del 13-VII-2010, dalla Decisione 2010/707/UE e dalla Decisione 2013/208/UE. Nel complesso di tratta di dieci orientamenti, che prevedono interventi volti a (1) garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, (2) ovviare agli squilibri macroeconomici, (3) ridurre gli squilibri dell'Eurozona, (4) investire in R&S, (5) migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, (6) riformare il mercato interno e la politica industriale, (7) garantire la pari occupazione delle donne, (8) sviluppare una forza lavoro qualificata, (9) investire sull'istruzione e la formazione e (10) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà.

Il Consiglio Europeo ha adottato ulteriori indirizzi in materia economica: il Patto per la crescita e l'occupazione, di cui alle Conclusioni del 28/29-VI-2012, richiede, tra le altre cose, degli interventi per ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia e la modernizzazione delle PA; le Conclusioni del 14/15-III-2013 ribadiscono delle priorità politiche economico-sociali. La Commissione, da parte sua, ha pure ribadito in varie occasioni questi indirizzi, da ultimo nella Comunicazione COM(2012)0750, Analisi annuale della crescita 2013.

Specificamente rivolti all'Italia sono gli indirizzi contenuti nella proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 29-V-2013, sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017. Si tratta di sei raccomandazioni, che riguardano (1) l'aggiustamento

strutturale dei conti pubblici, (2) interventi di semplificazione negli ambiti dell'amministrazione e della giustizia e di lotta alla corruzione e per migliorare la gestione dei fondi strutturali, (3) interventi nel settore bancario per sostenere il flusso del credito verso le attività produttive, (4) interventi nel settore del lavoro, rivolti in particolare a donne e giovani, tra le altre cose per migliorare la formazione e il collocamento, (5) il trasferimento dell'onere fiscale dal lavoro e dai capitali ai consumi, beni immobili e ambiente, (6) interventi di liberalizzazione nel mercato dei servizi e delle professioni.

Lasciando il quadro generale, il provvedimento contiene alcuni articoli che interessano in modo particolare le competenze della XIV Commissione.

L'Articolo 9 è relativo alle procedure per l'utilizzo dei fondi strutturali europei. Il cronico ritardo nell'utilizzo dei fondi strutturali in cui versano le amministrazioni centrali e regionali, che incontrano rilevanti difficoltà nell'utilizzare le risorse secondo le tempistiche dettate dalla normativa europea, importa il rischio costante di disimpegno delle stesse, atteso che le regole europee prevedono il definanziamento delle risorse non spese entro il biennio successivo all'annualità di riferimento. Infatti, secondo il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali, il mancato conseguimento degli obiettivi di spesa dei fondi comunitari comporta una riduzione delle risorse per il Fondo e per il Programma operativo interessato. In base alla c.d. «regola dell'n+2», per ogni annualità contabile delle risorse impegnate – per ciascun fondo (FSE, FESR) e programma operativo (PO) sul bilancio comunitario – la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio viene disimpegnata automaticamente. Il disimpegno delle risorse comunitarie comporta anche la parallela riduzione di disponibilità delle relative risorse di cofinanziamento nazionale.

Il Ministro per la coesione territoriale, nel corso dell'audizione del 12 giugno 2013 presso le Commissioni V e XIV della Camera, aveva rilevato che, a sei mesi dalla chiusura del ciclo e a due anni e mezzo dalla scadenza finale per la certificazione delle spese alla Commissione, la spesa effettuata aveva raggiunto, per l'Italia, al 31 maggio 2013, 19 miliardi di euro, corrispondenti al 40 per cento delle risorse programmate; nel complesso, le risorse ancora da spendere, entro il 31 dicembre 2015, ammontano, dopo la riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, a ben 30 miliardi di euro, la maggior parte dei quali nell'area della Convergenza.

Già il Piano di Azione e Coesione, del 2011, aveva permesso di accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati, consentendo l'assorbimento di fondi per un valore di circa 12,1 miliardi di euro. Il Piano, nell'impegnare le amministrazioni centrali e locali a rilanciare i programmi in grave ritardo, ha mirato ad una concentrazione degli investimenti in quattro ambiti prioritari di interesse strategico nazionale (Istruzione, Agenda digitale, Occupazione e Infrastrutture ferroviarie), reperendo i necessari stanziamenti attraverso una riduzione della quota complessiva del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali nell'ambito dei programmi operativi regionali del Mezzogiorno, che è stato portato dal 50 al 25 per cento, con conseguente riutilizzo delle risorse per il finanziamento, nelle medesime regioni, delle azioni e degli interventi previsti nel Piano stesso.

Una ulteriore accelerazione nell'utilizzo dei fondi è stata garantita attraverso la deroga al patto di stabilità interno, introdotta alla fine del 2011 e rafforzata nel 2013, per una parte delle spese effettuate a valere sul cofinanziamento nazionale, nella misura di 1 miliardo nel 2012, di 1,8 miliardi nel 2013, e di un ulteriore miliardo nel 2014.

Le misure previste dall'articolo 9, che riguardano l'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti lo

sviluppo rurale e la pesca, nonché la realizzazione dei progetti finanziati con i medesimi fondi, prevedono:

l'obbligo per le amministrazioni e le aziende dello Stato di dare precedenza, nella trattazione degli affari di propria competenza, ai procedimenti, provvedimenti ed atti relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei;

la facoltà dello Stato, o della Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza degli enti territoriali, di intervenire in via sussidiaria sostituendosi all'ente inadempiente.

Da ultimo, segnala che il comma 5 dell'articolo 9 dispone l'accreditamento delle risorse economiche del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per gli interventi di emergenza al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e da questo alle gestioni commissariali attivate per fronteggiare i predetti interventi ovvero, in mancanza di tali gestioni, alle amministrazioni competenti. Si tratta di una norma che, secondo quanto segnalato nella relazione illustrativa, dovrebbe superare i dubbi interpretativi e applicativi sorti in talune sedi del controllo preventivo di legittimità in ordine al soggetto giuridico legittimato a gestire le risorse rivenienti dal Fondo.

Proseguendo nell'esame, richiama le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2. Ricorda che il 24 gennaio 2013 la Commissione europea ha inviato all'Italia di una lettera di messa in mora ex articolo 258 TFUE, in materia di separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria, contestando in particolare la corretta applicazione da parte dell'Italia degli artt. 6, paragrafo 1, e 9, paragrafo 4, della direttiva 91/440/UE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2011/12/UE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e dell'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia.

Attraverso il sistema EU-Pilot (rif. 2465/11/DG MOVE) (ora procedura di infrazione 2013/2213), la Commissione ha invitato le autorità italiane a fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa dell'UE, a seguito dei quali è emerso che l'Italia ha correttamente recepito la normativa europea, ma non l'ha correttamente applicata.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/440/UE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2011/12/UE, che vieta ogni trasferimento di finanziamenti pubblici tra il gestore dell'infrastruttura e l'operatore ferroviario, è emerso che ha avuto luogo un certo numero di trasferimenti di attività o impianti da parte del gestore dell'infrastruttura (RFI – Rete ferroviaria italiana) all'operatore ferroviario (Trenitalia e FS Logistica).

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 91/440/UE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2011/12/UE, che dispone la pubblicazione di conti separati per le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto merci, è risultato che la società FS Logistica non ha mai pubblicato la sua contabilità.

In merito all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007, si escludono i trasferimenti di ricavi da un servizio pubblico a un altro settore di attività dell'operatore pubblico, mentre i fondi erogati per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto passeggeri a titolo di servizio pubblico non risultano correttamente indicati nei conti. La Commissione ha ritenuto pertanto che l'Italia sia venuta meno agli obblighi imposti dalla sopracitata normativa e ha avviato la procedura di infrazione n. 2013/2213.

Nella relazione al decreto-legge n. 69, il Governo precisa che l'Italia ha recepito la separazione contabile fra le varie attività (soprattutto tra il settore merci e passeggeri), ma non la parte relativa all'ulteriore separazione contabile dei bilanci e dei conti profitti e perdite connessi alle singole

attività, ovvero quelle oggetto di contribuzione pubblica e quelle a mercato, ritenendo sufficiente l'adozione di una contabilità regolatoria ricostruita ex post sulla base dei dati di contabilità industriale. Attraverso il comma 2 dell'articolo 24 si è quindi provveduto all'inserimento, nel testo del decreto legislativo n. 188 del 2003, di tale ulteriore condizione, a chiarimento degli obblighi a carico delle imprese.

Con riferimento alle disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 25, segnala che la Commissione europea ha avviato due procedimenti in relazione alle società partecipate dal gruppo Tirrenia. Il primo è un'indagine in materia di aiuti di Stato, avviata il 5 ottobre 2011, riguardante alcune misure di sostegno pubblico adottate dall'Italia a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia che gestiscono il servizio di traghetti tra l'Italia continentale e diverse isole. L'obiettivo dell'indagine è quello di valutare se la proroga dei contratti di servizio pubblico oltre la fine del 2008 sia conforme alle norme UE in materia di servizi di interesse economico generale. I contratti riguardano i trasporti marittimi tra l'Italia continentale e la Sicilia, la Sardegna ed altre isole italiane; le società interessate dall'indagine sono Tirrenia di Navigazione, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar. La Commissione esaminerà, inoltre, se vi sia stato un ulteriore sostegno concesso alle società del gruppo Tirrenia nel contesto della loro privatizzazione che possa falsare la concorrenza sul mercato.

Nel novembre 2012 la Commissione ha ampliato la portata dell'indagine. La Commissione vuole valutare altresì: se le compensazioni concesse dal gennaio 2012 fino al completamento della privatizzazione delle società siano conformi alle norme UE in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG); se le nuove compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico concesse dall'Italia agli acquirenti delle società siano conformi a tali norme; se la proroga dell'aiuto al salvataggio per Tirrenia di Navigazione e Siremar oltre i sei mesi previsti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la



ristrutturazione di imprese sia compatibile con le norme UE in materia di aiuti di Stato (l'aiuto al salvataggio è stato autorizzato dalla Commissione nel novembre 2010, il finanziamento pubblico è stato rimborsato dalle società con un anno di ritardo rispetto al termine autorizzato di sei mesi); se una controgaranzia che sarebbe stata prestata dalla regione Sicilia abbia conferito un indebito vantaggio all'acquirente di Siremar. La Commissione vuole appurare inoltre se Tirrenia sia stata venduta a CIN (Compagnia italiana di navigazione) ad un prezzo inferiore al valore di mercato, come stabilito da un esperto indipendente nominato dalle autorità nazionali.

Il secondo procedimento è un parere motivato (procedura n. 2007/4609) del 21 giugno 2012, per violazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo. La Commissione contesta all'Italia di aver prorogato automaticamente la validità di tre contratti di servizio pubblico (scaduti nel 2008) a favore delle società di navigazione « Caremar » in Campania, « Laziomar » nel Lazio, e « Saremar » in Sardegna, senza procedere all'indizione di gare per l'aggiudicazione dei nuovi contratti. Qualora entro due mesi l'Italia non notifichi le misure adottate per conformarsi al suddetto regolamento, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell'UE.

Con riferimento alle disposizioni relative ai poteri del Commissario (ampliate con inserimento poteri di cui all'articolo 2 del O.P.C.M. 3963/2011) nominato per fronteggiare la criticità della gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma, di cui all'articolo 41, comma 5, si ricorda che è in corso la procedura di infrazione n. 2011/4021, in relazione alla quale il 31 maggio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato in relazione alla non conformità alla normativa europea sulle discariche di rifiuti (direttiva 1999/31/UE in combinato disposto con la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/UE) della discarica di Malagrotta e di altre discariche laziali.

La Commissione contesta la mancata istituzione nella Regione Lazio di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati che tengano conto delle migliori tecniche disponibili (articolo 16, paragrafo 1 direttiva 2008/98/UE). In particolare, secondo la Commissione, la discarica di Malagrotta e i subATO di Rieti e di Latina evidenziano un deficit nella capacità di assolvere all'obbligo di pretrattamento meccanico biologico previsto dall'articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/UE, che dispone per i rifiuti urbani conferiti in discarica un trattamento che comprenda un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la necessaria stabilizzazione della frazione organica in essi contenuta. Infine, la Commissione rileva la mancata attuazione delle misure idonee ad evitare i disagi causati dai rifiuti maleodoranti (articolo 13 direttiva 2008/98/UE). In relazione a tale procedimento di infrazione, il 21 marzo 2013 la Commissione europea ha deciso il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia.

In particolare, La Commissione ritiene che i rifiuti stoccati presso le discariche del Lazio non subiscano il trattamento prescritto dalla normativa europea, non essendo sufficiente la frantumazione e lo sminuzzamento prima dell'interramento, come invece affermato dalle autorità italiane. Infatti, in base alla direttiva 1999/31/UE e alla direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/UE), per prevenire o ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e qualunque rischio che ne derivi per la salute umana, il trattamento deve comprendere anche una corretta selezione dei diversi flussi di rifiuti.

Con riferimento ai commi 6 e 7 dell'articolo 41, che recano disposizioni per accelerare le procedure per la realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti di rifiuti in Campania, segnala che la relazione illustrativa al disegno di legge precisa che la norma è diretta ad evitare la condanna dell'Italia nella procedura di infrazione n. 2007/2195. Per quanto riguarda tale procedura, la Commissione

europea, in data 20 giugno 2013, ha deciso di deferire l'Italia innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260 del TFUE. Con tale decisione, la Commissione propone alla Corte di comminare all'Italia una sanzione pecuniaria nella forma di a) una somma forfettaria, calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza ex articolo 258 TFUE (4 marzo 2010) e la data della seconda sentenza della Corte, a seguito del deferimento in esame; b) una penalità di mora giornaliera, pari a 256.819 euro, dal giorno in cui la Corte pronuncerà la seconda sentenza fino al completo adempimento di quest'ultima.

Ricorda che, il 4 marzo 2010 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza (causa C-297/08) con la quale ha giudicato l'Italia inadempiente agli obblighi incombenti in forza della direttiva 2006/12/UE (direttiva « rifiuti »). In particolare, la Corte contesta all'Italia di non avere adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ovvero di non aver creato una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento idonei a consentire l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti e che tale situazione avrebbe determinato un pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Successivamente, con una lettera di messa in mora del 29 settembre 2011, la Commissione europea ha invitato l'Italia a conformarsi alla sentenza. L'Italia ha adottato un nuovo piano di gestione dei rifiuti per la Campania nel gennaio 2012 e a giugno ha presentato un programma di misure destinate a gestire i rifiuti nella regione fino al 2016, quando dovrebbero diventare operativi nuovi impianti di trattamento. Si ricorda che in seguito alla procedura di infrazione avviata a carico dell'Italia nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue che dal 2007 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti.

Pur riconoscendo i progressi fatti, ad esempio sotto il profilo della raccolta differenziata, i punti problematici che hanno condotto la Commissione alla decisione di deferire alla Corte l'Italia, sono i ritardi che hanno portato all'arresto della costruzione della maggior parte degli impianti previsti per il recupero dei rifiuti organici, degli inceneritori e delle discariche (che mettono a rischio il completamento delle opere entro il 2016), la sorte incerta di sei milioni di tonnellate di rifiuti imballati e stoccati presso vari siti in Campania e il basso tasso di raccolta differenziata nella provincia di Napoli (pur essendo la città della Campania che produce più rifiuti, Napoli ha un tasso di raccolta differenziata solo di circa il 20 per cento).

Si ricorda che, il 19 aprile 2013, il Tribunale (cause riunite T-99/09 e T-308/09) ha confermato la decisione della Commissione europea di considerare inammissibili le domande di pagamenti intermedi delle autorità italiane per ottenere il rimborso a carico dei Fondi strutturali (FERS) delle spese effettuate in relazione alla misura 1.7 del programma operativo (POR) « Campania », concernente operazioni relative al sistema regionale di gestione e di smaltimento dei rifiuti. La decisione della Commissione era motivata proprio dall'esistenza della procedura di infrazione n. 2007/2195, relativa alla gestione dei rifiuti in Campania.

Proseguendo nell'esame, richiama l'articolo 44, commi 1 e 2, che riconosce ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese UE. I commi citati sono identici all'articolo 2 dell'A.S. 588, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013, attualmente all'esame del Senato.

Il comma 1 modifica l'articolo 5 del decreto-legge 59/2008, che obbliga le amministrazioni pubbliche italiane a valutare, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza

professionale e l'anzianità acquisite da cittadini europei nel territorio di altri Stati membri, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, secondo condizioni di parità rispetto a quelle acquisite nell'ambito dell'ordinamento italiano. La modifica fa seguito alla procedura di infrazione 2009/4686. La Commissione europea, nel parere motivato inviato il 26 aprile 2012, rileva che la disciplina contrattuale interna relativa alla dirigenza medica e veterinaria viola l'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'UE e il regolamento CEE 1612/1968, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, in quanto non prevede che i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di un altro Stato membro dell'UE, prima di essere assegnati all'amministrazione sanitaria italiana, siano valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità.

Pertanto viene previsto che, per le aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, qualora l'ordinamento italiano richieda ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, la medesima condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria pubblica (di cui alla legge 735/1960) di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro.

La soppressione della condizione della continuità ha effetti retroattivi. Il comma 2 provvede ai fini della copertura degli oneri finanziari mediante le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

I successivi commi 3 e 4 sospendono, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2011/62/UE, l'applicazione della disciplina relativa alla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 54 del D. Lgs. 219/2006. Viene pertanto ribadita, fino alla data citata, la

disciplina transitoria, già contenuta nel comma 3-bis del citato articolo 54 che avrebbe dovuto applicarsi fino al 3 luglio 2013. In base a tale disciplina transitoria le materie prime, come definite dal comma 2 dell'articolo 54 dello stesso D.Lgs. 219/2006, devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità per l'AIFA di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa (procedura già prevista dall'articolo 54, comma 3-bis). Conseguentemente, il comma 4 della disposizione in esame abroga il comma 3-bis dell'articolo 54 del D.Lgs. 219/2006.

La Direttiva 2011/62/UE è contenuta nell'Allegato B del Disegno di legge Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (A.S. 587) attualmente all'esame del Senato.

In merito alle disposizioni relative alla disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio, di cui all'articolo 55 segnala che il 30 maggio 2011 la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia con cui contesta che l'Italia avrebbe violato gli articoli 306-310 della direttiva 2006/112/UE, concernenti il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio.

Tale regime deroga al trattamento fiscale ordinario, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi e cessioni di beni, secondo il quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo e il gettito dell'imposta affluisce allo Stato in cui la cessione/prestazione ha avuto luogo. Inoltre, il cedente/prestatore, se ha acquistato beni/servizi strumentali alla transazione per la quale è soggetto all'IVA, ha il diritto di detrarre, dall'IVA a proprio carico, la stessa IVA scaricata dal prestatore/cedente a monte (c.d. IVA a credito). Il regime speciale, invece, è quello eseguito, comunemente, dall'agenzia di viaggio al viaggiatore: l'agente di viaggio acquista diverse presta-

zioni localizzate sul territorio di un diverso Stato membro o di diversi Stati membri (ad esempio: alloggio sul territorio di uno stato, viaggio nel territorio di un altro Stato) e, assemblando tali beni e servizi in un pacchetto, li rivende al viaggiatore. Il trattamento IVA applicato al riguardo è il seguente:

le prestazioni/cessioni rivenute vengono considerate come un'unica prestazione e – nonostante le singole componenti abbiano luogo sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l'agente di viaggio – l'IVA è dovuta a quest'ultimo Stato;

l'aliquota IVA non viene applicata sul corrispettivo ma sul « margine », cioè sulla differenza tra il corrispettivo stesso e il costo già sostenuto dall'agente per acquistare sa altri operatori i beni/servizi rivenduti;

l'agente di viaggio non può detrarre l'IVA a credito.

In base all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, « le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica ». Tali disposizioni si applicano anche quando le prestazioni siano rese dalle agenzie tramite mandatari e non si applicano alle agenzie di viaggio che agiscono per nome e per conto dei clienti. La Commissione ritiene che, secondo l'interpretazione data dall'Italia alle norme nazionali ed europee sopra richiamate, l'applicazione del regime speciale è prevista non solo quando le agenzie di viaggio vendono il servizio al viaggiatore, ma anche quando lo vendono a un soggetto diverso dal viaggiatore (ad esempio, nel caso in cui il servizio venga venduto da un'agenzia di viaggi ad un altro soggetto passivo IVA che, a sua volta, rivendesse i servizi di viaggio). Ad avviso della Commissione la normativa italiana in

questione, non limitando esplicitamente l'applicazione del regime speciale ai servizi forniti al consumatore finale, cioè al viaggiatore, contrasterebbe con le disposizioni della direttiva 2006/112 sopra richiamate.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati.**  
**COM(2012)629 final.**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014.**  
**17426/12.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.**  
**Doc. LXXXVII-bis, n. 1.**

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, sottolinea come l'esame congiunto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2013, del Programma di lavoro della Commissione europea e del Programma dei 18 mesi del Trio di Presidenze del Consiglio sia particolarmente rilevante sul piano politico e istituzionale, perché consente al Parlamento di intervenire direttamente

nella definizione delle linee generali di politica europea del nostro Paese.

L'esame dei tre documenti, infatti, permette a noi tutti, prima in Commissione poi in Aula, di sviluppare un confronto approfondito al fine di individuare le priorità di intervento delle Istituzioni europee e del Governo italiano per l'anno in corso.

Questa discussione si sarebbe dovuta svolgere all'inizio dell'anno, come prevede la legge, ma non è stato possibile a causa dello scioglimento delle Camere e delle conseguenti elezioni politiche.

Il confronto tra di noi su questi atti è fondamentale, inoltre, perché è il primo del genere realizzato in questa legislatura in tutte le Commissioni permanenti ed in Assemblea sull'attività dell'UE e le priorità di intervento indicate dall'Italia per la definizione delle politiche comunitarie.

Ritiene sia opportuno concentrare l'esame presso la XIV Commissione solo sulla relazione programmatica del Governo, su alcune parti del programma di lavoro della Commissione e sulle priorità indicate dalla Presidenza lituana. Conseguentemente, non opererà una rassegna esaustiva dei contenuti dei documenti al nostro esame. Si soffermerà essenzialmente sulle scelte programmatiche di fondo del Governo e delle Istituzioni europee e sulle questioni di maggiore rilevanza per l'Italia e per il processo di integrazione nel suo complesso.

Quindi, sulla base delle indicazioni che arriveranno dalle Commissioni parlamentari – che nei diversi pareri formuleranno indicazioni sui settori di rispettiva competenza – e dei risultati delle audizioni, passeremo all'esame più specifico del merito dei due documenti, in vista della predisposizione della relazione per l'Assemblea.

Ricorda innanzitutto che la relazione del Governo è articolata in tre grandi capitoli. Il primo concerne questioni ed iniziative di particolare rilevanza per il processo di integrazione: la definizione di un governo dell'economia europea; il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale

2014-2020; l'attuazione delle modifiche istituzionali introdotte dal Trattato di Lisbona.

Il secondo illustra i principali sviluppi delle politiche settoriali dell'Unione europea e la posizione che il Governo ha assunto o intende assumere al riguardo. In particolare, la relazione si sofferma su: mercato interno, misure per il rilancio della competitività, azione esterna dell'Unione, spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia e politiche settoriali (agricoltura e pesca, coesione, occupazione e politiche sociali, istruzione e politiche giovanili, industria tra cui energia e trasporti, ambiente, salute, tutela dei consumatori, cultura, turismo, fiscalità).

Il terzo capitolo concerne gli adempimenti dell'Italia nel quadro della partecipazione all'Unione europea, con particolare riferimento alla prevenzione e alla risoluzione delle procedure di infrazione, alla tutela degli interessi finanziari e al contrasto delle frodi, nonché alla comunicazione e all'informazione ai cittadini sulle attività dell'Unione stessa.

Il documento in discussione, inoltre, illustra molto bene, per gran parte dei settori, la posizione negoziale tenuta dall'Italia in merito a specifiche proposte legislative o a contributi offerti nell'ambito di consultazioni avviate dalla Commissione europea e mostra una maggiore attenzione nei confronti dell'attività delle Camere nella fase di formazione delle politiche e della normativa comunitarie.

Quanto al Programma di lavoro per il 2013 della Commissione europea, trasmesso il 13 novembre 2012, esso è articolato intorno a sette linee di azione: realizzare un'autentica Unione economica e monetaria; promuovere la competitività attraverso il mercato unico e la politica industriale; connettere per competere, ossia costruire oggi le reti di domani; puntare sulla crescita e l'occupazione favorendo l'inclusione e l'eccellenza; utilizzare le risorse comunitarie per promuovere la competitività; costruire un'Europa sicura; sfruttare la posizione strategica dell'Europa per renderla protagonista nel mondo.

Il 1° luglio 2013, in occasione dell'avvio del suo semestre di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, la Lituania ha presentato le proprie priorità programmatiche, concentrandosi, innanzitutto, sul completamento delle procedure legislative per l'adozione di strumenti e programmi di finanziamento previsti dal quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020, così da consentire l'avvio del nuovo ciclo di programmazione a partire dal 1° gennaio 2014.

Sotto il profilo programmatico, sono tre gli obiettivi di fondo individuati. Il primo obiettivo è il rafforzamento della *governance* economica attraverso una serie di azioni: proseguire il lavoro svolto fino ad oggi per consolidare la stabilità finanziaria dei Paesi dell'Unione; impegnarsi per contribuire alla realizzazione dell'Unione bancaria; approfondire le questioni dell'Unione economica e monetaria; avviare la discussione sull'istituzione dell'ufficio del procuratore europeo per la protezione degli interessi finanziari dell'UE; rendere prioritarie le iniziative per una normativa sulle vendite europee, la protezione dei dati e la legalizzazione dei documenti.

Il secondo obiettivo è contribuire ad assicurare la crescita e l'occupazione in Europa. A questo riguardo, la Presidenza lituana propone: il completamento delle iniziative previste per il rafforzamento del mercato interno, con particolare riferimento a: realizzazione del mercato unico digitale; completamento delle azioni contenute nel quadro dell'atto per il mercato unico; definizione della politica di ricerca ed innovazione e delle relazioni con la politica industriale; miglioramento del contesto regolamentare ed amministrativo in cui operano le piccole e medie imprese; strutturazione del mercato interno dell'energia entro il 2014; l'attuazione di tutte le misure volte al rilancio dell'occupazione, in particolare di quella giovanile; l'esame delle proposte relative alla portabilità dei diritti pensionistici ed ai diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie.

Il terzo obiettivo è lavorare a fondo per garantire un'Europa più aperta con iniziative dirette a:

promuovere una più stretta integrazione con i Paesi del partenariato orientale (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina), anche in vista della riunione che si svolgerà a Vilnius il 28 e 29 novembre 2013;

proseguire nel processo di allargamento;

assicurare un più efficace controllo alle frontiere esterne dell'UE;

procedere ad un migliore coordinamento nella dimensione esterna della politica energetica dell'Unione;

promuovere la politica commerciale con partner strategici come USA, Giappone e Canada;

definire una più stretta cooperazione nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune e la promozione della cooperazione tra la UE e la Nato;

definire la posizione dell'UE nella programmazione dell'agenda post 2015 per la politica di sviluppo.

Come ha già detto, con questa relazione intende evidenziare alcune questioni fondamentali che poi potranno essere ulteriormente sviluppate nel corso dell'esame.

Il primo punto da sottolineare è che nessuno dei documenti in esame fa esplicito riferimento all'evoluzione del processo di integrazione europea, anche come risposta strutturale alle criticità prodotte dalla congiuntura negativa.

Tuttavia ritiene, soprattutto alla luce della posizione espressa dal Presidente del Consiglio e dai Ministri Moavero e Bonino alla Camera, che sarà opportuno ribadire nella relazione per l'Aula il convinto sostegno del Parlamento italiano all'avvio di un processo costituente che abbia come obiettivo ultimo la piena integrazione politica dell'Europa. Occorre evitare il rischio che le Istituzioni europee ed alcuni grandi Stati membri considerino l'unione

economica e monetaria la frontiera più avanzata ed invalicabile del progetto europeo, come espresso dalla « prudente » tabella di marcia definita dal Consiglio europeo. Sarebbe una soluzione minimalista, tesa più a curare i sintomi della crisi attuale del processo di integrazione piuttosto che l'origine della malattia: l'adozione dell'euro senza una politica ed un governo comuni dell'economia ed in assenza di un'adeguata legittimità democratica relativamente alle scelte assunte in sede comunitaria. Soltanto l'avvio di un processo federale – che parta dal coordinamento effettivo delle politiche economiche e fiscali e culmini nel medio-lungo termine in una integrazione di tipo politico, democratico e federale – può assicurare la sopravvivenza della moneta unica e della stessa casa comune dell'Europa. Deve essere questo l'obiettivo della politica europea dell'Italia dei prossimi anni ed in particolare del semestre italiano di Presidenza dell'Unione, che deve diventare l'occasione per contribuire in misura decisiva al salto di qualità nella costruzione dell'unità politica dell'Europa.

Un secondo punto da mettere in risalto è la ricerca di un diverso approccio del Governo e delle Istituzioni europee rispetto al completamento dell'Unione economica e monetaria e alle misure che l'Unione dovrebbe adottare per rilanciare la crescita. Il Governo, oltre a ribadire la necessità di assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali nelle scelte di politica economica, sottolinea come il rafforzamento della disciplina di bilancio e delle regole intese a garantire la stabilità debba accompagnarsi necessariamente a meccanismi capaci di promuovere la prosperità e la crescita equilibrata in tutti i paesi dell'Unione, così da realizzare « un'equa condivisione dei benefici e dei rischi della moneta unica ». Conseguentemente, a differenza della Commissione e della Presidenza lituana, il Governo sottolinea il proprio impegno per l'introduzione di una capacità di bilancio autonoma dell'eurozona, in particolare attraverso l'emissione di titoli, con l'obiettivo di finanziare pro-

getti di comune interesse europeo e di mitigare l'impatto di shock asimmetrici.

La Commissione e la Presidenza lituana, invece, pur riconoscendo con maggiore prudenza l'esigenza di rilanciare la crescita, sembrano privilegiare l'obiettivo della stabilità delle finanze pubbliche e il completamento delle misure già concordate nell'ambito dell'attuale sistema di *governance* e nella tabella di marcia sul futuro dell'UE.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per l'occupazione, obiettivo condiviso da Governo, Commissione e Presidenza del Consiglio ma, in relazione al quale, sia nella relazione sia nelle comunicazioni svolte dal Presidente del Consiglio Letta, risulta evidente la maggiore determinazione dell'Italia nel chiedere misure immediate ed efficaci soprattutto per la lotta contro la disoccupazione giovanile. Le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo sembrano peraltro aver accolto in buona misura l'impostazione dell'Italia.

Pertanto, nella relazione per l'Assemblea andrà ribadito il pieno sostegno all'azione svolta dal Governo per modificare la *governance* economica europeo ed orientarla prioritariamente in favore della crescita e dell'occupazione. Il Consiglio europeo di giugno, però, non può costituire un punto di arrivo delle politiche dell'Unione per la ripresa economica ma, piuttosto, il punto di partenza di una nuova fase del processo di integrazione, dedicata all'adozione di misure concrete di stimolo all'economia.

Un terzo elemento di divergenza, sebbene più sfumato, tra il nostro Governo e la Commissione attiene all'azione esterna dell'UE. Il Governo ribadisce il proprio impegno per la progressiva elaborazione di un'autentica politica estera comune, che consenta all'UE di parlare con una sola voce su tutte le principali questioni dell'agenda globale, e considera prioritari lo sviluppo del vicinato meridionale, dell'area balcanica e della gestione delle crisi regionali. La Commissione europea pone invece l'accento sulla dimensione esterna quale strumento per promuovere la crescita e la competitività e sulla necessità di

sinergia tra i vari strumenti di azione esterna dell'UE. La Presidenza lituana, come accennato, riserva particolare importanza al partenariato orientale, al processo di allargamento e alla dimensione esterna della politica energetica dell'Unione. Anche su questo punto ritiene opportuno, pur in attesa del parere della Commissione esteri, ribadire la necessità di lavorare per favorire l'elaborazione di un'effettiva politica estera comune dell'Europa; utilizzando, secondo un approccio coerente, tutti gli strumenti dell'azione esterna (l'Alto rappresentante, il servizio per l'azione esterna, la politica di vicinato, la politica commerciale, la cooperazione allo sviluppo). Altrimenti, l'Unione rischia di essere relegata ad un ruolo marginale nelle vicende internazionali, persino in quelle che riguardano zone di vitale interesse per il nostro continente, a partire dal Mediterraneo.

Passando ad altra questione, rileva che l'esame della relazione del Governo potrebbe costituire l'occasione per valutare – come auspicato dal Ministro Moavero in occasione dell'audizione sulle linee programmatiche – l'adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata sul brevetto unico europeo. La questione è controversa, di grande delicatezza e richiede apposite attività conoscitive. In questa sede si limita a ricordare, in estrema sintesi, che Italia e Spagna non hanno aderito al sistema di brevettazione unica contestando, in particolare, il trilinguismo inglese, francese e tedesco per la registrazione del brevetto stesso, ciò in difformità rispetto al regime linguistico previsto dai Trattati e discriminando le imprese italiane. Queste ultime sarebbero costrette ad affrontare costi di traduzione cui non sono soggette invece le imprese dei Paesi che hanno come lingua madre l'inglese, il francese o il tedesco. Per tale ragione, Italia e Spagna hanno impugnato, innanzi alla Corte di giustizia europea, la decisione istitutiva della cooperazione rafforzata. Il ricorso è stato respinto, sebbene la Corte non si sia pronunciata espressamente sul regime linguistico del brevetto, che è disciplinato dai due regolamenti attuativi della coope-

razione rafforzata (oggetto di distinta impugnazione da parte della sola Spagna). Alla luce della sentenza della Corte, che avrebbe chiarito il quadro giuridico di riferimento, il Ministro per gli affari europei ha auspicato che le Camere si pronuncino nel senso di aderire alla cooperazione rafforzata. Questa posizione è fortemente sostenuta da Confindustria che denuncia il rischio di un pregiudizio economico significativo per le imprese italiane in caso di mancata adesione, perché sarebbero costrette alla doppia brevettazione nazionale-europea con conseguente duplicazione dei costi. Mentre, sempre secondo Confindustria, i costi di traduzione ai fini della registrazione del brevetto unico non sarebbero significativi, operando già buona parte delle imprese italiane in lingua inglese.

In senso contrario, soprattutto da parte di esponenti del mondo delle professioni si osserva che il brevetto unico favorirebbe indebitamente le imprese che hanno quale lingua madre l'inglese, il francese o il tedesco anche nella relazione con il nuovo Tribunale europeo per i brevetti, istituito dall'accordo del febbraio 2013 cui l'Italia ha già aderito (secondo pilastro della tutela brevettuale unica). Il Tribunale, infatti, avrà sezioni centrali a Parigi, Londra e Monaco di Baviera e sezioni locali in singoli Paesi (o gruppi di Paesi): per le Pmi, che costituiscono oltre il 95 per cento del sistema produttivo nazionale, potrebbe risultare troppo oneroso difendersi presso le sezioni centrali o quelle locali di altri Paesi in controversie generalmente molto complicate.

La complessità della questione e la sua rilevanza per gli interessi del Paese impongono che la decisione di aderire o non aderire alla cooperazione rafforzata sia adeguatamente ponderata dalle Camere. L'approfondimento degli elementi a nostra disposizione fa ritenere a suo avviso opportuna l'adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata, ritenendo i vantaggi conseguenti per il sistema produttivo italiano superiori agli eventuali inconvenienti e costi determinati dall'uso del trilinguismo. Ricorda, in particolare, che il regolamento



relativo alla registrazione del brevetto unico prevede un parziale rimborso delle spese di traduzione sostenute da PMI, università e persone fisiche. Ove questa posizione fosse condivisa, andrà ribadito, nella risoluzione per l'Aula, come l'adesione al brevetto unico non si configuri quale rinuncia all'azione svolta dall'Italia a difesa del regime linguistico dei Trattati e, in particolare, a tutela della lingua italiana nelle Istituzioni europee.

L'esame della relazione programmatica costituisce anche l'occasione per fare il punto sulla preparazione del semestre di Presidenza del Consiglio dell'UE che il nostro Paese assumerà a partire da luglio 2014. Sarà un appuntamento cruciale per il prestigio dell'Italia e, ancor più, per il contributo che la Presidenza potrà dare all'avanzamento concreto del processo di integrazione, a partire dal completamento dell'UEM. Pertanto, ritiene opportuno che il Governo riferisca sulle iniziative che ha sinora assunto o intende assumere e sulle apposite strutture istituite o in corso di istituzione presso la Presidenza del Consiglio ed il Ministero degli esteri nonché sulla definizione delle priorità politiche che l'Italia perseguirà nel corso del semestre. Considera che la relazione della XIV Commissione e la risoluzione che sarà approvata in Aula debbano contribuire concretamente ad individuare e definire le priorità programmatiche del semestre di Presidenza italiana.

I documenti al nostro esame fanno inoltre riferimento al negoziato in corso sulle proposte legislative relative alla politica di coesione, in stretta connessione con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Dopo l'accordo politico sul quadro finanziario, raggiunto il 27 giugno da Parlamento, Consiglio e Commissione, ritiene che la questione prioritaria per il Paese diventi la definizione degli strumenti di programmazione attraverso i quali sarà concretamente attuata la politica di coesione nel periodo 2014-2020, come tra l'altro sottolineato dal Ministro Trigilia nella sua audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero. Ricorda che, a due anni e mezzo dalla scadenza finale

per la certificazione delle spese da parte delle Commissioni (il 31 dicembre 2015), le risorse sinora spese ammontano, per l'Italia nel suo complesso, ad appena 19 miliardi di euro, corrispondenti al 40 per cento delle risorse programmate.

L'esperienza del periodo di programmazione in corso ha evidenziato come la difficoltà, qualitativa e quantitativa, di spendere le risorse destinate all'Italia dipenda in misura non trascurabile da errori commessi nella fase di definizione degli assi ed obiettivi di spesa, a livello nazionale e regionale, e dalla scarsa capacità amministrativa di molte strutture competenti.

Per evitare questi errori occorre agire in due direzioni. In primo luogo, occorre concentrare le risorse disponibili nei prossimi anni su un numero di priorità limitato, in grado di assicurare un reale valore aggiunto in termini di crescita, evitando la dispersione su micro obiettivi e microinterventi che ha caratterizzato l'ultimo periodo di programmazione. In questo senso, credo che si debbano privilegiare innanzitutto gli interventi infrastrutturali volti a colmare il ritardo, in particolare del Mezzogiorno, rispetto alle aree più avanzate del Paese. Questo approccio dovrebbe portare l'Italia a predisporre e negoziare con la Commissione europea il « contratto di partenariato » che, sostituendo il quadro strategico nazionale previsto nel periodo 2007-2013, dovrà definire gli obiettivi sui quali concentrare le risorse destinate a ciascun Paese.

In secondo luogo, occorre responsabilizzare di più il Governo nazionale sull'utilizzo delle risorse europee, anche attivando, come prospettato dal Ministro Trigilia, un'Agenzia con compiti di intervento attivo nella progettazione e nella gestione di procedure a supporto delle funzioni regionali e del ruolo del partenariato. Ritiene, altresì, indispensabile potenziare la capacità tecnica e amministrativa delle Regioni e delle amministrazioni centrali, anche per poter esigere impegni chiari ed espliciti su obiettivi e tempi di realizzazione degli interventi, e attivare procedure di verifica ex ante dell'esistenza

di requisiti minimi per candidarsi alla gestione di programmi, correlando il perseguimento degli obiettivi ad un insieme di incentivi e di sanzioni, compresa l'attivazione di eventuali poteri sostitutivi dello Stato.

Giudica utile che questi punti siano inseriti nella risoluzione che la Commissione presenterà all'Assemblea.

Propone infine, in conformità alla prassi consolidata, di svolgere un breve ciclo di audizioni di interlocutori qualificati per la prosecuzione dell'esame dei documenti e della identificazione delle priorità dell'azione europea dell'Italia: il Ministro degli affari europei; europarlamentari italiani che rivestano cariche istituzionali nel Parlamento europeo, nonché i capi delle delegazioni italiane nei gruppi politici; l'Ambasciatore lituano in Italia, al fine di illustrare le priorità della Presidenza; parti sociali e categorie produttive (Confindustria, Rete italiana imprese e sindacati); rappresentanti delle regioni, a livello sia di giunte sia di assemblee e consigli, e degli enti territoriali; esperti del settore.

Ritiene infine fondamentale che su temi di tale rilievo possa svolgersi un dibattito ampio e approfondito, ed auspica che la Commissione possa pervenire a definire una posizione ampiamente condivisa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte.**

**JOIN(2013)4 final.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013.

Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, ricorda di aver formulato nella seduta svoltasi ieri una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, rispetto alla quale invita i colleghi ad esprimere valutazioni.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) denuncia l'ipocrisia vergognosa della Comunicazione in esame, che nulla dice a fronte delle note persecuzioni che in Medio Oriente subiscono le comunità cristiane; riterrebbe pertanto opportuno che nella prima condizione, accanto alla tutela dei diritti umani e al richiamo alle libertà di espressione, di associazione e di riunione, sia richiamata anche la libertà religiosa.

Ritiene inoltre necessario porre l'accento sulla prevalenza della prospettiva orientale rispetto a quella mediterranea, a dimostrazione della totale assenza, a fronte di una situazione drammatica, di una qualsivoglia politica estera europea. Sottolinea la debolezza degli strumenti a disposizione e cita a titolo di esempio la situazione della Siria, rispetto alla quale non vi è una posizione definita dell'Unione europea. Occorrerebbe almeno individuare un luogo di elaborazione delle politiche, che ancora oggi non esiste.

Un terzo tema sul quale richiama l'attenzione dei colleghi è quello dell'allargamento, evidenziando il particolare interesse per l'Italia al conseguimento da parte dell'Albania dello status di paese candidato all'ingresso nell'Unione.

Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, accoglie il suggerimento dell'onorevole Buttiglione volto ad una riformulazione della condizione 1), nel senso di inserire un richiamo alla libertà religiosa.

Esprime invece qualche perplessità sull'ultima questione richiamata, essendo la Comunicazione in esame dedicata alla politica di vicinato e non alle politiche di allargamento. Quanto al secondo tema sollevato dal collega Buttiglione, osserva come si tratti di una obiezione di natura strutturale, che sebbene sia certamente condivisibile, appare di difficile collocamento nell'ambito del parere formulato.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) ritiene che nel parere si potrebbe auspicare l'intensificazione del dialogo tra istituzioni europee e Parlamenti nazionali, per una migliore definizione delle politiche di azione nelle aree del vicinato.

Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, concorda con il suggerimento del collega Buttiglione. Ritiene a tal fine possibile modificare il quarto capoverso delle premesse, laddove si rileva che una politica di vicinato efficace richiede, in particolare, la costruzione di una reale politica estera e di sicurezza dell'UE, in quanto soltanto un'azione unitaria, autorevole e forte dell'Unione negli scenari critici che interessano le regioni vicine può creare i presupposti per la stabilità, la crescita democratica e l'instaurazione dello stato di diritto, inserendo la specifica che « a tale scopo appare prioritario intensificare il dialogo tra le istituzioni europee, in particolare l'Alta rappresentanza dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e i Parlamenti nazionali ».

Vega COLONNESE (M5S) condivide i rilievi formulati e esprime apprezzamento per la proposta di parere. Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi sul nuovo strumento istituito a gennaio scorso dalla Commissione europea, il Fondo europeo per la Democrazia, che permetterà di finanziare le attività di giornalisti, ONG, movimenti politici, bloggers.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) si associa alle osservazioni formulate dall'onorevole Buttiglione.

Chiede quindi chiarimenti in ordine alla terza condizione ed esprime una valutazione critica sulla quinta condizione, poiché ritiene che debba essere rivista la ripartizione delle risorse, nella misura di un terzo al partenariato orientale e di due terzi a quello mediterraneo. Occorre a tale riguardo che il riparto sia modificato a

favore dei paesi dell'est europeo, nei quali vi sono forti e diretti interessi italiani.

Esprime inoltre contrarietà sulla prima osservazione, volta ad assicurare una maggiore partecipazione dei cittadini dei Paesi vicini ai programmi dell'UE in materia di istruzione garantendo, in particolare, una maggiore disponibilità di borse di studio universitarie. Ritiene che eventuali incentivi debbano piuttosto essere rivolti ai cittadini europei.

Riterrebbe infine opportuno integrare l'osservazione di cui alla lettera *b*) facendo esplicito riferimento alla necessità di tutelare il *made in Italy* e di contrastare i fenomeni di contraffazione.

Lara RICCIATTI (SEL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Diversamente dal collega Prataviera, condivide pienamente i contenuti della osservazione di cui alla lettera *a*), ritenendo che i programmi ivi richiamati in materia di istruzione necessiterebbero anzi di maggiori risorse, e invita ad evitare distinzioni tra cittadini europei e cittadini non europei, che appaiono particolarmente sgradevoli nella sede della XIV Commissione.

Marina BERLINGHIERI (PD) sottolinea le potenzialità delle politiche di mobilità studentesca, che rappresentano una importantissima occasione nella costruzione di democrazie solide, obiettivo ultimo delle politiche di vicinato. Sotto tale profilo appare opportuno favorire finanziamenti che non siano distribuiti « a pioggia » ma siano mirati, selezionando specifici progetti di mobilità con i paesi del vicinato orientale e mediterraneo. Si tratta di una occasione assai rilevante per riflettere anche sulla identità della casa comune europea.

Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, sottolinea l'importanza enorme delle politiche di vicinato, non solo con finalità di sostegno e sviluppo, ma anche come occasione per guardare oltre l'ambito strettamente domestico.

Ritiene quindi opportuno mantenere fermo quanto definito con la osservazione di cui alla lettera *b*), per la rilevanza della mobilità studentesca extra europea.

Quanto ai chiarimenti chiesti dall'onorevole Prata in ordine alla terza condizione formulata, sottolinea come questa sia volta a sottolineare che se non si realizza una flessibilità nelle politiche di vicinato, adeguandole alle specificità dei singoli paesi, sarà difficile condurre azioni efficaci.

Circa il tema della ripartizione delle risorse, evidenzia come l'attenzione maggiore rivolta ai confini meridionali sia dettata dalla situazione geopolitica, in quanto vi è un numero maggiore di paesi, direttamente confinanti. Diverso è il caso dei paesi del confine orientale, rispetto ai quali le politiche di vicinato si intersecano con quelle di allargamento. La proposta formulata è quella di mantenere la ripartizione delle risorse come fatto in precedenza, pur nella consapevolezza di una riduzione complessiva delle risorse a disposizione delle politiche estere dell'Unione europea.

Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla riduzione delle risorse.

Paolo TANCREDI (Pdl), *relatore*, richiama il dibattito svoltosi sul quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, purtroppo assai spesso troppo poco penetrato nel dibattito politico interno dei Paesi dell'Unione.

Rileva infine, con riferimento alla osservazione di cui alla lettera *b*), che essa, nel richiamo ai prodotti italiani, già implicitamente si riferisce alla tutela del *made in Italy*.

Alla luce del dibattito svoltosi formula quindi, in conclusione, una nuova proposta di parere, con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata.

**La seduta termina alle 15.40.**

## ALLEGATO 1

**DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (C. 1139 Governo).****PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione,

esaminato il testo del decreto-legge 61/2013 recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (C 1139 Governo);

preso atto delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso le Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

rilevati, in particolare, i contenuti degli emendamenti approvati al comma 5 e al comma 7 dell'articolo 1;

osservato che l'emendamento approvato al comma 5 dell'articolo 1 limita i contenuti del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, stabilendo che questo « preveda le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a », che sia adottato in conformità, oltre che alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, anche alle norme internazionali e che lo schema di piano sia reso pubblico anche attraverso la pubblicazione sui siti *web* del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso *link* nei siti web della regione e degli enti locali interessati;

considerato che con emendamento approvato al comma 7 dell'articolo 1 si precisa che l'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a.

« limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni » e che tale previsione mitiga la portata dell'incidenza sull'a.i.a. del piano medesimo, in quanto con la sua approvazione possono essere apportate modifiche all'a.i.a. con solo riguardo al crono programma;

ricordato che l'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, di recepimento della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e che l'a.i.a. è rilasciata tenendo conto, tra l'altro, dei documenti BREF (*BAT Reference Documents*), pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;

ricordato altresì che sul funzionamento dell'ILVA di Taranto è stata avviata dalla Commissione Europea, il 26 maggio 2012, un procedura EU Pilot (caso 3268/2012 ENVI), e che nell'ambito di detta procedura, la Commissione Europea ha riscontrato numerose violazioni da parte dell'ILVA di precise prescrizioni dell'AIA;

sottolineata pertanto l'opportunità di garantire che qualsiasi modifica apportata

all'a.i.a. sia preventivamente comunicata alle competenti istituzioni dell'Unione europea, al fine di evitare contestazioni al riguardo;

richiamati i contenuti del Piano d'azione europeo per l'acciaio, relativo alle prospettive dell'industria siderurgica in Europa, che propone azioni congiunte e concertate della Commissione, degli stati membri e dell'industria per promuovere la domanda di acciaio ma anche per facilitare le ristrutturazioni di impianti siderurgici e affrontare le necessità di competenze adeguate. Rilevato, in tale contesto il ruolo dei Fondi strutturali, che possono contribuire ad accompagnare i processi di ristrutturazione del settore siderurgico, come anche del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di adegua-

mento alla globalizzazione (FEG) per sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento degli addetti del settore e agevolare una rapida e positiva ricollocazione professionale di coloro che rischiano di essere dichiarati in esubero;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le variazioni che dovessero intervenire sull'a.i.a. siano comunque preventivamente concordate con le istituzioni dell'Unione europea, al fine di prevenire eventuali rilievi e contestazioni.

## ALLEGATO 2

**DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (C. 1139 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il testo del decreto-legge 61/2013 recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (C 1139 Governo);

preso atto delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso le Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

rilevati, in particolare, i contenuti degli emendamenti approvati al comma 5 e al comma 7 dell'articolo 1;

osservato che l'emendamento approvato al comma 5 dell'articolo 1 limita i contenuti del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, stabilendo che questo « preveda le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a », che sia adottato in conformità, oltre che alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, anche alle norme internazionali e che lo schema di piano sia reso pubblico anche attraverso la pubblicazione sui siti *web* del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso *link* nei siti web della regione e degli enti locali interessati;

considerato che con emendamento approvato al comma 7 dell'articolo 1 si precisa che l'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a.

« limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni » e che tale previsione mitiga la portata dell'incidenza sull'a.i.a. del piano medesimo, in quanto con la sua approvazione possono essere apportate modifiche all'a.i.a. con solo riguardo al crono programma;

ricordato che l'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, di recepimento della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e che l'a.i.a. è rilasciata tenendo conto, tra l'altro, dei documenti BREF (*BAT Reference Documents*), pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;

ricordato altresì che sul funzionamento dell'ILVA di Taranto è stata avviata dalla Commissione Europea, il 26 maggio 2012, un procedura EU Pilot (caso 3268/2012 ENVI), e che nell'ambito di detta procedura, la Commissione Europea ha riscontrato numerose violazioni da parte dell'ILVA di precise prescrizioni dell'AIA;

sottolineata pertanto l'opportunità di garantire che qualsiasi modifica apportata

all'a.i.a. sia preventivamente comunicata alle competenti istituzioni dell'Unione europea, al fine di evitare contestazioni al riguardo;

rilevata inoltre l'opportunità – anche segnalata da più parti politiche e durante le audizioni nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni VIII e X – di prevedere una deroga ai vincoli del Patto di stabilità al fine di consentire agli enti locali la realizzazione di interventi diretti a bonificare e risanare sotto il profilo ambientale il territorio interessato;

richiamati i contenuti del Piano d'azione europeo per l'acciaio, relativo alle prospettive dell'industria siderurgica in Europa, che propone azioni congiunte e concertate della Commissione, degli stati membri e dell'industria per promuovere la domanda di acciaio ma anche per facilitare le ristrutturazioni di impianti siderurgici e affrontare le necessità di com-

petenze adeguate. Rilevato, in tale contesto il ruolo dei Fondi strutturali, che possono contribuire ad accompagnare i processi di ristrutturazione del settore siderurgico, come anche del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento degli addetti del settore e agevolare una rapida e positiva ricollocazione professionale di coloro che rischiano di essere dichiarati in esubero;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provvedano le Commissioni di merito a precisare che le variazioni che dovessero intervenire sull'a.i.a. siano comunque preventivamente comunicate alle istituzioni dell'Unione europea, al fine di prevenire eventuali rilievi e contestazioni.



## ALLEGATO 3

**Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte (JOIN(2013)4 final).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la «Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte (JOIN(2013)4 final)».

tenuto conto delle due relazioni sui progressi per il vicinato orientale e per il vicinato meridionale e delle dodici relazioni sui singoli paesi vicini, presentate dalla Commissione unitamente alla comunicazione in esame, nell'ambito del «pacchetto sulla politica di vicinato» 2013;

preso atto degli orientamenti generali in materia di politica di vicinato delineati dal Governo nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2013;

premesso che:

l'esame della comunicazione presenta una forte rilevanza in quanto costituisce la prima occasione per le Camere di valutare in modo organico ed approfondito lo stato e le prospettive della politica di vicinato;

lo sviluppo della politica di vicinato (PEV) riveste carattere prioritario, per l'UE e per l'Italia, sia ai fini della stabilità politica ed economica dei Paesi vicini sia per le opportunità che essa offre per la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione;

l'efficacia della PEV postula un approccio globale ed integrato all'azione esterna dell'Unione, in quanto essa deve avvalersi di tutti gli strumenti e di tutte le politiche a disposizione dell'UE;

una politica di vicinato efficace richiede, in particolare, la costruzione di una reale politica estera e di sicurezza dell'UE, in quanto soltanto un'azione unitaria, autorevole e forte dell'Unione negli scenari critici che interessano le regioni vicine può creare i presupposti per la stabilità, la crescita democratica e l'instaurazione dello stato di diritto; a tale scopo appare prioritario intensificare il dialogo tra le istituzioni europee, in particolare l'Alta rappresentanza dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e i Parlamenti nazionali;

occorre pertanto evitare il rischio che le difficoltà e il rallentamento registrati negli ultimi anni nei processi di transizione e di consolidamento democratico in molti Paesi vicini, in particolare in quelli del partenariato meridionale interessati dalla cosiddetta «Primavera araba», inducano alcuni Stati membri e la stessa Unione europea a ridurre l'impegno e le risorse destinate alla PEV;

la Comunicazione in esame riconosce l'esigenza di una cooperazione regionale più stretta in settori quali il commercio, l'energia e i trasporti, utilizzando in modo più intenso e mirato gli strumenti della politica commerciale comune e sviluppando ulteriormente la dimensione

esterna del mercato interno, della politica energetica e climatica, delle reti transeuropee e delle altre politiche di settore;

destano preoccupazione le violazioni e le limitazioni in gran parte di Paesi vicini, secondo quanto indicato dal documento in esame, in materia di diritti umani, di libertà di espressione, di associazione e di riunione, di ruolo della società civile e dei sindacati nonché la discriminazione culturale e sociale delle donne. La Commissione sottolinea, inoltre, come la corruzione resti molto elevata in molti paesi vicini;

la stabilità sociale e la transizione verso la democrazia di gran parte dei Paesi vicini potrebbero essere compromessi dal ritardo nella ripresa economica, dal forte livello di disoccupazione, soprattutto giovanile, e le disparità socioeconomiche, determinati non soltanto dalla situazione economica mondiale ma anche dall'instabilità politica e dai conflitti;

per il conseguimento di tali obiettivi è necessario che un impegno politico e finanziario adeguato dell'UE, soprattutto in relazione al partenariato mediterraneo;

è condivisibile l'obiettivo, prospettato nella comunicazione in esame, di introdurre, dato il ritmo e la direzione non omogenei delle riforme nei singoli paesi partner, una maggiore differenziazione nella risposta dell'UE in base alle esigenze e aspirazioni del singolo paese, anche mediante una maggiore flessibilità dei meccanismi e strumenti sinora utilizzati;

al tempo stesso, appare necessario tenere fermo il principio del «*more for more*», in base al quale l'assistenza finanziaria, la mobilità e l'accesso al mercato unico dell'UE saranno resi disponibili in misura maggiore ai paesi partner che hanno compiuti più progressi e sono più avanzati sulla strada delle riforme;

appare opportuno che nell'ambito del negoziato sulla proposta di regolamento che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011)839) presentata il 7 dicembre 2011, in relazione al quadro

finanziario 2014-2020, sia assicurata l'assegnazione di risorse più significative al partenariato meridionale;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale che sarà approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale l'esigenza che:

1) sia assicurata una attenzione prioritaria, nell'attuazione della PEV, alla tutela dei diritti umani, alla libertà di espressione, di associazione e di riunione, alla libertà religiosa, al ruolo della società civile e dei sindacati nonché alla discriminazione culturale e sociale;

2) sia rafforzata la cooperazione in settori quali il commercio, l'energia e i trasporti, utilizzando in modo adeguato gli strumenti la politica commerciale comune e sviluppando ulteriormente la dimensione esterna del mercato interno, della politica energetica e climatica, delle reti transeuropee, anche prolungando gli assi prioritari delle reti di trasporto verso i Paesi vicini, e delle altre politiche di settore;

3) si sostenga la proposta, prospettata dalla Commissione, di introdurre una maggiore differenziazione nell'approccio dell'UE in base alle esigenze e aspirazioni del singolo paese, anche mediante una maggiore flessibilità dei meccanismi e strumenti sinora utilizzati;

4) sia tenuto fermo il principio del «*more for more*», in base al quale una maggiore assistenza finanziaria, una mobilità incrementata e l'accesso al mercato unico dell'UE saranno resi disponibili ai paesi partner che hanno compiuti più

progressi e sono più avanzati sulla strada delle riforme politiche ed economiche, tenendo conto tuttavia delle differenti condizioni di partenza dei Paesi vicini;

5) sia assicurato, nell'ambito del negoziato sulla proposta di regolamento che istituisce uno strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2020, il mantenimento dell'attuale ripartizione delle risorse, nella misura di un terzo al partenariato orientale e di due terzi a quello mediterraneo;

*e con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito se segnalare nel documento l'opportunità di:

*a)* assicurare una maggiore partecipazione dei cittadini dei Paesi vicini ai programmi dell'UE in materia di istru-

zione, garantendo, in particolare, una maggiore disponibilità di borse di studio universitarie (*Erasmus mundus*) e di scambi;

*b)* proseguire nei negoziati con i paesi partner per la conclusione di accordi di associazione inclusivi di zone di libero scambio globale, a condizione che:

si registrino progressi adeguati in termini di democrazia, stato di diritto, tutela dei diritti umani e conformità del quadro legislativo e delle prassi elettorali alle norme internazionali;

sia valutato l'eventuale impatto negativo che l'attuazione dei medesimi accordi potrebbe determinare su prodotti o servizi italiani, anche ai fini dell'introduzione nei medesimi accordi di apposite clausole di salvaguardia.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Esame C. 1248 – Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni</i> ) .....	3
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Esame C. 1260 – Governo (Parere alle Commissioni riunite V e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i> ) .....	15

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Audizione del Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, Giuseppe Salmè .....	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17

### COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4<sup>a</sup> Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata, Leonardo Gallitelli ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i> ) ..	18
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5<sup>a</sup> Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	19
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	19

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI:

Audizione del ministro dell'interno, Angelino Alfano, sulle linee programmatiche ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	21
---	----

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Nuovo testo C. 67 Realacci ed abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i> ) .....	22
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	25

**II Giustizia****SEDE CONSULTIVA:**

DL 61/13: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	28
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	32
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali. Nuovo testo C. 67 Realacci ed abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	29

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31

**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario in relazione all'esame del disegno di legge C. 1248 di conversione in legge del DL 69/13, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati; della professoressa Paola Lucarelli, Ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Firenze; del Primo presidente della Corte di cassazione, Giorgio Santacroce e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	31

**IV Difesa****SEDE CONSULTIVA:**

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	34
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	37
Sui lavori della Commissione .....	36

**VI Finanze****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-00488 Pagano: Elenco degli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica che possono continuare a svolgere attività di raccolta e di risparmio e di concessione di finanziamenti in regime cooperativistico nei confronti dei loro soci .....	40
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	47
5-00489 Busin: Potenziamento degli strumenti per il monitoraggio per l'accatastamento dei fabbricati, ai fini della riduzione della tassazione sugli immobili .....	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	49

5-00490 Causi: Uniformazione della disciplina IVA sulle prestazione di assistenza e sicurezza sociale rese da cooperative o da loro consorzi .....	41
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	50
5-00491 Zanetti: Analisi circa l'ammontare dei ruoli tributari ancora non riscossi, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme ancora esigibili .....	42
5-00493 Pisano: Informazioni relative al funzionamento del sistema informatico dell'Agenzia delle entrate « Ser.P.I.Co. » .....	42
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	53
5-00494 Maietta: Modifica della disciplina in materia di rimborsi fiscali in favore dei contribuenti inoccupati e che non godono di trattamenti pensionistici o di disoccupazione .....	43
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	54
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	44
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00004 De Maria: Revisione dei meccanismi di determinazione dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative relativamente alle pertinenze destinate ad attività commerciali.	
7-00057 Paglia: Aggiornamento dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, con particolare riferimento alle pertinenze ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale di rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del Consiglio Superiore dei beni culturali e paesaggistici, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Madia, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali .....	55
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione del professor Oliviero Olivieri nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini (nomina n. 5) .....	57
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Proposta di nomina del professor Oliviero Olivieri a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini. Atto n. 5 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	57
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. (COM(2012)629 final).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. (17426/12).	

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	59
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	68
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere dei deputati Busto ed altri</i> ) .....	72
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	76
SEDE CONSULTIVA:	
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	67
ERRATA CORRIGE .....	67

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### INTERROGAZIONI:

5-00081 Gribaudo: Ipotesi di chiusura della linea ferroviaria Cuneo-Limone-Ventimiglia ..	81
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	90
5-00113 Garofalo: Necessità di un generale potenziamento del trasporto ferroviario in Sicilia, anche alla luce dei gravi e ripetuti disservizi sulla tratta ferroviaria Messina-Catania-Siracusa .....	82
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	93
5-00147 Culotta: Necessità di un potenziamento infrastrutturale e di un rilancio del servizio ferroviario in Sicilia .....	82
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	96
5-00397 Bruno Bossio: Possibilità di utilizzo, da parte delle regioni, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini del rilancio del trasporto pubblico locale .....	83
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	100

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.	
Audizione di rappresentanti di ASSTRA (Associazione Trasporti) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	83

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. COM(2012)629 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. 17426/12.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	84
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	105

### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	84
---	----

## X Attività produttive, commercio e turismo

### INTERROGAZIONI:

5-00054 Benamati: Ristrutturazione dell'Agenzia Enea .....	109
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	127
5-00078 D'Arienzo: Questioni relative alla commessa di materiale rotabile a Officine ferroviarie veronesi da parte del gruppo AnsaldoBreda .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	128

5-00148 Boccuzzi: Strategie industriali del gruppo ThyssenKrupp in relazione alla controllata Berco Spa .....	109
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	129
5-00156 Pratavia: Fallimento della società Vinyls .....	109
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	131
5-00368 Ginefra: Interventi a favore del distretto del mobile imbottito .....	110
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	133
5-00370 Fregolent: Interventi per la soluzione del contenzioso tra i gruppi Selmat e Fiat .	110
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	135
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. COM(2012)629 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. 17426/12.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) .....	111
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione) .....	137
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	111
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare e C. 1042 Benamati (Seguito esame e rinvio) .....	112
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e rinvio) .....	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	126
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	140
DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ...	141
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	149
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e rinvio) .....	141
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (Seguito dell'esame e rinvio) .....	145
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.	
Audizione di esperti della materia (Michele Raitano e Michele Tiraboschi) (Svolgimento e conclusione) .....	147



**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Nuovo testo C. 1139 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i> ) .....	150
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	154
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153
AVVERTENZA .....	153

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recanti interventi per il settore ittico.	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico: Alleanza delle cooperative italiane (Agci Agrital-Pesca, Federcoopesca, Lega Pesca), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione nazionale autonomi piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (API), Federpesca, Impresa pesca, Unci Pesca, Unicoop Pesca .....	158

## SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	158
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian .....	161
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon .....	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161

**XIV Politiche dell'Unione europea**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	162
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	162
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i> ) .....	181
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	183
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	165

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. COM(2012)629 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. 17426/12.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	172

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte. JOIN(2013)4 final (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) .....	178
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) .....	185

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 10,60



\*17SMC0000480\*